

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da



Matrice dei conti

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

MATRICE DEI CONTI

Circolare n. 272 del 30 luglio 2008

Aggiornamenti (*):

1° Aggiornamento del 10 dicembre 2009 – ristampa integrale

2° Aggiornamento del 9 febbraio 2011: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.2 a B.5, da B.9 a B.11, da B.18 a B.29, da B.39 a B.40, da C.2 a C.10, da C.18 a C.25, da C.40 a C.42 **Sezione I:** pagg.: da I.1.1.4 a I.1.1.5, da I.1.1.8 a I.1.1.11, I.1.1.15, I.2.1.8, I.3.1.3, da I.3.1.7 a I.3.1.15, da I.3.1.28 a I.3.1.29, I.3.1.43, I.3.1.45, da I.3.1.62 a I.3.1.64, da I.3.1.67 a I.3.1.68, I.4.1.4, I.4.1.7, I.4.1.9 **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.8 a II.1.1.9, II.1.1.19, II.1.1.21, II.1.1.30, II.1.2.5, da II.1.2.8 a II.1.2.9, da II.1.2.14 a II.1.2.15, II.1.3.9, II.1.3.15, da II.2.1.19 a II.2.1.20, da II.3.1.25 a II.3.1.26, da II.3.1.36 a II.3.1.37, da II.3.1.47 a II.3.1.49, da II.3.1.54 a II.3.1.55, II.3.1.58, II.4.1.9, II.4.1.11, da II.4.2.7 a II.4.2.8, da II.4.2.11 a II.4.2.12, da II.4.2.14 a II.4.2.18, da II.4.2.30 a II.4.2.31, II.4.2.34 **Sezione III:** pagg.: III.1.1.13, III.3.1.6, da III.3.2.9 a III.3.2.11, da III.3.2.39 a III.3.2.40, III.3.2.57, III.3.4.22, III.3.4.24 **Sezione IV:** pagg.: da IV.1.1.3 a IV.1.1.6, da IV.1.1.8 a IV.1.1.12, IV.2.1.6, da IV.3.1.4 a IV.3.1.7.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.6 a B.8, da B.12 a B.17, da B.30 a B.38, da B.41 a B.48, da C.11 a C.17, da C.26 a C.39 **Sezione I:** pagg.: da I.3.1.16 a I.3.1.27, da I.3.1.30 a I.3.1.42, I.3.1.44, da I.3.1.46 a I.3.1.61, da I.3.1.65 a I.3.1.66 **Sezione II:** pagg.: da II.3.1.38 a II.3.1.46, da II.3.1.50 a II.3.1.53, da II.3.1.56 a II.3.1.57 **Sezione IV:** pagg.: IV.1.1.7, da IV.1.1.13 a IV.1.1.18, da IV.3.1.8 a IV.3.1.10.

3° Aggiornamento del 23 dicembre 2011: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: A.16, B.7, B.11, da B.37 e B.38, da C.2 a C.14, da D.2 a D.3 **Sezione I:** pagg.: I.1.1.4, I.3.1.7, I.3.1.22, I.3.1.32, I.3.1.65 **Sezione II:** pagg.: II.1.1.11, II.1.1.15, da II.1.3.1 a II.1.3.12, II.1.4.1 a II.1.4.18, II.2.1.9, da II.3.1.28 a II.3.1.33, II.3.1.39, da II.3.1.57 a II.3.1.58, da II.3.1.60 a II.3.1.64, II.4.2.22 **Sezione III:** pagg.: da III.3.2.1 a III.3.2.4, da III.3.2.14 a III.3.2.16, III.3.2.18, da III.3.2.28 a III.3.2.31, da III.3.2.38 a III.3.2.39, da III.3.2.53 a III.3.2.58 **Sezione IV:** pagg.: IV.1.1.4, IV.2.1.6, IV.2.1.10, IV.4.2.1.13, da IV.4.1.5 a IV.4.1.8, IV.4.1.12, IV.4.1.14, IV.4.1.17, IV.4.1.20

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da A.17 a A.18, da C.15 a C.46, D.4 **Sezione I:** pagg.: da I.3.1.8 a I.3.1.10, da I.3.1.66 a I.3.1.68 **Sezione II:** pagg.: da II.1.5.1 a II.1.5.10, da II.1.6.1 a II.1.6.6, da II.3.1.34 a II.3.1.38, da II.3.1.40 a II.3.1.56, II.3.1.59, III.3.2.17, III.3.2.19, III.3.2.53 **Sezione IV:** pagg.: IV.2.1.14, da IV.4.1.9 a IV.4.1.11, IV.4.1.13, da IV.4.1.15 a IV.4.1.16, da IV.4.1.18 a IV.4.1.19, da IV.4.1.21 a IV.4.1.22.

(*) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 40742, 40743, 40712.14, 40713.14, 407114, 40715.14, 40720.12, 40721.12, 40722.12, 40723.12, 58170.02, 58170.06, 58435.12, 58460.09, 58460.11, 58460.13, 58460.15, 58633.06, 58633.08, 58633.10, 58675.02, 58675.04, 58855.02, 58855.06, 59530.08, 59566.02, 59566.08, 59566.22, 59566.28, 59566.32, 59566.38, 59566.42, 59566.48, 59568.04, 59568.06, 59568.08, 59568.10, 59568.24, 59568.26, 59568.28, 59568.30, 59576, 59580.06, 59580.08, 59580.10, 59580.12, 59580.14, 59582.08, 59582.10, 59584.12, 59586, 59592.02.

4° Aggiornamento del 18 dicembre 2012: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: da A.9 a A.10, A.14, da B.8 a B.9, da B.12 a B.13, da B.16 a B.17, B.19, da B.22 a B.23, B.33, da B.39 a B.40, B.42, da C.3 a C.7, C.31, da C.35 a C.55 **Sezione I:** pagg.: I.1.1.7, da I.1.1.11 a I.1.1.12, da I.1.1.20 a I.1.1.22, da I.2.1.3 a I.2.1.4, da I.2.1.6 a I.2.1.7, da I.2.1.11 a I.2.1.12, da I.3.1.14 a I.3.1.15, I.3.1.23, I.3.1.28, da I.3.1.30 a I.3.1.31, da I.3.1.33 a I.3.1.34, a da I.3.1.66 a I.3.1.68, I.4.1.5 **Sezione II:** pagg.: II.1.1.7, II.1.1.19, da II.1.1.21 a II.1.1.22, da II.1.3.3 a II.1.3.7, da II.1.3.11 a II.1.3.13, II.1.4.18, da II.3.1.60 a II.3.1.62, II.4.1.7, da II.4.2.7 a II.4.2.8, II.4.2.20, II.4.2.22, II.4.2.29, da II.4.2.35 a II.4.2.36, II.5.1.4, II.5.1.17, da II.5.1.28 a II.5.1.30 **Sezione III:** pagg.: III.1.1.9, III.1.1.15, III.1.1.17, III.3.2.36, da III.3.2.55 a III.3.2.56, III.3.4.12.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.10 a B.11, da B.20 a B.21, da B.24 a B.25, B.41, da B.43 a B.48, da C.8 a C.14, C.56 **Sezione I:** pagg.: I.2.1.8, da I.2.1.13 a I.2.1.14, da I.3.1.69 a I.3.1.70 **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.23 a II.1.1.32, da II.1.3.8 a II.1.3.10, da II.1.3.14 a II.1.3.16.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58020.22, 58030.20, 58045.26, 58160.02, 58160.04, 58165.02, 58165.04, 58185, 58190, 58446.02, 58446.06, 58446.10, 58446.12, 58446.14, 58446.18, 58446.22, 58446.26, 58446.30, 58446.34, 58446.38, 58446.42, 58446.46, 58446.50, 58446.54, 58446.58, 58446.62, 58446.66, 58446.70, 58446.74, 58446.78.

5° Aggiornamento del 16 luglio 2013: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: da A.4 a A.9, A.11, A.14, da B.10 a B.12, B.39, da C.3 a C.14 **Sezione I:** pagg.: I.3.1.7, I.3.1.9, I.3.1.25, da I.3.1.46 a I.3.1.62, da I.3.1.68 a I.3.1.72 **Sezione II:** pagg.: II.1.1.9, da II.1.1.32 a II.1.1.36, II.3.1.11, II.3.1.33, da II.3.1.36 a II.3.1.37, da II.3.1.47 a II.3.1.50, da II.3.1.67 a II.3.1.78, II.4.2.8, II.4.2.35 **Sezione III:** pagg.: da III.3.2.3 a III.3.2.4, da III.3.2.15 a III.3.2.18, III.3.2.20, III.3.2.22, III.3.2.24, III.3.2.26, III.3.2.28, da III.3.2.30 a III.3.2.40, da III.3.2.63 a III.3.2.64, da III.3.4.27 a III.3.4.28, da III.7.1.1 a III.7.1.8 **Sezione IV:** pagg.: da IV.7.1.1 a IV.7.1.8.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.13 a B.38, da B.40 a B.48 **Sezione I:** pagg.: da I.3.1.73 a I.3.1.76 **Sezione II:** pagg.: da II.3.1.38 a II.3.1.46, da II.3.1.51 a II.3.1.66 **Sezione III:** pagg.: da III.3.2.5 a III.3.2.14, III.3.2.19, III.3.2.21, III.3.2.23, III.3.2.25, III.3.2.27, III.3.2.29, da III.3.2.41 a III.3.2.62.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58218.00, 58308.02, 58308.04, 58650.02, 58720.02, 58720.10, 58725 da 02 a 14, 40712.30, 40713.30, 40714.32, 40715.32, 40716.30, 40717.30, 40718.30, 40719.30, 40720.12, 40720.26, 40721.12, 40721.26, 40722.12, 40722.28, 40723.12, 40723.28, 40724.09, 40724.22, 40725.09, 40725.22, 40726.11, 40726.28, 40727.11, 40727.28.

6° Aggiornamento del 30 settembre 2014: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: A.5, da A.7 a A.8, da A.10 a A.12, da A.14 a A.15, da A.17 a A.18, B.5, da B.13 a B.14, da B.17 a B.18, da B.23 a B.24, B.34, B.37, B. 40, C.6, C.10, C.12, C.16, C.31, D.2 **Sezione I:** pagg.: da I.1.1.4 a I.1.1.12, da I.1.1.20 a I.1.1.22, da I.2.1.6 a I.2.1.8, da I.2.1.11 a I.2.1.14, da I.3.1.4 a I.3.1.5, da I.3.1.11 a I.3.1.18, I.3.1.65, I.3.1.80, da I.4.1.1 a I.4.1.4 **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.15 a II.1.1.16, II.1.1.35, da II.3.1.3 a II.3.1.5, da II.3.1.8 a II.3.1.9, da II.3.1.12 a II.3.1.14, da II.3.1.16 a II.3.1.21, da II.3.1.28 a II.3.1.30, da

II.3.1.35 a II.3.1.36, da II.3.1.39 a II.3.1.40, II.3.1.47, da II.3.1.54 a II.3.1.56 **Sezione III:** pag.: III.6.1.14
Sezione IV: pagg.: da IV.1 a IV.2.

pagine eliminate: **Sezione I:** pagg.: da I.4.1.5 a I.4.1.11 **Sezione II:** pagg.: da II.1.3.15 a II.1.3.16
Sezione IV: pagg.: da IV.1.1.1 a IV.7.1.8.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: A.6, da B.25 a B.29, da C.17 a C.19 **Sezione I:** pagg.: da I.3.1.19 a I.3.1.64, da I.3.1.66 a I.3.1.79 **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.17 a II.1.1.34, II.1.1.36, da II.3.1.22 a II.3.1.27, da II.3.1.31 a II.3.1.34, II.3.1.37, da II.3.1.41 a II.3.1.46, da II.3.1.48 a II.3.1.53, da II.3.1.57 a II.3.1.80.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58020.25, 58045.27, 58625.02, 58625.04, 58625.06, 58625.08, 58665.02, 58665.04, 58665.06, 58665.08, 58735.00, 40990.

7° Aggiornamento del 20 gennaio 2015: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: A.9, A.11, da B.6 a B.12, B.22, B.24, B.30, da B.36 a B.37, da C.3 a C.6, da C.10 a C.12, C56, E2 **Sezione I:** pagg.: I.3.1.4, I.3.1.40, I.3.1.44, **Sezione II:** II.1.1.5, II.1.1.32, pagg.: da II.1.2.3 a II.1.2.7, II.1.3.3, II.1.3.8, II.1.4.3, II.1.4.5, da II.1.4.8 a II.1.4.9, II.4.2.30 **Sezione III:** pagg.: III.1.1.4, III.2.1.17, da III.3.2.3 a III.3.2.45, da III.3.2.47 a III.3.2.62, III.3.2.66, da III.3.2.68 a III.3.2.72, da III.3.3.3 a III.3.3.6, da III.3.3.10 a III.3.3.13, III.3.4.11, da III.3.4.24 a III.3.4.25, da III.3.5.5 a III.3.5.12, da III.6.1.17 a III.6.1.20

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: B23, da B.25 a B.29, da B.31 a B.35, da E3 a E8 **Sezione II:** pagg.: da II.1.2.8 a II.1.2.20, da II.1.3.4 a II.1.3.7, II.1.4.4, da II.1.4.6 a II.1.4.7, II.4.2.31 **Sezione III:** pagg.: III.3.2.46, da III.3.2.63 a III.3.2.65, III.3.2.67, da III.3.4.26 a III.3.4.28, da III.3.5.13 a III.3.5.14,

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58365, 40700, 40701, 40702, 40703, 40704, 40707, 40709, 40712, 40713, 40714, 40715, 40716, 40717, 40718, 40719, 40720, 40721, 40722, 40723, 40724, 40725, 40726, 40727, 40730, 40731, 40732, 40747, 40734, 40736, 40737, 40739, 40741, 40746, 40752, 40765, 40766, 40767, 40772, 40773, 40812.32, 40812.34, 40812.36, 40812.38, 40812.40, 40812.42, 40827.02, 40827.04, 40827.06, 40827.08, 40827.10, 40827.12, 40827.14, 40827.16, 40847, 40848, 40850, 40851, 40994.01, 40994.03, 40994.05, 40994.07, 40994.09, 40994.11

8° Aggiornamento del 15 marzo 2016: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: da A.1 a A.20, da B.6 a B.12, da B.19 a B.20, da C.3 a C.4, C.32, da D.1 a D.8 **Sezione I:** pagg.: I.1.1.15, da I.3.1.11 a I.3.1.12, da I.3.1.16 a I.3.1.18, I.3.1.22, da I.3.1.27 a I.3.1.35 **Sezione II:** pagg.: II.1.1.8, II.1.1.15, II.1.1.27, da II.1.2.3 a II.1.2.6, II.1.2.9, II.1.2.11, II.1.2.13, da II.3.1.81 a II.3.1.82, da II.5.1.4 a II.5.1.30 **Sezione III:** pagg.: da III.1.1.1 a III.16.1.8.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.21 a B.25, C.5 **Sezione I:** da I.3.1.36 a I.3.1.84 **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.16 a II.1.1.26, da II.1.1.28 a II.1.1.38.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 40601, 40603, 40605, 40607, 40609, 40615, 40617, 40619, 40621, 40623, 40627, 40629, 40631, 40635, 40649, 40651, 40653, 40655, 40657, 40661, 40663, 40667, 40669, 40671, 40679, 41061.30, 41061.34, 41061.42, 41062.30, 41062.34, 41062.42, 40815, 40816, 40819, 40827, 40829, 40866, 40868, 40870, 40872, 40874, 40878, 40882, 40884, 40886, 40900, 40902, 40904, 40908, 40912, 40926, 40928, 40930,

40932, 40934, 40936, 40940, 40944, 40946, 40948, 40958, 40960, 40962, 40964, 40966, 40982, 40983, 40986, 40987, 40979, 40995, 40996, 40999, 41000, 41002.

9° Aggiornamento del 20 dicembre 2016: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.5 a B.13, da C.23 a C.28, da C.30 a C.31; **Sezione I:** pagg.: da I.1.1.9 a I.1.1.10, I.1.1.20, da I.3.1.12 a I.3.1.13, I.3.1.16; **Sezione II:** pagg.: II.2.1.3; II.2.1.5, II.2.1.7; II.2.1.10; II.2.1.12; II.2.1.17, da II.2.1.22 a II.2.1.24, II.4.2.28; **Sezione III:** pagg.: III.1.3.9, da III.1.4.3 a III.1.4.4, da III.1.18.3 a III.1.18.4, da III.1.19.4 a III.1.19.5, da III.1.19.9 a III.1.19.10, da III.1.19.14 a III.1.19.15, da III.1.19.17 a III.1.19.18, da III.1.19.22 a III.1.19.24, da III.1.19.27 a III.1.19.29, da III.1.19.33 a III.1.19.34, da III.1.19.38 a III.1.19.39, da III.1.20.4 a III.1.20.5, da III.1.20.9 a III.1.20.10, da III.1.20.14 a III.1.20.15, da III.1.20.19 a III.1.20.20, da III.1.20.24 a III.1.20.25, da III.1.20.29 a III.1.20.30, da III.1.20.33 a III.1.20.35, da III.1.20.38 a III.1.20.40, da III.1.20.44 a III.1.20.45, da III.1.20.49 a III.1.20.50, da III.2.1.16 a III.2.1.17, III.2.1.26, da III.3.2.10 a III.3.2.12, III.4.2.11, da III.4.4.3 a III.4.4.4, III.4.4.13, III.4.4.15, III.5.3.9, III.5.4.3, III.5.4.5, III.5.6.14, da III.5.12.3 a III.5.12.5, III.5.12.7, da III.5.12.12 a III.5.12.15, da III.5.12.17 a III.5.12.20, da III.5.13.9 a III.5.13.14, da III.5.18.3 a III.5.18.4, da III.5.19.4 a III.5.19.5, da III.5.19.9 a III.5.19.10, da III.5.19.14 a III.5.19.15, da III.5.19.17 a III.5.19.18, da III.5.19.22 a III.5.19.24, da III.5.19.27 a III.5.19.29, da III.5.19.33 a III.5.19.34, da III.5.19.38 a III.5.19.39, da III.5.20.4 a III.5.20.5, da III.5.20.9 a III.5.20.10, da III.5.20.14 a III.5.20.15, da III.5.20.19 a III.5.20.20, da III.5.20.24 a III.5.20.25, da III.5.20.29 a III.5.20.30, da III.5.20.33 a III.5.20.35, da III.5.20.38 a III.5.20.40, da III.5.20.44 a III.5.20.45, da III.5.20.49 a III.5.20.50, da III.6.1.18 a III.6.1.19, III.6.1.28, da III.7.2.10 a III.7.2.12, III.8.2.11, da III.8.4.3 a III.8.4.4, III.8.4.17, III.8.4.19, III.11.2.4, III.11.2.6, da III.11.2.70 a III.11.2.72, da III.11.3.10 a III.11.3.11, III.11.3.13, da III.11.4.8 a III.11.4.13, III.11.4.23, da III.11.4.23 a III.11.4.28.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.14 a B.50, C.29, da C.32 a C.58; **Sezione I:** da I.1.1.21 a I.1.1.22, da I.3.1.14 a I.3.1.15; **Sezione II:** pagg.: II.2.1.4, II.2.1.6, da II.2.1.8 a II.2.1.9, II.2.1.11, da II.2.1.13 a II.2.1.16, da II.2.1.18 a II.2.1.21; **Sezione III:** pagg.: III.4.2.12, III.5.12.6, da III.5.12.8 a III.5.12.11, III.5.12.16, da III.5.12.21 a III.5.12.22, da III.5.13.15 a III.5.13.24, III.8.2.12, da III.8.4.5 a III.8.4.16, III.8.4.18, da III.8.4.20 a III.8.4.22, da III.11.2.73 a III.11.2.76, III.11.3.12, da III.11.4.14 a III.11.4.22.

INDICE

AVVERTENZE GENERALI

A) ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE	A.1
1) Destinatari	A.2
2) Struttura della matrice dei conti	A.3
3) Regole generali di compilazione	A.7
4) Modalità e termini di invio	A.9
5) Classificazione delle informazioni rispetto alla “residenza” e alla “valuta”	A.11
6) Succursali italiane di banche estere	A.13
7) Classificazione delle operazioni per settori e gruppi di attività economica	A.15
8) Bancoposta	A.16
9) Regole di cancellazione delle attività finanziarie	A.17
10) Dati di flusso	A.18
Allegato A – Lettera di attestazione	A.19
B) DATI STATISTICI - REGOLE RIGUARDANTI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI	B.1
1) Operazioni di cessione di attività finanziarie	B.2
2) Qualità del credito	B.7
3) Contrattazioni di depositi e finanziamenti in euro e in valuta. Negoziazioni di valuta, disposizioni di bonifico e di giroconto	B.14
4) Operazioni in “pool”	B.16
5) Titoli e derivati	B.18
6) Strumenti finanziari strutturati	B.31
7) Riporti, pronti contro termine e prestito titoli	B.39
8) Operazioni di factoring	B.41
9) Operazioni di anticipo salvo buon fine (s.b.f.)	B.42
10) Crediti passanti	B.45
11) Finanziamenti assistiti da garanzie reali e personali a loro volta supportate da depositi in denaro dei garanti	B.46
12) Covered bond	B.48
C) DATI STATISTICI - REGOLE RIGUARDANTI PARTICOLARI SOTTOSEZIONI INFORMATIVE O VOCI	C.1
1) Vita residua	C.2
2) Rapporti intercreditizi	C.15
3) Classificazione del credito per destinazione economica degli investimenti e per leggi incentivanti	C.16
4) Partite viaggianti tra filiali operanti in Italia e altre partite sospese	C.20
5) Servizi di investimento	C.23
6) Sistemi di pagamento con regolamento tramite sistemi di compensazione	C.33
7) Informazioni trimestrali sull’andamento di conto economico	C.34
8) Unità operanti all’estero	C.35
9) Tassi di interesse	C.36

10)Costi e ricavi connessi con transazioni non finanziarie internazionali	C.37
11)Rapporti partecipativi con società non residenti	C.54
12)Traslazione del rischio	C.57

D) INFORMAZIONI FINANZIARIE ARMONIZZATE PER IL MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO E ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI D.1

1) Segnalazioni armonizzate	D.2
2) Segnalazioni non armonizzate	D.5
3) Filiazioni di gruppi bancari significativi	D.7

E) GLOSSARIO E.1

SEZIONE I - DATI STATISTICI MENSILI

1 - Situazione patrimoniale: attivo	I.1.1.1
2 - Situazione patrimoniale: passivo	I.2.1.1
3 - Situazione patrimoniale: altre informazioni	I.3.1.1
4 - Tassi di interesse	I.4.1.1

SEZIONE II – ALTRI DATI STATISTICI

1 - Dati patrimoniali	II.1.1.1
Parte prima – Dati territoriali e settoriali	II.1.1.3
Parte seconda – Altri dati patrimoniali	II.1.2.1
Parte terza – Vita residua –Rischio di liquidità	II.1.3.1
Parte quarta – Vita residua –Rischio di tasso di interesse	II.1.4.1
Parte quinta – Derivati	II.1.5.1
Parte sesta – Partite viaggianti e sospese	II.1.6.1
2 - Servizi di investimento	II.2.1.1
3 - Servizi di pagamento	II.3.1.1
4 - Altre informazioni	II.4.1.1
Parte prima – Canali distributivi	II.4.1.3
Parte seconda – Altre informazioni	II.4.2.1
5 - Andamento conto economico	II.5.1.1
6 - Dati patrimoniali filiali estere	II.6.1.1
Parte prima – Attivo	II.6.1.3
Parte seconda – Passivo	II.6.2.1
Parte terza – Altre informazioni	II.6.3.1

**SEZIONE III – INFORMAZIONI FINANZIARIE ARMONIZZATE PER IL MECCANISMO
DI VIGILANZA UNICO E ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI**

1 - Informazioni armonizzate: dati trimestrali obbligatori	III.1.1.1
Parte 1 – Stato patrimoniale: attività	III.1.1.1
Parte 2 – Stato patrimoniale: passività	III.1.2.1
Parte 3 – Stato patrimoniale: patrimonio netto	III.1.3.1
Parte 4 – Prospetto dell’utile (perdita) dell’esercizio	III.1.4.1
Parte 5 – Prospetto di conto economico complessivo	III.1.5.1
Parte 6 – Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte	III.1.6.1
Parte 7 – Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per prodotto	III.1.7.1
Parte 8 – Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni alle società non finanziarie per codici NACE	III.1.8.1
Parte 9 – Attività finanziarie soggette a riduzione di valore scadute o che hanno subito una riduzione di valore	III.1.9.1
Parte 10 – Disaggregazione delle passività finanziarie	III.1.10.1
Parte 11 – Impegni all’erogazione di prestiti, garanzie finanziarie ed altri impegni	III.1.11.1
Parte 12 – Derivati: negoziazione	III.1.12.1
Parte 13 – Derivati: contabilizzazione delle operazioni di copertura	III.1.13.1
Parte 14 – Movimenti delle svalutazioni per perdite su crediti e riduzione di valore degli strumenti di capitale	III.1.14.1
Parte 15 – Garanzie reali e garanzie ricevute	III.1.15.1
Parte 16 – Gerarchia del fair value: strumenti finanziari al fair value (valore equo)	III.1.16.1
Parte 17 – Eliminazione contabile e passività finanziarie associate ad attività finanziarie trasferite	III.1.17.1
Parte 18 – Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio	III.1.18.1
Parte 19 – Esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate	III.1.19.1
Parte 20 – Esposizioni oggetto di concessioni	III.1.20.1
2 - Informazioni armonizzate: altri dati trimestrali	III.2.1.1
Parte 1 – Disaggregazione geografica	III.2.1.1
Parte 2 – Attività non finanziarie e fuori bilancio	III.2.2.1
3 - Informazioni armonizzate: dati semestrali	III.3.1.1
Parte 1 – Attività fuori bilancio: interessi in entità strutturate non consolidate	III.3.1.1
Parte 2 – Parti correlate	III.3.2.1
4 - Informazioni armonizzate: dati annuali	III.4.1.1
Parte 1 – Struttura del gruppo	III.4.1.1
Parte 2 – Dettagli di stato patrimoniale	III.4.2.1
Parte 3 – Dettagli di conto economico	III.4.3.1
Parte 4 – Variazioni del patrimonio netto	III.4.4.1

5	- Informazioni armonizzate: dati trimestrali obbligatori	III.5.1.1
	Parte 1 – Stato patrimoniale: attività	III.5.1.1
	Parte 2 – Stato patrimoniale: passività	III.5.2.1
	Parte 3 – Stato patrimoniale: patrimonio netto	III.5.3.1
	Parte 4 – Prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio	III.5.4.1
	Parte 5 – Prospetto di conto economico complessivo	III.5.5.1
	Parte 6 – Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte	III.5.6.1
	Parte 7 – Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per prodotto	III.5.7.1
	Parte 8 – Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni alle società non finanziarie per codici NACE	III.5.8.1
	Parte 9 – Attività finanziarie soggette a riduzione di valore scadute o che hanno subito una riduzione di valore	III.5.9.1
	Parte 10 – Disaggregazione delle passività finanziarie	III.5.10.1
	Parte 11 – Impegni all’erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni	III.5.11.1
	Parte 12 – Derivati: negoziazione	III.5.12.1
	Parte 13 – Derivati: contabilizzazione delle operazioni di copertura	III.5.13.1
	Parte 14 – Movimenti delle svalutazioni per perdite su crediti e riduzione di valore degli strumenti di capitale	III.5.14.1
	Parte 15 – Garanzie reali e garanzie ricevute	III.5.15.1
	Parte 16 – Gerarchia del fair value: strumenti finanziari al fair value (valore equo)	III.5.16.1
	Parte 17 – Eliminazione contabile e passività finanziarie associate ad attività finanziarie trasferite	III.5.17.1
	Parte 18 – Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio	III.5.18.1
	Parte 19 – Esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate	III.5.19.1
	Parte 20 – Esposizioni oggetto di concessioni	III.5.20.1
6	- Informazioni armonizzate: altri dati trimestrali	III.6.1.1
	Parte 1 – Disaggregazione geografica	III.6.1.1
	Parte 2 – Attività non finanziarie e fuori bilancio	III.6.2.1
7	- Informazioni armonizzate: dati semestrali	III.7.1.1
	Parte 1 – Attività fuori bilancio: interessi in entità strutturate non consolidate	III.7.1.1
	Parte 2 – Parti correlate	III.7.2.1
8	Informazioni armonizzate: dati annuali	III.8.1.1
	Parte 1 – Struttura del gruppo	III.8.1.1
	Parte 2 – Dettagli di stato patrimoniale	III.8.2.1
	Parte 3 – Dettagli di conto economico	III.8.3.1
	Parte 4 – Variazioni del patrimonio netto	III.8.4.1
9	Altri dettagli informativi: dati patrimoniali attivo	III.9.1.1
10	Altri dettagli informativi: dati patrimoniali passivo	III.10.1.1
11	Altri dettagli informativi: dati patrimoniali integrativi	III.11.1.1

Parte 1 – Garanzie rilasciate e impegni	III.11.1.1
Parte 2 – Qualità del credito	III.11.2.1
Parte 3 – Cartolarizzazioni	III.11.3.1
Parte 4 – Notizie complementari	III.11.4.1
12 Altri dettagli informativi: conto economico - costi	III.12.1.1
13 Altri dettagli informativi: conto economico - ricavi	III.13.1.1
14 Altri dettagli informativi: conto economico - dati integrativi	III.14.1.1
15 Altri dettagli informativi: unità operanti all'estero	III.15.1.1
Parte 1 – dati patrimoniali	III.15.1.1
Parte 2 – dati di conto economico	III.15.2.1
16 Altri dettagli informativi: perdite storicamente registrate sulle posizioni in default	III.16.1.1

SEZIONE IV – PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI IV.1

AVVERTENZE GENERALI

**B) DATI STATISTICI – REGOLE RIGUARDANTI SPECIFICHE
TIPOLOGIE DI OPERAZIONI**

1. OPERAZIONI DI CESSIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

1.1 PREMESSA

Come precisato nel paragrafo “Regole di cancellazione delle attività finanziarie”, nelle Sezioni I, II e III trovano applicazione i criteri di cancellazione (*derecognition*) previsti dallo IAS 39.

Al fine di corrispondere alle richieste informative della Banca Centrale Europea, nella Sezione I vengono rilevati dettagli informativi relativi alle attività finanziarie oggetto di operazioni di cessione non cancellate dall’attivo.

In particolare, nelle voci 58202 e 58204 va indicato l’ammontare delle attività cedute e non cancellate ai sensi dello IAS 39, con esclusione delle attività oggetto di pronti contro termine passivi che non soddisfano le regole di *derecognition* previste dallo IAS 39. Sono invece incluse le attività oggetto di operazioni di cartolarizzazione nelle fasi c.d. di *warehousing*, le “auto-cartolarizzazioni” nonché le attività cedute ai fini dell’emissione di *covered bond*.

Formano in particolare oggetto di rilevazione nelle anzidette voci le attività finanziarie sottostanti le:

- a) operazioni di cartolarizzazione nelle quali la società veicolo non ha ancora emesso i titoli ABS e l’acquisto delle attività da parte della stessa è finanziato dalla banca segnalante *originator* (ovvero - in tutto o in parte - da un altro intermediario finanziario) con un finanziamento di pari importo (c.d. fase di *warehousing*);
- b) operazioni di “auto-cartolarizzazione”, nelle quali la banca *originator* sottoscrive, al momento della loro emissione, la totalità dei titoli ABS emessi dalla società veicolo; in tale ambito è richiesta la distinzione tra operazioni effettuate entro la data del 30 novembre 2008 e per le quali la banca aveva segnalato nell’attivo - sino alla data del 31 maggio 2010 - i titoli ABS riacquistati (c.d. “auto-cartolarizzazioni grandfathered”) e altre auto-cartolarizzazioni;
- c) “altre cartolarizzazioni”, relative alle operazioni di cartolarizzazione diverse da quelle indicate nei punti a) e b) che non soddisfano le regole di *derecognition* previste dallo IAS 39;
- d) operazioni di cessione finalizzate all’emissione di *covered bond* con separata indicazione delle situazioni nelle quali la banca cedente coincida con la banca finanziatrice (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “*Covered bond*”) e delle altre situazioni;
- e) “altre cessioni”, relative alle operazioni di cessione diverse da quelle indicate nei punti a), b), c) e d).

* * *

Nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione, si procede al trasferimento da una categoria all’altra nella segnalazione riferita al mese in cui si è verificato l’evento che determina il suddetto trasferimento. Ad esempio: a) le attività oggetto di *warehousing* vanno riclassificate nelle “altre cartolarizzazioni” nella segnalazione riferita al mese nel corso del quale è avvenuto il collocamento delle ABS sul mercato e la banca ha sottoscritto la “*tranche junior*”; b) nelle operazioni di “auto-cartolarizzazione”, nel caso in cui la banca proceda ad una cessione parziale dei titoli ABS che non soddisfino i criteri di *derecognition* dello IAS 39, le attività finanziarie sottostanti vanno segnalate nell’ambito delle “altre cartolarizzazioni”.

I suddetti trasferimenti trovano rappresentazione nella voce 58083 "Cessioni di finanziamenti verso clientela a soggetti diversi da istituzioni finanziarie monetarie", secondo le modalità segnaletiche riportate in corrispondenza della citata voce.

1.2 OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

1.2.1 FLUSSI DI CASSA INTERCORRENTI TRA LA BANCA ORIGINATOR E LA SOCIETA' VEICOLO

Da un punto di vista generale, per le operazioni di cartolarizzazione che non superano il test di "*derecognition*" previsto dallo IAS 39 vale il criterio segnaletico secondo cui la differenza tra l'importo delle attività cartolarizzate e quello della corrispondente passività verso la società veicolo rappresenta, indirettamente, l'esposizione per cassa della banca *originator* verso la cartolarizzazione.

Ciò premesso, i flussi di cassa di seguito indicati che si possono realizzare tra l'*originator* e la società veicolo vanno così rilevati:

- a) rimborso delle attività finanziarie cartolarizzate con tempistica anticipata rispetto a quella dei titoli ABS: a fronte della diminuzione di valore delle attività cartolarizzate collegata al rimborso delle stesse occorre ridurre, di pari importo, le corrispondenti "passività per attività cedute non cancellate". Qualora la società veicolo depositi la liquidità incassata presso la medesima banca *originator*, quest'ultima segnala il corrispondente debito in base alla pertinente forma tecnica (es. conto corrente), in contropartita della cassa ricevuta;
- b) utilizzo della linea di liquidità concessa alla cartolarizzazione; in tale situazione occorre distinguere due casi:
 - i. utilizzo della linea di liquidità da parte della società veicolo per effettuare pagamenti in linea capitale sulle passività emesse: in tal caso, la banca *originator* riduce l'ammontare delle "passività a fronte di attività cedute non cancellate" per un importo pari alle somme "tirate" dalla società veicolo, senza dar luogo all'iscrizione di corrispondenti attività per cassa. Nella sostanza, l'erogazione di liquidità al veicolo può essere considerata come una forma di pagamento anticipato del debito da parte della banca;
 - ii. utilizzo della linea di liquidità da parte della società veicolo per effettuare pagamenti in linea interessi sulle passività emesse: in tal caso, la banca rileva un credito nei confronti del veicolo.

Il successivo rientro delle somme "tirate" va rilevato in modo coerente con quello seguito per rilevare i suddetti utilizzi. In entrambi i casi, la differenza tra l'importo delle attività cedute e non cancellate (più l'eventuale credito verso la società veicolo) e delle relative "passività a fronte di attività cedute non cancellate" riflette sempre, di tempo in tempo, l'esposizione per cassa della banca *originator* verso la cartolarizzazione.

1.2.2 FINANZIAMENTO ALLA CARTOLARIZZAZIONE

Nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione può accadere che la banca *originator*, in aggiunta alla cessione delle attività alla società veicolo, conceda a tale ultima un

finanziamento. In tali situazioni, il cedente cede crediti (si ipotizzi a un prezzo pari a 100), il veicolo emette titoli ABS di importo pari al prezzo di cessione dei crediti (nell'esempio, 100) – con la quota junior di tali titoli sottoscritta, di regola, dall'*originator* (si ipotizzi pari a 10) – e il cedente concede pure alla società veicolo un finanziamento (si ipotizzi, pari a 5).

Nel caso in esame, considerato il criterio sopra riportato secondo cui, per le operazioni di cartolarizzazione che non superano il test di “*derecognition*” previsto dallo IAS 39, la differenza tra l'importo delle attività cartolarizzate e quello della corrispondente passività verso la società veicolo rappresenta indirettamente l'esposizione per cassa dell'*originator* verso la cartolarizzazione, l'*originator* non deve rilevare separatamente il finanziamento concesso alla società veicolo (nell'esempio, pari a 5), ma deve segnalare una passività verso la società veicolo di importo pari a soddisfare il criterio segnaletico sopra indicato. Nell'esempio, l'importo della passività verso la società veicolo da segnalare è pari a 85 (¹).

1.3 OPERAZIONI DI “AUTO-CARTOLARIZZAZIONE”

1.3.1 FLUSSI DI CASSA INTERCORRENTI TRA LA BANCA ORIGINATOR E LA SOCIETÀ VEICOLO

Coerentemente con i criteri di rilevazione delle operazioni di “auto-cartolarizzazione” – in base ai quali non esistono passività nei confronti della società veicolo detenute dalla banca *originator* – le somme rivenienti dalla liquidità originata dal rimborso delle attività oggetto di “auto-cartolarizzazione”, qualora depositate dalla società veicolo presso la medesima banca *originator*, danno luogo a una riduzione delle attività in esame con contropartita “cassa”. Nel caso in cui le somme siano depositate presso altre istituzioni, occorre rilevare un credito nei confronti della società veicolo.

1.3.2 OPERATIVITÀ DI FACTORING

Nel caso in cui un'operazione di “auto-cartolarizzazione” abbia ad oggetto crediti precedentemente acquisiti “pro-soluto” e/o “pro-solvendo” nell'ambito dell'operatività di factoring, si osserva preliminarmente che:

- a) la cessione dei crediti precedentemente acquisiti “pro-soluto” (cfr. Avvertenze Generali, paragrafo “Operazioni di factoring”) non comporta né la cancellazione dei crediti dal proprio attivo, né la rilevazione della liquidità ricevuta dalla società veicolo per l'acquisto dei crediti medesimi;
- b) la cessione dei crediti precedentemente acquisiti “pro-solvendo”, avendo il factor iscritto nell'attivo l'anticipo riconosciuto al cedente e non il credito acquisito, dà luogo alla sottoscrizione dei titoli emessi dalla società veicolo e alla contestuale iscrizione di una passività verso la società veicolo stessa. Poiché tali titoli e la relativa passività verso il veicolo sono originati con la liquidità fornita dall'*originator*, sul piano sostanziale tali attività e passività si possono considerare come perfettamente correlate (cioè il rimborso dell'una è connesso con il rimborso dell'altra), avendo le medesime caratteristiche tecniche (durata, tasso d'interesse, importo, ecc.). Pertanto, sia i titoli sottoscritti sia la passività non devono essere segnalati.

¹ In tal modo, la differenza (pari a 15) con l'importo delle attività cartolarizzate (pari a 100) corrisponde alla complessiva esposizione per cassa dell'*originator* verso la cartolarizzazione (10 titoli junior + 5 finanziamento).

Nelle voci riferite alle attività finanziarie cedute dalle banche nell'ambito di operazioni di "auto-cartolarizzazione" (ad esempio, voce 58083 "Cessioni di finanziamenti verso clientela a soggetti diversi da istituzioni finanziarie monetarie" e voce 58202 "Attività finanziarie oggetto di operazioni di cessione non cancellate dall'attivo", sottovoci da 02 a 24), vanno segnalati i soli crediti precedentemente acquisiti "pro-soluto" dalla banca ed iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale. Viceversa, nella voce 58218 "Esposizioni per cassa verso proprie cartolarizzazioni: titoli di debito", nonché nella voce 58148 "Titoli di proprietà non iscritti nell'attivo", forma oggetto di rilevazione il complesso dei titoli ABS sottoscritti dalla banca *originator*, anche se riferiti a cartolarizzazioni di crediti precedentemente acquisiti "pro-solvendo".

1.4 COVERED BOND

Nelle cessioni a società veicolo finalizzate all'emissione di *covered bond*, nelle quali la banca cedente non abbia concesso alle medesime società il finanziamento subordinato da utilizzare per l'acquisto delle attività sottostanti, si applicano criteri analoghi a quelli indicati nel precedente paragrafo 1.2.1 "Operazioni di cartolarizzazione - Flussi di cassa intercorrenti tra la banca *originator* e la società veicolo".

Nelle cessioni a società veicolo finalizzate all'emissione di *covered bond*, nelle quali la banca cedente abbia concesso alle medesime società il finanziamento subordinato da utilizzare per l'acquisto delle attività sottostanti, si applicano criteri analoghi a quelli indicati nel precedente paragrafo 1.3.1 "Operazioni di "auto-cartolarizzazione" - Flussi di cassa intercorrenti tra la banca *originator* e la società veicolo".

1.5 ATTIVITA' DI *SERVICING*

Nella sottosezione I.3 sono richieste informazioni sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di cartolarizzazione per le quali la banca segnalante svolge il ruolo di *servicer*, ripartite a seconda che il cedente (*originator*) sia una IFM o un soggetto diverso. In termini generali si precisa che, ai fini delle informazioni in argomento, con il termine *originator* si indica il soggetto – diverso da una società veicolo – che nelle operazioni di cartolarizzazione cede alla società veicolo le attività finanziarie oggetto di cartolarizzazione, prescindendo dalla circostanza che il soggetto cedente abbia o meno originato le attività finanziarie oggetto di cessione. Ciò premesso, si forniscono di seguito alcune casistiche e i corrispondenti criteri segnaletici da seguire:

- a) un soggetto (es. IFM) cede attività finanziarie a un veicolo di cartolarizzazione che emette a sua volta titoli ABS sottoscritti da un secondo veicolo di cartolarizzazione: le attività finanziarie oggetto della prima cartolarizzazione vanno segnalate come originate dal soggetto cedente (es. IFM), mentre i titoli ABS sottoscritti dal secondo veicolo vanno segnalati come originati dal primo veicolo che li ha emessi;
- b) cessione da parte di un veicolo di cartolarizzazione delle attività finanziarie precedentemente acquisite (ad es. da IFM) a favore di un nuovo veicolo di cartolarizzazione: benché quest'ultimo abbia acquisito le attività da un altro veicolo, il *servicer* segnala tali attività, convenzionalmente, come originate dal cedente originario (es. da IFM);
- c) cessione da parte di una banca di propri finanziamenti a un intermediario finanziario che, a sua volta, cede tali attività finanziarie, iscritte nel proprio attivo, a una società

veicolo di cartolarizzazione: l'*originator* è l'intermediario finanziario che ha ceduto le attività finanziarie alla società veicolo.

Le attività finanziarie per le quali la banca segnalante svolge il ruolo di *servicer* vanno valorizzate seguendo i medesimi criteri previsti per la sottosezione I.1. Pertanto, la banca fa riferimento al valore nominale delle attività finanziarie al lordo di eventuali fondi rettificativi e al netto dei rimborsi e delle cancellazioni intervenute (antecedentemente o successivamente alla cessione) a seguito di eventi estintivi del credito. Non vanno, tuttavia, dedotte dal valore delle attività le eventuali perdite rilevate dal soggetto *originator* nel mese in cui è intervenuta la cessione.

2. QUALITÀ DEL CREDITO

Si definiscono attività finanziarie “deteriorate” le attività per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e “fuori bilancio” (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, ecc.) verso debitori che ricadono nella categoria “*Non-performing*” come definita nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, e successive modificazioni e integrazioni (*Implementing Technical Standards*; di seguito, ITS). Sono esclusi gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” e i contratti derivati.

Un’operazione “fuori bilancio” è considerata deteriorata se, nel caso di utilizzo, può dar luogo a un’esposizione che presenta il rischio di non essere pienamente rimborsata, rispettando le condizioni contrattuali. Le garanzie vanno, in ogni caso, classificate come deteriorate se l’esposizione garantita soddisfa le condizioni per essere classificata come deteriorata.

Si prescinde dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle attività (cfr. Allegato V, Parte 2, paragrafi 149, 152 e 153 degli ITS).

Ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza le attività finanziarie deteriorate sono ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, secondo le regole di seguito specificate.

Sofferenze: il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Sono inclusi anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile; c) le esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le sofferenze e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “*Non-performing exposures with forbearance measures*” di cui all’Allegato V, Parte 2, paragrafo 180 degli ITS.

Inadempienze probabili (“*unlikely to pay*”): la classificazione in tale categoria è, innanzitutto, il risultato del giudizio della banca circa l’improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati.

Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato “inadempienza probabile”, salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.

Un’esposizione creditizia originariamente allocata tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate va ricondotta fra le inadempienze probabili (sempreché non ricorrano le condizioni per la classificazione fra le sofferenze) qualora tale classificazione rappresenti meglio il successivo peggioramento del merito creditizio del debitore.

Le esposizioni verso soggetti *retail* possono essere classificate nella categoria delle inadempienze probabili a livello di singola transazione, sempreché la banca valuti che non ricorrano le condizioni per classificare in tale categoria il complesso delle esposizioni verso il medesimo debitore.

Tra le inadempienze probabili vanno inclusi, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze: i) il complesso delle esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le inadempienze probabili e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “*Non-performing exposures with forbearance measures*” di cui all’Allegato V, Parte 2, paragrafo 180 degli ITS ⁽¹⁾ ⁽²⁾; ii) il complesso delle esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale e/o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il “periodo di grazia” previsto dal contratto o, in assenza, quello riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo.

Il complesso delle esposizioni verso debitori che hanno proposto il ricorso per concordato preventivo c.d. “in bianco” (art. 161 della Legge Fallimentare) va segnalato tra le inadempienze probabili dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l’evoluzione dell’istanza ⁽³⁾. Resta comunque fermo che le esposizioni in questione vanno classificate tra le sofferenze: a) qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore in tale categoria; b) le esposizioni erano già in sofferenza al momento della presentazione della domanda.

Medesimi criteri si applicano nel caso di domanda di concordato con continuità aziendale (art. 186-*bis* della Legge Fallimentare), dalla data di presentazione sino a quando non siano noti gli esiti della domanda ⁽⁴⁾. In quest’ultimo caso la classificazione delle esposizioni va modificata secondo le regole ordinarie. Qualora, in particolare, il concordato con continuità aziendale si realizzi con la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il suo conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico ⁽⁵⁾ del debitore, l’esposizione va riclassificata nell’ambito delle attività *non deteriorate* ⁽⁶⁾. Tale possibilità è invece preclusa nel caso di cessione o conferimento a una società appartenente al medesimo gruppo economico del debitore, nella presunzione che nel processo decisionale che ha portato tale ultimo a presentare istanza di concordato vi sia stato il coinvolgimento della capogruppo/controllante nell’interesse dell’intero gruppo. In tale situazione, l’esposizione verso la società cessionaria continua a essere segnalata nell’ambito delle

¹ Si ipotizzi, ad esempio, che la banca A abbia concesso al cliente X *non deteriorate* tre linee di credito, di cui: i) la prima viene rinegoziata e soddisfa la definizione di “*Non-performing exposures with forbearance measures*” di cui agli ITS; ii) la seconda risulta scaduta da meno di 90 giorni; iii) la terza risulta in linea con i pagamenti. In tal caso, la banca A segnala tutte e tre le linee di credito verso il cliente X tra le inadempienze probabili; la prima linea va altresì segnalata nell’ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. infra).

² Si ipotizzi, ad esempio, che la banca D abbia concesso al cliente Z due linee di credito, classificate nel complesso come scadute deteriorate (approccio per debitore), di cui: i) la prima, scaduta da più di 90 giorni, viene rinegoziata e soddisfa la definizione di “*Non-performing exposures with forbearance measures*” di cui agli ITS; ii) la seconda è scaduta da meno di 90 giorni. In tal caso, la banca D segnala tutte e due le linee di credito verso il cliente Z tra le inadempienze probabili; la prima linea va altresì segnalata nell’ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. infra).

³ Ad esempio, trasformazione in concordato con continuità aziendale ai sensi dell’art. 161 o in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-*bis* della Legge Fallimentare.

⁴ Mancata approvazione ovvero giudizio di omologazione.

⁵ Ai fini della definizione di gruppo economico rileva la nozione di “gruppo di clienti connessi” di cui alla normativa prudenziale sul rischio di concentrazione.

⁶ Sempreché l’acquirente (o il conferitario) non risulti già classificato tra le esposizioni deteriorate al momento della cessione (o del conferimento). In tal caso, le esposizioni continuerebbero a essere classificate tra quelle deteriorate.

attività deteriorate; essa va inoltre rilevata tra le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. infra, paragrafo “Esposizioni oggetto di concessioni”).

Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti.

Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione come di seguito indicato.

Tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate va incluso il complesso delle esposizioni (oppure la singola transazione nel caso di adozione del relativo approccio) nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “*Non-performing exposures with forbearance measures*” di cui all’Allegato V, Parte 2, paragrafo 180 degli ITS ⁽¹⁾.

a) Singolo debitore

Lo scaduto o lo sconfinamento deve avere carattere continuativo ⁽²⁾. In particolare, nel caso di esposizioni a rimborso rateale deve essere considerata la rata non pagata che presenta il ritardo maggiore ⁽³⁾. A questi fini, rilevano le modalità di imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute ⁽⁴⁾, modalità che seguono le regole stabilite nell’art. 1193 c.c. ⁽⁵⁾ sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali.

Qualora a un debitore facciano capo più esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni, occorre considerare il ritardo più elevato ⁽⁶⁾.

Nel caso di aperture di credito in conto corrente “a revoca” nelle quali il limite di fido accordato è stato superato (anche se per effetto della capitalizzazione degli interessi), il calcolo dei giorni di sconfinamento inizia - a seconda della fattispecie che si verifica prima - a partire dalla prima data di mancato pagamento degli interessi che determina lo sconfinamento oppure a partire dalla data della prima richiesta di rientro del capitale.

Ai fini della verifica del carattere di continuità dello scaduto nell’ambito dell’operatività di *factoring*, si precisa quanto segue:

¹ Si ipotizzi, ad esempio, che la banca C abbia concesso al cliente Y una singola linea di credito classificata come “*Forborne performing exposure*” ai sensi dell’ITS. Si ipotizzi, altresì, che tale esposizione divenga scaduta deteriorata. In tal caso, la banca C segnala la linea di credito verso il cliente Y tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate; tale linea va altresì segnalata nell’ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. infra).

² Nel caso di sconfinamenti verificatisi dopo la concessione di un “extra-fido”, il calcolo dei giorni di scaduto decorre dalla data di concessione dell’“extra-fido”.

³ Ad esempio, se un’esposizione con rimborso rateale presenta tre rate scadute, delle quali quella più anziana ha un ritardo nei pagamenti di x giorni, l’esposizione nel suo complesso si considera scaduta da x giorni.

⁴ Si precisa che la continuità di scaduto di una singola rata si interrompe solo quando la stessa è stata totalmente pagata.

⁵ L’art.1193 “Imputazione del pagamento” del codice civile dispone che “chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.

⁶ Ad esempio, se un cliente ha un mutuo con rate scadute e non pagate da 190 giorni e uno sconfinamento che dura da 100 giorni, l’esposizione complessiva verso il cliente va, convenzionalmente, classificata come scaduta da 190 giorni.

- nel caso di operazioni “pro-solvendo” ⁽¹⁾ l’esposizione scaduta, diversa da quella connessa con la cessione di crediti futuri, si determina esclusivamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
 - a) l’anticipo è di importo pari o superiore al montecrediti a scadere ⁽²⁾;
 - b) vi è almeno una fattura non onorata (scaduta) da più di 90 giorni e il complesso delle fatture scadute (incluse quelle da meno di 90 giorni) supera il 5% del montecrediti;
- nel caso di operazioni “pro-soluto”, per ciascun debitore ceduto, occorre fare riferimento alla singola fattura che presenta il ritardo maggiore;
- nel caso di eventuali accordi commerciali tra cedente e debitori ceduti che concedano a tali ultimi margini di flessibilità nella data di pagamento, il conteggio dello scaduto decorre a partire dalla data ultima riconosciuta al debitore per il pagamento a condizione che la banca segnalante abbia formale conoscenza dei suddetti accordi;
- in caso di ritardi dovuti a contestazioni nelle forniture, la continuità dello scaduto si interrompe sino a conclusione delle contestazioni medesime. Qualora tali ultime si risolvano a sfavore del debitore ceduto, il conteggio dello scaduto decorre a partire dalle date originarie delle esposizioni;
- gli anticipi erogati a fronte di crediti futuri seguono le regole generali sugli scaduti.

Ai fini della determinazione dell’ammontare di esposizione scaduta e/o sconfinante si possono compensare le posizioni scadute e gli sconfinamenti esistenti su alcune linee di credito con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore. Tale compensazione va effettuata, su base giornaliera, anche ai fini della valutazione dello sconfinamento/scaduto.

L’esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta e/o sconfinante qualora, alla data di riferimento della segnalazione, il maggiore tra i due seguenti valori sia pari o superiore alla soglia del 5%: a) media delle quote scadute e/o sconfinanti sull’intera esposizione rilevate su base giornaliera nell’ultimo trimestre precedente; b) quota scaduta e/o sconfinante sull’intera esposizione riferita alla data di riferimento della segnalazione ⁽³⁾.

Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza: a) fermo restando il requisito della persistenza di una posizione scaduta e/o sconfinante da più di 90 giorni, nel numeratore si considerano anche le eventuali quote scadute da meno di 90 giorni su altre esposizioni; b) nel numeratore non si considerano gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente; c) il denominatore va calcolato considerando il valore contabile per i titoli e l’esposizione per cassa per le altre posizioni di credito.

Relativamente alle esposizioni rientranti nelle classi di esposizioni “amministrazioni centrali o banche centrali”, “amministrazioni regionali o enti territoriali” ed “enti pubblici” ai fini del calcolo di requisiti patrimoniali per il rischio di credito – metodo standardizzato ⁽⁴⁾ - ai fini della segnalazione delle sole esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate - sia per le

¹ Per la definizione di operazioni “pro-solvendo” e “pro-soluto”, cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di factoring”.

² La condizione relativa al rapporto fra anticipo e montecrediti a scadere va verificata con riferimento alla situazione in essere alla data di riferimento della segnalazione.

³ Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza occorre considerare, sia al numeratore sia al denominatore, le esposizioni cedute e non cancellate ai fini del bilancio verso il medesimo debitore.

⁴ Cfr. Circolare n. 285.

banche IRB sia per quelle che adottano il metodo standardizzato ⁽¹⁾ il carattere continuativo dello scaduto s'interrompe quando il debitore abbia effettuato un pagamento per almeno una delle posizioni che risultino essere scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni ⁽²⁾, oppure in presenza di provvedimenti legislativi volti a determinare un temporaneo impedimento alla riscossione dei crediti nei confronti dell'amministrazione debitrice e fino a quando tali provvedimenti restano efficaci ⁽³⁾.

In tal caso, l'intera esposizione scaduta va segnalata tra quelle "scadute non deteriorate".

Ove tuttavia, successivamente, si formino "nuove" esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni (derivanti sia da nuove operazioni sia da rate di operazioni già in essere) la soglia di rilevanza va calcolata considerando anche le esposizioni scadute precedentemente riportate *non deteriorate*. Se la soglia viene superata, va segnalato l'intero importo delle esposizioni scadute e/o sconfinanti (nuove e precedenti).

b) Singola transazione

Le esposizioni scadute e/o sconfinanti verso soggetti *retail* possono essere determinate a livello di singola transazione. A tal fine, si considerano scadute le singole transazioni che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni. Rispetto al criterio per soggetto debitore, si applica il solo requisito della continuità; non sono ammesse né compensazioni con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore, né soglie di rilevanza (pertanto l'intera transazione va rilevata come scaduta e/o sconfinante, qualunque sia l'ammontare scaduto) ⁽⁴⁾.

Qualora l'intero ammontare di un'esposizione per cassa scaduta e/o sconfinante da oltre 90 giorni rapportato al complesso delle esposizioni per cassa verso il medesimo debitore sia pari o superiore al 20%, il complesso delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso tale debitore va considerato come esposizione scaduta e/o sconfinante (c.d. "*pulling effect*"). Il numeratore e il denominatore vanno calcolati considerando il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito.

La scelta tra approccio per singola transazione e approccio per singolo debitore va operata a livello di portafoglio *retail* e non di singole controparti.

* * *

Nelle voci per le quali è richiesta la segnalazione delle esposizioni scadute e/o sconfinanti "deteriorate" (ad esempio, sottovoce 41061.10), si considerano deteriorate le esposizioni che soddisfano le condizioni per essere considerate scadute e/o sconfinanti in base all'approccio per singolo debitore o per singola transazione come sopra definiti.

Nelle voci riferite alle "esposizioni scadute e/o sconfinanti non deteriorate" (ad esempio, nella voce 41061, sottovoci 14, 22, 31 e 33) vanno incluse sia le singole esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni che non si considerano deteriorate ⁽⁵⁾⁽¹⁾, sia quelle che

¹ Sono da considerare in tale categoria anche le esposizioni per cui è stato consentito alle banche IRB, in via permanente o transitoria, di applicare il metodo standardizzato.

² Le esposizioni rientranti nelle classi di esposizioni "amministrazioni centrali o banche centrali", "amministrazioni regionali o enti territoriali" ed "enti pubblici" si considerano "scadute" a partire dal momento in cui risultano completati i procedimenti amministrativi di verifica e liquidazione imposti per legge.

³ Ad esempio: art. 11, comma 2, del decreto legge 31.5.2010 n. 78, convertito con legge 30.7.2010 n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

⁴ Ad esempio, va considerata "scaduta", al ricorrere delle condizioni previste nel presente paragrafo, l'intera esposizione relativa ai mutui che presentano almeno una rata scaduta da oltre 90 giorni.

⁵ Ad esempio, le esposizioni scadute e/o sconfinanti che non superano la soglia di rilevanza fissata nell'ambito dell'approccio per singolo debitore.

risultano scadute e/o sconfinanti da non oltre 90 giorni. Nel caso di operazioni di *factoring* “pro-solvendo”, nell’ambito dell’approccio per “singolo debitore”, ai fini della rilevazione delle esposizioni scadute non deteriorate, vanno segnalate le esposizioni per le quali l’anticipo sia pari o superiore al montecrediti a scadere. In particolare, va segnalato un importo pari al prodotto tra: 1) l’anticipo; 2) il rapporto tra l’ammontare delle fatture scadute e la somma degli importi delle fatture scadute e di quelle a scadere. Tale criterio segnaletico si applica anche nel caso in cui siano presenti solo fatture scadute da non più di 90 giorni.

Esposizioni oggetto di concessioni (c.d. forbearance) ⁽²⁾: si definiscono esposizioni creditizie oggetto di concessioni (“*forbearance*”) le esposizioni che ricadono nelle categorie delle “*Non-performing exposures with forbearance measures*” e delle “*Forborne performing exposures*” come definite negli ITS.

Qualora la concessione riguardi esposizioni verso soggetti classificati *non deteriorate* o esposizioni scadute e/o sconfinanti non deteriorate, il requisito delle difficoltà economico-finanziarie del debitore si presume soddisfatto se la concessione coinvolge un *pool* di intermediari.

Esposizioni oggetto di concessioni deteriorate: singole esposizioni per cassa e impegni revocabili e irrevocabili a erogare fondi che soddisfano la definizione di “*Non-performing exposures with forbearance measures*” di cui all’Allegato V, Parte 2, paragrafo 180 degli ITS. Tali esposizioni rientrano, a seconda dei casi, tra le sofferenze, le inadempienze probabili oppure tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e non formano una categoria a sé stante di attività deteriorate.

Sono incluse tra le esposizioni oggetto di concessione deteriorate anche le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie già classificate nella categoria delle sofferenze (che si presume siano realizzate con un intento liquidatorio).

Non si configurano come concessioni quegli accordi – raggiunti tra il debitore e un *pool* di banche creditrici - grazie ai quali le linee di credito esistenti vengono temporaneamente “congelate” in vista di una formale ristrutturazione. Tali accordi peraltro non interrompono il calcolo dei giorni di scaduto rilevanti ai fini della classificazione delle esposizioni fra quelle “scadute e/o sconfinanti”. Il calcolo dei giorni di scaduto non si interrompe anche nelle situazioni nelle quali le linee di credito oggetto del “congelamento” sono state concesse da un’unica banca.

Nel caso di operazioni di ristrutturazione effettuate da un *pool* di banche, quelle che non aderiscono all’accordo di ristrutturazione sono tenute a verificare se ricorrono le condizioni per la classificazione della loro esposizione fra le sofferenze o le inadempienze probabili.

Le esposizioni verso debitori che hanno proposto il ricorso per concordato preventivo c.d. “in bianco” vanno classificate tra quelle oggetto di concessioni deteriorate ove la domanda di concordato si trasformi in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-*bis* della Legge Fallimentare. Anche nel caso di omologazione della domanda di concordato in continuità aziendale l’esposizione va rilevata nell’ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate, salvo il caso sopra descritto di cessione dell’azienda in esercizio oppure di conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti

¹ Sono esclusi gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” e i contratti derivati.

² La dizione “esposizioni oggetto di concessioni” coincide con quella di “esposizioni oggetto di misure di tolleranza” presente nelle segnalazioni statistiche di vigilanza consolidate (Circolare n. 115), Sezione I “FINREP”.

al gruppo economico del debitore, laddove l'esposizione va riclassificata nell'ambito delle attività *non deteriorate* (¹).

Altre esposizioni oggetto di concessioni: rientrano nella presente categoria le altre esposizioni creditizie che ricadono nella categoria delle "Forborne performing exposures" come definita negli ITS.

¹ Sempreché, come già sopra osservato, l'acquirente (o il conferitario) non risulti già classificato tra le esposizioni deteriorate al momento della cessione (o del conferimento).

3. CONTRATTAZIONI DI DEPOSITI E DI FINANZIAMENTI IN EURO E IN VALUTA. NEGOZIAZIONI DI VALUTA, DISPOSIZIONI DI BONIFICO E DI GIROCONTO

Le contrattazioni di depositi e finanziamenti sia in euro sia in valuta con banche nonché gli acquisti e le vendite di valuta (anche con clientela) vanno segnalati nelle pertinenti voci dell'attivo e del passivo dei dati patrimoniali (Sezioni I e II) a partire dalla data dalla quale la disponibilità dei fondi viene effettivamente trasferita tra le controparti (c.d. valuta di regolamento, in genere coincidente, specie nei rapporti interbancari, con la valuta economica); tale impostazione va osservata non solo per le operazioni oltre due giorni lavorativi, ma anche per quelle contrattate con esecuzione entro due giorni lavorativi.

Le date di regolamento relative alle contrapposte rilevazioni di addebito e di accredito devono coincidere, anche se vi siano sfasature nelle rispettive valute economiche.

Anche la percezione o il riconoscimento di commissioni e di interessi (attivi e passivi) da liquidare in valuta, la cui disponibilità venga riconosciuta entro due giorni lavorativi, devono essere convenzionalmente segnalati, rispettivamente, tra le "Acquisti a pronti di valute ancora da regolare - contro euro" (sottovoce 58395.02) e tra le "Vendite a pronti di valute ancora da regolare - contro euro" (sottovoce 58393.02).

È necessario che criteri analoghi a quelli che precedono vengano adottati anche per la segnalazione dei finanziamenti in valuta a favore di clientela e di quelli in euro a favore di clientela non residente, quando siano da erogare entro due giorni lavorativi dalla data di contrattazione.

In coerenza con tale impostazione, esigenze di significatività delle voci patrimoniali dell'attivo e del passivo implicano che i movimenti siano basati:

- sull'imputazione, alle pertinenti voci, dei depositi (compresi gli "overnight" e i "tomorrow-next") nonché dei finanziamenti fino alla data di effettivo rimborso dei fondi;
- sulla registrazione dei bonifici e dei giroconti in euro con non residenti ovvero in valuta (anche se di natura diversa da quelli con cui sono realizzate le operazioni di negoziazione, di deposito e di finanziamento) sotto la data corrispondente all'effettivo trasferimento dei fondi dalla disponibilità dell'ordinante a quella del beneficiario, qualora tale data, conformemente alle istruzioni dell'ordinante, sia postergata rispetto al giorno di trasmissione o di ricezione della relativa disposizione da parte della banca segnalante.

Nell'ipotesi in cui la banca, limitatamente ai conti correnti in euro intestati alla clientela residente, abbia inteso contabilizzare il controvalore di compravendite di valuta entro due giorni lavorativi fin dalla data di contrattazione ovvero l'importo di bonifici e di giroconti a/da conti esteri in euro fin dalla data di trasmissione o ricezione dei bonifici e dei giroconti stessi, in matrice deve essere segnalato il saldo dei conti correnti così come emerge dalla contabilità aziendale, con appostazione della relativa transitoria contropartita nelle "Altre attività - altre" (sottovoce 58020.28) o nelle "Altre passività - altre" (sottovoce 58045.31).

Gli impegni derivanti dalle contrattazioni di depositi e finanziamenti nonché dalle compravendite di valuta sono rilevati nelle seguenti voci:

- "Vendite a pronti di valute ancora da regolare" (voce 58393) e "Acquisti a pronti di valute ancora da regolare" (voce 58395);
- "Depositi e finanziamenti: da ricevere" (voce 58460);

- “Impegni irrevocabili a erogare fondi” (voce 58465);
- “Derivati finanziari diversi dalle opzioni” (voci 58470, sottovoci da 02 a 10, 58475, sottovoci da 02 a 10, 58480, sottovoci da 02 a 10) ⁽¹⁾;

Le eventuali sfasature che possono determinarsi tra le poste patrimoniali rilevate sulla base della data di regolamento e le poste economiche connesse con le operazioni in valuta (interessi, commissioni, utili e perdite da negoziazione) rilevate secondo la data di contrattazione devono essere eliminate mediante idoneo ricorso alle “Altre attività - altre” (sottovoce 58020.28) o alle “Altre passività - altre” (sottovoce 58045.31).

¹ Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Titoli e derivati”.

4. OPERAZIONI IN “POOL”

Si definiscono operazioni in “pool” tutte le operazioni, di erogazione di finanziamenti, di provvista o di rilascio di garanzie, alle quali due o più intermediari finanziari partecipano, con assunzione di rischio a proprio carico, sulla base di contratti di mandato o di rapporti di altro tipo che producano effetti equivalenti.

Ai fini della rilevazione di tali operazioni nelle Sezioni I e II le banche devono attenersi ai criteri di seguito indicati.

4.1. CREDITI PER CASSA

Ciascun partecipante al “pool” (compresa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) deve segnalare nei dati patrimoniali la sola quota di rischio a proprio carico, includendola nelle relative voci di pertinenza e facendo riferimento, per quanto riguarda la individuazione della controparte, al prenditore finale dei fondi.

4.2. CREDITI DI FIRMA

La ripartizione “pro-quota” del rischio tra ciascun partecipante (compresa la capofila) è prevista solo nel caso in cui alla banca capofila sia stato conferito un mandato con rappresentanza.

Se, invece, nei confronti del terzo beneficiario la capofila agisce sulla base di un mandato senza rappresentanza, la ripartizione “pro-quota” si applica soltanto ai partecipanti diversi dalla capofila stessa, che è invece tenuta a segnalare tra i propri impegni l'intero importo del credito di firma, essendo questo il rischio effettivamente a suo carico.

In tale ipotesi, tuttavia, qualora al “pool” partecipi una filiale estera della casa madre capofila, occorre che quest'ultima includa tra i propri crediti di firma l'intero ammontare dell'operazione al netto della quota facente capo alla filiale (la quale deve segnalare tale importo tra i propri impegni); ciò al fine di evitare duplicazioni di rischio a livello aziendale.

Tali criteri vanno adottati per tutte le segnalazioni di matrice riguardanti i crediti di firma, ad eccezione della voce 58070, relativa alla settorizzazione economica dei soggetti ordinanti i crediti di firma, con riferimento alla quale, anche in assenza di un mandato con rappresentanza, deve essere operata la ripartizione “pro-quota” da parte di tutti i partecipanti al “pool” inclusa la capofila.

La classificazione della controparte, da parte sia della capofila sia degli altri partecipanti, deve essere effettuata in base al soggetto ordinante (anche nell'ipotesi in cui non vi sia rilascio della procura alla capofila).

La banca partecipante a un finanziamento in “pool” che assuma a proprio carico un rischio superiore alla sua quota-parte del finanziamento deve registrare tale eccedenza fra le garanzie rilasciate.

4.3. PROVVISATA PER CASSA

Ciascun partecipante al “pool” (compresa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) deve segnalare nei dati patrimoniali la sola quota effettivamente ricevuta, includendola nelle relative voci di pertinenza e facendo riferimento, per quanto riguarda l'individuazione della controparte, al datore dei fondi.

Le aziende capofila munite di mandato senza rappresentanza devono rilevare le quote degli altri partecipanti negli “Altri impegni” (sottovoce 58387.24).

5. TITOLI E DERIVATI

Ai fini della rilevazione delle operazioni in titoli nelle Sezioni I e II le banche devono attenersi ai criteri di seguito indicati.

5.1. DATI PATRIMONIALI – TITOLI IN PORTAFOGLIO

Nella voce 58010 (“Titoli”) e nelle sottovoci 58007.18 e 50 (“Sofferenze – titoli”) occorre segnalare i titoli in portafoglio, con indicazione della valuta di denominazione, del codice ISIN, del portafoglio contabile di classificazione e dell’indicatore di quotazione IAS ⁽¹⁾.

I titoli devono essere valorizzati come segue:

- titoli di debito e di capitale e quote di OICR, quotati: *fair value* rilevato nell’ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento della segnalazione; va rilevato il corso secco;
- titoli di debito e di capitale e quote di OICR, non quotati: valore contabile alla data di riferimento della segnalazione.

Per i titoli del tipo “*zero coupon bond*” ovvero “*one coupon*” occorre includere anche i ratei di interesse contabilizzati alla data di riferimento della segnalazione.

Il portafoglio titoli è interessato dalle operazioni di acquisto (comprese le eventuali sottoscrizioni di azioni e di altri titoli) e di vendita solo al momento del regolamento di tali operazioni, a prescindere dalla materiale consegna ovvero dalla “specificazione” dei numeri e delle serie dei titoli.

Per i titoli di debito la data di regolamento corrisponde a quella cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi relativi alla cedola o agli interessi in corso di maturazione al momento dell’operazione di compravendita.

Per i titoli di capitale quotati la data di regolamento corrisponde al giorno di liquidazione di borsa indicato nel contratto.

I titoli in corso di emissione, la sottoscrizione e il regolamento dei quali siano avvenuti in una data antecedente quella di emissione dei titoli stessi, vanno ricondotti nella voce “Titoli” solo a partire da quest’ultima data.

Qualora la banca abbia contabilizzato sul conto della controparte il prezzo della compravendita in data antecedente quella del regolamento del titolo, in matrice deve essere segnalato il saldo del conto così come emerge dalla contabilità aziendale, con appostazione della relativa transitoria contropartita tra le “Altre attività - altre” e le “Altre passività - altre” (sottovoci 58020.28 e 58045.31).

Le operazioni in titoli, per le quali la data cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi preceda quella di contabilizzazione al conto titoli, devono riflettersi sulla voce “Titoli” della matrice a partire da quest’ultima data.

Vanno escluse tutte le transazioni in titoli nell’ambito delle quali la banca abbia agito in rappresentanza (in nome e per conto) di altri soggetti (di società emittenti nel caso di

¹ Dalle presenti voci sono esclusi i certificati di deposito e i buoni fruttiferi acquistati, che formano oggetto di rilevazione nell’ambito dei finanziamenti (sottovoci 58005.08 e 58007.08).

operazioni di collocamento di titoli all'emissione, di clientela acquirente o venditrice ecc.)⁽¹⁾.

Sono convenzionalmente assimilate ai titoli di capitale le quote in società il cui capitale non è rappresentato da titoli (ad esempio, quote di s.r.l.).

Tra i "Titoli" sono compresi i titoli temporaneamente ceduti dalla banca con operazioni di pronti contro termine passivi che non danno luogo a cancellazione dall'attivo nonché i titoli temporaneamente acquistati dalla banca con operazioni di pronti contro termine attivi che danno luogo all'iscrizione dei titoli nell'attivo (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Rapporti, pronti contro termine e prestito titoli"). Nel caso di titoli temporaneamente acquistati a pronti con facoltà di rivendita a termine da parte dell'ente segnalante forma oggetto di rilevazione anche l'opzione put acquistata.

Dalla voce "Titoli" vanno esclusi i titoli temporaneamente acquistati dalla banca con operazioni di pronti contro termine attivi che non danno luogo all'iscrizione dei titoli nell'attivo ("pronti contro termine attivi") nonché i titoli temporaneamente ceduti dalla banca con operazioni di pronti contro termine passivi che danno luogo alla cancellazione dei titoli dall'attivo (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Rapporti, pronti contro termine e prestito titoli").

Dalla voce "Titoli" vanno esclusi i titoli di debito di propria emissione riacquistati dalla banca segnalante, i quali vanno portati in deduzione dell'ammontare dei "Titoli di debito in circolazione" (voce 58035)⁽²⁾.

I titoli in portafoglio vanno rilevati in base al loro saldo dare con appostazione degli eventuali scoperti tecnici nella sottovoce 58045.24, "Altre passività – titoli di proprietà: scoperti tecnici", dove è prevista l'indicazione del codice ISIN e della valuta di denominazione.

Gli acconti ricevuti o dati rispettivamente per operazioni di vendita o di acquisto non ancora regolate devono essere ricondotti tra le "Altre passività/Altre attività - altre" (rispettivamente, sottovoci 58045.31 e 58020.28) anche in ipotesi di acconti coprenti l'intero importo della transazione.

I titoli acquistati o venduti a seguito di contratti derivati ("*futures*" e "*options*") negoziati su mercati regolamentati vanno segnalati secondo l'"importo dovuto" il giorno di liquidazione dei contratti stessi.

I movimenti del portafoglio titoli sono rilevati nella voce 58060; per tale voce è prevista l'indicazione della valuta di denominazione, del portafoglio contabile e del codice ISIN.

Criteri analoghi a quelli descritti devono essere adottati ai fini delle ulteriori informazioni concernenti i titoli in portafoglio.

In particolare, nelle voci 58100 e 58115 è prevista la segnalazione, rispettivamente, delle quantità dei titoli di capitale/quote di O.I.C.R. e del valore nominale dei titoli di debito, ripartiti per codice ISIN, portafoglio contabile e indicatore di quotazione IAS. Per tali voci è inoltre richiesta l'indicazione della variabile "depositario", che indica l'eventuale soggetto depositario presso il quale sono depositati i titoli (per quanto riguarda i valori che può assumere la variabile "depositario" cfr. successivo sottoparagrafo "Titoli di terzi in deposito"). Per la voce 58115 è altresì richiesta l'indicazione della "valuta" di denominazione.

¹ Per i titoli sottoscritti o acquistati in nome e per conto di altri soggetti, e non consegnati a questi dalla banca, si veda il successivo sottoparagrafo "Titoli di terzi ricevuti in deposito".

² Si veda il successivo sottoparagrafo "Dati patrimoniali - Titoli in circolazione".

I titoli di proprietà connessi con operazioni che, sul piano sostanziale, non danno luogo alla loro iscrizione nell'attivo della banca segnalante (ad esempio, titoli connessi con operazioni pronti contro termine attive o con operazioni di cartolarizzazione di proprie attività non cancellate dall'attivo) formano oggetto di segnalazione nella voce 58148, secondo i medesimi criteri di valorizzazione previsti per il portafoglio titoli.

Per il trattamento dei contratti derivati con titolo sottostante si veda il successivo sottoparagrafo "Derivati finanziari".

5.2. DATI PATRIMONIALI – TITOLI IN CIRCOLAZIONE

Nella voce 58035 ("Titoli di debito in circolazione") occorre segnalare il valore nominale dei titoli di debito emessi, con indicazione del codice ISIN, del portafoglio contabile di classificazione, della valuta di denominazione, del settore di attività economica e dello Stato di residenza del primo prenditore ⁽¹⁾. Si distingue tra titoli che assicurano alla scadenza il rimborso integrale della quota capitale e altri titoli.

I titoli vanno segnalati al netto degli eventuali riacquisti effettuati. In particolare, la deduzione va operata al valore nominale; l'eventuale differenza tra tale importo e quello pagato per il riacquisto dei titoli va segnalata, a seconda del segno, nelle sottovoci 58020.26 ("Altre attività – sbilancio profitti e perdite") e 58045.30 ("Altre passività – sbilancio profitti e perdite"). Gli eventuali titoli oggetto di riacquisto vanno segnalati nella voce 58123 "Titoli di debito di propria emissione riacquistati", indicando il valore nominale e i medesimi attributi informativi previsti per la voce 58035.

Ai titoli di debito emessi che hanno natura strutturata si applicano le regole di scomposizione previste nelle "Avvertenze Generali", paragrafo "Strumenti finanziari strutturati".

5.3. TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO

Nella voce 58140 "Titoli di terzi in deposito: titoli di debito - valore nominale" occorre indicare, con periodicità mensile, il valore nominale dei titoli di debito di terzi depositati presso la banca segnalante in base ad un contratto di deposito titoli, ripartiti in funzione della tipologia di rapporto (custodia e amministrazione, banca depositaria, gestioni di portafogli, altri rapporti ⁽²⁾) e con indicazione del settore di attività economica del depositante, del codice ISIN dei titoli oggetto di deposito e dell'eventuale soggetto depositario presso il quale sono sub-depositati i titoli ⁽³⁾.

Nella voce 58145 "Titoli di terzi in deposito: titoli di capitale e quote di O.I.C.R. - quantità" occorre indicare, con periodicità mensile, le quantità (numero) dei titoli di capitale e delle quote di OICR ricevuti in deposito, ripartite secondo i medesimi attributi informativi di cui alla voce 58140. Sono convenzionalmente inclusi i *warrants*.

Sono esclusi dalla rilevazione i titoli temporaneamente ceduti dalla banca segnalante nel caso di operazioni di PCT, di riporto passivi e di prestito titoli che non superano il test di *derecognition* previsto dallo IAS 39 lasciati dal cessionario in deposito presso la banca. Sono convenzionalmente inclusi i titoli che la banca segnalante ha temporaneamente acquisito nel

¹ Dalla presente voce sono esclusi i certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi, che formano oggetto di rilevazione nell'ambito dei debiti (voce 58030 sottovoci 09, 34 e 36).

² Nella tipologia "altri rapporti" sono ricompresi i titoli ricevuti a garanzia per i quali l'azienda svolge un servizio accessorio di custodia e di amministrazione.

³ Nella presente voce sono inclusi i certificati di deposito e i buoni fruttiferi.

caso di PCT, di riporti attivi e di prestito titoli ma che non ha iscritto tra le proprie attività (ad es. PCT attivi con obbligo di rivendita) ⁽¹⁾.

Non formano oggetto di rilevazione nelle presenti voci i titoli acquisiti a titolo di cauzione assegni.

I titoli sottoscritti o acquistati in nome e per conto di altri soggetti, e non consegnati a questi dalla banca, vanno ricondotti, a far tempo dal giorno del regolamento dell'operazione, tra i titoli di terzi ricevuti in deposito; qualora i medesimi titoli non siano stati neppure consegnati alla banca da parte del soggetto emittente o venditore, gli stessi non formano oggetto di rilevazione.

La variabile di classificazione "depositario" indica il soggetto presso il quale è sub-depositato il titolo in oggetto. La variabile è così articolata:

- Monte Titoli;
- altro depositario residente;
- depositario non residente;
- deposito presso il segnalante;
- titolo non disponibile.

Nel caso di titoli ricevuti per PCT attivi e successivamente ceduti (ad esempio nell'ambito di PCT passivi), occorre indicare nel campo depositario la modalità "titolo non disponibile".

Medesimo trattamento si applica alla banca depositaria di fondi comuni, nel caso di titoli ceduti temporaneamente dal fondo comune depositante (ad esempio, per operazioni di pronti contro termine passivi o di prestito titoli).

Nella voce 58307 "Titoli di terzi in deposito – fair value", che va compilata applicando i criteri di rilevazione previsti per la voce 58140, occorre segnalare, con periodicità trimestrale, il *fair value* dei titoli in deposito (da valorizzare, nel caso di titoli di debito quotati, in base al corso secco); sono convenzionalmente inclusi i *warrants*. Tale voce prevede una ripartizione in funzione della tipologia di rapporto sottostante il deposito (custodia e amministrazione, banca depositaria, gestioni di portafogli, altri rapporti), del settore di attività economica e della provincia di residenza del depositante, del codice ISIN dei titoli. Con esclusivo riferimento alla sottovoce 02 relativa ai titoli "a custodia o in amministrazione" è consentito, limitatamente ai titoli non quotati, segnalare il valore contabile, ove il *fair value* non sia agevolmente determinabile.

Limitatamente ai titoli ricevuti in deposito da soggetti residenti, la voce 58306, per la cui compilazione si rimanda a quanto previsto per la voce 58307, prevede, con periodicità semestrale, la segnalazione:

- del *fair value* dei titoli in deposito, ripartito per settore di attività economica e area geografica della controparte, valore complessivo dei titoli depositati (variabile "classe importo cliente"), tipologia titolo (variabile "raggruppamento titoli"), valore dei titoli depositati per ciascuna tipologia di titoli (variabile "classi di importo tipologia titoli");

¹ I titoli oggetto di operazioni di riporto attive e passive, di pronti contro termine con obbligo di rivendita a termine e di prestito titoli sono oggetto di specifica segnalazione anche nelle voci 58130 e 58135. Si veda al riguardo "Avvertenze Generali", paragrafo "Riporti, pronti contro termine e prestito titoli".

- del numero dei clienti per tipologia titoli, con medesima ripartizione prevista per il *fair value*;
- del numero dei clienti, con medesima ripartizione prevista per il *fair value*, esclusa la distinzione per “raggruppamento titoli” e “classi di importo tipologia titoli”;
- del numero dei conti, con la medesima ripartizione prevista per il *fair value*.

5.4. DERIVATI

I derivati finanziari e creditizi formano oggetto di rilevazione in più punti della matrice dei conti ⁽¹⁾.

Nella sezione I (“Dati statistici mensili”) i derivati sono rilevati al *fair value* (positivo o negativo) alla data di riferimento della segnalazione, calcolato al lordo del rischio di controparte ⁽²⁾. Le eventuali rettifiche di valore connesse con il rischio di controparte vanno segnalate nella sottovoce 58045.08 (“Altre passività – fondi rettificativi: su altre attività”).

Per i derivati scaduti occorre segnalare il valore esigibile (da riconoscere) dalla (alla) controparte, al lordo delle eventuali previsioni di perdita, da ricondurre nella citata sottovoce 58045.08.

Informazioni di maggiore dettaglio sull’operatività in derivati (valori nozionali e *fair value* classificati per tipologia di derivato, di sottostante, ecc.) formano oggetto di segnalazione nella sottosezione II.1, parte quarta (“Altri dati statistici – derivati”); le relative istruzioni di compilazione vengono fornite nei paragrafi seguenti.

Per quanto riguarda la segnalazione dei derivati per vita residua, cfr. Avvertenze generali, paragrafo “Vita residua”.

5.4.1. DERIVATI FINANZIARI

5.4.1.1 REGOLE DI COMPILAZIONE

I derivati finanziari sono strumenti finanziari che presentano le seguenti caratteristiche:

- non richiedono alcun investimento iniziale o richiedono un investimento piccolo (es. premio) rispetto all’esposizione che generano;
- sono regolati a una data futura;
- il loro valore cambia in relazione all’andamento di una predeterminata variabile (tasso di interesse, indice azionario, prezzo di un titolo, tasso di cambio, ecc.).

Tali operazioni comportano un rischio creditizio per il soggetto che avrà diritto al differenziale tra prezzo (o rendimento) corrente e prezzo (o rendimento) prefissato e, corrispondentemente, un rischio finanziario per la controparte.

I derivati finanziari vengono rilevati nelle voci 58470, sottovoci da 02 a 38, 58475, sottovoci da 02 a 38, 58480, sottovoci da 02 a 38.

I derivati finanziari vanno classificati in relazione alla tipologia di derivato (variabile “raggruppamento derivati”) e alla natura del sottostante (variabile “sottostante”).

¹ Sono sempre esclusi i derivati “interni”, cioè i derivati stipulati tra diverse unità operative della medesima banca segnalante, ivi incluse le filiali estere.

² Ai fini della classificazione per “valuta”, trovano applicazione i criteri forniti relativamente alla sezione II (cfr. paragrafi successivi).

Si distinguono le seguenti tipologie di derivati (variabile “raggruppamento derivati”)⁽¹⁾:

- derivati finanziari diversi dalle opzioni:
 - *futures*;
 - *forwards* ⁽²⁾;
 - *Fra*'s;
 - *EONIA Swaps*;
 - altri *swaps*;
 - altri derivati finanziari;
- opzioni:
 - *call* europee *plain vanilla*;
 - *call* americane *plain vanilla*;
 - *call* esotiche;
 - *put* europee *plain vanilla*;
 - *put* americane *plain vanilla*;
 - *put* esotiche;
- derivati finanziari strutturati non oggetto di scomposizione.

Si distinguono le seguenti tipologie di sottostanti (variabile “sottostante”):

- tassi di interesse e titoli di debito;
- titoli di capitale e indici azionari;
- quote di O.I.C.R.;
- valute e oro;
- merci;
- altri.

Con riferimento sia al valore nozionale sia al “*fair value*” occorre inoltre segnalare:

- la valuta di denominazione del contratto ⁽³⁾;
- il settore di attività economica e lo Stato di residenza della controparte;
- la distinzione tra derivati (variabile “natura derivato”): a) non incorporati; b) incorporati in passività finanziarie; c) incorporati in attività finanziarie; d) incorporati in altri derivati;
- l’eventuale quotazione (variabile “indicatore di quotazione IAS”): a) quotati su mercati regolamentati attivi; b) quotati su mercati regolamentati non attivi; c) quotati su altri mercati attivi d) non quotati; e) in corso di quotazione;
- se il contratto rientra in un accordo di compensazione avente ad oggetto derivati finanziari e/o creditizi.

¹ Per quanto riguarda le definizioni delle principali tipologie di contratti derivati finanziari si rinvia alle “Avvertenze Generali”, Glossario”.

² Nei *forwards* sono incluse le operazioni di compravendita a termine nonché quelle di compravendita a pronti da regolare a una data successiva rispetto a quella prevista dalle prassi di mercato (c.d. “operazioni con regolamento a lungo termine” secondo la definizione prevista a fini prudenziali). Le operazioni di compravendita a pronti da regolare nei termini previsti dalle prassi di mercato vanno ricondotte nelle voci 58389, 58391, 58393 e 58395.

³ Con specifico riferimento al *fair value*, si precisa che i derivati che fanno riferimento ad un’unica valuta (es. IRS in dollari) vanno segnalati avendo riguardo a tale valuta; i derivati che prevedono lo scambio di più valute (o del differenziale di cambio tra due valute) devono essere indicati una sola volta, facendo convenzionalmente riferimento alla valuta da acquistare.

Le voci sono articolate in funzione della finalità del derivato come di seguito definita: a) negoziazione a fini di vigilanza (voce 58470); b) di copertura (voce 58475); c) altro (voce 58480). Un'operazione è considerata di copertura quando soddisfa gli specifici requisiti per l'*hedge accounting* previsti dallo IAS 39. Nella categoria "altro" confluiscono, ad esempio, i derivati che hanno natura di copertura gestionale (connessi con la *fair value option*) nonché i derivati scorporati da strumenti finanziari strutturati sempreché non siano ricondotti nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

Non formano oggetto di rilevazione i contratti derivati negoziati dalle banche cedenti a fronte di operazioni c.d. di "autocartolarizzazione" indipendentemente dalla controparte (società veicolo, altra controparte) ⁽¹⁾.

Nelle sottovoci relative ai valori nozionali:

- le posizioni lunghe (o "acquisti") sono costituite dalle operazioni che comportano l'obbligo o il diritto di acquistare titoli, valute, merci, indici, tassi di interesse o tassi di cambio prefissati;
- le posizioni corte (o "vendite") sono costituite dalle operazioni che comportano l'obbligo o il diritto di vendere titoli, valute, merci, indici, tassi di interesse o tassi di cambio prefissati .

Nel caso di "*futures*" (nonché di altri contratti negoziati su mercati regolamentati) le operazioni di acquisto e di vendita che rappresentino l'una la chiusura dell'altra non devono costituire oggetto di segnalazione. Qualora il capitale nozionale di riferimento risulti amplificato (ad esempio da effetti di leva) a causa della struttura dell'operazione, va rilevato il capitale nozionale di riferimento effettivo ⁽²⁾.

I contratti di "*amortising interest rate swap*" in cui il valore nozionale si riduce per un importo costante ad un intervallo temporale prefissato vanno scomposti in una serie di "*interest rate swap*" di numero pari a quello delle riduzioni e di importo pari a quello costante di riduzione ⁽³⁾.

Per quanto concerne i derivati negoziati su mercati regolamentati o *over-the counter* in cui vige un sistema di margini (iniziali e/o di variazione) in contanti, tali ultimi vanno rilevati nella Sezione I "Dati statistici mensili" applicando i criteri di seguito descritti.

I margini ricevuti dalla controparte vanno segnalati:

- a) nel caso di somme in contanti non fruttifere di interessi, nelle sottovoci 58030.05 o 19 tenendo conto della controparte;
- b) nel caso di somme in contanti a vista fruttifere di interessi, nelle sottovoci 58030.01, 15, 21 o 23, a seconda della forma tecnica utilizzata e tenendo conto della controparte;
- c) nel caso di somme in contanti con durata stabilita, fruttifere o non fruttifere di interessi, nelle sottovoci 58030.08, 22 o 28 a seconda della forma tecnica utilizzata e tenendo conto della controparte.

¹ Nel caso di contratti derivati negoziati con soggetti diversi dalla società veicolo resta comunque in capo alla banca il rischio di controparte.

² Ad esempio, nel caso di un "*interest rate swap*" con capitale nozionale di 100 che prevede semestralmente il regolamento del differenziale di interessi moltiplicato per 10, occorre segnalare come capitale nozionale 1000.

³ Ad esempio, un contratto di "*amortising interest rate swap*" con valore nozionale 100, scambio annuale di tasso fisso contro un tasso indicizzato, riduzione del valore nozionale di 20 a intervalli annuali va scomposto in 5 contratti di "*interest rate swap*" di importo 20 ciascuno aventi durata il primo di 1 anno, il secondo 2 anni, il terzo 3 anni, il quarto 4 anni e il quinto 5 anni.

I margini versati alla controparte vanno rilevati nelle sottovoci 58005.14 “Finanziamenti – verso Banche Centrali e banche – altri finanziamenti” oppure 58005.42 “Finanziamenti – verso clientela – altri finanziamenti”, a seconda della controparte. Criteri analoghi si applicano ai fini della voce 58007.

Ove i margini versati siano costituiti in titoli (sottovoce 58010.06), questi ultimi vanno segnalati anche nella Sezione II.1, parte terza (“Vita residua”) tra i titoli impegnati.

Criteri analoghi si applicano ai margini versati e ricevuti a fronte di operazioni in strumenti finanziari diversi dai derivati (ad esempio, operazioni di pronti contro termine).

I premi pagati per l’acquisto di opzioni e quelli incassati per l’emissione di opzioni ⁽¹⁾ devono essere patrimonializzati e segnalati nella Sezione I, rispettivamente, nelle sottovoci 58020.02 o 04 (“Altre attività - derivati creditizi e finanziari) e 58045.02 (“Altre passività – derivati creditizi e finanziari”) ⁽²⁾.

I contratti uniformi a termine di “*option*” su contratti “*future*” su titoli di Stato negoziati sull’IDEM sono trattati secondo i criteri di seguito indicati.

Si premette che i premi relativi alle opzioni negoziate sull’IDEM sono pagati e incassati alla data di esercizio o alla data di scadenza dei contratti di opzione. L’importo da scambiare corrisponde al valore del premio corrente a queste ultime due date.

Ciò premesso, il valore corrente del premio non forma oggetto di rilevazione nella sottovoce 58387.24 “Impegni - altri” in quanto il *fair value* di tale opzione va ricondotto nelle voci 58470, 58475 o 58480, nelle sottovoci relative alle opzioni. Identico criterio di rilevazione si applica alle operazioni stipulate per conto degli aderenti indiretti oppure per conto di propri committenti.

In tali voci, sia l’acquirente (promissario) sia il venditore (promittente) dell’opzione (non ancora scaduta) sono tenuti a indicare il valore nominale del titolo nozionale sottostante al contratto “*future*” negoziato.

I margini iniziali, i quali possono essere costituiti in contanti oppure in titoli, vanno rilevati secondo le medesime modalità previste con riferimento ai contratti “*future*”.

Nelle voci 58470, 58475 e 58480, in corrispondenza delle sottovoci da 20 a 28, va segnalato il valore nozionale e il *fair value* dei derivati sensibili a più fattori di rischio, allocati nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, per i quali la banca non procede alla scomposizione in più derivati elementari. Ai fini della rilevazione della posizione (lunga o corta) assunta e dell’attività sottostante, occorre fare riferimento in via convenzionale al fattore di rischio più elevato.

Laddove la banca proceda alla anzidetta scomposizione, dovrà rilevare i derivati elementari risultanti dalla stessa nelle sottovoci da 32 a 38. Al riguardo si precisa che, ai fini della segnalazione delle sottovoci relative al valore nozionale, il derivato elementare che riveste la caratteristica di derivato “principale” (“ospite”) va indicato come “non incorporato” (ovvero come incorporato in attività o passività finanziarie in caso di derivati incorporati in strumenti finanziari strutturati), mentre gli altri derivati elementari vanno segnalati come “incorporati in altri derivati”. Relativamente alla segnalazione del *fair value*, si applicano le medesime regole previste per le sottovoci dei derivati non oggetto di scomposizione. Qualora residui una parte del derivato strutturato non ulteriormente

¹ Ivi inclusi gli ordinari contratti a premio (*dont*, *stellage*, ecc.) negoziati in borsa nonché i *warrant* (su titoli di capitale, titoli di debito, ecc.) circolanti in modo autonomo.

² Non si procede alla patrimonializzazione se il pagamento o l’incasso del premio sono posticipati alla data di esercizio o alla data di scadenza dell’opzione (ad esempio, opzioni su *futures* negoziate sull’IDEM).

scomponibile, essa va rilevata nelle sottovoci da 32 a 34 valorizzando l'attributo informativo "raggruppamento derivati" con la modalità "derivati finanziari strutturati non oggetto di scomposizione".

Nella "Vita residua" (sottosezione II.1, parte terza) è prevista la rilevazione della vita residua dei derivati finanziari secondo il metodo della doppia entrata (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Vita residua").

5.4.1.2 MODALITÀ DI RILEVAZIONE DEI VALORI NOZIONALI DI TALUNE TIPOLOGIE DI DERIVATI FINANZIARI

AMORTIZING SWAP

Si ipotizzi che la banca X abbia acquistato un "amortizing swap" avente le seguenti caratteristiche contrattuali:

- *Data di negoziazione: 2 gennaio anno T.*
- *Prima data di revisione del tasso indicizzato: 4 gennaio anno T; successive revisioni ogni anno il 2 gennaio.*
- *Liquidazione differenziale: ogni anno alla data del 31 dicembre.*
- *Data di scadenza: 2 gennaio anno T+4.*
- *Valore nozionale: 1° anno 500 Euro; 2° anno 440 Euro; 3° anno 360 Euro; 4° anno 260 Euro.*

L'anzidetto IRS va convenzionalmente scomposto e segnalato come combinazione dei seguenti 4 contratti di IRS del tipo "plain vanilla":

- *il primo IRS ha un capitale nozionale di 260 Euro e le altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto IRS originario;*
- *il secondo IRS ha un capitale nozionale di 100 Euro (=360-260), scadenza 2 gennaio anno T+3 e le altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto IRS originario;*
- *il terzo IRS un capitale nozionale di 80 Euro (=440-360), scadenza 2 gennaio anno T+2 e le altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto IRS originario;*
- *il quarto IRS ha un capitale nozionale di 60 Euro (=500-440), scadenza 2 gennaio anno T+1 e le altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto IRS originario.*

ACCRETING SWAP

Si ipotizzi che la banca X abbia acquistato un "accreting swap" avente le seguenti caratteristiche contrattuali:

- *Data di negoziazione: 2 gennaio anno T.*
- *Prima data di revisione del tasso indicizzato: 4 gennaio anno T; successive revisioni ogni anno il 2 gennaio.*
- *Liquidazione differenziale: ogni anno alla data del 31 dicembre.*
- *Data di scadenza: 2 gennaio anno T+4.*
- *Valore nozionale: 1° anno 260 Euro; 2° anno 320 Euro; 3° anno 400 Euro; 4° anno 500 Euro .*

L'anzidetto IRS va convenzionalmente scomposto e segnalato come combinazione dei seguenti 4 contratti di IRS, di cui 1 "plain vanilla" e 3 "con partenza differita" ("forward start"):

- *il primo IRS ha un capitale nozionale di 260 Euro e le altre condizioni identiche a quelle del contratto originario;*
- *il secondo IRS ha un capitale nozionale di 60 Euro (=320-260), prima data di revisione del tasso indicizzato 2 gennaio T+1 e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle del contratto originario;*
- *il terzo IRS ha un capitale nozionale di 80 Euro (=400-320), prima data di revisione del tasso indicizzato 2 gennaio anno T+2 e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle del contratto originario;*
- *il quarto IRS ha un capitale nozionale di 100 Euro (=500-400), prima data di revisione del tasso indicizzato 2 gennaio anno T+3 e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle del contratto originario.*

ROLLER-COASTER SWAP

Si ipotizzi che la banca X abbia acquistato un "roller-coaster swap" avente le seguenti caratteristiche contrattuali:

- *Data di negoziazione: 2 gennaio anno T.*
- *Prima data di revisione del tasso indicizzato: 4 gennaio anno T; successive revisioni ogni anno il 2 gennaio.*
- *Liquidazione differenziale: ogni anno alla data del 31 dicembre.*
- *Data di scadenza: 2 gennaio anno T+3.*
- *Valore nozionale: 1° anno 100 Euro; 2° anno 80 Euro; 3° anno 90 Euro.*

L'anzidetto IRS va convenzionalmente scomposto e segnalato come combinazione dei seguenti 3 contratti di IRS, di cui 2 "plain vanilla" e 1 del tipo "con partenza differita" ("forward start"):

- *il primo IRS ha un capitale nozionale di 80 Euro (=100-20) e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle dell'IRS originario;*
- *il secondo IRS ha un capitale nozionale di 20 Euro (=100-80), scadenza 2 gennaio T+1 e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle dell'IRS originario;*
- *il terzo IRS ha un capitale nozionale di 10 Euro (=90-80), prima data di revisione del tasso indicizzato 2 gennaio anno T+2 e le altre condizioni identiche a quelle dell'IRS originario.*

IRS ZERO COUPON

L'IRS "zero coupon" si caratterizza per il fatto che il flusso cedolare a tasso fisso viene capitalizzato nel valore nozionale di partenza dell'IRS e liquidato in un'unica soluzione alla scadenza dell'IRS stesso. Il flusso a tasso indicizzato viene invece liquidato periodicamente e sulla base del valore nozionale iniziale.

Si ipotizzi che la banca X abbia acquistato un IRS “zero coupon” avente le seguenti caratteristiche contrattuali:

- *Data di negoziazione: 2 gennaio anno T.*
- *Prima data di revisione del tasso indicizzato: 4 gennaio anno T; successive revisioni ogni anno il 2 gennaio.*
- *Data di scadenza: 2 gennaio anno T+10.*
- *Cedola complessiva relativa al tasso fisso da ricevere alla scadenza finale del contratto: 100 Euro.*
- *Valore nozionale per il tasso indicizzato: 100 Euro.*
- *Struttura dei valori nozionali su cui calcolare i flussi cedolari a tasso fisso: 1° anno 100 Euro; 2° anno 107,2 Euro; 3° anno 114,9 Euro; 4° anno 123,1 Euro; 5° anno 131,9 Euro; 6° anno 141,4 Euro; 7° anno 151,6 Euro; 8° anno 162,4 Euro; 9° anno 174,1 Euro; 10° anno 186,6 Euro ⁽¹⁾.*

L'anzidetto IRS va convenzionalmente scomposto e segnalato come combinazione dei 2 seguenti IRS del tipo “plain vanilla”:

- *il primo IRS ha un capitale nozionale di 100 Euro e data di scadenza e date di revisione del rendimento a tasso indicizzato identiche a quelle dell'IRS originario;*
- *il secondo IRS, al fine di riprodurre lo sviluppo della quota capitale di un titolo “zero coupon”, ha data di scadenza 2 gennaio anno T+10, data di revisione del tasso indicizzato convenzionalmente “a vista” (in modo da sterilizzarne gli effetti, tenuto conto che il flusso a tasso indicizzato è quello calcolato nel 1° IRS), capitale nozionale che va di anno in anno incrementato della quota interessi maturata sull'IRS “zero coupon” originario. In particolare, l'IRS in esame va rilevato dalla banca X solo a partire dal 2 gennaio T+1 e in base ai seguenti valori nozionali: dal 2 gennaio T+1 al 31 dicembre T+1: 7,2 Euro; dal 2 gennaio T+2 al 31 dicembre T+2: 14,9 Euro; dal 2 gennaio T+3 al 31 dicembre T+3: 23,1 Euro; dal 2 gennaio T+4 al 31 dicembre T+4: 31,9 Euro; dal 2 gennaio T+5 al 31 dicembre T+5: 41,4 Euro; dal 2 gennaio T+6 al 31 dicembre T+6: 51,6 Euro; dal 2 gennaio T+7 al 31 dicembre T+7: 62,4 Euro; dal 2 gennaio T+8 al 31 dicembre T+8: 74,1 Euro; dal 2 gennaio T+9 al 31 dicembre T+9: 86,6 Euro.*

5.4.2 DERIVATI CREDITIZI ⁽²⁾

Sono rilevate le seguenti tipologie di derivati creditizi (variabile “raggruppamento derivati”):

- credit default swap;
- credit default swap index;
- credit default option;
- total rate of return swap;
- credit spread swap;

¹ Ovviamente alla fine del decimo anno, grazie all'ultimo flusso cedolare a tasso fisso, il valore nozionale sarà pari a 200 Euro.

² Per quanto riguarda le principali definizioni utilizzate nel presente paragrafo si rinvia alle “Avvertenze Generali”, “Glossario”.

- credit spread option;
- altri derivati creditizi.

Nelle voci 58470, sottovoci da 42 a 44, 58475, sottovoci da 42 a 44 e 58480, sottovoci da 42 a 44, occorre segnalare il valore nozionale degli acquisti e delle vendite di protezione; per i contratti per i quali sia previsto un pagamento in cifra fissa occorre segnalare il valore di liquidazione stabilito contrattualmente. Nelle sottovoci 46 e 48 delle medesime voci occorre segnalare il *fair value* calcolato alla data di riferimento della segnalazione, al lordo degli accordi di compensazione.

Con riferimento sia al valore nozionale sia al *fair value* occorre segnalare:

- la valuta di denominazione del contratto;
- il settore di attività economica e lo Stato di residenza della controparte;
- la distinzione tra derivati (variabile “natura derivato”): a) non incorporati; b) incorporati in passività finanziarie; c) incorporati in attività finanziarie; d) incorporati in altri derivati;
- l’eventuale quotazione (variabile “indicatore di quotazione IAS”): a) quotati su mercati regolamentati attivi; b) quotati su mercati regolamentati non attivi; c) quotati su altri mercati attivi d) non quotati; e) in corso di quotazione;
- se il contratto rientra in un accordo quadro di compensazione;
- la distinzione tra prodotti *single-name*, *basket* e “altro” (variabile “sottostante”).

Le voci sono articolate in funzione della finalità del derivato come di seguito definita: a) negoziazione a fini di vigilanza (voce 58470); b) di copertura (voce 58475); c) altro (voce 58480). Un’operazione è considerata di copertura quando soddisfa gli specifici requisiti per l’*hedge accounting* previsti dallo IAS 39. Nella categoria “altro” confluiscono, ad esempio, i derivati che hanno natura di copertura gestionale (connessi con la *fair value option*) nonché i derivati scorporati da strumenti finanziari strutturati sempreché non siano ricondotti nel portafoglio di negoziazione di vigilanza

I premi pagati dal “*protection buyer*” (ricevuti dal “*protection seller*”) vanno segnalati nelle sottovoci 58020.02-04 “Altre attività – derivati creditizi e finanziari” (58045.02 “Altre passività – derivati creditizi e finanziari”).

La banca “*protection seller*” rileva: nella sottovoce 58387.10 “Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione” l’esposizione nei confronti della “*reference entity*” (l’importo da segnalare è l’intero valore nozionale del derivato su crediti, salvo il caso in cui è previsto un pagamento in cifra fissa, nel qual caso si considera il valore di liquidazione stabilito contrattualmente).

I “titoli ospite” riferiti alle “*credit linked notes*” acquistate vanno segnalati nell’attivo nelle sottovoci 58010 “Titoli” o 58007.18 e 50 (“Sofferenze – titoli”).

I “titoli ospite” riferiti alle “*credit linked notes*” emesse dalla banca “*protection buyer*” vanno segnalati nel passivo nella voce 58035 “Titoli di debito in circolazione”.

5.4.3 DERIVATI FINANZIARI E CREDITIZI RIENTRANTI IN ACCORDI DI COMPENSAZIONE

Nella voce 58485 “Derivati creditizi e finanziari - fair value al netto di accordi di compensazione” occorre segnalare il *fair value* netto (positivo o negativo) dei contratti

derivati (finanziari e creditizi) rientranti in accordi di compensazione aventi ad oggetto derivati finanziari e/o creditizi.

E' richiesta l'apertura per settore di attività economica e Stato di residenza della controparte.

6. STRUMENTI FINANZIARI STRUTTURATI

Gli strumenti finanziari strutturati sono strumenti costituiti dalla combinazione di un contratto “ospite” (di regola, un’attività o una passività finanziaria) e di un derivato incorporato che è in grado di modificare i flussi di cassa generati dal contratto “ospite”. Valgono la definizione di derivato incorporato e le regole di scomposizione previste dallo IAS 39 ⁽¹⁾.

Nelle Sezioni I e II i derivati incorporati - come sopra definiti - vanno separati dai contratti “ospite” (attività, passività) e rilevati come strumenti finanziari autonomi anche se incorporati in strumenti finanziari strutturati valutati in bilancio al *fair value* ⁽²⁾. Fanno eccezione a tale ultimo trattamento gli strumenti finanziari strutturati classificati nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, trattati a fini prudenziali sulla base di una serie di posizioni di sensibilità sui fattori di rischio rilevanti.

Di seguito si illustrano, a titolo di esempio, i criteri di rilevazione da applicare nel caso di titoli “*index-linked*” e “*reverse convertible*”.

TITOLI “INDEX-LINKED”

Si tratta di strumenti cartolari di raccolta che includono un’opzione a favore dei sottoscrittori sul rendimento a scadenza e il cui rischio di mercato viene, di regola, gestionalmente coperto dalle banche emittenti con contratti derivati (“swap” od opzioni) negoziati con altre controparti ⁽³⁾.

Di seguito vengono indicate le principali condizioni di rendimento che caratterizzano generalmente i titoli anzidetti e i relativi strumenti di copertura.

CARATTERISTICHE DI RENDIMENTO DEI TITOLI

Interessi: pagati in un’unica soluzione alla data di scadenza del capitale

Rendimento minimo garantito: predefinito al momento dell’emissione

Rendimento variabile: determinato in base all’andamento di un parametro di riferimento (indice di borsa, tasso di cambio, ecc.) o di più parametri. Può essere solo maggiore o uguale a zero ⁽⁴⁾.

Rendimento effettivo: rendimento minimo garantito + rendimento variabile

CARATTERISTICHE DEL DERIVATO DI COPERTURA GESTIONALE (SWAP)

¹ Ciò implica, ad esempio, che non si procede alla scomposizione nei casi in cui le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario (ad esempio, nel caso di opzioni “*cap*” e “*floor*” su tassi d’interesse incorporate in un contratto di debito al ricorrere delle condizioni previste dallo IAS39. Per tali opzioni è prevista la scomposizione ai soli fini della vita residua – cfr. Avvertenze Generali, paragrafo “Vita residua”).

² Ciò implica che i relativi contratti “ospite” devono essere rilevati nelle voci relative alle pertinenti forme tecniche, al netto del valore del derivato incorporato.

³ Nell’esempio si assume che la copertura non soddisfi le condizioni previste dallo IAS 39 per l’applicazione delle regole di *hedge accounting*.

⁴ Il caso più ricorrente è quello in cui il rendimento variabile è commisurato alla variazione del parametro di riferimento registrata nel periodo considerato. Vi sono anche titoli nei quali il rendimento variabile è corrisposto quando il parametro raggiunge un valore soglia oppure matura in ragione giornaliera ogni volta che il parametro si colloca entro un determinato intervallo di valori (“*corridor*”).

Rispetto ai titoli emessi il derivato di copertura gestionale presenta: a) date di emissione e di scadenza finale identiche; b) capitale nozionale pari all'ammontare complessivo dell'emissione; c) condizioni economiche che prevedono la riscossione alla scadenza finale di un rendimento corrispondente a quello effettivo dei titoli contro il pagamento periodico di un tasso indicizzato.

Sul piano finanziario l'insieme dei suddetti strumenti finanziari (titoli e "swap") può essere considerato come la combinazione di quattro elementi di base:

- 1) titoli del tipo "one coupon bond" emessi a un tasso d'interesse pari al rendimento minimo garantito;*
- 2) opzione call (annessa ai titoli anzidetti) emessa sul parametro finanziario di riferimento, con valore nozionale corrispondente all'ammontare dei titoli;*
- 3) un "interest rate swap" acquistato, che prevede il pagamento periodico di un tasso indicizzato e l'incasso alla scadenza di un tasso fisso pari al tasso di rendimento minimo garantito;*
- 4) opzione call (annessa allo "swap") acquistata, di contenuto identico a quella del punto 2.*

Formalmente le due opzioni non prevedono la corresponsione esplicita di un premio ⁽¹⁾.

Considerato che la passività finanziaria strutturata deve formare oggetto di scomposizione e assumendo che la banca scomponga a fini di vigilanza anche l'IRS strutturato (swap più opzione) di copertura della medesima passività, gli anzidetti quattro strumenti finanziari devono essere segnalati separatamente secondo le seguenti modalità.

TITOLI

- a) I titoli emessi vanno segnalati nel passivo dei "dati patrimoniali" nella voce 58035 "Titoli di debito in circolazione". L'ammontare iniziale dei titoli, da rilevare al netto del premio implicito ⁽²⁾, va aumentato ad intervalli periodici annuali (a partire dal momento del collocamento) dell'interesse minimo garantito maturato in regime di capitalizzazione annua composta ⁽³⁾.*
- b) L'interesse minimo garantito maturato in regime di capitalizzazione composta ⁽⁴⁾ va rilevato in conto economico tra gli interessi passivi e oneri assimilati.*

OPZIONE IMPLICITA NEI TITOLI

- a) Il premio implicito dell'opzione, non essendo formalmente definito nel contratto, va esplicitato e segnalato nella voce 58045.02 "Altre passività – derivati creditizi e finanziari" ⁽⁵⁾.*

¹ I premi relativi alle due opzioni possono considerarsi di fatto impliciti nel rendimento minimo garantito dei titoli e dello "swap" di copertura.

² La sottrazione del premio implicito può non essere operata nel caso in cui i titoli emessi siano stati allocati contabilmente nei portafogli valutati al *fair value*.

³ Se l'interesse minimo garantito è di importo ridotto, può essere applicato il regime di capitalizzazione semplice.

⁴ Ovvero, in regime di capitalizzazione semplice (cfr. precedente nota 1).

⁵ Il premio implicito può non essere rilevato nel caso in cui i titoli emessi siano stati allocati contabilmente nei portafogli valutati al *fair value*.

- b) *Il valore nozionale e il fair value dell'opzione vanno indicati, rispettivamente, nelle sottovoci 58480.14 "Altri derivati - derivati finanziari – opzioni – valore nozionale – posizioni corte" e 58480.18 "Altri derivati - derivati finanziari – opzioni – fair value al lordo di accordi di compensazione – negativo". Relativamente a tali sottovoci la banca deve attivare (oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato "incorporato in passività finanziarie"; raggruppamento derivati "call (europea o americana, a seconda dei casi) plain vanilla"; tipologia sottostante a seconda della natura del parametro di riferimento (es. azioni e indici azionari) ⁽¹⁾.*

"INTEREST RATE SWAP" E RELATIVA OPZIONE IMPLICITA

- a) *il valore nozionale dell'IRS va segnalato nella sottovoce 58480.32 ("Altri derivati – derivati finanziari strutturati – oggetto di scomposizione – valore nozionale – posizioni lunghe"). Relativamente a tale sottovoce la banca deve attivare (oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato "non incorporato"; raggruppamento derivati "altri swap"; tipologia sottostante "tassi di interesse e titoli di debito";*
- b) *il fair value del derivato strutturato (IRS e relativa opzione implicita) va segnalato nella sottovoce 58020.02 o 04 "Altre attività – derivati creditizi e finanziari";*
- c) *il valore nozionale dell'opzione va segnalato nella sottovoce 58480.32 ("Altri derivati – derivati finanziari strutturati – oggetto di scomposizione – valore nozionale – posizioni lunghe"). Relativamente a tale sottovoce la banca deve attivare (oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato "incorporato in altri derivati"; raggruppamento derivati "call (europea o americana, a seconda dei casi) plain vanilla"; tipologia sottostante a seconda della natura del parametro di riferimento (es. azioni e indici azionari) ⁽²⁾;*
- d) *il fair value del derivato strutturato (IRS e relativa opzione implicita) va segnalato nella sottovoce 58480.36 ("Altri derivati – derivati finanziari strutturati – oggetto di scomposizione – fair value al lordo di accordi di compensazione – positivo") o 38 ("Altri derivati – derivati finanziari strutturati – oggetto di scomposizione – fair value al lordo di accordi di compensazione – negativo") a seconda del segno. Relativamente a tali sottovoci la banca deve attivare (oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato "non incorporato"; tipologia sottostante in funzione della componente di rischio più rilevante (ad es. "azioni e indici azionari").*

* * *

¹ Nel caso, più frequente, in cui il rendimento variabile del titolo emesso è rapportato all'incremento del parametro di riferimento, occorre classificare, nell'ambito della variabile "raggruppamento titoli", l'opzione emessa come "call plain vanilla" con sottostante l'appropriato parametro di riferimento. Qualora, tuttavia, il rendimento sia rapportato al decremento del parametro (ad esempio, il deprezzamento di un tasso di cambio), l'opzione emessa va ricondotta nella categoria "put plain vanilla".

² Nel caso, più frequente, in cui il rendimento variabile del titolo emesso è rapportato all'incremento del parametro di riferimento, occorre classificare, nell'ambito della variabile "raggruppamento titoli", l'opzione emessa come "call plain vanilla" con sottostante l'appropriato parametro di riferimento. Qualora, tuttavia, il rendimento sia rapportato al decremento del parametro (ad esempio, il deprezzamento di un tasso di cambio), l'opzione emessa va ricondotta nella categoria "put plain vanilla".

Possono verificarsi anche casi in cui la copertura dell'opzione implicita nei titoli emessi viene realizzata acquistando direttamente una opzione di contenuto identico. Tale opzione, analogamente a quella implicita, può prevedere alla scadenza il pagamento di un rendimento minimo certo qualunque sia l'andamento dello strumento finanziario di riferimento (cd. opzione con un minimo garantito). Ad esempio l'opzione può prevedere il pagamento alla scadenza:

- a) dell' $x\%$ (comprensivo del rendimento minimo garantito) se il parametro di riferimento soddisfa l'andamento contrattualmente predefinito;*
- b) dell' $y\%$ (rendimento minimo garantito) se il parametro di riferimento non soddisfa l'andamento contrattualmente predefinito.*

CONTRATTI DERIVATI DI COPERTURA: OPZIONI SENZA RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Si applicano le medesime regole segnaletiche previste con riferimento alle operazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 4), con l'avvertenza che:

- a) l'opzione in essere va qualificata come "non incorporata"*
- b) il premio figurativo relativo all'opzione annessa ai titoli, si può in via convenzionale assumere pari a quello corrisposto per l'acquisto dell'opzione di copertura.*

CONTRATTI DERIVATI DI COPERTURA: OPZIONI CON RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Nella sostanza i contratti di opzione in esame prevedono alla data di scadenza la restituzione alla banca acquirente di una quota parte del premio pagato all'inizio del contratto, nella misura corrispondente al rendimento minimo garantito, qualunque sia l'andamento del parametro finanziario prefissato.

Pertanto, alla fattispecie in questione si applicano le medesime regole segnaletiche previste con riferimento alle opzioni senza minimo garantito, con le seguenti differenze:

- a) l'ammontare corrispondente al rendimento minimo garantito va indicato all'attivo nelle sottovoci dei "Finanziamenti - altri finanziamenti" 58005.14 o 42 (a seconda della controparte); tuttavia, se il contratto di opzione ha una durata superiore all'anno, va segnalato il valore attuale del suddetto ammontare, da determinare tenendo conto dei tassi di interesse correnti applicati a operazioni similari. Coerentemente, l'eventuale controparte bancaria dell'opzione deve rilevare al passivo gli anzidetti importi nella sottovoce "Debiti - verso Banche Centrali e banche - altri debiti" 58030.12;*
- b) il premio pagato per l'acquisto dell'opzione di copertura va segnalato nella sottovoce 58020.02 o 04 ("Altre attività - derivati creditizi e finanziari), al netto dell'ammontare corrispondente al rendimento minimo garantito. Coerentemente l'eventuale controparte bancaria dell'opzione deve indicare il premio incassato, al netto dell'ammontare corrispondente al minimo garantito, nella sottovoce 58045.02 ("Altre passività - derivati creditizi e finanziari).*

TITOLI "REVERSE CONVERTIBLE"

I titoli “reverse convertible” rappresentano strumenti di raccolta di durata generalmente pari o inferiore all’anno.

Essi prevedono la corresponsione di un tasso d’interesse fisso e incorporano un’opzione a favore dell’emittente che dà la facoltà a quest’ultimo di rimborsare alla scadenza il capitale dei titoli “reverse convertible” mediante la consegna fisica di un predefinito numero di azioni di una società X. Il costo di tale forma di raccolta viene “ridotto” dalla banca emittente con l’emissione di un’opzione analoga a quella implicita nel titolo, il cui premio può essere regolato in via anticipata ovvero alla data di scadenza dell’opzione.

Nell’esempio che segue si assume che la banca copra il rischio connesso con l’opzione implicita nel titolo reverse convertible attraverso l’emissione di una identica opzione che soddisfa i requisiti previsti dallo IAS 39 per l’hedge accounting.

TITOLI

I titoli emessi vanno segnalati nel passivo dei dati statistici mensili nella voce 58035 “Titoli di debito in circolazione”.

OPZIONE IMPLICITA

- a) Il premio relativo all’opzione put, non essendo formalmente definito nel contratto, va esplicitato e segnalato nella sottovoce 58045.02 “Altre passività – derivati creditizi e finanziari”;*
- b) nel caso, invece, in cui la banca emittente i titoli negozi un’opzione di copertura, il premio figurativo relativo all’opzione implicita nei titoli può convenzionalmente essere assunto pari a quello pagato effettivamente per l’opzione di copertura. Esso va ricondotto nell’attivo dei dati statistici mensili nella sottovoce 58020.02 o 04 (“Altre attività - derivati creditizi e finanziari”);*
- c) nella Sezione II il valore nozionale e il fair value dell’opzione deve essere rilevato, rispettivamente, nella sottovoce 58480.14 (“Altri derivati – derivati finanziari – opzioni - valore nozionale – posizioni corte”) e 16 (“Altri derivati – derivati finanziari – opzioni - fair value al lordo di accordi di compensazione - positivo”). Relativamente a tali sottovoci la banca deve attivare (oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato “incorporato in passività finanziarie”; raggruppamento derivati “opzione put plain vanilla europea”; tipologia sottostante “azioni e indici azionari”.*

OPZIONE EMESSA

- a) Il premio incassato per l’emissione dell’opzione di copertura deve figurare nel passivo dei dati statistici mensili nella sottovoce 58045.02 “Altre passività – derivati creditizi e finanziari”. Qualora il regolamento sia posticipato alla data di scadenza dell’opzione, in contropartita all’anzidetta sottovoce occorre movimentare la sottovoce 58020.28 “Altre attività - altre”;*
- b) nella Sezione II il valore nozionale e il fair value dell’opzione deve essere rilevato, rispettivamente, nella sottovoce 58475.12 (“Derivati di copertura – derivati finanziari – opzioni – valore nozionale – posizioni lunghe”) e 18 (“Derivati di copertura – derivati*

finanziari – opzioni – fair value al lordo di accordi di compensazione - negativo”). Relativamente a tali sottovoci la banca deve attivare (oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato “non incorporato”; raggruppamento derivati “opzione put plain vanilla europea”; tipologia sottostante “azioni e indici azionari”.

TITOLI “REVERSE FLOATER”

I titoli “reverse floater” sono caratterizzati da flussi cedolari a tasso fisso che dopo un determinato periodo di tempo assumono valori negativamente correlati ai livelli correnti di un tasso di interesse di riferimento, ma con il limite che il tasso di rendimento effettivo non può assumere valori negativi e, in taluni casi, anche un valore positivo comunque non superiore a un soglia predeterminata.

Di seguito, si indicano a titolo esemplificativo le condizioni di rendimento che possono caratterizzare i titoli anzidetti.

Per i primi “n” anni flussi cedolari a tasso fisso decrescenti.

Dall’anno “n+1” sino alla scadenza del titolo flussi cedolari che assumono valori negativamente correlati ai livelli correnti di un tasso d’interesse indicizzato di riferimento (ad esempio, EURIBOR), ma con il limite che il tasso di rendimento effettivo non può assumere né valori negativi né valori superiori a un tasso soglia pari all’x%. Di regola, viene previsto che dall’anno “n+1” in poi le cedole sono pari alla differenza positiva tra un predeterminato tasso fisso e il doppio del tasso indicizzato di riferimento.

Tali condizioni fanno rientrare i titoli “reverse floater” tra gli strumenti finanziari strutturati nei quali il parametro di riferimento dei contratti derivati incorporati, sebbene sia della medesima natura dello strumento “ospite”, presenta un effetto leva tale da contrarne il valore di almeno due volte.

Nell’esempio si assume che, ai fini sia del bilancio sia di vigilanza, la banca classifichi i titoli suddetti nel portafoglio di negoziazione e che calcoli i requisiti patrimoniali per i rischi di mercato scorporando i titoli stessi nelle loro componenti elementari (contratto ospite e derivato incorporato).

Conseguentemente, la banca acquirente i titoli della specie deve considerare ciascuno di essi come la combinazione dei quattro seguenti elementi di base:

- a) detenzione di titoli “ospite” a lungo termine a tasso fisso;*
- b) acquisto di un “interest rate swap”, con data di decorrenza coincidente con la data di liquidazione dell’ultima cedola a tasso fisso del titolo “ospite”, avente le seguenti caratteristiche: valore nozionale pari al doppio del valore nominale del titolo; tasso fisso pari, convenzionalmente, allo zero per cento; tasso indicizzato pari a quello preso come riferimento dal titolo “ospite”; data di scadenza coincidente con quella del titolo “ospite”; data di regolamento (coincidente con quella di revisione del tasso di interesse indicizzato) pari a quella di liquidazione delle corrispondenti cedole del titolo “ospite”;*
- c) acquisto di un’opzione “cap” di copertura, con data di decorrenza coincidente con quella dell’“interest rate swap”, avente le seguenti caratteristiche: valore nozionale pari al doppio del valore nominale del titolo “ospite”; tasso fisso pari, convenzionalmente, alla metà di quello considerato per il titolo “ospite”; tasso indicizzato pari a quello preso come riferimento per il titolo “ospite”; durata*

contrattuale coincidente con quella dell'IRS; data di regolamento pari a quella di liquidazione delle corrispondenti cedole del titolo "ospite";

- d) *emissione di un'opzione "floor" con data di decorrenza coincidente con quella dell'"interest rate swap", avente le seguenti caratteristiche: valore nozionale pari al doppio del valore nominale del titolo "ospite"; tasso fisso pari, convenzionalmente, alla metà della differenza tra un predeterminato tasso fisso e il tasso soglia prefissato dell'x%; tasso indicizzato pari a quello preso come riferimento per il titolo "ospite"; durata contrattuale coincidente con quella dell'IRS; data di regolamento pari a quella di liquidazione delle corrispondenti cedole del titolo "ospite".*

Conseguentemente, la banca acquirente i titoli della specie deve considerare ciascuno di essi come la combinazione dei quattro seguenti elementi di base:

TITOLO "OSPITE"

- a) *Il titolo "ospite" di cui al precedente punto a) va segnalato nell'attivo nella voce 58010 "Titoli";*

DERIVATI (IRS, CAP, FLOOR) INCORPORATI NEL TITOLO OSPITE

- a) *il valore nozionale dell'IRS acquistato deve essere rilevato nella sottovoce 58470.02 ("Derivati di negoziazione a fini di vigilanza – derivati finanziari diversi dalle opzioni – valore nozionale – posizioni lunghe"). Relativamente a tale sottovoce la banca deve attivare (oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato "incorporato in attività finanziarie"; raggruppamento derivati "altro swap"; tipologia sottostante "titoli di debito e tassi di interesse".*
- b) *il valore nozionale dell'opzione "cap" acquistata di copertura deve essere rilevato nella sottovoce 58470.04 ("Derivati di negoziazione a fini di vigilanza – derivati finanziari diversi dalle opzioni – valore nozionale – posizioni corte"). Relativamente a tale sottovoce la banca deve attivare (oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato "incorporato in attività finanziarie"; raggruppamento derivati "put europea plain vanilla"; tipologia sottostante "titoli di debito e tassi di interesse".*
- c) *relativamente alla classificazione per vita residua dell'opzione "cap" si rileva che essa è assimilabile a una serie di "forward rate agreement" di numero pari alle relative scadenze in cui la banca acquirente il titolo "reverse floater" cede il tasso fisso e riceve il valore corrente del tasso indicizzato preso come riferimento per il titolo "ospite"; ciascun "forward rate agreement" sottostante al "cap" va rilevato in base al "delta equivalent value".*
- d) *il valore nozionale dell'opzione "floor" emessa deve essere rilevato nella sottovoce 58470.14 ("Derivati di negoziazione a fini di vigilanza – derivati finanziari – opzioni – valore nozionale – posizioni corte"). Relativamente a tale sottovoce la banca deve attivare(oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato "incorporato in attività finanziarie"; raggruppamento derivati "call europea plain vanilla"; tipologia sottostante "titoli di debito e tassi di interesse";*
- e) *relativamente alla classificazione per vita residua dell'opzione "floor" si rileva che essa è assimilabile a una serie di "forward rate agreement" di numero pari alle relative scadenze in cui la banca acquirente il titolo "reverse floater" cede il tasso fisso*

e riceve il valore corrente del tasso indicizzato preso come riferimento per il titolo “ospite”; ciascun “forward rate agreement” sottostante al “floor” va rilevato in base al “delta equivalent value”.

Il fair value dei derivati incorporati va convenzionalmente imputato all’IRS e segnalato nella sottovoce 58470.08 o 10 a seconda del segno.

7. RIPORTI, PRONTI CONTRO TERMINE E PRESTITO TITOLI

Nelle Sezioni I e II le operazioni di riporto, “pronti contro termine” e prestito titoli vanno rilevate secondo le regole previste per il bilancio.

In particolare, i riporti, le operazioni “pronti contro termine” che prevedono l’obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione (ad esempio, di titoli) e le operazioni di prestito titoli nelle quali la garanzia è rappresentata da contante che rientra nella piena disponibilità economica del prestatore, devono essere segnalati da parte del cessionario come crediti verso il cedente (sottovoci 58005.10 e 40 “Finanziamenti - pronti contro termine attivi”) e da parte del cedente come debiti verso il cessionario (sottovoci 58030.10 e 38 “Debiti - pronti contro termine passivi”) per un importo pari al prezzo pagato o incassato a pronti. Corrispondentemente, le attività temporaneamente acquistate dalla banca segnalante non vanno rilevate in matrice, mentre le attività temporaneamente cedute dalla banca segnalante devono continuare a figurare nelle pertinenti voci della matrice (ad esempio, i titoli ceduti devono formare oggetto di rilevazione fra i “titoli “ dell’attivo) (¹).

Nel caso di operazioni “pronti contro termine” che prevedano per il cessionario la facoltà di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione si applicano le seguenti regole:

- se le operazioni superano il test di *derecognition* previsto dallo IAS 39, le attività temporaneamente cedute dall’ente segnalante vanno escluse dalle rilevazioni di matrice, mentre le attività temporaneamente acquistate dall’ente segnalante vanno ricondotte nelle pertinenti voci della matrice (ad esempio, i titoli acquistati nell’ambito di pronti contro termine attivi devono figurare fra i “titoli” dell’attivo). Le opzioni *put* sottostanti tali contratti vanno rilevate nelle voci relative ai derivati finanziari;
- se le operazioni non superano il test di *derecognition* previsto dallo IAS 39, esse vanno rilevate secondo le regole previste per i pronti contro termine con obbligo di rivendita.

Le operazioni di cessione di titoli di propria emissione in cui la banca segnalante si impegna a riacquistare, in tutto o in parte, i titoli stessi prima della loro scadenza non devono essere rilevate come operazioni di pronti contro termine. Tali operazioni sono infatti sostanzialmente assimilate a un nuovo collocamento sul mercato di titoli di propria emissione precedentemente riacquistati, con impegno di rimborso alla scadenza dell’operazione. Pertanto, i titoli in argomento vanno segnalati nella voce 58035 “Titoli di debito in circolazione”; nella segnalazione relativa alla vita residua occorre rilevare, oltre ai titoli, anche l’impegno di rimborso anticipato (²).

Con riferimento alle operazioni di riporto, “pronti contro termine” attive e passive che non superano il test di *derecognition* dello IAS 39 nonché di prestito titoli nelle quali la garanzia è rappresentata da contante, i titoli sottostanti sono segnalati, rispettivamente, nelle voci 58130 (“Titoli ricevuti per riporti attivi, pct attivi e operazioni di prestito”) e 58135 (“Titoli impegnati per riporti passivi, pct passivi e operazioni di prestito”). Per tali voci sono richiesti i seguenti attributi informativi: valuta; codice ISIN; soggetto depositario presso cui i titoli sono depositati; settore di attività economica della controparte, se residente. Per le operazioni nelle quali il titolo acquisito a pronti sia stato successivamente ceduto a terzi, nella variabile “depositario” va segnalata la modalità “titolo non disponibile”. Medesimo

¹ Per le modalità di compilazione delle voci sui titoli in deposito in relazione alle operazioni di pronti contro termine si veda le “Avvertenze Generali”, paragrafo “Strumenti finanziari – titoli di terzi ricevuti in deposito”.

² Analogo trattamento va applicato nel caso di operazioni di emissione di propri titoli che la banca si impegna a riacquistare.

trattamento va adottato nel caso di operazioni passive, laddove il titolo sottostante l'operazione non venga lasciato in deposito presso la banca segnalante. Ove invece il titolo oggetto di cessione venga lasciato in deposito presso la banca segnalante, la variabile "depositario" va segnalata con il valore "deposito presso il segnalante".

Le operazioni pronti contro termine nelle quali il sottostante è un titolo denominato nella valuta Y (ad esempio, franchi svizzeri), regolate a pronti nella valuta Z (ad esempio, euro) al tasso di cambio corrente e con regolamento alla scadenza del pct nella valuta Z a un tasso di cambio prefissato, sono rilevate come pct attivi o passivi nella valuta Y e un contratto a termine in valuta. Tali operazioni possono essere trattate come strumenti finanziari strutturati qualora siano soddisfatti i requisiti previsti dallo IAS 39 "*Financial Instruments: Recognition and Measurements*", paragrafo 9 per la classificazione di uno strumento finanziario nella categoria "*Fair value through profit or loss*".

8. OPERAZIONI DI FACTORING

Il factoring è rappresentato dall'attività mediante la quale si realizza un trasferimento di crediti sorti nell'esercizio dell'impresa dal soggetto titolare (impresa fattorizzata) a un intermediario (*factor*) che assume l'impegno della riscossione e può anticipare in tutto o in parte, con clausola "pro-solvendo" o "pro-soluto", l'importo dei crediti stessi.

Con tale attività il *factor* svolge anche un servizio di assistenza e di consulenza all'impresa cedente consistente di regola nella gestione contabile delle fatture commerciali e nella selezione della clientela.

Ai fini della classificazione delle operazioni di factoring tra "pro-soluto" e "pro-solvendo", indipendentemente dalla forma contrattuale, si considera "pro-soluto" l'operazione che realizza in capo alla banca il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione, ai sensi dello IAS 39 (c.d. *derecognition*). Per converso, sono da considerarsi come "pro-solvendo" le operazioni che non realizzano in capo alla banca il suddetto trasferimento dei rischi e dei benefici.

Pertanto, nelle forme tecniche relative al factoring le esposizioni connesse con operazioni "pro-solvendo" vanno imputate ai soggetti cedenti, mentre quelle relative ad operazioni "pro-soluto" ai debitori ceduti (¹).

In particolare, nella Sezione I le banche che esercitano direttamente il factoring rilevano gli anticipi concernenti le operazioni "pro-solvendo" nella sottovoce 58005.36 ("Finanziamenti – verso clientela – operazioni di factoring"), per un importo pari alle somme effettivamente erogate. L'importo erogato è comprensivo degli interessi e delle competenze contabilizzati. Sono invece esclusi gli interessi maturati sulle dilazioni nei pagamenti concesse ai debitori dei rapporti sottostanti ai contratti di factoring; tali interessi, se non ancora incassati, vanno ricondotti nelle "Altre attività - altre" (sottovoce 58020.28).

Nel caso di operazioni "pro-solvendo" i crediti acquisiti per effetto dell'attività di factoring non devono formare oggetto di rilevazione, sia nel caso in cui venga prestato soltanto il servizio di incasso sia nel caso in cui abbiano costituito oggetto di anticipo.

Nel caso in cui la banca esercente l'attività di factoring assicuri il pagamento di una predeterminata percentuale dei crediti ceduti dalla società fattorizzata, il relativo importo, per la quota eccedente gli anticipi erogati, andrà rilevato nella sottosezione II.1, parte seconda, nella voce 58387, tra gli "Impegni irrevocabili a erogare fondi".

Nel caso di operazioni "pro-soluto", i crediti oggetto di cessione vanno rilevati nella sottovoce 58005.36 ("Finanziamenti – verso clientela – operazioni di factoring") in base al prezzo di cessione pattuito. Le eventuali differenze tra tale ultimo e quanto corrisposto al momento della cessione vanno rilevate come debito nei confronti del cedente.

¹ Criteri analoghi si applicano alle altre operazioni di cessione di crediti.

9. OPERAZIONI D'ANTICIPO SALVO BUON FINE (S.B.F.)

Le operazioni di impiego effettuate a valere su effetti, altri titoli di credito e documenti ricevuti s.b.f. devono essere segnalate secondo i criteri di seguito illustrati, che fanno riferimento alle diverse modalità di contabilizzazione di tali operazioni adottate dalle banche al loro interno. Criteri analoghi devono essere applicati anche ai finanziamenti concessi alla clientela per consentire l'immediata disponibilità dei crediti vantati verso terzi non ancora scaduti e per i quali la banca cura l'incasso.

Non formano oggetto di rilevazione le consistenze e le movimentazioni degli effetti, degli altri titoli di credito nonché dei documenti ricevuti s.b.f. rilevati nella contabilità aziendale nei conti "cedenti effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f." ed "effetti, altri titoli di credito e documenti ricevuti s.b.f."

1. OPERAZIONI S.B.F. GESTITE CONTABILMENTE MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN "CONTO ANTICIPI EFFETTI E DOCUMENTI S.B.F.", DI UN "CONTO CORRENTE ORDINARIO" E DI UN "CONTO CEDENTI EFFETTI E DOCUMENTI S.B.F."

La riconduzione di tale impostazione contabile allo schema previsto dalla matrice deve avvenire attraverso l'imputazione del saldo del "conto anticipi effetti e documenti s.b.f." alla sottovoce 58005.22 "Finanziamenti per anticipi su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f.", del saldo del "conto corrente ordinario" alle sottovoci 58005.24 ("Finanziamenti – verso clientela – conti correnti") ovvero 58030.21 e 23 ("Debiti – verso clientela – conti correnti passivi - a vista") - a seconda del segno.

La durata residua degli utilizzi di s.b.f. va calcolata facendo riferimento alle valute medie attribuite alle relative presentazioni. In alternativa, tale calcolo può essere convenzionalmente operato sulla base delle valute medie di più vicina maturazione degli effetti presentati. Per gli utilizzi di s.b.f. a favore di non residenti bisogna fare riferimento alla scadenza dei singoli effetti anticipati.

2. OPERAZIONI S.B.F. GESTITE CONTABILMENTE MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN "CONTO CORRENTE ORDINARIO" E DI UN "CONTO CORRENTE TRANSITORIO"

Tale sistema contabile prevede l'accensione di un "conto corrente transitorio" - distinto dal "conto corrente ordinario" del cliente - nel quale vengono accreditati, con valuta economica non liquida gli effetti e i documenti s.b.f. presentati alla banca e vengono addebitati, con valuta economica corrispondente al giorno dell'operazione e in contropartita al "conto corrente ordinario", gli utilizzi per anticipi s.b.f..

Questa impostazione, essendo concettualmente simile a quella illustrata nel paragrafo precedente, va trattata a fini matrice in maniera analoga.

Pertanto, le partite illiquide per accrediti s.b.f. presenti nel "conto corrente transitorio" vanno ricondotte, nell'attivo della matrice, alla sottovoce 58005.22 "Finanziamenti – verso clientela – finanziamenti per anticipi su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f."

Nel caso, invece, in cui il "conto corrente transitorio" presenti eccezionalmente un saldo contabile creditore, occorre segnalare nella sottovoce 58005.22 "Finanziamenti – verso clientela – finanziamenti per anticipi su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f."

soltanto l'ammontare dei cosiddetti "debordi" (pari alla differenza tra l'importo delle partite illiquide e quello del saldo contabile creditore, qualora quest'ultimo sia inferiore al primo).

I margini irrevocabili su linee di credito s.b.f. devono essere segnalati nella sottovoce 58387.04 ("Impegni – impegni irrevocabili a erogare fondi – concessi a clientela – a utilizzo incerto").

Il calcolo della vita residua dei finanziamenti per anticipi s.b.f. deve avvenire seguendo i medesimi criteri indicati nel paragrafo precedente.

3. OPERAZIONI S.B.F. GESTITE CONTABILMENTE MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN "CONTO CORRENTE ORDINARIO" E DI UN "CONTO CEDENTI EFFETTI E DOCUMENTI S.B.F."

Secondo tale sistema contabile confluiscono nel medesimo "conto corrente ordinario" del cliente sia gli utilizzi di linee di credito s.b.f. sia quelli relativi ad altre linee di credito pure regolate in conto corrente (scoperti per elasticità di cassa, anticipazioni su titoli in conto corrente ecc.).

Anche a fini matrice tutte queste operazioni, incluse quelle s.b.f., vanno trattate alla stregua dei conti correnti (pure per quanto attiene al calcolo della vita residua) e devono, pertanto, essere segnalate nelle voci relative a tale forma tecnica.

Peraltro, specifiche informazioni su tali linee di credito s.b.f. vengono richieste nella voce "Conti correnti attivi: utilizzi di linee di credito s.b.f." (voce 58088).

Tale voce costituisce un dettaglio della sottovoce 58005.24 ("Finanziamenti – verso clientela – conti correnti").

In particolare, qualora siano praticate condizioni economiche (tassi di interesse e commissioni di massimo scoperto) differenziate sulle singole linee di credito, l'individuazione degli utilizzi di s.b.f. nell'ambito del saldo debitore del conto corrente deve essere effettuata, in via generale, ripartendo tale saldo tra le linee di credito (e fino a capienza di ciascuna di esse) ordinate secondo un criterio di remunerazione crescente. Per quantificare la capienza dello scaglione relativo alle operazioni s.b.f., occorre fare riferimento al cosiddetto fido operativo, pari al minore importo tra quello del fido accordato per s.b.f. e quello degli effetti e dei documenti s.b.f. ceduti alla banca.

Se le condizioni di remunerazione delle operazioni s.b.f. sono identiche a quelle previste per altre linee di credito gestite nel medesimo conto corrente, l'imputazione del saldo debitore (ovvero del residuo di tale saldo, dopo aver effettuato le attribuzioni ad eventuali scaglioni remunerativi inferiori) deve essere convenzionalmente operata attribuendo lo stesso in modo prioritario alle operazioni s.b.f. fino a capienza del relativo fido operativo.

I margini irrevocabili su linee di credito s.b.f. devono essere segnalati nella sottovoce 58387.04 ("Impegni – impegni irrevocabili a erogare fondi – concessi a clientela – a utilizzo incerto").

4. OPERAZIONI S.B.F. GESTITE CONTABILMENTE MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN UNICO CONTO CORRENTE

In tale ipotesi le partite illiquide per accrediti di effetti e di documenti s.b.f. e i relativi utilizzi transitano nel medesimo conto corrente del cliente.

A fini matrice occorre che i saldi dei conti correnti da segnalare nelle sottovoci 58005.24 “Finanziamenti – verso clientela - conti correnti attivi” e 58030.21 e 23 “Debiti – verso clientela - conti correnti passivi – a vista” siano depurati delle partite illiquide e dei “debordi”.

In particolare, tra i “conti correnti attivi” vanno incluse le partite illiquide relative a conti correnti con saldo contabile debitore e i “debordi” per partite illiquide relative a conti correnti con saldo contabile creditore.

Coerentemente, dalla voce “conti correnti passivi” devono essere escluse le partite illiquide relative a conti correnti con saldo contabile creditore, al netto degli eventuali “debordi”.

Una volta effettuate tali rettifiche esclusivamente a fini matrice, devono essere adottati, per le segnalazioni delle operazioni s.b.f. i medesimi criteri illustrati nel paragrafo precedente.

10. CREDITI PASSANTI

Le operazioni di “credito passante” si sostanziano in uno schema operativo in cui la banca “*conduit*” per il tramite, ad esempio, di una propria filiale estera rende disponibile e amministra - per conto di un terzo prestatore che costituisce la relativa provvista, ma in nome proprio - un finanziamento a favore di un prenditore residente ricevendone in cambio una commissione commisurata alla somma intermediata. Esse si fondano su due distinti contratti:

- 1) il “*Funding Agreement*”, in base al quale una società estera (o un pool di banche) si obbliga a mettere a disposizione della banca “*conduit*” i fondi da destinare in favore del prenditore;
- 2) il “*Loan Agreement*”, in base al quale al prenditore viene aperta una linea di credito nei limiti dei fondi effettivamente versati alla filiale estera dal finanziatore.

Il “*Funding Agreement*”, che costituisce il presupposto per il perfezionamento dell’operazione di “credito passante”, contempla, sotto il profilo delle condizioni che disciplinano la concessione di fondi al terzo beneficiario, una serie di clausole di salvaguardia volte a liberare la banca “*conduit*” dal rischio creditizio dell’operazione.

Tali clausole prevedono, fra l’altro, che:

- a) il rischio dell’operazione di prestito ricada sul soggetto finanziatore, al quale compete la valutazione del merito creditizio del terzo beneficiario dei fondi;
- b) la banca “*conduit*” sia obbligata a restituire la provvista al finanziatore subordinatamente al rimborso del prestito da parte del mutuatario.

Il “*Loan Agreement*”, invece, prevede che la banca “*conduit*” sia tenuta alla concessione del prestito soltanto e nei limiti in cui abbia ricevuto i relativi fondi in forza del connesso “*Funding Agreement*”.

Nel caso in cui il finanziatore sia rappresentato da un pool di banche, può verificarsi che al pool partecipi la filiale estera stessa.

Ai fini della compilazione della matrice dei conti le operazioni di “credito passante” si configurano per la banca “*conduit*” come un’attività di mero servizio senza assunzione di rischio a proprio carico e vanno, pertanto, rilevate sulla base dei seguenti criteri:

- a) non devono costituire oggetto di segnalazione nei dati patrimoniali (Sezioni I e II);
- b) qualora le somme versate dal finanziatore o rimborsate dal prenditore, per un limitato lasso di tempo rientrano nella piena disponibilità economico-finanziaria della banca “*conduit*”, esse devono essere rilevate nei “Debiti – verso clientela – altri debiti” (sottovoce 58910.40) o nei “Debiti – verso Banche Centrali e banche – altri debiti” (sottovoce 58910.12).

Naturalmente, nel caso in cui la banca “*conduit*” intervenga nel *pool* dei finanziatori, l’intervento stesso andrà segnalato secondo le regole previste per i finanziamenti in pool, rilevando la sola quota di rischio a proprio carico.

Coerenti criteri segnaletici vanno applicati quando: a) la banca italiana svolge direttamente le funzioni di “*conduit*”, anziché per il tramite di una propria filiale estera; b) il prenditore dei fondi è un soggetto non residente.

11. FINANZIAMENTI ASSISTITI DA GARANZIE REALI E PERSONALI A LORO VOLTA SUPPORTATE DA DEPOSITI IN DENARO DEI GARANTI

1. STRUTTURA DELL'OPERAZIONE

Il finanziamento in questione si caratterizza per la struttura di seguito descritta.

La banca A stipula un contratto con una società (il debitore) a favore della quale si impegna a erogare in una o più tranches un finanziamento coperto da privilegio speciale ex art. 46 del T.U. bancario o da ipoteche e/o da altre garanzie reali (¹).

Il finanziamento è altresì assistito da garanzie personali (le garanzie) prestate da altri soggetti (i garanti) a favore della banca A, garanzie che sono a loro volta supportate da depositi in denaro dei garanti stessi vincolati presso la banca A. Le singole garanzie prestate dai garanti sono indipendenti l'una dall'altra e coprono una quota parte dell'importo totale del finanziamento. La quota residua è pienamente a carico della banca A.

Le garanzie vengono prestate con un unico contratto (stipulato contestualmente a quello di finanziamento) in base al quale ciascun garante:

- 1) garantisce alla banca A l'adempimento delle obbligazioni finanziarie del debitore, limitatamente ad una specifica quota dell'intero finanziamento;
- 2) s'impegna a costituire, al momento di ogni utilizzo del finanziamento, un "*collateral deposit*" fruttifero di interessi presso la banca A a garanzia degli impegni sub 1);
- 3) ha diritto al rimborso del "*collateral deposit*" e degli interessi maturati sullo stesso, nella misura in cui le obbligazioni per capitale e per interessi del debitore nei confronti della banca A siano di volta in volta soddisfatte; la banca A, tuttavia, può rivalersi sui "*collateral deposits*" solo dopo aver completato le procedure di escussione di tutte le garanzie rilasciate dal debitore o dai suoi azionisti;
- 4) al verificarsi di taluni eventi sintomatici o premonitori di uno stato di difficoltà finanziaria, di insolvenza o di assoggettamento a procedure di liquidazione coatta amministrativa della banca A, può utilizzare il saldo attivo del "*collateral deposit*" per soddisfare in via anticipata le proprie obbligazioni derivanti dall'operazione in esame, così da potersi surrogare per la quota di propria spettanza alla banca A nei confronti del debitore e dei suoi azionisti (anche con riferimento alle garanzie reali rilasciate da questi ultimi alla banca A).

Il contratto di finanziamento prevede che l'erogazione di ciascuna tranche al debitore sia per una quota parte condizionata alla preventiva costituzione dei "*collateral deposits*" da parte dei garanti.

2. TRATTAMENTO NELLA MATRICE DEI CONTI

La banca A deve segnalare:

- l'intero importo del finanziamento erogato nella Sezione I (Situazione patrimoniale: attivo") nella sottovoce 58005.26 "Finanziamenti – verso clientela - mutui";
- i "*collateral deposits*" nei dati patrimoniali della Sezione I nelle sottovoci 58030.08 ("Debiti – verso Banche Centrali e banche – depositi - depositi con durata stabilita") o

¹ Pegno su azioni o quote del debitore, pegno o cessione di crediti derivanti dall'esercizio dell'attività svolta dal debitore.

28 (“Debiti – verso clientela – depositi – depositi con durata stabilita”) in funzione della tipologia di controparte;

- la quota di finanziamento ancora da erogare di propria pertinenza negli impegni e rischi della sottosezione II.1, parte seconda, nella sottovoce 58387.02 “Impegni irrevocabili a erogare fondi concessi a clientela a utilizzo certo”.

Le eventuali banche garanti, invece, devono indicare:

- nei dati patrimoniali della Sezione I: a) i “*collateral deposits*” presso la banca A nella sottovoce 58005.06 “Finanziamenti – verso Banche Centrali e banche – depositi – altri depositi”; b) la fideiussione prestata alla banca A a garanzia del buon esito della quota di finanziamento già erogato al debitore nella sottovoce 58385.04 “Garanzie rilasciate - crediti di firma – clientela – connessi con operazioni di natura finanziaria”;
- negli impegni e rischi della sottosezione II.1, parte seconda: a) la fideiussione prestata alla banca A a garanzia del buon esito della quota di finanziamento già erogato al debitore nella sottovoce 58385.04 “Garanzie rilasciate – crediti di firma – clientela – connessi con operazioni di natura finanziaria”; b) l’ulteriore fideiussione da rilasciare sulla quota di finanziamento ancora da erogare di propria pertinenza, convenzionalmente, nella voce 58387.24 “Impegni - altri impegni - altri”.

* * *

Qualora il contratto preveda che la banca A possa rivalersi sui “*collateral deposits*” senza attendere lo svolgimento delle procedure di escussione di tutte le garanzie rilasciate dal debitore o dai suoi azionisti, allora l’operazione in esame va trattata sia dalla banca A sia dalle banche garanti secondo le regole dei finanziamenti in pool per cassa (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni in *pool*”).

12. COVERED BOND

Le operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite (c.d. *covered bond*) di cui alla legge n. 80 del 14 maggio 2005 presentano uno schema operativo basato sui seguenti soggetti:

- banca *originator*, che cede a una società veicolo attivi idonei (crediti e titoli), costituenti patrimonio separato ai sensi e per effetto della l. 130/99 e destinati al soddisfacimento dei portatori dei *covered bond*;
- società veicolo, il cui oggetto esclusivo è rappresentato dall'acquisto degli attivi ceduti dall'*originator* e dalla prestazione di garanzia a favore dei sottoscrittori dei *covered bond*;
- banca finanziatrice, che concede alla società veicolo il finanziamento subordinato finalizzato all'acquisto degli attivi dalla banca *originator*;
- banca emittente i *covered bond*.

Nelle strutture più semplici, le figure della banca *originator*, della banca finanziatrice e della banca emittente coincidono nel medesimo soggetto. Strutture di emissione più complesse, tipicamente realizzate in un'ottica di gruppo, possono invece prevedere che le citate figure non coincidano; ulteriori elementi di complessità possono essere rappresentati dalla circostanza che le banche *originator* siano più di una (c.d. operazioni “*multi-originator*”).

Nell'ambito di tali operazioni di emissione di *covered bond*, la banca *originator* assume di regola specifici obblighi di reintegro delle attività cedute, nel caso in cui le stesse scendano al di sotto dei livelli minimi previsti normativamente o contrattualmente.

Tali obblighi, che sono finalizzati a salvaguardare il livello di garanzia fornita ai sottoscrittori dei *covered bond*, anche quando la qualità delle attività inizialmente cedute al veicolo si deteriora, fanno sì che la banca *originator* rimanga integralmente esposta ai rischi e ai benefici associati alle suddette attività.

La banca finanziatrice (sia essa *originator* o meno), qualora non coincida con la banca emittente i *covered bond*, è esposta al rischio di inadempienza della banca emittente nei confronti dei portatori dei titoli in virtù della garanzia prestata dal veicolo.

Si forniscono di seguito le regole di compilazione per le operazioni in esame.

- a) **Fattispecie semplici (unico intermediario):** la banca continua a segnalare nelle pertinenti voci dell'attivo le attività oggetto di cessione e iscrive nel passivo i *covered bond* emessi. Non forma pertanto oggetto di rilevazione il finanziamento subordinato concesso alla società veicolo. La rilevazione in conto economico dei costi e dei ricavi collegati all'operazione segue le medesime logiche previste per lo stato patrimoniale.
- b) **Fattispecie più complesse (con più intermediari):** nelle fattispecie in cui la banca *originator*, la banca finanziatrice e la banca emittente non coincidano, trovano applicazione i criteri di rappresentazione sopra descritti, avendo in considerazione il ruolo svolto nell'operazione da ciascuna banca (*originator*, finanziatrice ed emittente) e i profili di rischio associati. In particolare, nel caso in cui banca *originator* e banca finanziatrice non coincidano, le due banche segnalano, rispettivamente, le attività oggetto di cessione e il finanziamento subordinato erogato alla società veicolo.

Nell'ambito delle garanzie rilasciate (ad esempio, nella sottovoce 40690.09 “Garanzie rilasciate – crediti di firma – banche – connessi con operazioni di natura finanziaria - altri”):

- la banca finanziatrice, ove non coincida con la banca emittente, deve rilevare il rischio connesso con la garanzia fornita dal veicolo ai portatori dei *covered bond*;
- nelle operazioni c.d. “*multioriginator*” in cui sia prevista la copertura solidale delle eventuali perdite manifestatesi sulle attività cedute, ciascun *originator* deve rilevare la relativa esposizione.

**C) DATI STATISTICI – REGOLE RIGUARDANTI PARTICOLARI
SOTTOSEZIONI INFORMATIVE O VOCI**

5. SERVIZI DI INVESTIMENTO

Le informazioni di cui alla sottosezione II.2 vanno fornite dalle banche autorizzate a svolgere i servizi di investimento così come definiti dal Testo Unico della Finanza – T.U.F. (Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58).

I dati vanno riferiti all'intera azienda, includendo l'operatività di tutte le filiali estere (comunitarie ed extra-comunitarie) della banca segnalante.

Formano oggetto della rilevazione sia dati di flusso sia dati di stock.

Ai fini della presente sottosezione nei titoli di debito sono inclusi i certificati di deposito e i buoni fruttiferi.

Gli importi vanno segnalati escludendo le spese per bolli e le commissioni.

Le sottovoci “inoperatività nel periodo” vanno attivate quando la banca segnalante, pur autorizzata alla prestazione del servizio di investimento interessato, non ha nel periodo di riferimento alcun importo da segnalare nelle restanti sottovoci. Va convenzionalmente indicato il valore “1”.

Ai fini dell'attributo informativo “Servizio consulenza”, vanno indicati con:

- il valore “1”, gli strumenti finanziari detenuti dai clienti a seguito di specifiche operazioni per le quali l'intermediario ha prestato il servizio di consulenza;
- il valore “2”, gli strumenti finanziari per i quali non è stato effettivamente prestato il servizio di consulenza;
- il valore “7”, i casi residuali quali, a titolo esemplificativo, gli strumenti finanziari trasferiti da altro intermediario.

Ai fini della compilazione della voce 41419 “Strumenti finanziari della clientela”, posto che andranno specificamente individuati gli strumenti che confluiscono nei dossier della clientela nell'una o nell'altra modalità (consulenza o meno), ove la banca segnalante incontri significative difficoltà operative a ripartire puntualmente lo stock di titoli sulla base dell'attributo informativo “Servizio consulenza”, è possibile ripartire convenzionalmente le quantità, il valore nominale e il fair value degli strumenti finanziari aventi il medesimo codice ISIN sulla base della proporzione di operazioni eseguite in acquisto nell'una o nell'altra modalità. Analoghi criteri vanno seguiti per la rilevazione del valore nozionale e del *fair value* degli strumenti derivati.

1. ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO

Nelle sottovoci 41400 da 12 a 18 formano oggetto di rilevazione le operazioni di negoziazione per conto proprio effettuate dalla banca alternativamente:

- in qualità di “*market maker*” ⁽¹⁾;
- in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, su titoli di debito, titoli di capitale, quote di O.I.C.R. e derivati, anche se non ancora regolate finanziariamente. Sono pertanto escluse dalla rilevazione le operazioni poste in essere su iniziativa della banca segnalante (ad esempio, acquisti e vendite

¹ In tale categoria rientrano anche le operazioni effettuate dalla banca in qualità di “*specialist*”, nell'ambito della sua attività di “*market making*”.

effettuate per finalità di investimento o di gestione della tesoreria, eventuali operazioni di copertura) ⁽¹⁾⁽²⁾.

Nell'ambito dell'operatività delle succursali italiane di banche estere, formano oggetto di rilevazione anche le operazioni di negoziazione di strumenti finanziari effettuate con clientela residente in Italia, qualora gli ordini dei clienti siano eseguiti utilizzando titoli detenuti dalla casa madre (si rammenta che, ai fini della disciplina sui servizi d'investimento, le succursali sono soggetti non distinti dalle case madri). In tal caso, le succursali non segnalano i titoli in questione nelle sottovoci 21 e 22 relative al "portafoglio di fine periodo".

Vi rientrano le negoziazioni di titoli di debito e di capitale di propria emissione.

Sono escluse dalla rilevazione le operazioni di riporto, pronti contro termine e quelle di prestito titoli.

Sono altresì esclusi dalla rilevazione gli acquisti di strumenti finanziari oggetto di operazioni di collocamento da parte della banca segnalante (ad esempio, acquisti a fermo).

Gli acquisti e le vendite sono disaggregati in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari negoziati (variabili "raggruppamento titoli/derivati", "indicatore di quotazione", "mercato di negoziazione", "categoria emittente", "rapporti con emittente") e della clientela con la quale si è operato (variabile "clientela Mifid"); è altresì richiesto di segnalare i casi nei quali è stato prestato il servizio di consulenza (variabile "servizio consulenza"). Per l'esatta individuazione delle variabili applicate a ciascuna sottovoce si rimanda alle istruzioni di compilazione fornite in corrispondenza di ciascuna di esse.

Le sottovoci 41400.16 e 18 ("Attività di negoziazione per conto proprio – in contropartita di ordini") vanno altresì ripartite a seconda che le operazioni siano svolte in contropartita del servizio di esecuzione degli ordini per conto dei clienti oppure del servizio di gestione di portafogli. Le due fattispecie sono individuate mediante uno specifico attributo informativo (variabile "servizio in contropartita").

Le compravendite vanno rilevate unicamente nella segnalazione riferita al trimestre in cui sono stati stipulati i relativi contratti.

Le compravendite di titoli già regolate finanziariamente vanno indicate al prezzo di acquisto o di vendita (per i titoli di debito occorre fare riferimento al "corso secco" ⁽³⁾). I contratti a termine e i contratti derivati con titolo sottostante (ivi inclusi quelli che prevedono lo scambio di una o più valute) ⁽⁴⁾, vanno segnalati in base al prezzo

¹ Ad esempio, non forma oggetto di rilevazione l'operazione di acquisto effettuata a fronte della vendita a clientela di un titolo non presente nel proprio portafoglio.

² Formano oggetto di rilevazione i contratti derivati negoziati dalle banche con la clientela al fine di soddisfare esigenze di copertura dai rischi di mercato rappresentate da quest'ultima, in quanto negoziati in contropartita diretta e in relazione ad ordini della stessa. Viceversa, non vanno rilevati i derivati negoziati dalle banche con finalità di copertura di proprie attività e/o passività, sempreché non siano stati negoziati in contropartita diretta e in relazione ad ordini dei clienti.

³ Per i titoli del tipo "zero coupon bond" ovvero "one coupon" occorre includere anche i ratei di interesse ricompresi nel prezzo della compravendita.

⁴ I "currency interest rate swaps" valuta contro valuta vanno segnalati una sola volta facendo riferimento alla valuta oggetto di acquisto.

convenuto (“*strike price*”) (¹); i contratti derivati senza titolo sottostante vanno indicati in base al valore nozionale (²). Per gli strumenti di seguito indicati occorre segnalare:

- per le opzioni su indici di borsa (ad esempio, sul MIB30) il capitale di riferimento moltiplicato per il valore dell’indice alla data di riferimento del contratto;
- per le opzioni su “*future*” (es. MTO) il capitale di riferimento moltiplicato per il prezzo convenuto del “*future*”;
- per i “*futures*” su indici di borsa (es. FIB30) il capitale di riferimento moltiplicato per il valore dell’indice alla data di riferimento del contratto;
- per i “*futures*” su titoli di debito (anche se fittizi, ad esempio i “*futures*” negoziati sull’IDEM) il capitale di riferimento moltiplicato per il prezzo convenuto del “*future*”.

Nel portafoglio di fine periodo (sottovoci 41400.21 e 22) forma oggetto di rilevazione la “rimanenza” a fine periodo dei titoli e degli altri strumenti finanziari che la banca destina allo svolgimento dell’attività di “negoziato per conto proprio” così come definita dal T.U.F.. Tale portafoglio, che non coincide necessariamente con la definizione contabile di *trading*, include anche i titoli di propria emissione riacquistati e destinati all’attività di negoziazione (³).

Sono incluse le sole operazioni regolate finanziariamente (⁴).

I titoli e i contratti derivati vanno indicati al *fair value* (i titoli di debito al corso secco) (⁵) dell’ultimo giorno lavorativo del trimestre di riferimento.

Le consistenze di fine periodo sono disaggregate in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari (variabile “codice ISIN” per i titoli; variabili “raggruppamento titoli/derivati”, “indicatore di quotazione”, “mercato di negoziazione”, “categoria emittente”, “rapporti con emittente” per gli altri strumenti finanziari).

2. ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di compravendita (ivi incluse le sottoscrizioni) di titoli, anche se non ancora regolate finanziariamente, effettuate in nome proprio e per conto della clientela. Sono escluse le operazioni di esecuzione di ordini che trovano contropartita nel portafoglio di proprietà della banca segnalante, da segnalare unicamente nell’ambito dell’attività di negoziazione per conto proprio.

Nell’ambito dell’operatività delle succursali italiani di banche estere, formano oggetto di rilevazione anche le operazioni di negoziazione di strumenti finanziari effettuate con clientela residente in Italia, qualora gli ordini dei clienti siano eseguiti dalle case madri (si rammenta che, ai fini della disciplina sui servizi d’investimento, le succursali sono soggetti non distinti dalle case madri).

¹ Ivi inclusi i contratti ISOα.

² Tali contratti sono segnalati come acquisti o vendite secondo il criterio fissato nelle “Avvertenze Generali”, paragrafo “Titoli e derivati”.

³ Relativamente ai derivati, la banca include nel portafoglio di fine periodo il complesso dei contratti detenuti dalla medesima, negoziati nello svolgimento dell’attività di “negoziato contro proprio”. La segnalazione va operata sino alla scadenza contrattuale di tali contratti derivati.

⁴ I contratti derivati senza titolo sottostante (ad esempio, “Interest Rate Swap”) formano oggetto di segnalazione a partire dal trimestre in cui sono stipulati, anche qualora non sia avvenuto il regolamento del primo differenziale.

⁵ Per i titoli del tipo “*zero coupon bond*” ovvero “*one coupon*” occorre includere anche i ratei di interesse ricompresi nel prezzo della compravendita.

Vanno escluse: a) le operazioni che si configurano come attività di collocamento (che devono essere segnalate nelle voci “attività di collocamento con o senza garanzia”) oppure come attività di raccolta ordini (che devono formare oggetto di rilevazione nella voce “attività di ricezione e trasmissione di ordini”); b) le operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli.

Vanno, invece, incluse le operazioni di compravendita effettuate per gestione di patrimoni, qualora la banca segnalante eserciti entrambe le attività (di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di gestione di portafogli).

Ciascuna operazione di compravendita per conto terzi deve essere segnalata in una sola delle sottovoci 41401.10 e 12 (acquisti) ovvero 41401.14 e 16 (vendite), in relazione al tipo di ordine impartito dalla clientela.

Gli strumenti finanziari vanno valorizzati secondo le medesime modalità previste per gli acquisti e le vendite relativi all’attività di negoziazione per conto proprio.

È prevista la distinzione tra compravendite operate in contropartita di società del gruppo (sottovoci 41401.10 e 14) e compravendite operate in contropartita di altre società (sottovoci 41401.12 e 16). Tali compravendite vanno rilevate unicamente nella segnalazione riferita al trimestre in cui sono stati stipulati i relativi contratti.

Le informazioni sono disaggregate in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari negoziati (variabili “raggruppamento titoli/derivati”, “indicatore di quotazione”, “mercato di negoziazione”, “categoria emittente”, “rapporti con emittente”) e della clientela con la quale si è operato (variabile “clientela Mifid”); è altresì richiesto di segnalare i casi nei quali è stato prestato il servizio di consulenza (variabile “servizio consulenza”).

3. ATTIVITÀ DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

Si distingue tra gestioni di portafogli svolte dalla banca segnalante: a) in proprio (voce 41402 - sottovoci da 02 a 29 e sottovoci 33, 34 e 35); b) su delega ricevuta da terzi (voce 41402 - sottovoci da 38 a 74). E’ prevista altresì l’evidenza delle gestioni in proprio di cui al punto a) delegate a terzi (voce 41405).

Le gestioni in proprio comprendono le gestioni di portafogli su base individuale e i fondi pensione. In particolare, si è in presenza di una gestione propria quando il mandato gestorio sia stato conferito alla banca segnalante da un soggetto non abilitato all’attività in esame (es. imprese di assicurazione, finanziarie, persone fisiche etc.) o qualora il mandato sia stato conferito, in qualità di “cliente finale”, da un soggetto abilitato all’attività di gestione (es. banca che delega la gestione del portafoglio di proprietà).

Per gestioni delegate da terzi sono da intendersi:

- 1) gli incarichi affidati alla banca segnalante da soggetti abilitati all’attività di gestione con riferimento all’intero portafoglio o a specifiche scelte di investimento;
- 2) gli incarichi affidati alla banca segnalante da parte del gestore di un fondo pensione;
- 3) altri incarichi ricevuti relativi a fattispecie non riconducibili a quelle precedenti.

Le sottovoci relative alle gestioni delegate da terzi di cui al precedente punto sub b) vanno compilate facendo riferimento esclusivamente all’ammontare di patrimonio ricevuto effettivamente in gestione. Pertanto, relativamente, ad esempio, agli incarichi

ricevuti dalla banca segnalante relativi a specifiche scelte di investimento deve essere segnalata soltanto la parte del patrimonio per la quale sono state affidate alla banca specifiche scelte di investimento.

Formano oggetto di rilevazione gli acquisti (ivi incluse le sottoscrizioni) e le vendite (ivi inclusi i rimborsi) di titoli di debito, di titoli di capitale, di quote di O.I.C.R. e di contratti derivati, anche se non ancora regolati finanziariamente (sottovoci 41402.02/04/38/40 e 41405.02/04). Tali compravendite vanno rilevate unicamente nella segnalazione riferita al trimestre in cui sono stati stipulati i relativi contratti. I titoli vanno indicati secondo le medesime modalità previste per gli acquisti e le vendite relativi all'attività di negoziazione per conto proprio.

Nel "portafoglio di fine periodo" (sottovoci 41402.34-35-59-67 e 41405.34-35) vanno segnalate le "rimanenze" a fine periodo del portafoglio gestito, quale risulta dalle compravendite già regolate finanziariamente, inclusi i contratti derivati ancora aperti alla data di riferimento della segnalazione. In particolare, i titoli di proprietà e i contratti derivati vanno indicati al *fair value* (i titoli di debito al "corso secco" ⁽¹⁾) dell'ultimo giorno lavorativo del trimestre di riferimento.

Nel caso in cui la banca segnalante acquisisca patrimoni in gestione per effetto di operazioni di carattere straordinario (es. fusioni, acquisti/cessioni rami d'azienda), nel trimestre nel quale hanno efficacia tali operazioni occorre segnalare:

- a) nelle sottovoci "acquisti", "portafoglio di fine periodo" e "raccolta effettuata nel periodo", rispettivamente, gli strumenti finanziari e il patrimonio oggetto delle gestioni di portafogli acquisite;
- b) nelle sottovoci "vendite" e "rimborsi effettuati nel periodo", rispettivamente, gli strumenti finanziari e il patrimonio oggetto delle gestioni di portafogli cedute.

Nelle sottovoci relative agli acquisti, alle vendite e al "portafoglio di fine periodo" non vanno segnalate le operazioni di pronti contro termine, di riporto, di prestito titoli nonché i conti correnti e i depositi a risparmio (liberi e vincolati).

Nella "Liquidità" per gestione di portafogli (sottovoci 41402.27/33/65/70 e 41405.25/27) formano oggetto di segnalazione le disponibilità liquide in essere a fronte di contratti di gestione, ivi incluse quelle investite in operazioni di pronti contro termine, di riporto, di concessione di titoli in prestito nonché in conti correnti e in depositi a risparmio (liberi e vincolati). Eventuali passività liquide di competenza della clientela non vanno rilevate, ma concorrono unicamente a determinare il valore del "patrimonio gestito".

Qualora i titoli ricevuti dal cliente prestatario in operazioni di prestito titoli siano venduti dal cliente stesso:

- la liquidità incassata va rilevata per le gestioni proprie nelle sottovoci 27 oppure 33 e per le gestioni delegate da terzi nelle sottovoci 65 oppure 70. Alla chiusura dell'operazione la liquidità in uscita va rilevata in riduzione delle richiamate sottovoci;
- il debito connesso con l'impegno a restituire i titoli venduti alla controparte prestatrice va segnalato, sia per le gestioni proprie che per quelle delegate da terzi, rispettivamente nelle sottovoci 10 e 42, in riduzione del patrimonio gestito. Alla chiusura dell'operazione il citato debito va stornato dalle richiamate sottovoci.

¹ Per i titoli del tipo "zero coupon bond" ovvero "one coupon" occorre includere anche i ratei di interesse inclusi nel valore corrente.

Il “Patrimonio gestito” (sottovoci 41402.10/42 e 41405.10) è rappresentato dalla somma algebrica del “portafoglio di fine periodo”, della “liquidità”, dei ratei di interesse maturati sulle attività (titoli, liquidità, ecc.), e sulle passività, delle eventuali passività non segnalate nella “liquidità” per gestione di portafogli e di tutti gli oneri maturati a carico della clientela.

Nella “Raccolta effettuata nel periodo” (sottovoci 41402.12/44 e 41405.12) va segnalato l’ammontare della liquidità e dei titoli conferiti in gestione alla banca segnalante nel trimestre di riferimento della segnalazione. La segnalazione va effettuata nel trimestre in cui la banca segnalante riceve la disponibilità dei valori in gestione e li include nel patrimonio gestito. I titoli vanno indicati al valore corrente (i titoli di debito al “corso secco” ⁽¹⁾) del giorno di conferimento.

Nei “Rimborsi effettuati nel periodo” (sottovoci 41402.14/46 e 41405.14) va indicato l’ammontare della liquidità e dei valori mobiliari restituiti alla clientela nel trimestre di riferimento della segnalazione. I titoli vanno indicati al valore corrente (i titoli di debito al “corso secco” ⁽²⁾) del giorno di rimborso.

Le informazioni sono disaggregate in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari gestiti (variabili “raggruppamento titoli/derivati” ovvero “codice ISIN”, “indicatore di quotazione”, “categoria emittente”, “rapporti con emittente”) e della clientela con la quale si è operato (variabili “clientela Mifid” e “provincia di controparte”). Per l’esatta individuazione delle variabili applicate a ciascuna sottovoce si rimanda alle istruzioni di compilazione fornite in corrispondenza di ciascuna di esse.

4. ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO CON GARANZIA

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di collocamento con garanzia, ivi incluse quelle con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo. È prevista la distinzione tra “attività di collocamento per conto di società del gruppo” e “attività di collocamento per conto di altre società”. E’ inclusa l’attività di collocamento effettuata mediante promotori finanziari.

Le sottoscrizioni di titoli di Stato (ivi inclusi i BOT fino a concorrenza degli ordini di sottoscrizione ricevuti dalla clientela) effettuate per conto di terzi si configurano: a) come attività di collocamento con o senza garanzia, qualora la banca segnalante abbia sottoscritto apposita convenzione di collocamento con la Banca d’Italia e intervenga all’asta di emissione sulla base di una preventiva richiesta della clientela; b) come “attività di ricezione e trasmissione di ordini”, nel caso in cui la banca segnalante non partecipi direttamente all’asta ⁽³⁾.

Nei “titoli collocati” (sottovoci 41403.10 e 20) va segnalato l’ammontare dei titoli collocati nel trimestre di riferimento della segnalazione, ivi inclusi quelli eventualmente collocati presso la medesima banca segnalante. I titoli vanno indicati al prezzo di collocamento.

¹ Per i titoli del tipo “zero coupon bond” ovvero “one coupon” occorre includere anche i ratei di interesse inclusi nel prezzo di conferimento.

² Per i titoli del tipo “zero coupon bond” ovvero “one coupon” occorre includere anche i ratei di interesse inclusi nel prezzo di rimborso.

³ In tale ultimo caso, le sottoscrizioni vanno rilevate nella voce 41410 “Attività di ricezione e trasmissione ordini” nel trimestre in cui avviene l’assegnazione dei titoli alla banca segnalante, considerato che solo in quel momento si può dire che si è verificata l’esecuzione dell’ordine ricevuto dalla clientela.

In caso di distribuzione di quote di O.I.C.R. alla clientela dietro loro richiesta, tale attività si configura come collocamento (con o senza garanzia) qualora la banca segnalante abbia ricevuto dalla SGR emittente l'incarico di collocamento delle quote. Ove la banca segnalante non abbia ricevuto tale incarico, le sottoscrizioni delle quote vanno segnalate nell'ambito della voce 41410 "Attività di ricezione e trasmissione ordini". Tale criterio segnaletico si applica anche alle sottoscrizioni di O.I.C.R. operate sulla base di specifici contratti stipulati con i clienti, che prevedano, ad esempio, che: i) ogni mese vengano sottoscritte, per un importo prefissato, nuove quote di uno o più fondi comuni prestabiliti mediante addebito in c/c; ii) una volta superata una predeterminata soglia di liquidità sul c/c, l'importo eccedente sia automaticamente investito nella sottoscrizione di nuove quote di fondi comuni prestabiliti; iii) al momento dell'accredito della remunerazione delle quote di O.I.C.R. detenute, l'importo ricevuto venga reinvestito in nuove quote del medesimo fondo comune o di altri fondi prestabiliti.

Negli "Impegni di acquisto di titoli" (sottovoci 41403.12 e 22) deve essere segnalato, al prezzo di emissione, l'ammontare dei titoli preventivamente acquistati (collocamento con preventiva sottoscrizione) o per i quali si è assunto l'impegno di acquisto (collocamento con garanzia o acquisto a fermo). Essi vanno segnalati solo nel trimestre in cui l'operazione di collocamento ha avuto inizio.

Nei "Titoli da collocare" (sottovoci 41403.14 e 24) forma oggetto di rilevazione l'ammontare dei titoli non ancora collocati presso terzi o presso la stessa banca segnalante alla fine del trimestre di riferimento della segnalazione. I titoli devono essere indicati al prezzo di emissione.

Nel caso in cui la banca che riceve l'incarico dall'emittente per il collocamento si avvalga, per la distribuzione dei titoli presso il pubblico, di altri intermediari (ad esempio, banche reti del gruppo - di seguito, "banche reti") ⁽¹⁾, si distinguono due fattispecie:

a) la banca che ha ricevuto l'incarico di collocamento dall'emittente (di seguito "*lead collocator*") si assume la garanzia di collocamento. In tal caso:

- ove le "banche reti" si assumano l'impegno di sottoscrivere i titoli loro assegnati, sia la banca "*lead collocator*" sia le "banche reti" segnalano, nell'ambito della voce 41403 "Attività di collocamento con garanzia", le sottovoci relative agli "impegni di acquisto di titoli" (sottovoci 12 o 22), ai "titoli collocati" (sottovoci 10 o 20) e ai "titoli da collocare" (sottovoci 14 o 24), in base alla quota di propria spettanza;

- ove le "banche reti" operino senza garanzia, la banca "*lead collocator*" segnala, nella voce 41403, gli "impegni di acquisto di titoli" (sottovoci 12 o 22) e i "titoli da collocare" (sottovoci 14 o 24) relativamente all'intero importo del collocamento; tuttavia, la sottovoce relativa ai "titoli da collocare" va ridotta tenendo conto anche dei titoli già collocati dalle "banche reti". L'informazione sui "titoli collocati" (sottovoci 10 o 20) va invece compilata avendo riguardo unicamente ai titoli direttamente collocati dalla banca segnalante alla propria clientela. Le "banche reti" segnalano nella voce 41404 "Attività di collocamento senza garanzia", per la quota loro assegnata, le sottovoci relative alle "assegnazioni", ai "titoli collocati" e ai "titoli da collocare";

¹ Le indicazioni fornite valgono, *mutatis mutandis*, anche nel caso in cui vi sia un consorzio di collocamento costituito da più banche, che assumono pro-quota l'incarico dall'emittente di collocare i titoli sul mercato.

b) la banca “*lead collocator*” non fornisce la garanzia del collocamento. In tal caso, ipotizzando che anche le “banche reti” non forniscano tale garanzia, la banca “*lead collocator*” segnala – nell’ambito della voce 41404 “Attività di collocamento senza garanzia” – le sottovoci relative alle “assegnazioni” (sottovoci 12 o 18) ai “titoli collocati” (sottovoci 10 o 16) e ai “titoli da collocare” (sottovoci 14 o 20) relativamente all’intero importo del collocamento; tuttavia, la sottovoce relativa ai “titoli da collocare” va ridotta tenendo conto anche dei titoli già collocati dalle “banche reti”. Le “banche reti” segnalano, per la quota loro assegnata, la voce 41404 “Attività di collocamento senza garanzia”.

Le informazioni sono disaggregate in relazione alle caratteristiche dei titoli collocati (variabili “raggruppamento titoli” ovvero “codice ISIN”, “indicatore di quotazione”, “categoria emittente”) e della clientela con la quale si è operato (variabili “clientela Mifid” e “provincia di controparte”). Per l’esatta individuazione delle variabili applicate a ciascuna sottovoce si rimanda alle istruzioni di compilazione fornite in corrispondenza di ciascuna di esse.

5. ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

Valgono i medesimi criteri segnaletici previsti per l’attività di collocamento con garanzia.

Rientrano in questa attività anche il collocamento di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) nonché le sottoscrizioni di titoli diverse da quelle connesse con l’attività di collocamento con preventiva sottoscrizione.

Vanno convenzionalmente rilevate le operazioni di trasferimento, parziale o totale, delle quote di O.I.C.R. detenute dalla clientela relative a fondi differenti appartenenti alla medesima SGR (c.d. *switch*), laddove la banca non sia autorizzata all’esercizio dell’attività di ricezione e trasmissione ordini, considerata la necessità di rilevare comunque tale operatività. In particolare, formano oggetto di segnalazione le sole operazioni di sottoscrizione di quote.

È prevista la distinzione tra “attività di collocamento per conto di società del gruppo” e “attività di collocamento per conto di altre società”. E’ inclusa l’attività di collocamento effettuata mediante promotori finanziari.

Nelle “Assegnazioni” (sottovoce 41404.12 e 18) va indicato l’ammontare dei titoli assegnati alla banca segnalante per il collocamento non acquistati preventivamente o per i quali non è stato preventivamente assunto l’impegno di acquisto.

Le informazioni sono disaggregate in relazione alle caratteristiche dei titoli collocati (variabili “raggruppamento titoli” ovvero “codice ISIN”, “indicatore di quotazione”, “categoria emittente”) e della clientela con la quale si è operato (variabili “clientela Mifid” e “provincia di controparte”). Per l’esatta individuazione delle variabili applicate a ciascuna sottovoce si rimanda alle istruzioni di compilazione fornite in corrispondenza di ciascuna di esse.

6. NUMERO DEI PROMOTORI FINANZIARI DIPENDENTI E NUMERO DEI PROMOTORI FINANZIARI MANDATARI E AGENTI

Nelle voci 41408 e 41409 è prevista la segnalazione rispettivamente dei promotori finanziari dipendenti della società e dei promotori finanziari mandatari e agenti.

7. ATTIVITÀ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

Nella voce 41410 (“Attività di ricezione e trasmissione di ordini) figurano le operazioni relative a compravendite di titoli di debito, titoli di capitale ecc., anche se non ancora regolate finanziariamente, eseguite da intermediari finanziari diversi dalla banca segnalante.

Sono inclusi gli ordini relativi ad operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli.

Vanno convenzionalmente rilevate, sia tra gli acquisti che tra le vendite per i rispettivi importi, le operazioni di trasferimento, parziale o totale, delle quote di OICR detenute dalla clientela relative a fondi differenti appartenenti alla medesima SGR (c.d. *switch*).

Nell’ambito dell’operatività delle succursali italiane di banche estere, formano oggetto di rilevazione anche le operazioni intermedie per conto di clientela residente in Italia, qualora le case madri trasmettano l’ordine per l’esecuzione ad altri intermediari (si rammenta che, ai fini della disciplina sui servizi d’investimento, le succursali sono soggetti non distinti dalle case madri).

Sono escluse dalla rilevazione le operazioni di compravendita per le quali la banca segnalante provvede direttamente all’esecuzione degli ordini ricevuti (ricondotte nell’attività di negoziazione per conto proprio) ovvero agisce in nome proprio e per conto della clientela (da segnalare nell’ambito dell’attività di esecuzione ordini per conto terzi).

Ciascuna operazione è segnalata una sola volta come acquisto o come vendita sulla base del tipo di ordine impartito dal cliente.

Si distingue tra ordini trasmessi ad intermediari appartenenti al medesimo gruppo bancario della banca segnalante o ad altri intermediari.

I titoli vanno valorizzati secondo le medesime modalità previste per gli acquisti e le vendite relativi all’attività di negoziazione per conto proprio.

Le informazioni sono disaggregate in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari intermediati (variabili “raggruppamento titoli/derivati” e “rapporti con emittente”) e della clientela con la quale si è operato (variabili “clientela Mifid”); è altresì richiesto di segnalare i casi nei quali è stato prestato il servizio di consulenza (variabile “servizio consulenza”). Per l’esatta individuazione delle variabili applicate a ciascuna sottovoce si rimanda alle istruzioni di compilazione fornite in corrispondenza di ciascuna di esse.

8. ATTIVITÀ DI CONSULENZA

Nelle voci 41414 e 41416 formano oggetto di rilevazione il numero dei contratti in essere relativi all’attività di consulenza in materia, rispettivamente, di investimenti e di struttura finanziaria.

9. ATTIVITÀ DI GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI SCAMBIO

Nella voce 41418 figurano i volumi scambiati nell'ambito dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di scambio

.

6. SISTEMI DI PAGAMENTO CON REGOLAMENTO TRAMITE SISTEMI DI COMPENSAZIONE

Nelle procedure di pagamenti interbancari scambiati in forma elettronica e regolati per il tramite del Sistema di compensazione BI-COMP e/o di altri sistemi di compensazione (es. STEP2) possono determinarsi casi di disallineamento temporale fra l'operazione di addebitamento o di accreditalmento nei conti della clientela e il regolamento tramite i suddetti sistemi, che discendono dall'invio o dalla ricezione della pertinente messaggistica elettronica in giorni non coincidenti con quello del regolamento stesso.

Con riferimento alle diverse procedure interbancarie (a fronte di operazioni di bonifico, addebito preautorizzato, prelievo da ATM, etc.), nel rispetto della normativa vigente, ove i conti della clientela vengano movimentati dalle banche in data antecedente il giorno di regolamento tramite i suddetti sistemi la relativa contropartita deve essere segnalata nelle seguenti sottovoci:

- a) nel caso di operazioni di addebito (es. a fronte di bonifici ordinati, prelievi bancomat con carte emesse dalla banca del cliente, etc.), "Altre passività - altre" (sottovoce 58045.31) da parte della banca ordinante o banca emittente (banca del debitore) a fronte dell'addebitamento del conto del cliente ordinante o che ha effettuato un prelievo presso sportelli automatici di altre banche;
- b) nel caso di operazioni di accreditalmento (es. per incarichi di pagamento e disposizioni di incasso presso la banca del creditore, negoziazione assegni, prelievi di contante a fronte di carte emesse da altre banche), "Altre attività - altre" (sottovoce 58020.28) da parte della banca destinataria (banca del creditore o del beneficiario) a fronte dell'accreditalmento del conto del cliente beneficiario o a fronte dei prelievi di contante effettuati da titolari di carte emesse da altre banche.

Per le banche riceventi le disposizioni di pagamento (banca del creditore nei bonifici, banca del debitore negli incarichi di pagamento) si rammenta quanto riportato nel paragrafo "Regole generali di compilazione" delle Avvertenze Generali, laddove si prevede che nell'ambito del sistema informativo interno e nell'ordinamento contabile vengano registrate senza indugio le operazioni originate dall'iniziativa delle controparti e che siano contenute entro livelli fisiologici le contabilizzazioni di tipo transitorio.

7. INFORMAZIONI TRIMESTRALI SULL'ANDAMENTO DEL CONTO ECONOMICO

Cfr. anche “Avvertenze Generali, Parte A “Istruzioni di carattere generale”, paragrafo 3 “Regole generali di compilazione”.

La segnalazione di cui alla sottosezione II.5 si riferisce alle sole unità operanti in Italia, è trimestrale e ha carattere cumulativo. Le voci previste nella presente sottosezione includono anche i corrispondenti costi e ricavi delle attività in via di dismissione (IFRS 5).

Il criterio da seguire per la determinazione dei costi e dei ricavi relativi ai periodi contabili di riferimento della segnalazione (primo trimestre, primo semestre, primi nove mesi, intero esercizio) è, in via generale, quello della stretta competenza economica, a prescindere dal momento sia della loro manifestazione finanziaria sia del recepimento nella contabilità aziendale.

Tale criterio tende a individuare, nella maniera più completa e obiettiva, gli elementi reddituali relativi alle operazioni effettivamente sviluppatesi nei diversi periodi considerati, tenendo presenti le condizioni che regolano i rapporti con la clientela e con le istituzioni creditizie, i contratti collettivi o individuali con i dipendenti, le disposizioni di legge che impongono tributi e contributi ecc. Non si intende, pertanto, rilevare l'entità infrannuale delle singole voci di costo e di ricavo in via previsionale, sulla base di aspettative riguardanti l'andamento dei tassi di interesse, l'evoluzione operativa della banca, la dinamica salariale ecc..

Obiettivo della segnalazione è, in linea generale, quello di quantificare il risultato lordo di pertinenza del periodo delle unità operanti in Italia. Tale risultato include pertanto i costi e i ricavi relativi ai rapporti intercorrenti tra la casa madre e le filiali estere. Il dettaglio degli interessi e delle commissioni derivanti dai rapporti attivi e passivi tra la casa madre e le filiali estere è evidenziato nelle voci 5246 e 5276.

Qualora la determinazione degli importi di competenza risulti particolarmente problematica, possono essere indicati i costi o i ricavi effettivamente sostenuti o percepiti a condizione che la componente reddituale da rilevare sia di scarso rilievo nell'ambito dell'operatività aziendale.

Le ripartizioni “residenti – non residenti” e “euro–valuta” vanno operate con riguardo alle operazioni sottostanti.

8. UNITÀ OPERANTI ALL'ESTERO

Nella Sezione II.6 sono richiesti, con periodicità trimestrale, alcuni dati patrimoniali relativi alle filiali operanti all'estero della banca segnalante.

I dati relativi all'insieme delle unità operanti in ciascun paese estero vanno determinati in una logica di consolidamento. Devono essere pertanto elisi i rapporti reciproci tra gli stabilimenti insediati nel medesimo paese, tenendo presente che le "partite viaggianti" vanno appostate nelle voci di definitiva imputazione.

Le segnalazioni relative alle filiali estere vanno compilate applicando, salvo che non sia diversamente precisato, i principi di carattere generale e le istruzioni particolari forniti relativamente alla Sezione I, facendo ricorso a criteri di analogia per le fattispecie non previste.

Anche relativamente alla classificazione dei dati rispetto alla residenza e alla valuta nonché all'utilizzo della valuta di segnalazione valgono i principi precedentemente richiamati. Si precisa che la nozione di "residenza" deve intendersi riferita all'Italia, secondo la disciplina valutaria vigente.

La valorizzazione in euro dei rapporti in valuta va effettuata al tasso di cambio a pronti di fine periodo (tra l'euro e la valuta in cui è espressa la contabilità di ciascuna filiale) utilizzato per le unità operanti in Italia.

9. TASSI DI INTERESSE

Ai fini della compilazione della sottosezione I.4 si rinvia a quanto previsto dalla Circolare n.248 del 26 giugno 2002, “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni statistiche relative ai tassi d’interesse attivi e passivi”.

10. COSTI E RICAVI CONNESSI CON TRANSAZIONI NON FINANZIARIE INTERNAZIONALI

Nella sottosezione II.4 - parte seconda (voce 58790), è prevista la segnalazione, con periodicità trimestrale, dei costi e dei ricavi connessi con transazioni non finanziarie internazionali effettuate dalla banca segnalante.

E' prevista la classificazione per le seguenti tipologie di transazione (variabile "causale"):

SERVIZI DI COMUNICAZIONE

Servizi postali e di corriere

Comprendono i servizi per raccolta, trasporto, spedizione e consegna di lettere, giornali, periodici, brochure ed altro materiale stampato, pacchi ed imballaggi. Tali servizi possono essere resi sia da amministrazioni postali nazionali sia da corrieri privati che si avvalgono di una propria rete di distribuzione, con o senza ricorso al sistema di trasporto pubblico per l'erogazione dei propri servizi. Comprendono anche servizi postali allo sportello come la vendita di francobolli, servizi di telegrammi, *mailbox*, etc.. Il valore dei servizi deve essere registrato su base lorda (cioè deve includere gli eventuali importi oggetto di compensazione).

Sono esclusi: servizi finanziari resi da amministrazioni postali (per esempio servizi di postagiro, servizi di conto/deposito o di risparmio postale), da segnalare come "servizi finanziari"; servizi di preparazione posta (da segnalare come "altri servizi alle imprese non inclusi altrove").

Servizi di telecomunicazione

Comprendono i servizi per la trasmissione di suoni, immagini e altre informazioni attraverso telefono, telex, radio, televisione, internet, teleconferenza, satellite, posta elettronica e altre tecnologie analoghe. Includono anche la riparazione e la manutenzione delle apparecchiature di comunicazione e dei satelliti, il *leasing* di linee di comunicazione e i servizi di interconnessione internazionale. Si ricorda che il valore dei servizi deve essere registrato su base lorda (cioè deve includere gli eventuali importi oggetto di compensazione).

Esempi: trasmissione di programmi radiofonici e televisivi; noleggio e *leasing* di satelliti e di linee di telecomunicazione; servizi di telefonia fissa e mobile; servizi di *internet backbone*, altri servizi telematici diversi dai servizi di *web hosting* e di *web search portal*.

Sono esclusi: il valore delle informazioni trasportate (da includere in "servizi di informazione di agenzie di stampa" oppure in "altri servizi di informazione"); l'installazione di impianti di telecomunicazioni (da segnalare come "costruzioni"); i servizi di *database*, servizi informatici per l'accesso o la manipolazione di dati, servizi di *web hosting* (da segnalare come "servizi informatici"); i servizi di *web search portal* (da segnalare come "altri servizi di informazione").

COSTRUZIONI

Comprendono la costruzione di edifici, la creazione, l'ammodernamento, la riparazione e l'ampliamento di immobili, il miglioramento di natura ingegneristica dei terreni e la

realizzazione di altre opere di ingegneria civile (inclusi strade, ponti, dighe, ferrovie, porti ed aeroporti). Sono compresi i connessi lavori di installazione e assemblaggio di impianti (compresi quelli di telecomunicazioni) e macchinari, la preparazione del sito, i servizi specializzati quali quelli idraulici, di tinteggiatura e di demolizione. Sono compresi in questa voce anche i lavori di *manutenzione e riparazione* di edifici, di opere di ingegneria civile, di impianti e macchinari (esclusi quelli effettuati su computer, periferiche e apparecchiature e impianti di telecomunicazioni).

E' inclusa nelle costruzioni anche l'acquisizione di beni e servizi da parte delle imprese che effettuano i lavori di costruzione nell'economia di ubicazione delle opere e/o in terze economie.

Si distingue tra "costruzioni all'estero" e "costruzioni in Italia" sulla base del paese in cui l'erogazione del servizio di costruzione è realizzata. In dettaglio, nelle "costruzioni all'estero", è necessario indicare i servizi di costruzione erogati all'estero dal segnalante in favore di non residenti; simmetricamente, nelle "costruzioni in Italia", è necessario indicare i servizi di costruzione erogati in Italia da non residenti in favore del segnalante.

Sono esclusi: la progettazione architettonica, pianificazione, sviluppo e supervisione del progetto, cartografia, test e collaudo dell'opera, servizi di ispezione tecnica (tutti i precedenti servizi sono da registrare in "servizi di architettura" o "servizi di ingegneria" o "altri servizi scientifici e tecnici"). Sono esclusi anche i seguenti servizi, da registrare nei "servizi estrattivi e minerari": servizi di perforazione e sondaggio di giacimenti petroliferi e di gas; servizi per la mobilitazione, trasporto e demobilitazione di impianti di perforazione; servizi di rivestimento con tubi e cementazione di pozzi per la ricerca e la produzione di idrocarburi, altri *oil and gas field services*; servizi di ingegneria mineraria; servizi di esplorazione geologica e mineraria.

Costruzioni all'estero

Comprendono i servizi prestati dal segnalante in lavori di costruzione ed installazione realizzati all'estero in favore di non residenti e i relativi beni e servizi acquistati dal segnalante nell'economia in cui è ubicata la costruzione e/o in terze economie ovvero i soli beni acquistati in Italia.

Come importo deve essere indicata la quota del valore totale del contratto che si riferisce al trimestre di competenza della segnalazione. Per valore totale del contratto deve intendersi il valore complessivamente stabilito per il servizio di costruzione nelle condizioni contrattuali (tenendo conto degli aggiornamenti successivi alla prima versione del contratto).

Sono esclusi: le costruzioni realizzate attraverso una filiale o succursale dell'impresa segnalante residente all'estero; i lavori di costruzione ed installazione all'estero commissionati dal segnalante a non residenti.

Costruzioni in Italia

Comprendono i servizi prestati al segnalante da imprese non residenti in lavori di costruzione e installazione realizzati in Italia e i relativi beni e servizi acquistati nell'economia residente dall'impresa non residente che effettua i lavori di costruzione.

Come importo deve essere indicata la quota del valore totale del contratto che si riferisce al trimestre di competenza della segnalazione. Per valore totale del contratto deve intendersi il valore complessivamente stabilito per il servizio di costruzione nelle condizioni contrattuali (tenendo conto degli aggiornamenti successivi al contratto originario).

Sono esclusi: le costruzioni realizzate da imprese non residenti attraverso proprie filiali o succursali ubicate in Italia; i servizi prestati dal segnalante, per lavori di costruzione ed installazione realizzati in Italia, in favore di imprese non residenti.

SERVIZI DI ASSICURAZIONE

Ricavi per esportazioni: registrare

- i premi assicurativi spettanti al segnalante (impresa di assicurazione) in contropartita di soggetti non residenti;

- gli indennizzi spettanti al segnalante in contropartita di imprese di assicurazione non residenti.

Costi per importazioni: registrare

- i premi assicurativi dovuti dal segnalante in favore di imprese di assicurazione non residenti. Includere anche i premi versati dal segnalante a imprese assicurative non residenti, per servizi di assicurazione di cui beneficiano dipendenti del segnalante, comprendendo l'eventuale quota a carico dei dipendenti stessi;

- gli indennizzi dovuti dal segnalante (impresa di assicurazione) in favore di soggetti non residenti.

Premi per assicurazioni vita

Indennizzi per assicurazioni vita

Nelle assicurazioni vita il detentore effettua regolari pagamenti o un singolo pagamento all'assicuratore in modo da garantirsi una somma concordata a una certa data futura; sono incluse anche le "assicurazioni miste"- in cui, oltre alla prestazione "caso vita", è prevista una prestazione in favore dei beneficiari designati in polizza, anche al verificarsi della morte dell'assicurato nel corso della durata contrattuale.

Sono escluse le assicurazioni "caso morte", per le quali gli indennizzi sono erogati solo in caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale (da registrare come "altre assicurazioni dirette").

Premi per garanzie standardizzate del credito

Indennizzi per garanzie standardizzate del credito

Le garanzie standardizzate coprono un rischio di credito a livello collettivo per il quale può essere pertanto definita, sempre a livello collettivo, la probabilità di *default*. Esempi di tali garanzie sono rappresentati dalle garanzie rilasciate dai governi sui crediti all'esportazione, garanzie sui prestiti agli studenti e sui prestiti alle piccole imprese.

Sono escluse le garanzie provenienti da derivati finanziari, le garanzie *una tantum* e le garanzie del credito definite su base individuale.

Premi per assicurazioni trasporto merci

Indennizzi per assicurazioni trasporto merci

Le assicurazioni trasporto merci coprono i rischi associati al furto, danno o perdita della merce durante il trasporto, indipendentemente dal tragitto delle merci stesse.

Premi per altre assicurazioni dirette

Indennizzi per altre assicurazioni dirette

Le altre assicurazioni dirette comprendono le assicurazioni “caso morte” (per le quali gli indennizzi sono erogati solo in caso di decesso dell’assicurato), le assicurazioni infortuni e malattie, le assicurazioni incidenti per veicoli terrestri, marittimi e aerei, le assicurazioni responsabilità civile, le assicurazioni incendi, le assicurazioni altri danni alla proprietà, le assicurazioni perdite pecuniarie, le assicurazioni viaggi, le garanzie del credito definite su base individuale.

Premi per riassicurazioni

Indennizzi per riassicurazioni

Si realizzano riassicurazioni quando parte del rischio assicurativo viene ceduto da un’impresa di assicurazione ad un altro operatore specializzato.

Ricavi per esportazioni: registrare

- i premi spettanti al segnalante quando esso funge da soggetto riassicuratore, in contropartita di un soggetto non residente.

- gli indennizzi spettanti al segnalante quando esso costituisce il soggetto riassicurato, in contropartita di un soggetto non residente.

Costi per importazioni: registrare

- i premi dovuti dal segnalante quando esso costituisce il soggetto riassicurato, in contropartita di un soggetto non residente.

- gli indennizzi dovuti dal segnalante quando esso funge da soggetto riassicuratore, in contropartita di soggetti non residenti.

Servizi assicurativi ausiliari

Comprendono le commissioni degli agenti, il brokeraggio assicurativo, i servizi di agenzia, i servizi di consulenza assicurativa.

SERVIZI FINANZIARI

Comprendono i servizi erogati da banche, operatori di borsa, imprese di *factoring*, imprese emittenti carte di credito e da altre imprese finanziarie.

Includono: a) le commissioni per servizi finanziari espliciti; b) i margini denaro-lettera dei *dealer*; c) i costi di gestione degli intermediari che detengono attività finanziarie per conto di terzi.

I servizi finanziari espliciti sub a) comprendono ad esempio le commissioni su conti correnti, depositi e prestiti, su garanzie una-tantum (escluse le garanzie standardizzate), su pagamenti anticipati o ritardati. Sono incluse le commissioni relative a lettere di credito, linee di credito, *leasing* finanziario, attività di *money transfer* e cambio valuta. Sono comprese anche le commissioni su transazioni in titoli: mediazioni, collocamento di emissioni, sottoscrizioni e rimborsi; commissioni pagate per la collocazione di contratti in derivati; servizi di gestione delle attività e di custodia titoli.

I servizi finanziari sub b) comprendono i costi di transazione impliciti per servizi resi dagli intermediari che assumono la natura di *dealer*, spesso inclusi indistintamente nelle transazioni finanziarie alle quali si riferiscono. Il margine di profitto lordo del *dealer* è rappresentato dalla differenza denaro-lettera (*bid-ask spread*), ovvero la differenza tra il più basso prezzo *ask* presente sul mercato (il più basso prezzo al quale gli operatori sono disposti ad acquistare uno strumento finanziario) e il più elevato prezzo *bid* presente sul mercato (ovvero il più elevato prezzo al quale gli operatori sono disposti a vendere uno strumento finanziario). Assumendo che il “prezzo di riferimento” è generalmente intermedio tra i prezzi di acquisto e i prezzi di vendita, il servizio addebitato al venditore è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo di acquisto; analogamente, il valore del servizio fornito all’acquirente è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo di vendita. Il servizio può essere misurato anche applicando il margine medio dei *dealers* come percentuale al valore totale delle transazioni operate dai *dealers*.

I servizi finanziari sub c) riguardano le spese amministrative relative al pagamento da parte di intermediari che detengono attività finanziarie per conto di terzi (ad esempio fondi di investimento, *holding*, ecc.). Tali spese sono addebitate a fronte dei costi interni oppure di quelli sostenuti per servizi resi da gestori dei fondi, depositari, banche, contabili, legali. Tali spese possono essere addebitate esplicitamente (come commissione) o pagate implicitamente deducendole dai redditi che i detentori delle attività finanziarie ricevono.

Esempi: commissioni su: depositi, prestiti e mutui ipotecari, lettere di credito, accettazioni bancarie e linee di credito, *leasing* finanziario, *factoring*, transazioni su strumenti finanziari e contratti in derivati, sottoscrizione di collocamenti all’emissione, compravendite immobiliari, altre tipologie di operazioni finanziarie; brokeraggio e rimborso di titoli, consulenza finanziaria, custodia di titoli, attività finanziarie e metalli preziosi, gestione attività finanziarie, servizi di *merger and acquisition*, servizi di finanza d’impresa, servizi di carte di credito, servizi di monitoraggio, di immissione di liquidità, di assunzione dei rischi (diversi dalle assicurazioni), di fusione e acquisizione, di valutazione del credito, di borsa e di amministrazione fiduciaria.

Sono esclusi: gli interessi e il valore del credito, del *leasing* finanziario, dei titoli, ecc. (non si tratta di servizi); i servizi assicurativi (da includere tra i “servizi di assicurazione”).

SERVIZI INFORMATICI E DI INFORMAZIONE

Servizi informatici

Comprendono i servizi collegati all'*hardware* ed al *software* e i servizi di elaborazione dati.

Esempi: consulenza e implementazione di *hardware* e *software*; manutenzione e riparazione di computer e periferiche; manutenzione dei sistemi e altri servizi di supporto, come il *training* specifico, cioè fornito nel quadro di una consulenza ad-hoc; analisi,

progettazione e programmazione di sistemi; sviluppo, produzione, offerta e documentazione di *software* personalizzato; *disaster recovery* di dati e/o *software*; servizi di elaborazione dati (*data entry*, tabulazione, elaborazione in *time sharing* ecc.); servizi connessi all'inserimento di pagine web (inclusi i servizi di *web hosting*); servizi di gestione di centri elaborativi.

Sono esclusi: la fornitura di pacchetti *software* non personalizzati (non sono considerati servizi da includere nella segnalazione in oggetto); *training* non specifico, cioè non fornito nel quadro di una consulenza *ad-hoc* (da includere nei "servizi per l'istruzione"); servizi di *internet backbone* (da includere in "servizi di telecomunicazione"); servizi di database e *web search portal* (da includere in "altri servizi di informazione"); compensi per le licenze e la riproduzione e/o distribuzione di *software* (da includere in "compensi per l'uso della proprietà intellettuale"); *leasing* di computer senza operatore (da includere in "altri servizi alle imprese non inclusi altrove").

Servizi di informazione di agenzie stampa

Comprendono i servizi di fornitura ai media (giornali, televisioni, radio, ecc.) di news (notizie, fotografie, articoli, ecc.), da parte di agenzie di stampa ed aziende similari.

Altri servizi di informazione

Esempi: servizi di *database* sia in linea, sia su supporto magnetico, ottico o cartaceo (progetto di *database*, immagazzinamento e diffusione di dati e *database* - incluse *directories* e *mailing lists* - sia *on-line* che attraverso supporti fisici); servizi di *web search portal* (servizi dei motori di ricerca che provvedono a cercare indirizzi internet per i clienti che lo richiedono tramite l'inserimento di parole chiave); fornitura di informazioni *on-line* (ad esempio erogati dai cosiddetti *financial information providers*); abbonamenti a giornali e periodici (diffusi per posta o mezzi elettronici).

Sono esclusi: i servizi di *internet backbone* (da includere in "servizi di telecomunicazione"); i servizi di *web hosting* (da includere in "servizi informatici").

ATTIVITA' INTANGIBILI

Compensi per l'uso della proprietà intellettuale

Comprendono:

- a) i ricavi/costi per l'uso di diritti di proprietà (quali brevetti, marchi di fabbrica, *copyright*, processi industriali e disegni, inclusi segreti commerciali e *franchising*). Tali diritti possono derivare da ricerca e sviluppo, così come da attività di *marketing*;
- b) i ricavi/costi per l'uso di licenze per la riproduzione o la distribuzione di proprietà intellettuale incorporata in prodotti originali o prototipi (quali *copyright* su libri e manoscritti, programmi informatici, opere cinematografiche e registrazioni sonore) e dei relativi diritti (come per esibizioni dal vivo e trasmissioni televisive, via cavo o via satellite).

Sono esclusi: i diritti di distribuzione di prodotti audiovisivi (da registrare in "servizi audiovisivi ed altri servizi collegati").

Compravendita di attività intangibili

Comprendono i ricavi/costi per l'effettiva/o vendita/acquisto di concessioni e diritti simili, di *royalties* e di altre licenze, a esclusione dei risultati dell'attività di ricerca e sviluppo. Includere anche le somme spettanti o dovute per il trasferimento di calciatori e altri sportivi da una società sportiva residente (impresa segnalante) ad una società sportiva non residente (ricavi per esportazioni) o viceversa (costi per importazioni). La registrazione deve avvenire nel periodo in cui la compravendita è effettuata e per l'intero importo.

Escludere la compravendita in via definitiva dei risultati dell'attività di ricerca e sviluppo (da includere in "acquisto/vendita di diritti di proprietà derivanti dalla ricerca e sviluppo").

MERCHANTING

Merchanting - Acquisti e rivendite contestuali

Merchanting - Acquisti di beni non rivenduti nello stesso periodo

Merchanting - Rivendite di beni con acquisto in periodo precedente

Il *merchanting* consiste nell'acquisto di un bene, effettuato dal segnalante con una controparte non residente, e alla sua successiva rivendita ad un terzo soggetto non residente, limitatamente ai casi in cui il bene non sia entrato né uscito dai confini dell'Italia. Sono previsti tre distinti casi di *merchanting*, come dettagliato di seguito.

Gli acquisti e rivendite contestuali si verificano quando l'acquisto e la rivendita del bene sono avvenuti entrambi nel trimestre di riferimento. Occorre registrare tra i costi per importazioni il costo sostenuto dal segnalante per l'acquisto del bene e tra i ricavi per esportazioni il ricavo della sua rivendita.

Gli acquisti di beni non rivenduti nello stesso periodo si riferiscono ai beni acquistati dal segnalante nel trimestre di riferimento e rivenduti alla controparte non residente in un periodo successivo. Occorre segnalare il valore del bene all'acquisto tra i costi per importazioni (nessuna registrazione è richiesta nelle esportazioni), salvo eventuali "operazioni di storno"⁽¹⁾.

¹ Ai fini del presente paragrafo si definiscono "operazioni di storno" le rettifiche, totali o parziali, di transazioni non finanziarie che hanno formato oggetto di rilevazione in precedenti trimestri (nel seguito "operazioni originarie"). Ne costituisce un esempio l'annullamento di una fattura, già emessa a fronte di un ricavo per la fornitura di un servizio di telecomunicazioni a non residenti, rivelatasi errata.

Non costituiscono operazioni di storno le rettifiche di errate segnalazioni, non connesse a storni contabili, precedentemente inviate (in tali casi l'ente segnalante è tenuto a produrre una nuova segnalazione con i dati corretti riferita allo specifico trimestre di riferimento).

Le "operazioni di storno" devono essere segnalate come segue:

- se l'operazione di storno e l'operazione originaria si verificano entrambe nell'ambito del trimestre di riferimento, l'importo dell'operazione di storno deve essere portato in detrazione all'importo dell'operazione originaria (segnalando, quindi, solo il saldo);

Esempio:

– fattura di euro 5.000 registrata per "Servizi informatici - Ricavi per esportazioni", paese Francia, valuta euro, aprile anno T;

– storno dell'operazione, sopra riportata, per euro 1.000, effettuato nel mese di maggio anno T.

Nelle segnalazioni riferite al 30 giugno dell'anno T va segnalato: euro 4.000, per "Servizi informatici - Ricavi per esportazioni", paese Francia, valuta euro.

- se l'operazione di storno si verifica nel trimestre di riferimento mentre quella originaria si è verificata in un precedente trimestre, l'operazione di storno deve essere segnalata nel trimestre di riferimento indicando, convenzionalmente, una transazione di segno opposto (ricavo per esportazioni o costo per importazioni) rispetto a quella dell'operazione originaria.

Le rivendite di beni con acquisto in periodo precedente si riferiscono ai beni rivenduti dal segnalante nel trimestre di riferimento, quando l'acquisto è avvenuto in un periodo precedente. Occorre registrare il ricavo della rivendita del bene tra i ricavi per esportazioni ed il costo originariamente sostenuto per l'acquisto tra i costi per importazioni.

SERVIZI CONNESSI AL COMMERCIO E ALTRI SERVIZI ALLE IMPRESE

Servizi legati al commercio

Comprendono le commissioni e le provvigioni di intermediazione per transazioni su beni e servizi, escludendo i margini relativi alle operazioni di *merchanting*, di cui alle voci precedenti.

Esempi: commissioni e provvigioni per servizi resi da *broker* di merci, agenti, ecc.; servizi per vendite mediante aste.

Sono esclusi: le tariffe di *franchising* (da includere nello "compensi per l'uso di proprietà intellettuale"); il brokeraggio su titoli (da includere in "servizi finanziari"); le tariffe di trasporto.

Riparazioni di beni mobili

Comprende le attività di riparazione e manutenzione di beni mobili diversi da computer, periferiche e apparecchiature di telecomunicazione effettuate sia sul sito del riparatore/manutentore sia altrove e finalizzate al ripristino delle funzionalità e/o delle caratteristiche originarie di tali beni. Si registrano tra le esportazioni i lavori di riparazione/manutenzione effettuati dal segnalante su beni mobili di proprietà di non residenti e tra le importazioni i lavori di riparazione/manutenzione effettuati da non residenti su beni mobili di proprietà del segnalante. Occorre registrare il valore della riparazione/ manutenzione e non il valore dei beni su cui la riparazione è effettuata. La voce include anche le parti e gli eventuali materiali utilizzati nella riparazione/manutenzione forniti dal riparatore e inclusi nelle spese. Sono comprese le riparazioni e la manutenzione di navi, aerei ed altri mezzi di trasporto, ad eccezione della loro pulizia.

Sono esclusi: le riparazioni di edifici, opere di ingegneria civile, impianti – compresi quelli di telecomunicazioni – e macchinari (da includere nelle "costruzioni"), le riparazioni di computer e periferiche (da includere nei "servizi informatici"), parti e materiali fatturati separatamente (non sono considerati servizi) e la pulizia di mezzi di trasporto.

Lavorazioni con vendita nel paese di lavorazione e/o in paesi terzi

Comprende le lavorazioni (ad esempio raffinamento di petrolio, lavorazione di metalli, assemblaggio di macchinari, confezione di articoli di abbigliamento, ecc.) su beni inviati in un paese estero, senza cambiamento di proprietà, per essere sottoposti a un processo di

Esempio:

- fattura di euro 5.000 registrata per "Servizi informatici - Ricavi per esportazioni", paese Francia, valuta euro, aprile anno T;
 - storno dell'operazione, sopra riportata, per euro 1.000, effettuato nel mese di ottobre anno T.
- Nella segnalazione riferita al 31 dicembre dell'anno T va segnalato euro 1.000, "Servizi informatici - Costi per importazioni", paese Francia, valuta euro.

lavorazione e successivamente venduti nel paese di lavorazione e/o in paesi terzi. E' necessario registrare esclusivamente il valore del compenso richiesto o pagato per il servizio manifatturiero su fattori di produzione fisici di proprietà altrui (che non è necessariamente pari alla differenza tra il valore dei beni inviati in lavorazione e il valore dei beni dopo la lavorazione). Si registra tra i costi per importazioni il valore delle lavorazioni su beni di proprietà del segnalante inviati in un paese estero e successivamente rivenduti dal segnalante in un qualsiasi paese terzo. Si registra tra i ricavi per esportazioni il valore delle lavorazioni effettuate in Italia dal segnalante su beni di proprietà di non residenti, che sono successivamente rivenduti in Italia e/o in paesi terzi dai soggetti non residenti.

Sono esclusi: le lavorazioni su beni che, dopo il processo di lavorazione, vengono rispediti al paese di origine; l'assemblaggio di costruzioni prefabbricate (da includere nelle "costruzioni"), l'etichettatura e l'imballaggio accessori al trasporto.

Bunkeraggi e provviste di bordo

Comprendono i beni (ad esempio carburanti, provviste, scorte) acquistati dal segnalante, all'estero e da non residenti, ai fini della operatività di propri vettori (ad esempio aerei e navi). Nessuna registrazione è richiesta dal lato delle esportazioni, salvo eventuali "operazioni di storno".

Sono esclusi i servizi collegati a tali forniture (ad esempio pilotaggio di navi, rimorchio, immagazzinamento, manutenzione).

Leasing operativo

Comprende il noleggio di navi, aerei e attrezzature di trasporto (vagoni ferroviari, container, etc.) senza operatore o equipaggio ed il noleggio di altri tipi di beni. Devono essere inclusi in questa voce anche gli affitti/noleggi di edifici o attrezzature a fini commerciali.

Sono esclusi: il leasing finanziario (non si tratta di servizi); il *leasing* di linee di telecomunicazione (da includere in "servizi di telecomunicazione"); il noleggio di navi o aerei con equipaggio; il noleggio di veicoli ai viaggiatori non residenti.

SERVIZI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA MANAGERIALE

Servizi legali

Comprendono la consulenza legale e i servizi di rappresentanza in procedimenti legali, giudiziari e statutari, i servizi di redazione di documentazione legale e i servizi di deposito atti.

Servizi contabili, di auditing e di consulenza fiscale e contabile

Comprendono i servizi connessi alle registrazioni contabili, i servizi di *auditing* di documenti contabili, finanziari e di bilancio, i servizi di consulenza e pianificazione fiscale e contabile.

Consulenza manageriale ed imprenditoriale e servizi di pubbliche relazioni

Comprendono i servizi di consulenza, guida e assistenza operativa alle imprese per la definizione delle politiche aziendali, delle strategie e della pianificazione generale.

Esempi: servizi di *management auditing*; servizi di consulenza manageriale, inerente risorse umane, produzione e progettazione; consulenza e guida operativa relative all'immagine dei clienti e alle relazioni con il pubblico e le istituzioni.

Servizi pubblicitari, ricerche di mercato e sondaggi d'opinione

Comprendono l'ideazione, la creazione e la commercializzazione di pubblicità, il collocamento presso i media, compreso l'acquisto e la vendita di spazi pubblicitari, la promozione all'estero di prodotti, i servizi espositivi per fiere ed eventi similari, le ricerche di mercato, il *telemarketing* e i sondaggi d'opinione.

RICERCA E SVILUPPO

Comprendono i servizi relativi alla ricerca di base, alla ricerca applicata e allo sviluppo sperimentale di nuovi prodotti e processi, nonché la compravendita dei diritti di proprietà derivanti da tali attività. Sono comprese in questa categoria le attività nell'ambito delle scienze fisiche, sociali e umane, incluso lo sviluppo di sistemi operativi che rappresentano progressi tecnologici. È altresì inclusa la ricerca commerciale relativa all'elettronica, ai medicinali e alla biotecnologia.

Servizi di ricerca e sviluppo

Comprendono la fornitura di servizi di ricerca e sviluppo personalizzati (creati *ad hoc*) e non.

Sono esclusi: l'acquisto/vendita di diritti di proprietà (da registrare in "acquisto/vendita di diritti di proprietà derivanti dalla ricerca e sviluppo") e l'acquisto/vendita relativo a licenze di riproduzione o uso (da registrare nella voce "compravendita di attività intangibili"), studi tecnici (da registrare in "servizi scientifici, di architettura, di ingegneria e altri servizi tecnici") e attività di consulenza (da registrare nella voce "consulenza manageriale ed imprenditoriale e servizi di pubbliche relazioni").

Acquisto/Vendita di diritti di proprietà derivanti dalla ricerca e sviluppo

Comprendono la vendita in via definitiva dei risultati dell'attività di ricerca e sviluppo: brevetti, *copyright*, processi e disegni industriali (inclusi i segreti commerciali).

Altri servizi di ricerca e sviluppo

Comprendono le altre attività di collaudo e di sviluppo di prodotti/processi non inclusi nelle voci "servizi di ricerca e sviluppo" e "acquisto/vendita di diritti di proprietà derivanti dalla ricerca e sviluppo".

SERVIZI SCIENTIFICI, DI ARCHITETTURA, DI INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI

Servizi di architettura

Comprendono i servizi relativi alla progettazione di edifici.

Servizi di ingegneria

Comprendono servizi relativi al progetto, lo sviluppo e l'utilizzo di macchine, materiali, attrezzature, strutture, processi e sistemi (ad es. progetti, pianificazioni e studi).

Sono esclusi: i servizi di progettazione di edifici (inclusi in "servizi di architettura"), i servizi connessi all'industria estrattiva e mineraria (inclusi in "trattamento rifiuti e disinquinamento" e in "servizi estrattivi e minerari") e tutti i servizi connessi alle costruzioni (inclusi in "costruzioni").

Altri servizi scientifici e tecnici

Comprendono rilevamenti, cartografie, collaudo e certificazione di prodotto e i servizi di ispezione tecnica.

TRATTAMENTO RIFIUTI E DISINQUINAMENTO, SERVIZI AGRICOLI E MINERARI

Trattamento rifiuti e disinquinamento

Comprendono i servizi di trattamento dei rifiuti radioattivi e di altri tipi di rifiuti, i servizi di decontaminazione del suolo, di pulizia di siti inquinati (anche a seguito di perdite di petrolio), di ripristino di siti minerari e, in generale, di pulizia e recupero dell'ambiente.

Servizi agricoli

Comprendono i servizi collegati all'agricoltura.

Esempi: Fornitura di macchine agricole con operatore; servizi di mietitura; trattamento del raccolto; controllo pesticidi; servizi di cura e alimentazione del bestiame; servizi per la caccia, forestali, ecc.

Servizi estrattivi e minerari

Comprendono i servizi collegati all'industria estrattiva e mineraria.

Esempi: Servizi di perforazione e sondaggio giacimenti petroliferi e di gas; servizi per la mobilitazione, trasporto e demobilitazione di impianti di perforazione; servizi di rivestimento con tubi e cementazione di pozzi per la ricerca e la produzione di idrocarburi, altri *oil and gas field services*; servizi di ingegneria mineraria; servizi di esplorazione geologica e mineraria.

ALTRI SERVIZI ALLE IMPRESE NON INCLUSI ALTROVE

Altri servizi alle imprese non inclusi altrove

Comprendono un insieme eterogeneo e residuale di servizi alle imprese, non ricompresi nelle voci precedenti.

Esempi: servizi di collocamento personale; servizi investigativi e di sicurezza; servizi di interprete e traduzione; servizi fotografici; servizi di pulizia; servizi immobiliari; servizi di preparazione posta.

Servizi tra imprese collegate non inclusi altrove

Categoria residuale comprendente i pagamenti per servizi che non possono essere allocati in alcuna delle precedenti voci di servizi alle imprese, che si realizzano intra-gruppo, cioè tra filiali, società controllate, società partecipate, altre imprese appartenenti allo stesso gruppo di imprese, e la casa madre. Sono inclusi i pagamenti, tra i sopra citati soggetti, che rappresentano contributi delle filiali, controllate, partecipate, ecc. ai costi generali di gestione e/o il rimborso di spese regolate direttamente dalla casa madre.

SERVIZI PERSONALI, CULTURALI E RICREATIVI

Servizi audiovisivi e altri servizi collegati

Comprendono i servizi relativi alla produzione di film, videotape, programmi radio e televisivi (dal vivo o registrati) e album musicali. Sono inclusi anche i compensi relativi al noleggio di prodotti audiovisivi, le spese per l'accesso a canali televisivi criptati (servizi via satellite o via cavo), le spese relative a manoscritti e registrazioni - prodotti su larga scala e venduti/acquistati direttamente o per uso permanente (se scaricati elettronicamente) - e la compravendita di manoscritti originali, registrazioni audio, film, ecc.

Esempi: compensi per attori, produttori e registi; compensi per musicisti e cantanti.

Sono esclusi: gli incassi e i pagamenti derivanti dalla vendita di diritti di film, programmi radiofonici o televisivi, composizioni musicali, ecc. (da registrare come "compravendita di attività intangibili"), i compensi o le licenze per riprodurre e/o distribuire prodotti audiovisivi (inclusi in "compensi per l'uso della proprietà intellettuale").

Servizi per l'istruzione

Si tratta di servizi collegati con la cultura e l'istruzione. Includono sia i servizi erogati "in loco" (il soggetto che eroga il servizio si reca nell'economia che lo riceve ma non viceversa) che quelli erogati "a distanza" (il soggetto che eroga il servizio e quello che lo riceve si trovano in due distinte economie).

Esempi: corsi per corrispondenza; corsi televisivi o via internet; corsi con insegnante che eroga il servizio direttamente nel paese che lo riceve; servizi per l'istruzione forniti all'estero da imprese residenti (esportazioni) o in Italia da imprese non residenti (importazioni).

Sono esclusi i servizi per l'istruzione che il segnalante ha ricevuto all'estero da soggetti non residenti o servizi per l'istruzione erogati in Italia dal segnalante a soggetti non residenti.

Servizi per la salute

Comprendono i servizi forniti da dottori, infermieri, personale paramedico e quelli forniti da laboratori di analisi, ospedali, cliniche, ecc. Includono sia i servizi erogati “in loco” (il soggetto che eroga il servizio si reca nell’economia che lo riceve ma non viceversa) che quelli erogati “a distanza” (il soggetto che eroga il servizio e quello che lo riceve si trovano in due distinte economie).

Esempi: servizi sanitari forniti direttamente all’estero da imprese residenti (esportazioni) o in Italia da imprese non residenti (importazioni); servizi per la salute resi a distanza.

Sono esclusi: i servizi veterinari (da includere in “servizi agricoli”) e i servizi per la salute che il segnalante ha ricevuto all'estero da soggetti non residenti o servizi per la salute erogati in Italia dal segnalante a soggetti non residenti.

Servizi culturali e ricreativi

Comprendono i servizi associati a musei ed altre attività culturali, sportive, ricreative e connesse al gioco, eccetto i servizi acquistati da persone al di fuori della loro economia di residenza. Con riferimento al gioco, deve essere indicata solo la quota relativa al servizio erogato dall’operatore che gestisce il concorso/gioco.

Esempi: servizi di archivi, biblioteche, musei e altre istituzioni culturali; servizi legati ad attività sportive e ricreative.

Sono esclusi gli altri servizi ricreativi che il segnalante ha ricevuto all'estero da soggetti non residenti o altri servizi ricreativi erogati in Italia dal segnalante a soggetti non residenti.

Altri servizi personali

Comprendono servizi sociali, quote associative dovute ad associazioni di categoria, servizi domestici. Sono inclusi anche i premi di calciatori e altri sportivi.

SERVIZI GOVERNATIVI

Beni e servizi forniti ad ambasciate e consolati stranieri

Comprendono i ricavi derivanti dall'erogazione da parte del segnalante di beni e servizi, non inclusi nelle precedenti voci, ad ambasciate e consolati di governi stranieri, e a Organismi Internazionali, ubicati in Italia. Sono sempre considerati ricavi per esportazioni, salvo eventuali “operazioni di storno”. Si fa notare che sono inclusi anche i beni; inoltre, si precisa che è consentito allocare i servizi alla voce specifica per il tipo di transazione in oggetto, qualora ciò fosse più agevole.

Beni e servizi forniti a unità militari straniere

Comprendono i ricavi derivanti dall'erogazione da parte del segnalante di beni e servizi, non inclusi nelle precedenti voci, ad agenzie ed unità militari di governi stranieri, ubicati in Italia. Sono sempre considerati ricavi per esportazioni, salvo eventuali “operazioni di storno”. Si fa notare che sono inclusi anche i beni; inoltre, si precisa che è consentito allocare i servizi alla voce specifica per il tipo di transazione in oggetto, qualora ciò fosse più agevole.

Beni e servizi forniti ad altre entità governative straniere

Comprendono i ricavi derivanti dall'erogazione da parte del segnalante di beni e servizi, non inclusi nelle precedenti voci, a uffici di informazione o promozione turistica, istituzioni educative, ecc. di governi stranieri, ubicati in Italia. Sono sempre considerati ricavi per esportazioni salvo eventuali "operazioni di storno". Si fa notare che sono inclusi anche i beni; inoltre, si precisa che è consentito allocare i servizi alla voce specifica per il tipo di transazione in oggetto, qualora ciò fosse più agevole.

TRASFERIMENTI UNILATERALI IN CONTO CAPITALE

Imposte in conto capitale

Comprendono i costi relativi a imposte versate dal segnalante a soggetti pubblici non residenti (amministrazioni centrali, enti locali, organismi comunitari, ecc.), che si caratterizzano per essere versate a intervalli irregolari, e solo saltuariamente, sul valore delle attività o del patrimonio netto posseduti dal segnalante o sul valore di beni trasferiti per effetto di lasciti, donazioni o altri trasferimenti. Sono incluse in questa voce le imposte straordinarie sul patrimonio, ad esempio i tributi sull'incremento di valore dei terreni in seguito alla modifica della loro destinazione da terreni agricoli a terreni edificabili a fini commerciali o abitativi. Sono sempre considerate costi per importazioni salvo eventuali "operazioni di storno".

Sono da includere esclusivamente le imposte versate direttamente a soggetti non residenti, cioè senza il tramite di soggetti pubblici residenti.

Contributi agli investimenti

Comprendono i ricavi relativi a contributi agli investimenti, in denaro o in natura, erogati al segnalante da soggetti pubblici non residenti senza contropartita di risorse reali o finanziarie, che comportano o finanziano l'acquisizione di capitale fisso (beni di investimento). Sono inclusi anche trasferimenti di tipo rateale, quando il progetto di investimento continua per un lungo periodo di tempo. Contributi in natura sono ad esempio trasferimenti da parte di soggetti non residenti di attrezzature, macchinari o altre apparecchiature. Sono sempre da considerare ricavi per esportazioni salvo eventuali "operazioni di storno".

Anche per i trasferimenti di tipo rateale si applica il principio contabile di competenza registrando la transazione nel trimestre in cui il contributo viene deliberato, indipendentemente dal momento in cui le singole rate sono regolate. Qualora l'adozione di tale principio comporti difficoltà operative è data facoltà di basare l'allocatione temporale delle rate sulle date di effettiva erogazione.

Sono da includere esclusivamente i contributi ricevuti direttamente da soggetti non residenti, cioè senza il tramite di soggetti pubblici residenti.

Altri trasferimenti unilaterali in conto capitale

Comprendono i trasferimenti non inclusi nelle altre voci del conto capitale. Sono incluse in questa voce le donazioni di denaro, effettuate da soggetti non residenti, destinate all'acquisizione di capitale fisso; gli indennizzi versati, al di fuori di un rapporto assicurativo, da soggetti non residenti al segnalante in quanto proprietario di beni strumentali distrutti o danneggiati al seguito di eventi bellici, altri avvenimenti politici o calamità naturali; i trasferimenti versati da soggetti non residenti al segnalante per la copertura di perdite accumulate nel corso di vari esercizi o di perdite eccezionali dovute a cause esterne all'impresa; lasciti e donazioni straordinarie di importo considerevole, compresi quelli a istituzioni senza scopo di lucro.

Sono esclusi i trasferimenti relativi a cancellazioni di debiti (da registrare come "cancellazione del debito").

Cancellazione del debito

E' la cancellazione volontaria, parziale o totale, di un debito all'interno di un accordo contrattuale tra il segnalante e un soggetto non residente. Tale cancellazione è considerata come un trasferimento dal creditore al debitore pari all'ammontare del debito al momento della cancellazione.

Sono escluse da questa voce le svalutazioni dei crediti.

TRASFERIMENTI UNILATERALI CORRENTI

Imposte sui prodotti

Comprendono i costi relativi a imposte versate dal segnalante a soggetti pubblici non residenti, con riferimento alle singole unità di beni o di servizi prodotti o scambiati. Devono essere incluse, ad esempio: le imposte sulle operazioni finanziarie e di capitale da corrispondere in sede di acquisto e vendita di attività finanziarie e non finanziarie, comprese le divise estere; le imposte sull'immatricolazione degli autoveicoli; i diritti su spettacoli e intrattenimenti. Sono escluse le imposte pagate su lasciti e donazioni e altri trasferimenti. Sono sempre considerate costi per importazioni, salvo eventuali "operazioni di storno".

Sono da includere esclusivamente le imposte versate direttamente a soggetti non residenti, cioè senza il tramite di soggetti pubblici residenti.

Imposte sulla produzione

Comprendono i costi relativi a imposte versate dal segnalante a soggetti pubblici non residenti, che gravano sui terreni, sul capitale fisso o sul fattore lavoro impiegati nel processo di produzione, indipendentemente dalla quantità o dal valore dei beni o servizi prodotti o scambiati. Devono essere incluse, ad esempio: le imposte sulla proprietà o sull'utilizzo di terreni, fabbricati o altre opere impiegati nell'attività di produzione; imposte sull'utilizzo di capitale fisso (veicoli, impianti, macchinari) ai fini della produzione, a prescindere dal fatto che tali beni siano di proprietà o noleggiati; imposte su operazioni internazionali (viaggi all'estero, rimesse dall'estero, ecc.) ai fini della produzione; tasse versate per ottenere licenze professionali e per l'esercizio di attività, imposte sull'inquinamento provocato dalle attività di

produzione. Sono sempre considerate costi per importazioni, salvo eventuali “operazioni di storno”.

Sono da includere esclusivamente le imposte versate direttamente a soggetti non residenti, cioè senza il tramite di soggetti pubblici residenti.

Imposte sui redditi e sul patrimonio

Comprendono i costi relativi a imposte sul reddito e sul patrimonio versate periodicamente dal segnalante a soggetti pubblici non residenti per pagamenti obbligatori unilaterali, in denaro o in natura. Devono essere incluse, ad esempio: le imposte sul reddito o sugli utili e le imposte sui guadagni in conto capitale. Sono sempre considerate costi per importazioni, salvo eventuali “operazioni di storno”.

Sono da includere esclusivamente le imposte versate direttamente a soggetti non residenti, cioè senza il tramite di soggetti pubblici residenti.

Contributi ai prodotti

Comprendono i ricavi relativi a contributi erogati al segnalante da soggetti non residenti, ad esempio istituzioni dell’Unione Europea, con l’obiettivo di influenzarne i livelli di produzione o i prezzi. Tali contributi sono erogati per singola unità di bene o servizio prodotto o importato. Sono sempre considerati ricavi per esportazioni, salvo eventuali “operazioni di storno”.

Sono da includere esclusivamente i contributi erogati direttamente da soggetti non residenti, cioè senza il tramite di soggetti pubblici residenti.

Contributi alla produzione

Comprendono i ricavi relativi a contributi erogati al segnalante da soggetti non residenti, ad esempio istituzioni dell’Unione Europea, con l’obiettivo di influenzarne i livelli di produzione o i prezzi. Tali contributi sono erogati per l’esercizio dell’attività di produzione e comprendono: i contributi sui salari o sulla manodopera (sia con riferimento alla forza lavoro totale sia all’occupazione di particolari categorie di lavoratori, ad esempio disabili o disoccupati per lunghi periodi di tempo, o ai costi dei programmi di formazione professionale organizzati o finanziati dal segnalante); i contributi per la riduzione dell’inquinamento; i contributi in conto interessi finalizzati a facilitare operazioni di investimento. Sono sempre considerati ricavi per esportazioni, salvo eventuali “operazioni di storno”.

Sono da includere esclusivamente i contributi erogati direttamente da soggetti non residenti, cioè senza il tramite di soggetti pubblici residenti.

Affitto di risorse naturali

Comprendono i trasferimenti tra il segnalante e un soggetto non residente quale corrispettivo per aver messo a disposizione risorse naturali. Sono inclusi, ad esempio, gli importi ricevuti/pagati a fronte dello sfruttamento di terreni o giacimenti minerari di proprietà o per diritti di pesca, legnatico e pascolo. Sono inclusi gli importi ricevuti/pagati per lo sfruttamento di acque e fiumi all’interno dei terreni di proprietà messi a disposizione. Dall’importo ricevuto/pagato devono essere dedotte le imposte sui terreni o spese di

manutenzione a carico del proprietario. Se il contratto prevede anche l'utilizzo di edifici, ad esempio compresi all'interno di un'azienda agricola, gli importi relativi a tale utilizzo non devono essere inclusi, a meno che il contratto preveda un pagamento unico senza distinzione esplicita tra terreni ed edifici, nel qual caso è possibile segnalare l'intero importo.

Altri trasferimenti unilaterali correnti

Comprendono i trasferimenti senza contropartita di risorse reali o finanziarie, diversi dalle imposte, tasse, contributi e affitto di risorse naturali sopra specificati. Sono inclusi: donazioni di beni di consumo o di somme di denaro destinate al consumo, contributi volontari alle istituzioni senza scopo di lucro, vendite a non residenti di biglietti di lotterie, scommesse, ecc. (ricavi per esportazioni), esborsi a non residenti per vincite (costi per importazioni), borse di studio erogate (costi per importazioni), risarcimenti di danni e penali dovuti a/spettanti (costi per importazioni/ricavi per esportazioni) da soggetti non residenti al di fuori di un rapporto assicurativo e finanziamenti a fondo perduto destinati alla ricerca erogati/ricevuti (costi per importazioni/ricavi per esportazioni).

Sono esclusi: lasciti e donazioni straordinarie di importo considerevole, compresi quelli a istituzioni senza scopo di lucro (da registrare negli "altri trasferimenti unilaterali in conto capitale").

SALARI E STIPENDI

Ai fini del presente paragrafo per "salari e stipendi" si intendono i costi per importazioni sostenuti dal segnalante per rapporti di lavoro dipendente intrattenuti con soggetti non residenti, comprensivi di retribuzioni lorde, contributi e imposte a carico del lavoratore e contributi a carico del datore di lavoro.

In relazione a rapporti di lavoro dipendente che il segnalante intrattiene con soggetti non residenti, va segnalata la somma delle retribuzioni lorde, comprensive di contributi e imposte a carico del lavoratore e di contributi a carico del datore di lavoro. Le retribuzioni da considerare sono sia quelle in denaro (inclusi gli straordinari e le indennità di malattia e maternità a carico o meno del datore di lavoro), che quelle in natura (beni, servizi e altri benefits forniti gratis o a prezzi ridotti).

Sono esclusi i compensi erogati a favore di lavoratori non residenti non subordinati, ad esempio per la fornitura di consulenze o altri servizi, da includere nelle voci pertinenti dei servizi. Inoltre, è necessario ricordare che i lavoratori che risiedono in Italia da un anno o più, o hanno intenzione di farlo, sono da considerare residenti; pertanto, i costi del lavoro relativi a tali soggetti sono esclusi dalla voce "salari e stipendi". Sono sempre considerati costi per importazioni, salvo eventuali "operazioni di storno".

11. RAPPORTI PARTECIPATIVI CON SOCIETA' NON RESIDENTI

Nella sottosezione I.3 è prevista la segnalazione dei rapporti partecipativi con imprese non residenti e dei relativi dividendi.

Sono in particolare richieste le seguenti informazioni:

- *Titoli e strumenti partecipativi di capitale detenuti in società estere* (voce 58160)
- *Patrimonio della banca segnalante detenuto da società estere* (voce 58165)
- *Dividendi incassati da società estere* (voce 58186)
- *Dividendi pagati alle società estere* (voce 58191)

Ai fini della segnalazione delle suddette voci, rilevano le seguenti controparti estere:

1) “Partecipate dirette e controllate indirette”

Imprese non residenti partecipate direttamente dalla banca segnalante in misura pari o superiore al 10% (c.d. partecipate dirette), nonché quelle che risultano essere controllate indirettamente dalla banca segnalante (c.d. controllate indirette). Per controllo si intende il possesso, anche in via indiretta, di una quota del capitale sociale superiore al 50%. Le percentuali del 10% e del 50% sono riferite al capitale sociale dell'impresa partecipata, espresso in azioni con diritto di voto o quote di partecipazione non rappresentate da titoli.

Esempio 1: la banca A detiene una partecipazione del 100% nel capitale dell'impresa B; B detiene una partecipazione del 90% nell'impresa C ed una partecipazione del 25% nell'impresa D; a sua volta, l'impresa C possiede una partecipazione del 5% nel capitale della banca A.

Dal punto di vista di A:

- B è una “partecipata diretta”;
- C è una “controllata indiretta” (per il tramite di B);
- D non è né una “partecipata diretta” né una “controllata indiretta” e pertanto non rileva ai fini della segnalazione delle voci in discorso.

La banca A dovrà pertanto segnalare:

- nella sottovoce 58160.06 la partecipazione del 100% del capitale di B (“partecipata diretta”);
- nella sottovoce 58165.08 la partecipazione del 5% del proprio capitale detenuta da C (“controllata indiretta”).

2) “Partecipanti dirette e controllanti indirette”

Imprese non residenti partecipanti direttamente al capitale della banca segnalante in misura pari o superiore al 10% (c.d. partecipanti dirette), nonché quelle che controllano indirettamente la banca segnalante (c.d. controllanti indirette). Per controllo si intende il possesso, anche in via indiretta, di una quota del capitale sociale superiore al 50%. Le percentuali del 10% e del 50% sono riferite al capitale sociale dell'impresa partecipata, espresso in azioni con diritto di voto o quote di partecipazione non rappresentate da titoli.

Esempio 2: la banca A è partecipata al 100% dall'impresa B; B è partecipata all'80% dall'impresa C e al 20% dall'impresa D; a sua volta, la banca A detiene una partecipazione del 5% nel capitale dell'impresa C.

Dal punto di vista di A:

- B è una “partecipante diretta”;
- C è una “controllante indiretta” (per il tramite di B);
- D non è né una “partecipante diretta” né una “controllante indiretta” e pertanto non rileva ai fini della segnalazione delle voci in discorso.

La banca A dovrà pertanto segnalare:

- nella sottovoce 58165.06 la partecipazione del 100% del proprio capitale detenuta da B (“partecipante diretta”);
- nella sottovoce 58160.08 la partecipazione del 5% del capitale di C (“controllante indiretta”).

Esempio 3: la banca A è partecipata al 30% dall'impresa B; B è partecipata all'80% dall'impresa C e al 20% dall'impresa D.

Dal punto di vista di A:

- B è una “partecipante diretta”;
- C non è né una “partecipante diretta” né una “controllante indiretta” e pertanto non rileva ai fini della segnalazione delle voci in discorso;
- D non è né una “partecipante diretta” né una “controllante indiretta” e pertanto non rileva ai fini della segnalazione delle voci in discorso.

La banca A dovrà pertanto segnalare:

- nella sottovoce 58165.06 la partecipazione del 30% del proprio capitale detenuta da B (“partecipante diretta”).

3) “*Fellow enterprises*”

Imprese non residenti diverse da quelle precedenti (vale a dire non partecipate per almeno il 10% dalla banca segnalante, né partecipanti il capitale della banca segnalante in misura pari o superiore al 10%, né legate alla banca segnalante da una relazione di controllo indiretto (attivo o passivo)), ma che risultano essere controllate (direttamente o indirettamente) dallo stesso soggetto (residente o non residente) che controlla (direttamente o indirettamente) la banca segnalante. Ai fini della nozione di controllo si rinvia a quanto detto nei punti 1 e 2.

Esempio 4: la banca A è partecipata al 60% dall'impresa B; B partecipa al 100% l'impresa C e al 20% l'impresa D; a sua volta, l'impresa C detiene una partecipazione del 5% nel capitale della banca A.

Dal punto di vista di A:

- B è una “partecipante diretta”;
- C è una “*fellow enterprise*” (A e C sono entrambe controllate da B);
- D non ricade in nessuna delle fattispecie sopra descritte e pertanto non rileva ai fini della segnalazione delle voci in discorso.

La banca A dovrà pertanto segnalare:

- nella sottovoce 58165.06 la partecipazione del 60% del proprio capitale detenuta da B (“partecipante diretta”);
- nella sottovoce 58165.10 la partecipazione del 5% del proprio capitale detenuta da C (“*fellow enterprise*”).

Esempio 5: la banca A è partecipata al 100% dall’impresa B; B è partecipata al 100% dall’impresa C; C partecipa all’80% l’impresa D; a sua volta, la banca A detiene una partecipazione del 5% nel capitale dell’impresa D.

Dal punto di vista di A:

- B è una “partecipante diretta”;
- C è una “controllante indiretta” (tramite B);
- D è una “*fellow enterprise*” (A e D sono entrambe controllate da C, la prima tramite B, la seconda direttamente);

La banca A dovrà pertanto segnalare:

- nella sottovoce 58165.06 la partecipazione del 100% del proprio capitale detenuta da B (“partecipante diretta”);
- nella sottovoce 58160.10 la partecipazione del 5% del capitale di D (“*fellow enterprise*”).

Ciascuna controparte deve essere definita in modo univoco per ciascuna voce, anche nel caso in cui ricada contemporaneamente in due o più delle definizioni previste. A tal fine, occorre seguire i seguenti criteri: in primo luogo, i legami diretti prevalgono sui legami indiretti; in subordine, nella segnalazione delle voci 58160 e 58186 prevalgono i legami attivi, per le voci 58165 e 58191 i legami passivi.

Esempio 6: la banca A partecipa al 100% l’impresa B; B partecipa al 90% l’impresa C; C, a sua volta, partecipa al 20% la banca A.

Nella segnalazione della partecipazione passiva da parte di C, la banca A identificherà C come partecipante diretta, pur essendo questa anche una controllata indiretta (prevalenza dei legami diretti su quelli indiretti).

Supponendo poi che A detenga, a sua volta, una partecipazione del 5% nel capitale di C, nella segnalazione della partecipazione attiva di A in C, la banca A identificherà C come controllata indiretta, pur essendo questa anche una partecipante diretta (prevalenza dei legami attivi su quelli passivi).

La banca A dovrà pertanto segnalare:

- nella sottovoce 58160.06 la partecipazione del 100% del capitale di B (“partecipata diretta”);
- nella sottovoce 58160.06 la partecipazione del 5% del capitale di C (“controllata indiretta”);
- nella sottovoce 58165.06 la partecipazione del 20% del proprio capitale detenuta da C (“partecipante diretta”).

12. TRASLAZIONE DEL RISCHIO

Le voci da 58352 a 58359 vanno segnalate dalle sole banche non incluse nella segnalazione consolidata “Informazioni per Paese di controparte” di cui alla Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata”. Sono escluse dalla rilevazione le filiali di banche comunitarie ed extra-comunitarie (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Filiali italiane di banche estere”).

Vanno rilevate le esposizioni verso soggetti residenti in un determinato Paese – rappresentate, rispettivamente, da attività finanziarie per cassa, da garanzie e impegni e da derivati - per le quali, in caso di inadempienza del debitore principale, la banca possa rivolgersi ad un soggetto residente in un altro Paese (c.d. traslazione del rischio), obbligato:

- in virtù di specifici strumenti di protezione del credito di tipo personale e di tipo reale (limitatamente alle garanzie reali finanziarie);
- in relazione ai legami esistenti con l’originario mutuatario (ad esempio, nel caso di una filiale di una società insediata in un altro Paese ⁽¹⁾).

Pertanto, l’eventuale traslazione del rischio su soggetti residenti nel medesimo Paese in cui risiede il debitore principale non va rilevata ⁽²⁾.

Le garanzie ricevute devono essere esplicite e non condizionate. Nel caso di garanzie personali, il garante deve assumere l’impegno giuridicamente vincolante di soddisfare le obbligazioni relative a uno o più debiti facenti capo a un determinato soggetto ⁽³⁾.

Nel caso di garanzie rappresentate da depositi di contanti presso banche residenti in Paesi della “zona A”⁽⁴⁾, la traslazione del rischio va effettuata sul Paese della banca depositaria; per le rimanenti garanzie la traslazione del rischio va imputata in capo al Paese e settore dei soggetti emittenti i valori dati in garanzia.

¹ I crediti vantati verso filiali di società residenti in un altro Paese vanno imputati alle filiali stesse, con traslazione del rischio sulla casa madre (da includere, convenzionalmente, tra le garanzie personali) pur in assenza di specifiche garanzie contrattuali di quest’ultima; ciò in base al presupposto che la succursale affidata costituisca una parte, sprovvista di personalità giuridica, della casa madre.

² Pertanto, deve formare oggetto di rilevazione:

la traslazione del rischio che si verifica allorché esposizioni verso residenti in Italia siano assistite da garanzie prestate da soggetti non residenti;

la traslazione del rischio che si verifica allorché esposizioni verso soggetti non residenti siano assistite da garanzie prestate da soggetti residenti in Italia;

la traslazione del rischio che si verifica allorché esposizioni verso soggetti residenti nel Paese estero Z siano assistite da garanzie prestate da soggetti residenti nel Paese estero Y.

³ Con riferimento alle “lettere di patronage”, vanno, pertanto, considerate soltanto quelle che non abbiano natura “dichiarativa” del rapporto di partecipazione della società controllante ma per le quali risulti preminente la funzione di garanzia, in quanto l’impegno assunto possa effettivamente configurarsi come un’obbligazione di tipo fidejussorio, con carattere accessorio rispetto a quello principale della controllata (ad esempio, quando contengano, tra l’altro, l’esplicito impegno della società controllante, in caso di variazione della sua partecipazione azionaria o a semplice richiesta della banca finanziatrice, a sistemare e regolare completamente ogni debito della società controllata, ovvero quelle che comunque comportino per la società controllante l’eventualità di un concreto impegno finanziario finalizzato al pagamento dei cennati debiti).

⁴ La zona A è costituita dai Paesi OCSE e da quelli che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e sono associati agli accordi generali di prestito del Fondo (GAB). L’elenco dei Paesi OCSE e di quelli equiparati è riportato nel “Glossario” della presente Circolare. Viceversa, i Paesi OCSE che abbiano ristrutturato il proprio debito estero negli ultimi cinque anni devono essere assimilati ai Paesi extra OCSE considerati ai fini della presente segnalazione.

L'ammontare del rischio traslato da segnalare non può mai eccedere l'esposizione nei confronti del debitore principale. In particolare, qualora un'esposizione sia assistita dalla garanzia di più soggetti, il trasferimento del rischio va effettuato nei confronti del garante che, sulla base degli elementi a disposizione del segnalante, verrebbe escusso in caso di inadempienza del debitore principale. Nell'ipotesi di garanzie prestate "pro-quota" da una pluralità di soggetti occorre considerare, per la rispettiva quota, tutti i garanti.

Le informazioni devono essere classificate in relazione ai seguenti attributi informativi (¹):

- "valuta" di denominazione del rapporto;
- "Stato" di residenza della controparte (debitore principale);
- "settore di attività economica" della controparte (debitore principale);
- "Stato" di residenza del garante;
- "settore di attività economica" del garante;
- "tipo garanzia", che prevede la seguente ripartizione: 1) garanzie reali finanziarie; 2) garanzie personali; 3) derivati creditizi;
- "vita residua", che prevede la seguente ripartizione: 1) a vista e fino a 1 anno (include le attività scadute e/o sconfinanti non classificate come "attività deteriorate" e le attività scadute e/o sconfinanti deteriorate - approccio per transazione); 2) da oltre 1 fino a 2 anni; 3) oltre 2 anni; 4) non applicabile (ad esempio, sofferenze, inadempienze probabili, scadute e/o sconfinanti deteriorate - approccio per debitore).

¹ Per l'esatta individuazione delle variabili informative associate alle varie voci si rimanda a quanto previsto nelle regole di compilazione delle voci.

Sezione:

I – DATI STATISTICI MENSILI

Le informazioni si riferiscono alle sole unità operanti in Italia.

Sottosezione:

1 – SITUAZIONE PATRIMONIALE: ATTIVO

Voce: **58005**

FINANZIAMENTI

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di cessione di attività finanziarie”.

Nella presente voce vanno rilevati i finanziamenti diversi da quelli rilevati fra le “Sofferenze” (voce 58007).

Va indicato il valore nominale al lordo di eventuali fondi rettificativi e al netto dei rimborsi e delle cancellazioni intervenute a seguito di eventi estintivi del credito ⁽¹⁾. Nel caso di finanziamenti che prevedano la corresponsione degli interessi in un’unica soluzione alla scadenza del capitale l’importo da segnalare include gli interessi maturati in regime di capitalizzazione annua composta.

I finanziamenti acquisiti nell’ambito di operazioni di cessione di crediti “pro-soluto”, diverse dall’operatività in factoring, vanno rilevati in base alla pertinente forma tecnica per un ammontare pari alle somme versate a titolo di corrispettivo della cessione. I finanziamenti acquisiti nell’ambito di operazioni di fusione devono essere rilevati al valore nominale.

È prevista la classificazione per “valuta”.

VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE:

È richiesto il dettaglio “nominativo delle controparti”.

Sono inclusi i rapporti attivi con proprie filiali estere.

DEPOSITI:

02 A VISTA

Sono inclusi anche i conti correnti di corrispondenza per servizi resi nonché gli eventuali “scoperti transitori di corriere” (ivi incluse le partite transitorie connesse con negoziazione di euro contro valuta), nonché i “conti nostri” intrattenuti con banche non residenti.

04 OVERNIGHT

Include i depositi con vincolo di scadenza fino a 24 ore o a 1 giorno lavorativo.

06 ALTRI DEPOSITI

È incluso anche il deposito di riserva obbligatoria.

Per i depositi che presentano come vincolo il solo preavviso di rimborso, la durata originaria corrisponde, convenzionalmente, alla durata del preavviso.

¹ Per la definizione di eventi estintivi del credito cfr. voce 58007.

08 CERTIFICATI DI DEPOSITO

Include i certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi dalla banca segnalante.

10 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

In questa sottovoce vanno ricondotte le operazioni “pronti contro termine” e di riporto attivo che non superano il test di *derecognition* previsto dallo IAS 39.

Va segnalato il valore complessivo del flusso finanziario a pronti dell’operazione.

14 ALTRI FINANZIAMENTI

Finanziamenti non rientranti nelle precedenti sottovoci (ad es. conti correnti, mutui, anticipi, accettazioni bancarie - ex L.24/7/78 n.388 - e valori assimilati - *promissory notes* e *banker’s acceptances* - rilasciati dalla banca segnalante o da altre banche e negoziati “pro soluto”, “*commercial papers*”, polizze di credito commerciali, cambiali finanziarie, certificati di investimento, contratti di capitalizzazione emessi da imprese assicurative ⁽²⁾ e altri valori assimilabili negoziati “pro soluto”, depositi cauzionali connessi con la prestazione di attività e di servizi finanziari).

VERSO CLIENTELA:

È prevista la classificazione per “settore di attività economica”, “ramo di attività economica” e “provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti); inoltre, limitatamente alle sottovoci 58005.26, 58005.28, 58005.30, 58005.32, 58005.34, 58005.42, è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

22 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni s.b.f.”.

La riduzione del rischio per s.b.f. va effettuata a maturazione della valuta alla data di rilevazione (ovvero al momento dell’eventuale pagamento per contanti prima della maturazione della valuta).

La valuta è quella applicata alla presentazione dei recapiti s.b.f., anche nel caso in cui siano stati raggruppati più appunti aventi scadenze differenti, calcolando la cosiddetta valuta media. Quest’ultima deve essere calcolata solo con riferimento a effetti e a documenti che scadono in ciascun mese o in periodi di tempo inferiori.

² Per i contratti di capitalizzazione che si configurano come uno strumento finanziario assimilabile a un certificato di deposito del tipo “zero coupon bond” – in cui su una somma di denaro (premio) versata dalla banca viene calcolato, per il periodo di durata del certificato, un rendimento periodico che matura in regime di capitalizzazione composta su base annua a decorrere dal tempo di emissione – il capitale versato andrà aumentato a intervalli periodici annuali (a partire dal momento dell’emissione) degli interessi maturati in regime di capitalizzazione composta.

24 CONTI CORRENTI

Figurano nella presente sottovoce anche gli eventuali “scoperti transitori di corriere”, i conti correnti di corrispondenza attivi per servizi resi con società specializzate nella gestione accentrata di servizi collaterali all’attività bancaria (ad esempio, S.I.A., Monte Titoli, CLEARSTREAM, Euroclear) nonché i conti correnti postali.

26 MUTUI

Va segnalato l’importo residuo in linea capitale dei finanziamenti oltre il breve termine (a prescindere dall’esistenza o meno di garanzie a presidio) che non abbiano la forma tecnica del c/c o altre specificamente previste (prestiti personali, prestiti contro cessione di stipendio ecc.) e il cui rientro sia regolato sulla base di un apposito piano di ammortamento che preveda, alla scadenza di ogni singola rata, la liquidazione dei relativi interessi. Nel caso di mutui agevolati prorogati “*ope legis*” occorre segnalare l’intero ammontare delle rate arretrate che hanno beneficiato del provvedimento di proroga.

Le operazioni che presentano tali caratteristiche vanno ricondotte nella presente sottovoce anche se la decorrenza del piano di ammortamento risulti posticipata rispetto alla data di perfezionamento delle operazioni stesse (c.d. preammortamento).

Vanno in ogni caso ricondotti nella presente sottovoce gli “anticipi in conto mutui”, cioè le erogazioni di credito la cui conversione in mutuo definitivo si realizza attraverso la sottoscrizione di un atto integrativo del contratto di finanziamento originariamente stipulato, anche nel caso in cui non sia possibile determinare il pertinente piano di ammortamento. Fra gli “anticipi in conto mutui” vanno considerate anche le somministrazioni parziali di mutui ipotecari effettuate per stati di avanzamento dei lavori, cioè i finanziamenti che si perfezionano attraverso la stipula di un contratto condizionato con relativa accensione di ipoteca e la successiva graduale erogazione di somme in occasione della quale vengono sottoscritti singoli atti di somministrazione. In tal caso infatti, ultimata la fase delle erogazioni, si giunge alla stipula del contratto definitivo, con il quale si integrano le condizioni negoziali fissate nei singoli atti di somministrazione.

Sono invece esclusi i “prefinanziamenti”, cioè i finanziamenti che si configurano quali autonome operazioni di prestito (in genere a breve scadenza) le quali soddisfano in via temporanea i fabbisogni del soggetto debitore in attesa della concessione di un successivo finanziamento e sono destinate a essere rimborsate con il ricavato di quest’ultimo finanziamento. Il loro importo deve essere segnalato nelle sottovoci relative alle forme tecniche utilizzate a tale scopo.

Vanno altresì ricondotti nella presente sottovoce anche i casi di finanziamenti con piano di ammortamento in cui il rimborso delle quote capitale (previsto, ad esempio, semestralmente) non coincide con la liquidazione degli interessi (perché prevista, ad esempio, trimestralmente).

I finanziamenti devono figurare in questa voce soltanto al momento dell'effettiva erogazione del mutuo comunque eseguita (pagamento in contanti o a mezzo assegni, accredito in un conto fruttifero del mutuatario ecc.). Quelli non ancora erogati non vanno inclusi nella voce, anche se scritturati in appositi conti di evidenza interna della banca.

Le operazioni di mutuo per le quali vi sia stata la perdita del beneficio del termine da parte del debitore ovvero sia intervenuta la risoluzione di diritto del contratto devono continuare ad essere classificate tra i mutui, salvo che non ricorrano i presupposti per il passaggio a sofferenza della posizione (come, ad esempio, nel caso di perdita del beneficio del termine dipendente dallo stato di insolvenza del debitore).

I versamenti anticipati su rate a scadere devono essere evidenziati fra le "Altre passività - altre" (sottovoce 58045.31) o fra i "Debiti - conti correnti passivi - a vista" (sottovoce 58030.21 e 23) a seconda che siano, rispettivamente, infruttiferi o fruttiferi di interessi. Tali versamenti devono essere dedotti dalle corrispondenti rate nel giorno di scadenza delle rate stesse ancorché non sia scaduto il termine ultimo previsto dal contratto per il pagamento ⁽³⁾. Gli acconti su rate scadute e i versamenti anticipati su rate scadenti il giorno successivo al mese di riferimento della segnalazione vanno portati a diretto abbattimento delle rate stesse.

Se le rate in scadenza nel corso del mese di riferimento sono pagabili presso altre banche, la pertinente quota capitale deve continuare a essere segnalata nella presente sottovoce fintantoché non sia stato comunicato l'avvenuto pagamento; la corrispondente quota interessi deve invece essere segnalata fino alla comunicazione di pagamento fra le "Altre attività - altre" (sottovoce 58020.28).

Nella segnalazione dei mutui agevolati gestiti contabilmente in base al piano di ammortamento al tasso di mercato, qualora il contributo venga riscosso successivamente al termine di scadenza della rata corrispondente, il contributo deve essere convenzionalmente portato in diminuzione del credito a scadere in linea capitale per la parte che eccede la quota interessi della rata.

I mutui il cui onere di ammortamento, in base a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, è posto a carico del bilancio dello Stato, vanno segnalati in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Diversamente, nella voce 58095 occorre rilevare l'ammontare dei mutui indicando il soggetto beneficiario degli stessi.

CARTE DI CREDITO:

28 **ANTICIPI TECNICI**

³ Pertanto i versamenti anticipati su rate in scadenza alla fine del mese di riferimento sono dedotti sia nel caso in cui le rate siano esigibili alla medesima data sia nel caso in cui le rate siano esigibili il mese successivo.

Nel caso di addebito dei conti della clientela in data successiva a quella di regolamento, per il tramite di sistemi di compensazione, degli utilizzi di carte di credito, i crediti conseguenti a tale sfasamento temporale (c.d. “anticipi tecnici”) vanno ricondotti nella presente sottovoce.

30 UTILIZZI

Vanno rilevati i finanziamenti accordati alla clientela per la rateizzazione degli importi rivenienti dall’utilizzo di carte di credito.

32 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

Figurano nella presente sottovoce i prestiti contro cessione di stipendio (concessi sia in base a norme di legge sia in base a convenzioni private) e finanziamenti a compagnie di assicurazione per prestiti contro cessione di stipendio.

La controparte di tali operazioni deve essere identificata sempre negli effettivi prenditori, fra i quali sono da comprendere le compagnie di assicurazione soltanto nel caso in cui esse siano dirette beneficiarie di un finanziamento da utilizzare per la concessione di prestiti della specie e non anche quando agiscano in qualità di semplici mandatarie delle banche.

34 PRESTITI PERSONALI

Figurano nella presente sottovoce solo i prestiti personali con piano di ammortamento.

36 OPERAZIONI DI FACTORING

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di factoring”.

38 LEASING FINANZIARIO

Le operazioni della specie sono rilevate secondo il metodo finanziario come definito nello IAS 17.

PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI:

In questa sottovoce vanno ricondotte le operazioni “pronti contro termine” e di riporto attivo che non superano il test di *derecognition* previsto dallo IAS 39.

Va segnalato il valore complessivo del flusso finanziario a pronti dell’operazione.

39 CON CONTROPARTI CENTRALI

41 ALTRI

42 ALTRI FINANZIAMENTI

Finanziamenti non rientranti nelle precedenti sottovoci.

Vanno ricondotti nella presente sottovoce ad esempio:

- le operazioni cosiddette di “denaro caldo” che si concretizzano in finanziamenti di norma contabilizzati su un conto diverso dal conto corrente ordinario, regolati a tassi particolari e rimborsabili su iniziativa di una delle due parti con un preavviso minimo;
- i corrispettivi con regolamento differito delle cessioni di attività aziendali;
- i finanziamenti concessi a organi di una procedura concorsuale assistiti da una specifica causa di prelazione (ad esempio, prededuzione);
- le operazioni di prestito d’uso di oro greggio che prevedano la facoltà per il cliente di restituire, a scadenza, il quantitativo d’oro ricevuto ovvero di acquisirne l’intero ammontare (o quota parte), corrispondendo il controvalore nella divisa estera prevista dal contratto determinato sulla base della quotazione ufficiale di mercato del metallo. La corrispondente provvista in “oro” va segnalata tra i “Debiti - altri debiti”, sottovoci 58030.12 o 40, a seconda che il rapporto di provvista sia intrattenuto rispettivamente con banche ovvero con clientela ;
- le operazioni di prestito su pegno di cose mobili (oggetti preziosi e non preziosi), con emissione di polizze al portatore, effettuate ai sensi dell’art. 48 del T.U.B.;
- gli impieghi, non deteriorati e deteriorati, effettuati con fondi di terzi in amministrazione sia con rischio sia senza rischio a carico dell’azienda vanno segnalati per un importo comprensivo anche degli interessi scaduti;
- gli effetti e i documenti scontati pro-soluto vengono rilevati in base al valore nominale, al netto dei risconti passivi. Sono inclusi gli effetti e i documenti scontati pro-soluto e trasmessi per l’incasso a proprie filiali o a terzi;
- finanziamenti non regolati in conto corrente posti in essere ai sensi degli artt. 1846 e seguenti del c.c.;
- buoni postali fruttiferi, libretti di risparmio postale e altre forme di risparmio postale; si precisa che il settore controparte da indicare è quello della Cassa depositi e prestiti, salvo per i buoni postali fruttiferi indicati nell’allegato 2 del DM 5.12.2003 (G.U. 12.12.2003, n. 288), per i quali il settore controparte da indicare è quello del Tesoro;
- accettazioni bancarie (*ex* L.24/7/78 n.388) a valori assimilati (*promissory notes* e *banker’s acceptances*) rilasciati dalla banca segnalante o da altre banche e negoziati “pro soluto”;
- “*commercial papers*”, polizze di credito commerciali, cambiali finanziarie, certificati di investimento, contratti di capitalizzazione emessi da imprese assicurative ⁽⁴⁾ e altri valori assimilabili negoziati “pro soluto”;

⁴ Per i contratti di capitalizzazione che si configurano come uno strumento finanziario assimilabile a un certificato di deposito del tipo “*zero coupon bond*” – in cui su una somma di denaro (premio)

- polizze vita emesse da imprese assicurative, ivi incluse le polizze di natura finanziaria (ad esempio, polizze c.d. “*unit-linked*” e “*index-linked*”);
- sconti di annualità, di semestralità o di contributi da corrispondere da parte di enti pubblici residenti in forza di leggi o di convenzioni;
- depositi cauzionali connessi con la prestazione di attività e di servizi finanziari;
- differenze (registrate nella contabilità interna fra i “debitori diversi” o in conti simili) che si determinano nel caso in cui operazioni di credito agevolato prevedono un contributo di importo costante (pari alla differenza tra le rate di ammortamento al tasso agevolato e quelle al tasso “pieno”) e vengono contabilmente gestite sulla base del piano di ammortamento al tasso agevolato;
- le operazioni di leasing “*in costruendo*” per le quali il contratto prevede il trasferimento sostanziale di tutti i rischi derivanti dalla realizzazione del bene in capo al locatario e dei beni in attesa di locazione;
- pronti contro termine attivi con facoltà di rivendita a termine da parte del cessionario che non superano il test di *derecognition* dello IAS 39;
- importi da prelevare presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale per anticipi effettuati alle Amministrazioni pubbliche nell’ambito del sistema della Tesoreria Unica. Tali importi vanno segnalati in contropartita delle Amministrazioni pubbliche che hanno beneficiato dell’anticipazione;
- il credito nei confronti della Cassa Compensazione e Garanzia che si determina nel Mercato Interbancario Collateralizzato (MIC);
- gli interessi attivi maturati ed esigibili su aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento nonché sugli sconfinamenti di cui all’art. 4 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, in qualità di Presidente del CICR, del 3 agosto 2016 per i quali il cliente non ha autorizzato l’addebito sul conto. Gli interessi maturati e non ancora esigibili vanno ricondotti nella sottovoce 58020.16.

versata dalla banca viene calcolato, per il periodo di durata del certificato, un rendimento periodico che matura in regime di capitalizzazione composta su base annua a decorrere dal tempo di emissione – il capitale versato andrà aumentato a intervalli periodici annuali (a partire dal momento dell’emissione) degli interesse maturati in regime di capitalizzazione composta.

Voce: **58020**

ALTRE ATTIVITÀ

È prevista la classificazione per “valuta”.

DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI:

È prevista la classificazione per “Stato di controparte” e per “Settore di attività economica”.

02 SOFFERENZE

04 ALTRE

06 RISERVE DA VALUTAZIONE: VALORE NEGATIVO

10 PARTITE VIAGGIANTI TRA FILIALI OPERANTI IN ITALIA

14 PARTITE IN CORSO DI LAVORAZIONE

Partite per le quali sono ancora in corso le operazioni per l’individuazione della relativa natura (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Partite viaggianti e sospese”).

16 INTERESSI MATURATI SU APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Vanno segnalati nella presente sottovoce gli interessi attivi maturati e non ancora esigibili su aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento nonché sugli sconfinamenti di cui all’art. 4 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, in qualità di Presidente del CICR, del 3 agosto 2016. Per la segnalazione degli interessi maturati ed esigibili cfr. sottovoce 58005.42.

18 INTERESSI E COMPETENZE DA ADDEBITARE E DA PERCEPIRE

Nella presente sottovoce vanno segnalati:

- gli interessi e le competenze maturati, scaduti e non ancora addebitati in conto. Vanno ricompresi anche eventuali interessi di mora (esclusi quelli relativi a posizioni in sofferenza);

- gli interessi e le competenze maturati e da riscuotere e non addebitabili in conto. Vanno ricompresi anche eventuali interessi di mora e oneri accessori (esclusi quelli relativi a posizioni in sofferenza).

Va rilevata, convenzionalmente, anche la quota interessi dei canoni scaduti riguardanti operazioni di leasing finanziario e connessi oneri accessori (esclusi quelli relativi a posizioni in sofferenza).

ASSEGNI DI C/C:

19 TRATTI SULLA BANCA SEGNALANTE

INSOLUTI E AL PROTESTO:

20 TRATTI SULLA BANCA SEGNALANTE

21 TRATTI SU TERZI

23 CREDITI COMMERCIALI

Nella presente sottovoce vanno segnalati i crediti derivanti da forniture di beni e servizi non finanziari.

24 RATEI ATTIVI SU TITOLI DI DEBITO

Nella presente sottovoce vanno segnalati unicamente i ratei attivi su titoli in portafoglio. I restanti ratei attivi vanno rilevati nella sottovoce 58020.28.

27 RISCONTI ATTIVI SU TITOLI DI DEBITO

Nella presente sottovoce vanno segnalati unicamente i risconti attivi su titoli emessi. I restanti risconti attivi vanno rilevati nella sottovoce 58020.28.

28 ALTRE

Nella presente sottovoce figurano tutte le attività che non sono riconducibili nelle precedenti voci e sottovoci e che non rappresentano la materialità di titoli, documenti e altri valori ricevuti dalla banca (ad esempio documenti ricevuti s.b.f., ecc.).

A titolo esemplificativo sono inclusi:

- i depositi cauzionali connessi con la prestazione di attività e di servizi non finanziari; ove tali depositi cauzionali (in nome proprio e per conto di terzi) siano costituiti mediante trasferimento al beneficiario (depositario) di fondi messi a disposizione dal terzo (ordinante), il debito dell'azienda segnalante verso quest'ultimo soggetto va rilevato nelle "Altre passività - altre" (cfr. sottovoce 58045.31). Qualora la costituzione dei depositi cauzionali (attivi e passivi) avvenga a valere su fondi anticipati dalla banca segnalante in favore del soggetto ordinante, va registrata - oltre ai rapporti di deposito - anche l'accensione di un finanziamento nei confronti dell'ordinante, da rilevare tra gli "Finanziamenti - verso clientela - altri finanziamenti" (cfr. sottovoce 58005.42). Eventuali altre cauzioni (costituite in nome proprio e per conto di terzi) che non comportino movimento di fondi devono essere segnalate - in quanto garanzie sostitutive di depositi cauzionali - tra i "Crediti di firma" di cui alla voce 58385;
- gli investimenti del fondo di previdenza del personale diversi da quelli in titoli e immobili;
- contributi in arretrato per operazioni a tasso agevolato;

- gli acconti versati per acquisto di titoli (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Titoli e derivati”);
- gli acconti versati per acquisto di valuta;
- costi in attesa di imputazione definitiva (costi non imputati al conto economico, in quanto non ancora sicuramente a carico della banca dichiarante ovvero non ancora definiti come costi di gestione - ad esempio anticipi su diarie; partite irrecoverabili a seguito di fatti estintivi del credito);
- partite fiscali varie (acconti versati al fisco a qualunque titolo, compresi gli anticipi relativi alle ritenute da applicare sugli interessi da riconoscere ai depositanti; credito di imposta - quota capitale e quota interessi; l’importo contabilizzato delle attività per imposte anticipate; ecc.);
- interessenze ai fondi di solidarietà ed equiparati;
- partite in contenzioso non derivanti da operazioni creditizie;
- ammanchi, malversazioni, rapine e altre insussistenze;
- partite transitorie per negoziazioni di valuta contro euro ovvero relative a bonifici e giroconti (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Contrattazioni di depositi e di finanziamenti in euro e in valuta. Negoziazioni di valuta, disposizioni di bonifico e di giroconto”);
- migliorie e spese incrementative su beni di terzi;
- ratei e risconti attivi (diversi da quelli di cui alle sottovoci 58020.24 e 27);
- acconti sui dividendi erogati a favore dei soci.

26 SBILANCIO PROFITTI E PERDITE

Saldo tra il totale dei costi e dei ricavi registrati nella contabilità generale relativi al corrente esercizio e al precedente esercizio (quest’ultimo va segnalato nel periodo intercorrente tra il primo giorno dell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono le spese e le perdite e la data di approvazione del bilancio che comprende tali spese e perdite). Sono comprese le sopravvenienze passive.

30 PERDITE PORTATE A NUOVO

Vanno, convenzionalmente, rilevate anche le eventuali riserve negative (ad esempio, da *First Time Adoption*) diverse da quelle che confluiscono nella sottovoce 58020.06

34 SBILANCIO PER QUADRATURA CONTABILE

Eventuali disallineamenti tra i criteri di rilevazione previsti per la presente sezione e la contabilità interna. Va indicato il saldo.

Sottosezione:

3 – SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI

Voce: **58084**

CESSIONI DI FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA A ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le cessioni (pro-solvendo e pro-soluto) di finanziamenti verso clientela realizzate nel periodo di riferimento della segnalazione, aventi come controparti le istituzioni finanziarie monetarie non residenti in Italia, distintamente a seconda che comportino o meno la cancellazione dei finanziamenti dalle pertinenti voci dell'attivo (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Operazioni di cessione di attività finanziarie").

I finanziamenti vanno segnalati per il medesimo importo rilevato nell'attivo (cfr. voci 58005 e 58007).

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "ramo di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" per i soggetti non residenti) e "finalità del credito".

DELL'AREA DELL'EURO

- 02** FINANZIAMENTI OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO
- 04** FINANZIAMENTI NON OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO

NON DELL'AREA DELL'EURO

- 08** FINANZIAMENTI OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO
- 10** FINANZIAMENTI NON OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO

Voce: **58083**

CESSIONI DI FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA A SOGGETTI DIVERSI DA ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le cessioni (pro-solvendo e pro-soluto) di finanziamenti verso clientela realizzate nel periodo di riferimento della segnalazione, aventi come controparti cessionarie soggetti diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie, distintamente a seconda che comportino o meno la cancellazione dei finanziamenti dalle pertinenti voci dell'attivo (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Operazioni di cessione di attività finanziarie").

I finanziamenti vanno segnalati per il medesimo importo rilevato nell'attivo (cfr. voci 58005 e 58007, ad esclusione dei titoli e degli strumenti partecipativi di capitale).

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "ramo di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e per "finalità del credito".

Nelle sottovoci 32, 34, 42 e 44 vanno rilevati i finanziamenti ceduti a società veicolo di operazioni di cartolarizzazione e oggetto (sottovoci 32 e 34) o meno (sottovoci 42 e 44) di cancellazione dall'attivo, indipendentemente dalla qualifica della banca cedente come "soggetto che mantiene l'interesse economico netto" ai sensi della disciplina sugli obblighi di "*retention*" di cui agli artt. 405-410 del Regolamento UE 575/2013 (c.d. CRR). Coerentemente, tale criterio di rilevazione va seguito anche per la segnalazione delle sottovoci sulle operazioni di cartolarizzazione della voce 58080.

Per le sottovoci 32 e 34, nel caso di cessioni a società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è altresì richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo.

Inoltre, per le sottovoci da 32 a 38 è richiesta la distinzione per "tipo *servicer*".

Per le sottovoci 42 e 44 è richiesta la classificazione per "tipo cessione". In relazione ai valori di tale attributo informativo, si precisa quanto segue:

- il valore "*warehousing*" va utilizzato nelle fasi di *warehousing* delle operazioni di cartolarizzazione, nelle quali la società veicolo non ha ancora emesso i titoli ABS e l'acquisto delle attività è finanziato dalla società veicolo iscrivendo una passività di pari importo verso la stessa banca *originator* (ovvero - in tutto o in parte - verso un altro intermediario finanziario);
- il valore "auto-cartolarizzazioni" va utilizzato in relazione alle operazioni di cartolarizzazione nelle quali la banca *originator* acquista il complesso dei titoli ABS emessi dalla società veicolo;
- il valore "auto-cartolarizzazioni grandfathered" va utilizzato in relazione alle operazioni di auto-cartolarizzazione effettuate entro la data del 30 novembre 2008 e per le quali la banca aveva segnalato nell'attivo - sino alla data del 31 maggio 2010 - i titoli ABS riacquistati;

- il valore “altre cartolarizzazioni” va utilizzato in relazione alle operazioni di cartolarizzazione diverse da quelle sopra indicate e nelle quali la banca *originator* non procede alla cancellazione dei finanziamenti dall’attivo.

Nelle sottovoci in argomento formano oggetto di rilevazione anche i “trasferimenti” operati da una categoria di cessione all’altra (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di cessione di attività finanziarie”). Ad esempio:

- nell’ambito della fase di “*warehousing*”, nel momento in cui la società veicolo provvede ad emettere i titoli ABS e sempre che non ricorrano le condizioni per la cancellazione dei finanziamenti dall’attivo, l’ammontare dei finanziamenti ceduti va segnalato come “*warehousing*” con segno negativo e come “altre cartolarizzazioni” con segno positivo;

- nell’ambito di una “auto-cartolarizzazione grandfathered”, nel caso in cui, successivamente all’operazione, la banca ceda i titoli ABS e tale cessione non comporti la cancellazione dei finanziamenti dall’attivo, tali ultimi sono segnalati come “auto-cartolarizzazioni grandfathered” con segno negativo e come “altre cartolarizzazioni” con segno positivo;

- nell’ambito delle “altre cartolarizzazioni”, nel caso in cui successivamente la banca *originator* ceda i titoli ABS e tale cessione comporti la cancellazione dei finanziamenti dall’attivo, tali ultimi sono segnalati come “altre cartolarizzazioni” con segno negativo. I medesimi vanno segnalati con segno positivo nelle sottovoci relative ai “finanziamenti oggetto di cancellazione dall’attivo: operazioni di cartolarizzazione”.

FINANZIAMENTI OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL’ATTIVO:

OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE:

32 SOFFERENZE

34 ALTRI

ALTRE CESSIONI:

36 SOFFERENZE

38 ALTRI

FINANZIAMENTI NON OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL’ATTIVO:

OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE:

42 SOFFERENZE

44 ALTRI

CESSIONI FINALIZZATE ALL’EMISSIONE DI COVERED BOND:

46 SOFFERENZE

48 ALTRI

ALTRE CESSIONI:

50 SOFFERENZE

52 ALTRI

Voce: **58087**

ACQUISTI DI FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA DA ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce gli acquisti di finanziamenti verso clientela da istituzioni finanziarie monetarie non residenti in Italia, effettuati nel periodo di riferimento della segnalazione.

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, “ramo di attività economica”, “provincia di controparte” (“Stato di controparte” per i soggetti non residenti) e “finalità del credito”.

DELL’ AREA DELL’EURO

02 FINANZIAMENTI OGGETTO DI ISCRIZIONE NELL’ ATTIVO

Vanno segnalati i finanziamenti acquistati per i quali si realizza in capo alla banca segnalante, ai sensi dello IAS 39, il pieno trasferimento dei rischi e benefici.

I finanziamenti vanno segnalati per il medesimo importo rilevato nell’attivo (cfr. voci 58005 e 58007, ad esclusione dei titoli).

04 FINANZIAMENTI NON OGGETTO DI ISCRIZIONE NELL’ ATTIVO

Vanno segnalati i finanziamenti acquistati per i quali non si realizza, ai sensi dello IAS 39, il pieno trasferimento dei rischi e benefici.

I finanziamenti vanno segnalati in base al prezzo di acquisto.

NON DELL’ AREA DELL’EURO

08 FINANZIAMENTI OGGETTO DI ISCRIZIONE NELL’ ATTIVO

Cfr. sottovoce 58087.02.

10 FINANZIAMENTI NON OGGETTO DI ISCRIZIONE NELL’ ATTIVO

Cfr. sottovoce 58087.04.

Sezione: II – Altri dati statistici

Sezione:

II – ALTRI DATI STATISTICI

Sottosezione:

2 – SERVIZI DI INVESTIMENTO

I dati riferiti alla presente sottosezione si riferiscono all'intera azienda.

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Servizi di investimento”.

Sezione: II – Altri dati statistici
Sottosezione: 2 – Servizi di investimento

Voce: **41400**

ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO

Le opzioni sono classificate come “acquisti” o come “vendite” a seconda che siano state acquistate o emesse dalla banca segnalante. I contratti derivati su tassi d’interesse o su indici azionari (diversi dalle opzioni) sono classificati convenzionalmente come “acquisti” o come “vendite” a seconda che comportino per la banca segnalante l’acquisto o la vendita del tasso fisso o dell’indice contrattualmente predeterminato. Gli “*interest rate swaps*” che prevedono lo scambio di due tassi indicizzati vanno, convenzionalmente, segnalati come acquisti. I “*domestic currency swaps*” sono classificati, convenzionalmente, come “acquisti” se la banca riceve (paga) il differenziale positivo (negativo) tra il tasso di cambio corrente (euro per unità di valuta) e quello fissato contrattualmente; viceversa come “vendite” se la banca paga (riceve) il differenziale positivo (negativo) tra il tasso di cambio corrente (euro per unità di valuta) e quello fissato contrattualmente. I contratti derivati che prevedono lo scambio di due valute devono essere indicati una sola volta, facendo convenzionalmente riferimento alla valuta da acquistare.

Ad eccezione della sottovoce 21, è richiesta la classificazione per “indicatore quotazione”, “raggruppamento titoli/derivati”, “rapporti con emittente”, “categoria emittente” e “mercato di negoziazione”. Per le sottovoci 16 e 18 è altresì prevista la classificazione per “servizio in contropartita”, per “clientela MIFID” e “servizio consulenza”. Per la sottovoce 21 è richiesta la classificazione per “codice ISIN” e per “rapporti con emittente”.

IN QUALITÀ DI MARKET MAKER:

12 ACQUISTI

14 VENDITE

IN CONTROPARTITA DI ORDINI:

16 ACQUISTI

Formano oggetto di segnalazione gli acquisti operati dalla banca segnalante in contropartita di ordini di vendita ricevuti dalla clientela. In tal caso, l’attributo informativo “Mercato di negoziazione” va segnalato, a seconda dei casi, con il valore 226 “Internalizzazione sistematica” oppure 227 “Altro”.

18 VENDITE

Formano oggetto di segnalazione le vendite operate dalla banca segnalante in contropartita di ordini di acquisto ricevuti dalla clientela. In tal caso, l’attributo informativo “Mercato di negoziazione” va segnalato, a seconda dei casi, con il valore 226 “Internalizzazione sistematica” oppure 227 “Altro”.

PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO:

21 TITOLI

22 ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

24 INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: **41401**

ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO TERZI

Le opzioni sono classificate come “acquisti” o come “vendite” a seconda che siano state acquistate o emesse dal cliente. I contratti derivati su tassi d’interesse o su indici azionari (diversi dalle opzioni) sono classificati convenzionalmente come “acquisti” o come “vendite” a seconda che comportino per il cliente l’acquisto o la vendita del tasso fisso o dell’indice contrattualmente predeterminato. Gli “*interest rate swaps*” che prevedono lo scambio di due tassi indicizzati vanno, convenzionalmente, segnalati come acquisti. I “*domestic currency swaps*” sono classificati, convenzionalmente, come “acquisti” se il cliente riceve (paga) il differenziale positivo (negativo) tra il tasso di cambio corrente (euro per unità di valuta) e quello fissato contrattualmente; viceversa come “vendite” se il cliente paga (riceve) il differenziale positivo (negativo) tra il tasso di cambio corrente (euro per unità di valuta) e quello fissato contrattualmente. I contratti derivati che prevedono lo scambio di due valute devono essere indicati una sola volta, facendo, convenzionalmente, riferimento alla valuta da acquistare.

Le sottovoci 10 e 14 vanno segnalate quando le operazioni di acquisto e di vendita disposte dal cliente sono eseguite in contropartita con un intermediario appartenente al medesimo gruppo dell’ente segnalante.

Le banche segnalanti appartenenti a un gruppo bancario segnalano nella presente voce anche gli ordini ricevuti da altra entità del gruppo riferiti ad operazioni di acquisto o di vendita disposte dalla clientela di tale ultima entità. In tal caso, ai fini dell’attributo informativo “clientela Mifid” va utilizzato il codice “520” (controparti qualificate) per identificare l’entità da cui hanno ricevuto l’ordine.

È richiesta la classificazione per “indicatore quotazione”, “mercato di negoziazione”, “categoria emittente”, “raggruppamento titoli/derivati”, “rapporti con emittente”, “clientela MIFID” e “servizio consulenza”.

ACQUISTI:

10 DA SOCIETÀ DEL GRUPPO

12 DA ALTRI SOGGETTI

VENDITE:

14 A SOCIETÀ DEL GRUPPO

16 AD ALTRI SOGGETTI

NUMERO DI OPERAZIONI NEL PERIODO:

18 CON SOCIETÀ DEL GRUPPO

20 CON ALTRI SOGGETTI

24 INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: **41402**

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

Le opzioni sono classificate come “acquisti” o come “vendite” a seconda che siano state acquistate o emesse dal cliente. I contratti derivati su tassi d’interesse o su indici azionari (diversi dalle opzioni) sono classificati convenzionalmente come “acquisti” o come “vendite” a seconda che comportino per il cliente l’acquisto o la vendita del tasso fisso o dell’indice contrattualmente predeterminato. Gli “*interest rate swaps*” che prevedono lo scambio di due tassi indicizzati vanno, convenzionalmente, segnalati come acquisti. I “*domestic currency swaps*” sono classificati, convenzionalmente, come “acquisti” se il cliente riceve (paga) il differenziale positivo (negativo) tra il tasso di cambio corrente (euro per unità di valuta) e quello fissato contrattualmente; viceversa come “vendite” se il cliente paga (riceve) il differenziale positivo (negativo) tra il tasso di cambio corrente (euro per unità di valuta) e quello fissato contrattualmente. I contratti derivati che prevedono lo scambio di due valute devono essere indicati una sola volta, facendo, convenzionalmente, riferimento alla valuta da acquistare.

È richiesta la classificazione per “tipo gestione” distinguendo le unità operanti in Italia dalle unità operanti all’estero (variabile: “Stato unità segnalante”).

GESTIONI PROPRIE (CON O SENZA DELEGA A TERZI):

02 ACQUISTI

È richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente”, “raggruppamento titoli/derivati” e “rapporti con emittente”.

04 VENDITE

È richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente”, “raggruppamento titoli/derivati” e “rapporti con emittente”.

10 PATRIMONIO GESTITO

È richiesta inoltre la classificazione per “rapporti con emittente”.

12 RACCOLTA EFFETTUATA NEL PERIODO

È richiesta inoltre la classificazione per “provincia di controparte”.

14 RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO

È richiesta inoltre la classificazione per “provincia di controparte”.

16 NUMERO DI CONTRATTI IN ESSERE A FINE PERIODO

Numero dei contratti di gestione patrimoniali in essere alla data di riferimento della segnalazione.

PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO:

34 TITOLI

È richiesta inoltre la classificazione per “codice ISIN” e “clientela MIFID”.

35 ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

È richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente”, “raggruppamento titoli/derivati”, “rapporti con emittente” e “clientela MIFID”.

La segnalazione può assumere valore negativo.

LIQUIDITÀ:

33 INVESTITA PRESSO LA BANCA SEGNALANTE

27 ALTRO

29 INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

GESTIONI DELEGATE DA TERZI:

Per le sottovoci relative alla gestioni delegate da terzi è prevista la classificazione per soggetto delegante (variabile: “delegante/delegato”).

38 ACQUISTI

È richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente”, “raggruppamento titoli/derivati” e “rapporti con emittente”..

40 VENDITE

È richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente”, “raggruppamento titoli/derivati” e “rapporti con emittente”..

42 PATRIMONIO GESTITO

44 RACCOLTA EFFETTUATA NEL PERIODO

È richiesta inoltre la classificazione per “provincia di controparte”.

46 RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO

È richiesta inoltre la classificazione per “provincia di controparte”.

56 NUMERO DI CONTRATTI IN ESSERE A FINE PERIODO

Forma oggetto di segnalazione il numero dei rapporti ricevuti in gestione, in essere alla data di riferimento della segnalazione, e non il numero dei soggetti che conferisce la delega.

PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO:

59 TITOLI

È richiesta inoltre la classificazione per “codice ISIN” e “clientela MIFID”.

67 ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

È richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente”, “raggruppamento titoli/derivati”, “rapporti con emittente” e “clientela MIFID”.

La segnalazione può assumere valore negativo.

LIQUIDITÀ:

65 INVESTITA PRESSO LA BANCA SEGNALANTE

70 ALTRO

74 INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: **41403**

ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO CON GARANZIA

È richiesta la distinzione tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero (variabile: "Stato unità segnalante").

Formano oggetto di rilevazione anche i *covered warrant* e i *certificates* collocati.

PER CONTO DI SOCIETÀ DEL GRUPPO:

Formano oggetto di rilevazione anche le quote di OICR emesse da fondi comuni gestiti da società di gestione appartenenti al medesimo gruppo dell'intermediario segnalante. Nell'ambito del gruppo della banca segnalante, ai fini della presente voce, vanno convenzionalmente ricomprese anche tutte le società di gestione e SICAV, italiane ed estere, non appartenenti al gruppo bancario dell'intermediario segnalante ma che sono "consorelle" di quest'ultimo (¹).

10 TITOLI COLLOCATI

È richiesta inoltre la classificazione per "provincia di controparte", "codice ISIN", "clientela MIFID" e "servizio consulenza".

12 IMPEGNI DI ACQUISTO DI TITOLI

È richiesta inoltre la classificazione per "indicatore quotazione", "categoria emittente" e "raggruppamento titoli".

14 TITOLI DA COLLOCARE

È richiesta inoltre la classificazione per "indicatore quotazione", "categoria emittente" e "raggruppamento titoli".

PER CONTO DI ALTRE SOCIETÀ:

20 TITOLI COLLOCATI

È richiesta inoltre la classificazione per "provincia di controparte", "codice ISIN", "clientela MIFID" e "servizio consulenza".

22 IMPEGNI DI ACQUISTO DI TITOLI

È richiesta inoltre la classificazione per "indicatore quotazione", "categoria emittente" e "raggruppamento titoli".

¹ Si ipotizzano, a titolo di esempio, le seguenti fattispecie: a) l'intermediario segnalante è controllato da un soggetto estero che a sua volta controlla una società di gestione estera X; in tal caso, tra le operazioni di collocamento "per conto di società del gruppo", formano oggetto di segnalazione anche le quote di OICR emesse dalla società di gestione X collocate dall'intermediario segnalante; b) l'intermediario segnalante fa parte di un conglomerato che include anche società di assicurazione che controllano la SGR italiana Z e la società di gestione estera Y. In tal caso, tra le operazioni oggetto di collocamento "per conto di società del gruppo" vanno segnalate anche le quote di OICR emesse dalla SGR Z e dalla società di gestione Y collocate dall'intermediario segnalante.

24 TITOLI DA COLLOCARE

È richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente” e “raggruppamento titoli”.

28 INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: **41404**

ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

È richiesta la distinzione tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero (variabile: "Stato unità segnalante").

Formano oggetto di rilevazione anche i *covered warrant* e i *certificates* collocati.

PER CONTO DI SOCIETÀ DEL GRUPPO:

Formano oggetto di rilevazione anche le quote di OICR emesse da fondi comuni gestiti da società di gestione appartenenti al medesimo gruppo della banca segnalante (cfr. voce 41403).

10 TITOLI COLLOCATI

Nella presente voce vanno segnalati, convenzionalmente, anche i titoli di propria emissione, distribuiti dalla banca segnalante.

È richiesta inoltre la classificazione per "provincia di controparte", "codice ISIN", "clientela MIFID" e "servizio consulenza".

12 ASSEGNAZIONI

È richiesta inoltre la classificazione per "indicatore quotazione", "categoria emittente" e "raggruppamento titoli".

14 TITOLI DA COLLOCARE

È richiesta inoltre la classificazione per "indicatore quotazione", "categoria emittente" e "raggruppamento titoli".

PER CONTO DI ALTRE SOCIETÀ:

16 TITOLI COLLOCATI

È richiesta inoltre la classificazione per "provincia di controparte", "codice ISIN", "clientela MIFID" e "servizio consulenza".

18 ASSEGNAZIONI

È richiesta inoltre la classificazione per "indicatore quotazione", "categoria emittente" e "raggruppamento titoli".

20 TITOLI DA COLLOCARE

È richiesta inoltre la classificazione per "indicatore quotazione", "categoria emittente" e "raggruppamento titoli".

24 INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: **41405**

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI PORTAFOGLI DELEGATE A TERZI

È richiesta la classificazione per “tipo gestione” e soggetto delegato (variabile: “delegante/delegato”) distinguendo le unità operanti in Italia dalle unità operanti all’estero (variabile: “Stato unità segnalante”).

La presente voce costituisce un dettaglio della voce 41402 – sottovoci da 02 a 29.

02 ACQUISTI

È richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente” e “raggruppamento titoli/derivati”.

04 VENDITE

È richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente” e “raggruppamento titoli/derivati”.

10 PATRIMONIO GESTITO

12 RACCOLTA EFFETTUATA NEL PERIODO

È richiesta inoltre la classificazione per “provincia di controparte”.

14 RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO

È richiesta inoltre la classificazione per “provincia di controparte”.

16 NUMERO DI CONTRATTI IN ESSERE A FINE PERIODO

Forma oggetto di segnalazione il numero dei rapporti gestiti affidati a terzi, in essere alla data di riferimento della segnalazione, e non il numero dei contratti stipulati con gli enti cui è stata conferita la delega.

PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO:

34 TITOLI

È richiesta inoltre la classificazione per “codice ISIN” e “clientela MIFID”.

35 ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

È richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente”, “raggruppamento titoli/derivati”, “rapporti con emittente” e “clientela MIFID”.

La segnalazione può assumere valore negativo.

LIQUIDITÀ:

25 INVESTITA PRESSO LA BANCA SEGNALANTE

27 ALTRO

29 INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: **41408**

NUMERO DEI PROMOTORI FINANZIARI DIPENDENTI

Numero dei promotori finanziari dipendenti della banca segnalante.

Voce: **41409**

NUMERO DEI PROMOTORI FINANZIARI MANDATARI E AGENTI

Numero dei promotori finanziari non dipendenti della banca segnalante.

Voce: **41410**

ATTIVITÀ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

Figurano nella presente voce anche gli ordini ricevuti dalla clientela e trasmessi per l'esecuzione a una società appartenente al medesimo gruppo della banca segnalante da rilevare nelle sottovoci 01, 04 e 08 .

NUMERO OPERAZIONI INTERMEDIATE NEL PERIODO CON:

Numero totale degli ordini relativi a compravendite eseguite da intermediari diversi dalla banca segnalante nel mese di riferimento della segnalazione.

È richiesta la classificazione per “clientela MIFID” e “servizio consulenza”.

01 SOCIETÀ DEL GRUPPO

03 ALTRI INTERMEDIARI

CONTROVALORE OPERAZIONI DI ACQUISTO INTERMEDIATE NEL PERIODO PER IL TRAMITE DI:

Controvalore degli ordini relativi ad acquisti di titoli di debito, di titoli di capitale e di contratti derivati eseguiti da intermediari diversi dalla banca segnalante nel periodo di riferimento della segnalazione.

Qualora la banca segnalante non sia a conoscenza del prezzo di contratto, le operazioni oggetto dell'ordine vanno valorizzate al prezzo di mercato degli strumenti finanziari sottostanti.

È richiesta la classificazione per “raggruppamento titoli/derivati”, “rapporti con emittente”, “clientela MIFID” e “servizio consulenza”.

04 SOCIETÀ DEL GRUPPO

06 ALTRI INTERMEDIARI

CONTROVALORE OPERAZIONI DI VENDITA INTERMEDIATE NEL PERIODO PER IL TRAMITE DI:

Controvalore degli ordini relativi a vendite di titoli di debito, titoli di capitale e di contratti derivati eseguite da intermediari diversi dalla banca segnalante nel periodo di riferimento della segnalazione.

Qualora la banca segnalante non sia a conoscenza del prezzo di contratto, le operazioni oggetto dell'ordine vanno valorizzate al prezzo di mercato degli strumenti finanziari sottostanti.

È richiesta la classificazione per “raggruppamento titoli/derivati”, “rapporti con emittente”, “clientela MIFID” e “servizio consulenza”.

08 SOCIETÀ DEL GRUPPO

10 ALTRI INTERMEDIARI

12 NUMERO DI CONTRATTI IN ESSERE

Numero dei contratti di raccolta di ordini, stipulati ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 58/98 ("Testo Unico della Finanza"), in essere alla data di riferimento della segnalazione.

16 INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: **41414**

ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

02 NUMERO CONTRATTI IN ESSERE

Nella presente sottovoce va indicato il numero di contratti per consulenza in materia di investimenti in essere alla data di riferimento della segnalazione.

10 INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: **41416**

ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI STRUTTURA FINANZIARIA

02 NUMERO CONTRATTI IN ESSERE

Nella presente sottovoce va indicato il numero di contratti per consulenza in materia di struttura finanziaria in essere alla data di riferimento della segnalazione.

10 INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: **41418**

**ATTIVITÀ DI GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI
SCAMBIO**

02 VOLUMI SCAMBIATI

10 INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: **41419**

STRUMENTI FINANZIARI DELLA CLIENTELA

TITOLI IN DEPOSITO

Cfr. “Avvertenze generali”, paragrafo “Titoli di terzi ricevuti in deposito”.

Formano oggetto di rilevazione i titoli a custodia o in amministrazione della clientela acquisiti nell’ambito della prestazione di uno o più servizi di investimento da parte della banca (ad esempio, attività di collocamento).

Sono convenzionalmente incluse le quote di O.I.C.R. di proprietà della clientela, non rientranti in un contratto di deposito titoli, registrate nella c.d. “rubrica fondi”.

Non formano oggetto di rilevazione gli strumenti finanziari della clientela segnalati nella voce 41402 “Attività di gestione di portafogli”.

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”, “rapporti con emittente”, “clientela MIFID” e “servizio consulenza”, distinguendo le unità operanti in Italia dalle unità operanti all’estero (variabile: “Stato unità segnalante”). In particolare, l’attributo informativo “servizio consulenza” va segnalato anche nel caso di strumenti finanziari detenuti dalla clientela per i quali la banca segnalante non ha prestato al cliente alcun servizio di consulenza utilizzando il valore “2”.

Con riferimento all’attributo informativo “rapporti con emittente”:

- i titoli emessi dall’ente segnalante vanno segnalati, convenzionalmente, con il codice “01 – Società o ente controllante”;
- le quote di OICR emesse da soggetti appartenenti al medesimo gruppo della banca segnalante vanno segnalati con il codice “05 – Altro soggetto appartenente al gruppo”.

02 TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE

Cfr. sottovoce 58140.02

Nella presente sottovoce vanno indicati anche i *covered warrant* e i *certificates* detenuti dalla clientela segnalati fra i titoli obbligazionari nella sottovoce 58140.02.

06 TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: QUANTITA’

Cfr. sottovoce 58145.02

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

Nella presente sottovoce vanno, convenzionalmente, indicati anche i *covered warrant* e i *certificates* detenuti dalla clientela diversi da quelli segnalati fra i titoli obbligazionari nella sottovoce 58140.02.

10 TITOLI DI DEBITO, DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: FAIR VALUE

Cfr. sottovoce 58307.02

Formano oggetto di segnalazione nella presente sottovoce anche gli strumenti finanziari per i quali non è disponibile una quotazione di mercato; per la determinazione del *fair value* si adottano i metodi di valutazione utilizzati internamente dalla banca segnalante.

Nella presente sottovoce vanno, convenzionalmente, indicati anche i *covered warrant* e i *certificates* detenuti dalla clientela.

DERIVATI

Formano oggetto di rilevazione i derivati che, in relazione allo svolgimento di un servizio di investimento (ad esempio, attività di negoziazione per conto proprio), sono stipulati con la clientela ovvero da questa depositati presso la banca segnalante sulla base di un contratto di deposito. Sono esclusi i derivati inclusi nell'ambito delle gestioni di portafogli (cfr. voce 41402).

È richiesta la classificazione per “raggruppamenti titoli/derivati”, “rapporti con emittente”, “categoria emittente”, “indicatore quotazione”, “clientela MIFID” e “servizio consulenza”, distinguendo le unità operanti in Italia dalle unità operanti all'estero (variabile: “Stato unità segnalante”).

14 VALORE NOZIONALE

18 FAIR VALUE

22 NUMERO CLIENTI

È richiesta la classificazione per “clientela MIFID” e la distinzione in base al valore complessivo dei titoli depositati/valore nozionale dei derivati stipulati (variabile “classi di importo cliente”).

Sezione: II – Altri dati statistici
Sottosezione: 2 – Servizi di investimento

PARTE SECONDA - ALTRE INFORMAZIONI

Salvo diversamente specificato, i dati della presente parte si riferiscono alle sole unità operanti in Italia e hanno periodicità trimestrale.

Voce: **58885**

ATTIVITÀ DI RISCHIO NON PONDERATE - BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

La presente voce rappresenta un dettaglio delle attività di rischio rientranti nel rischio di credito e di controparte nonché di quelle relative al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

Tale voce va prodotta con periodicità trimestrale: le informazioni riferite ai mesi di marzo e di settembre vanno trasmesse, rispettivamente, entro il 25 aprile e il 25 ottobre successivi, le informazioni riferite ai mesi di dicembre e giugno vanno trasmesse entro, rispettivamente, il 25 marzo e il 25 settembre.

I contratti derivati vanno indicati in base all'”equivalente creditizio”, da determinarsi utilizzando uno dei tre metodi previsti dalla normativa prudenziale per il rischio di controparte. Le altre operazioni sia per cassa sia “fuori bilancio” vanno segnalate invece in base al valore nominale.

10 A PONDERAZIONE NULLA

VERSO SOCI:

12 GARANTITE CON ATTIVITÀ A PONDERAZIONE NULLA

14 GARANTITE DA “IMMOBILI RESIDENZIALI” O “IMMOBILI NON RESIDENZIALI”

16 ALTRE

18 VERSO NON SOCI (DIVERSI DALLE BANCHE) AL DI FUORI DELLA ZONA DI COMPETENZA TERRITORIALE

Sezione:

**III – INFORMAZIONI FINANZIARIE ARMONIZZATE PER IL
MECCANISMO UNICO DI VIGILANZA E ALTRI DETTAGLI
INFORMATIVI.**

Sottosezione:

**1 – INFORMAZIONI ARMONIZZATE: DATI TRIMESTRALI
OBBLIGATORI**

PARTE 3 – STATO PATRIMONIALE: PATRIMONIO NETTO

Ove non diversamente specificato le voci della presente Parte si riferiscono alle tabelle F 1.3 e F 17.3 del Regolamento di esecuzione della Commissione n. 680/2014 – Annex III secondo quanto specificato dal Regolamento BCE n. 13 del 17 marzo 2015.

Voce: **24062**

UTILI NON DISTRIBUITI

La presente voce può assumere segno positivo o negativo.

È prevista la distinzione tra rilevazione individuale e area di consolidamento contabile (variabile “sottosistema di rilevazione”).

Sottosezione:

**1 – INFORMAZIONI ARMONIZZATE: DATI TRIMESTRALI
OBBLIGATORI**

PARTE 4 – PROSPETTO DELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

Ove non diversamente specificato le voci della presente Parte si riferiscono alla tabella F 2 del Regolamento di esecuzione della Commissione n. 680/2014 – Annex III secondo quanto specificato dal Regolamento BCE n. 13 del 17 marzo 2015.

Voce: **24076**

INTERESSI ATTIVI

- 02** ATTIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE
- 04** ATTIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
- 06** ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA
- 08** FINANZIAMENTI E CREDITI
- 10** INVESTIMENTI POSSEDUTI FINO A SCADENZA
- 12** DERIVATI – CONTABILIZZAZIONI DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA, RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE
- 14** ALTRE ATTIVITÀ
- 16** INTERESSI ATTIVI SU PASSIVITÀ

Voce: **24078**

INTERESSI PASSIVI

- 02** PASSIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE
- 04** PASSIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
- 06** PASSIVITÀ FINANZIARIE MISURATE AL COSTO AMMORTIZZATO
- 08** DERIVATI – CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA, RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE
- 10** ALTRE PASSIVITÀ
- 12** INTERESSI PASSIVI SU ATTIVITÀ

Sottosezione:

**1 – INFORMAZIONI ARMONIZZATE: DATI TRIMESTRALI
OBBLIGATORI**

**PARTE 18 – DISAGGREGAZIONE DI VOCI SELEZIONATE DEL
PROSPETTO DELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**

**Ove non diversamente specificato le voci della presente Parte si
riferiscono alla tabella F 16 del Regolamento di esecuzione della
Commissione n. 680/2014 – Annex III secondo quanto specificato dal
Regolamento BCE n. 13 del 17 marzo 2015.**

Voce: 24408

INTERESSI ATTIVI PER STRUMENTO E PER SETTORE DELLA CONTROPARTE

È prevista la ripartizione per controparte limitatamente ai titoli di debito (sottovoce 04), ai prestiti e anticipazioni (sottovoce 06) e ai depositi (sottovoce 08) (Variabile settore controparte: banche centrali; amministrazioni pubbliche; enti creditizi; altre società finanziarie; società non finanziarie; famiglie - quest'ultime solo per i depositi e i prestiti e anticipazioni).

- 02** DERIVATI
- 04** TITOLI DI DEBITO
- 06** PRESTITI E ANTICIPAZIONI
- 08** DEPOSITI
- 10** TITOLI DI DEBITO EMESSI
- 12** ALTRE PASSIVITÀ FINANZIARIE
- 14** ALTRE PASSIVITÀ

Voce: **24410**

INTERESSI PASSIVI RIPARTITI PER STRUMENTO E PER SETTORE DELLA CONTROPARTE

Per i depositi (sottovoce 04), i titoli di debito (sottovoce 10) e i prestiti e anticipazioni (sottovoce 12) è prevista la variabile settore controparte: banche centrali; amministrazioni pubbliche; enti creditizi; altre società finanziarie; società non finanziarie; famiglie – quest’ultime solo per i depositi e i prestiti e anticipazioni.

- 02** DERIVATI
- 04** DEPOSITI
- 06** TITOLI DI DEBITO EMESSI
- 08** ALTRE PASSIVITÀ FINANZIARIE
- 10** TITOLI DI DEBITO
- 12** PRESTITI E ANTICIPAZIONI
- 14** ALTRE ATTIVITÀ

Sottosezione:

**1 – INFORMAZIONI ARMONIZZATE: DATI TRIMESTRALI
OBBLIGATORI**

**PARTE 19 – ESPOSIZIONI IN BONIS ED ESPOSIZIONI
DETERIORATE**

Ove non diversamente specificato le voci della presente Parte si riferiscono alla tabella F 18 del Regolamento di esecuzione della Commissione n. 680/2014 – Annex III secondo quanto specificato dal Regolamento BCE n. 13 del 17 marzo 2015.

Voce: **24612**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO SOCIETÀ NON FINANZIARIE:
ESPOSIZIONI IN BONIS**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24610.20.

È prevista la ripartizione per esposizioni non scadute o scadute da non più di 30 giorni, da oltre 30 giorni ma non più di 60 giorni, da oltre 60 giorni ma non più di 90 giorni (variabile “Fascia scaduto”).

02 PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

04 CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI NON RESIDENZIALI A
TITOLO DI GARANZIA REALE

Voce: **24614**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO FAMIGLIE: ESPOSIZIONI IN BONIS**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24610.22

È prevista la ripartizione per esposizioni non scadute o scadute da non più di 30 giorni, da oltre 30 giorni ma non più di 60 giorni, da oltre 60 giorni ma non più di 90 giorni (variabile “Fascia scaduto”).

- 02** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE
- 04** CREDITO AL CONSUMO

Voce: **24624**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO SOCIETÀ NON FINANZIARIE:
ESPOSIZIONI DETERIORATE**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24622.20.

È prevista la ripartizione per “inadempienze probabili o esposizioni scadute da non più di 90 giorni”, “esposizioni scadute da oltre 90 giorni ma non più di 180 giorni”, “esposizioni scadute da oltre 180 giorni ma non più di 1 anno”, “esposizioni scadute da oltre 1 anno” (variabile “Fascia scaduto”).

02 PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

04 CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI NON RESIDENZIALI A
TITOLO DI GARANZIA REALE

Voce: **24626**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO FAMIGLIE: ESPOSIZIONI
DETERIORATE**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24622.22

È prevista la ripartizione per “inadempienze probabili o esposizioni scadute da non più di 90 giorni”, “esposizioni scadute da oltre 90 giorni ma non più di 180 giorni”, “esposizioni scadute da oltre 180 giorni ma non più di 1 anno”, “esposizioni scadute da oltre 1 anno” (variabile “Fascia scaduto”).

02 CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI RESIDENZIALI A TITOLO
DI GARANZIA REALE

04 CREDITO AL CONSUMO

Voce: **24636**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO SOCIETÀ NON FINANZIARIE:
ESPOSIZIONI DETERIORATE DI CUI: IN STATO DI DEFAULT**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24634.20.

- 02** PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)
- 04** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI NON RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE

Voce: **24638**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO FAMIGLIE: ESPOSIZIONI
DETERIORATE DI CUI: IN STATO DI DEFAULT**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24634.22

- 02** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE
- 04** CREDITO AL CONSUMO

Voce: **24642**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO SOCIETÀ NON FINANZIARIE:
ESPOSIZIONI DETERIORATE CHE HANNO SUBITO UNA
RIDUZIONE DI VALORE**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24640.20.

- 02** PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)
- 04** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI NON RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE

Voce: **24644**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO FAMIGLIE: ESPOSIZIONI
DETERIORATE CHE HANNO SUBITO UNA RIDUZIONE DI
VALORE**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24640.22

- 02** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE
- 04** CREDITO AL CONSUMO

Voce: **24652**

RIDUZIONI DI VALORE ACCUMULATE SU STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO: ESPOSIZIONI IN BONIS

La segnalazione assume segno negativo.

TITOLI DI DEBITO

- 02** BANCHE CENTRALI
- 04** AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
- 06** ENTI CREDITIZI
- 08** ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE
- 10** SOCIETÀ NON FINANZIARIE

PRESTITI E ANTICIPAZIONI

- 12** BANCHE CENTRALI
- 14** AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
- 16** ENTI CREDITIZI
- 18** ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE
- 20** SOCIETÀ NON FINANZIARIE
- 22** FAMIGLIE

Voce: **24654**

RIDUZIONI DI VALORE ACCUMULATE SU STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI E ANTICIPAZIONI VERSO SOCIETÀ NON FINANZIARIE: ESPOSIZIONI IN BONIS

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24652.20.

La segnalazione assume segno negativo.

02 PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

04 CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI NON RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE

Voce: **24656**

RIDUZIONI DI VALORE ACCUMULATE SU STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI E ANTICIPAZIONI VERSO FAMIGLIE: ESPOSIZIONI IN BONIS

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24652.22

La segnalazione assume segno negativo.

- 02** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE
- 04** CREDITO AL CONSUMO

Voce: **24662**

RIDUZIONI DI VALORE ACCUMULATE SU STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO: ESPOSIZIONI DETERIORATE

È prevista la ripartizione per “inadempienze probabili o esposizioni scadute da non più di 90 giorni”, “esposizioni scadute da oltre 90 giorni ma non più di 180 giorni”, “esposizioni scadute da oltre 180 giorni ma non più di 1 anno”, “esposizioni scadute da oltre 1 anno” (variabile “Fascia scaduto”).

La segnalazione assume segno negativo.

TITOLI DI DEBITO

- 02** BANCHE CENTRALI
- 04** AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
- 06** ENTI CREDITIZI
- 08** ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE
- 10** SOCIETÀ NON FINANZIARIE

PRESTITI E ANTICIPAZIONI

- 12** BANCHE CENTRALI
- 14** AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
- 16** ENTI CREDITIZI
- 18** ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE
- 20** SOCIETÀ NON FINANZIARIE
- 22** FAMIGLIE

Voce: **24664**

RIDUZIONI DI VALORE ACCUMULATE SU STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI E ANTICIPAZIONI VERSO SOCIETÀ NON FINANZIARIE: ESPOSIZIONI DETERIORATE

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24662.20.

La segnalazione assume segno negativo.

È prevista la ripartizione per “inadempienze probabili o esposizioni scadute da non più di 90 giorni”, “esposizioni scadute da oltre 90 giorni ma non più di 180 giorni”, “esposizioni scadute da oltre 180 giorni ma non più di 1 anno”, “esposizioni scadute da oltre 1 anno” (variabile “Fascia scaduto”).

02 PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

04 CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI NON RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE

Voce: **24666**

RIDUZIONI DI VALORE ACCUMULATE SU STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI E ANTICIPAZIONI VERSO FAMIGLIE: ESPOSIZIONI DETERIORATE

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24662.22

La segnalazione assume segno negativo.

È prevista la ripartizione per “inadempienze probabili o esposizioni scadute da non più di 90 giorni”, “esposizioni scadute da oltre 90 giorni ma non più di 180 giorni”, “esposizioni scadute da oltre 180 giorni ma non più di 1 anno”, “esposizioni scadute da oltre 1 anno” (variabile “Fascia scaduto”).

02 CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE

04 CREDITO AL CONSUMO

Voce: **24674**

GARANZIE REALI RICEVUTE SU STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI E ANTICIPAZIONI VERSO SOCIETÀ NON FINANZIARIE: ESPOSIZIONI DETERIORATE

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24672.20.

- 02** PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)
- 04** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI NON RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE

Voce: **24676**

GARANZIE REALI RICEVUTE SU STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI E ANTICIPAZIONI VERSO FAMIGLIE: ESPOSIZIONI DETERIORATE

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24672.22

- 02** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE
- 04** CREDITO AL CONSUMO

Voce: **24684**

**GARANZIE FINANZIARIE RICEVUTE SU STRUMENTI DI DEBITO
A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI E ANTICIPAZIONI
VERSO SOCIETÀ NON FINANZIARIE: ESPOSIZIONI
DETERIORATE**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24682.20.

- 02** PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)
- 04** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI NON RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE

Voce: **24686**

**GARANZIE FINANZIARIE RICEVUTE SU STRUMENTI DI DEBITO
A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI E ANTICIPAZIONI
VERSO FAMIGLIE: ESPOSIZIONI DETERIORATE**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24682.22

- 02** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE
- 04** CREDITO AL CONSUMO

Sottosezione:

**1 – INFORMAZIONI ARMONIZZATE: DATI TRIMESTRALI
OBBLIGATORI**

PARTE 20 – ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI

Ove non diversamente specificato le voci della presente Parte si riferiscono alla tabella F 19 del Regolamento di esecuzione della Commissione n. 680/2014 – Annex III secondo quanto specificato dal Regolamento BCE n. 13 del 17 marzo 2015.

Voce: **24694**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO SOCIETÀ NON FINANZIARIE:
ESPOSIZIONI IN BONIS OGGETTO DI MISURE DI TOLLERANZA**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24692.20.

È prevista la ripartizione per strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni e rifinanziamenti (variabile “tipologia di misura di tolleranza”).

- 02** PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)
- 04** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI NON RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE

Voce: **24696**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO FAMIGLIE: ESPOSIZIONI IN BONIS
OGGETTO DI MISURE DI TOLLERANZA**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24692.22

È prevista la ripartizione per strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni e rifinanziamenti (variabile “tipologia di tolleranza”).

02 CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI RESIDENZIALI A TITOLO
DI GARANZIA REALE

04 CREDITO AL CONSUMO

Voce: **24704**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO SOCIETÀ NON FINANZIARIE:
ESPOSIZIONI IN BONIS OGGETTO DI MISURE DI TOLLERANZA
IN PROVA**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24702.20.

02 PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

04 CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI NON RESIDENZIALI A
TITOLO DI GARANZIA REALE

Voce: **24706**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO FAMIGLIE: ESPOSIZIONI IN BONIS
OGGETTO DI MISURE DI TOLLERANZA IN PROVA**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24702.22

- 02** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI RESIDENZIALI A TITOLO
DI GARANZIA REALE
- 04** CREDITO AL CONSUMO

Voce: **24714**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO SOCIETÀ NON FINANZIARIE:
ESPOSIZIONI DETERIORATE OGGETTO DI MISURE DI
TOLLERANZA**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24712.20.

È prevista la ripartizione per strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni e rifinanziamenti (variabile “tipologia di misura di tolleranza”).

- 02** PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)
- 04** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI NON RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE

Voce: **24716**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO FAMIGLIE: ESPOSIZIONI
DETERIORATE OGGETTO DI MISURE DI TOLLERANZA**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24712.22

È prevista la ripartizione per strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni e rifinanziamenti (variabile “tipologia di misura di tolleranza”).

02 CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI RESIDENZIALI A TITOLO
DI GARANZIA REALE

04 CREDITO AL CONSUMO

Voce: **24724**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO SOCIETÀ NON FINANZIARIE:
ESPOSIZIONI DETERIORATE IN STATO DI DEFAULT OGGETTO
DI MISURE DI TOLLERANZA**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24722.20.

02 PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

04 CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI NON RESIDENZIALI A
TITOLO DI GARANZIA REALE

Voce: **24726**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO FAMIGLIE: ESPOSIZIONI
DETERIORATE IN STATO DI DEFAULT OGGETTO DI MISURE DI
TOLLERANZA**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24722.22

- 02** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI RESIDENZIALI A TITOLO
DI GARANZIA REALE
- 04** CREDITO AL CONSUMO

Voce: **24734**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO SOCIETÀ NON FINANZIARIE:
ESPOSIZIONI DETERIORATE CHE HANNO SUBITO UNA
RIDUZIONE DI VALORE OGGETTO DI MISURE DI TOLLERANZA**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24732.20.

- 02** PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)
- 04** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI NON RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE

Voce: **24736**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO FAMIGLIE: ESPOSIZIONI
DETERIORATE CHE HANNO SUBITO UNA RIDUZIONE DI
VALORE OGGETTO DI MISURE DI TOLLERANZA**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24732.22

- 02** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI RESIDENZIALI A TITOLO
DI GARANZIA REALE
- 04** CREDITO AL CONSUMO

Voce: **24744**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO SOCIETÀ NON FINANZIARIE:
ESPOSIZIONI DETERIORATE OGGETTO DI MISURE DI
TOLLERANZA DI CUI: ESPOSIZIONI GIÀ DETERIORATE E
OGGETTO DI MISURE DI TOLLERANZA**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24742.20.

- 02** PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)
- 04** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI NON RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE

Voce: **24746**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO FAMIGLIE: ESPOSIZIONI
DETERIORATE OGGETTO DI MISURE DI TOLLERANZA DI CUI:
ESPOSIZIONI GIÀ DETERIORATE OGGETTO DI MISURE DI
TOLLERANZA**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24742.22

- 02** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI RESIDENZIALI A TITOLO
DI GARANZIA REALE
- 04** CREDITO AL CONSUMO

Voce: **24752**

RIDUZIONI DI VALORE ACCUMULATE SU STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO: ESPOSIZIONI IN BONIS OGGETTO DI MISURE DI TOLLERANZA

La segnalazione assume segno negativo.

TITOLI DI DEBITO

- 02** BANCHE CENTRALI
 - 04** AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
 - 06** ENTI CREDITIZI
 - 08** ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE
 - 10** SOCIETÀ NON FINANZIARIE
- PRESTITI E ANTICIPAZIONI**
- 12** BANCHE CENTRALI
 - 14** AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
 - 16** ENTI CREDITIZI
 - 18** ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE
 - 20** SOCIETÀ NON FINANZIARIE
 - 22** FAMIGLIE

Voce: **24754**

RIDUZIONI DI VALORE ACCUMULATE SU STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI E ANTICIPAZIONI VERSO SOCIETÀ NON FINANZIARIE: ESPOSIZIONI IN BONIS OGGETTO DI MISURE DI TOLLERANZA

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24752.20.

La segnalazione assume segno negativo.

02 PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

04 CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI NON RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE

Voce: **24756**

RIDUZIONI DI VALORE ACCUMULATE SU STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI E ANTICIPAZIONI VERSO FAMIGLIE: ESPOSIZIONI IN BONIS OGGETTO DI MISURE DI TOLLERANZA

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24752.22

La segnalazione assume segno negativo.

02 CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE

04 CREDITO AL CONSUMO

Voce: **24762**

RIDUZIONI DI VALORE ACCUMULATE SU STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO: ESPOSIZIONI DETERIORATE OGGETTO DI MISURE DI TOLLERANZA

È prevista la ripartizione per strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni e rifinanziamenti (variabile “tipologia di misura di tolleranza”).

La segnalazione assume segno negativo.

TITOLI DI DEBITO

- 02** BANCHE CENTRALI
- 04** AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
- 06** ENTI CREDITIZI
- 08** ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE
- 10** SOCIETÀ NON FINANZIARIE

PRESTITI E ANTICIPAZIONI

- 12** BANCHE CENTRALI
- 14** AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
- 16** ENTI CREDITIZI
- 18** ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE
- 20** SOCIETÀ NON FINANZIARIE
- 22** FAMIGLIE

Voce: **24764**

RIDUZIONI DI VALORE ACCUMULATE SU STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI E ANTICIPAZIONI VERSO SOCIETÀ NON FINANZIARIE: ESPOSIZIONI DETERIORATE OGGETTO DI MISURE DI TOLLERANZA

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24762.20.

La segnalazione assume segno negativo.

È prevista la ripartizione per strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni e rifinanziamenti (variabile “tipologia di misura di tolleranza”).

02 PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

04 CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI NON RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE

Voce: **24766**

RIDUZIONI DI VALORE ACCUMULATE SU STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI E ANTICIPAZIONI VERSO FAMIGLIE: ESPOSIZIONI DETERIORATE OGGETTO DI MISURE DI TOLLERANZA

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24762.22

La segnalazione assume segno negativo.

È prevista la ripartizione per strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni e rifinanziamenti (variabile “tipologia di misura di tolleranza”).

02 CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE

04 CREDITO AL CONSUMO

Voce: **24774**

GARANZIE REALI RICEVUTE SU STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI E ANTICIPAZIONI VERSO SOCIETÀ NON FINANZIARIE: ESPOSIZIONI OGGETTO DI MISURE DI TOLLERANZA

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24772.20.

- 02** PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)
- 04** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI NON RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE

Voce: **24776**

GARANZIE REALI RICEVUTE SU STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI E ANTICIPAZIONI VERSO FAMIGLIE: ESPOSIZIONI OGGETTO DI MISURE DI TOLLERANZA

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24772.22.

- 02** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE
- 04** CREDITO AL CONSUMO

Voce: **24784**

**GARANZIE FINANZIARIE RICEVUTE SU STRUMENTI DI DEBITO
A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI E ANTICIPAZIONI
VERSO SOCIETÀ NON FINANZIARIE: ESPOSIZIONI OGGETTO
DI MISURE DI TOLLERANZA**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24782.20.

02 PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

04 CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI NON RESIDENZIALI A
TITOLO DI GARANZIA REALE

Voce: **24786**

**GARANZIE FINANZIARIE RICEVUTE SU STRUMENTI DI DEBITO
A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI E ANTICIPAZIONI
VERSO FAMIGLIE: ESPOSIZIONI OGGETTO DI MISURE DI
TOLLERANZA**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24782.22

- 02** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI RESIDENZIALI A TITOLO
DI GARANZIA REALE
- 04** CREDITO AL CONSUMO

Sottosezione:

2 – INFORMAZIONI ARMONIZZATE: ALTRI DATI TRIMESTRALI
PARTE 1 – DISAGGREGAZIONE GEOGRAFICA

Ove non diversamente specificato le voci della presente Parte si riferiscono alla tabella F 20 del Regolamento di esecuzione della Commissione n. 680/2014 – Annex III secondo quanto specificato dal Regolamento BCE n. 13 del 17 marzo 2015.

Voce: **24452**

DISAGGREGAZIONE GEOGRAFICA DELLE RIDUZIONI DI VALORE ACCUMULATE O DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DOVUTE AL RISCHIO DI CREDITO PER RESIDENZA DELLA CONTROPARTE

Variabile: Stato di residenza di controparte.

Cfr. voce 24440, sottovoci da 12 a 32.

Le sottovoci della presente voce possono assumere segno positivo o negativo.

TITOLI DI DEBITO

- 12** BANCHE CENTRALI
- 14** AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
- 16** ENTI CREDITIZI
- 18** ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE
- 20** SOCIETÀ NON FINANZIARIE

PRESTITI E ANTICIPAZIONI

- 22** BANCHE CENTRALI
- 24** AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
- 26** ENTI CREDITIZI
- 28** ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE
- 30** SOCIETÀ NON FINANZIARIE
- 32** FAMIGLIE

Voce: **24454**

DISAGGREGAZIONE GEOGRAFICA DELLE RIDUZIONI DI VALORE ACCUMULATE O VARIAZIONI ACCUMULATE DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DOVUTE AL RISCHIO DI CREDITO PER RESIDENZA DELLA CONTROPARTE: PRESTITI E ANTICIPAZIONI

Variabile: stato di residenza di controparte.

Le sottovoci della presente voce possono assumere segno positivo o negativo.

SOCIETÀ NON FINANZIARIE

Le seguenti sottovoci rappresentano un dettaglio della sottovoce 24452.30.

02 PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

04 PRESTITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI NON RESIDENZIALI

FAMIGLIE

Le seguenti sottovoci rappresentano un dettaglio della sottovoce 24452.32.

06 PRESTITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE

08 CREDITO AL CONSUMO

Voce: **24474**

DISAGGREGAZIONE GEOGRAFICA DELLE RIDUZIONI DI VALORE ACCUMULATE O VARIAZIONI ACCUMULATE DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DOVUTE AL RISCHIO DI CREDITO SUI PRESTITI E SULLE ANTICIPAZIONI ALLE SOCIETÀ NON FINANZIARIE PER CODICE NACE E PER RESIDENZA DELLA CONTROPARTE

Variabili: “ramo attività economica” e “Stato di residenza di controparte”.

Cfr. voce 24470.

La voce può assumere segno positivo o negativo.

Sottosezione:

3 – INFORMAZIONI ARMONIZZATE: DATI SEMESTRALI

PARTE 2 – PARTI CORRELATE

Ove non diversamente specificato le voci della presente Parte si riferiscono alla tabella F 31 del Regolamento di esecuzione della Commissione n. 680/2014 – Annex III secondo quanto specificato dal Regolamento BCE n. 13 del 17 marzo 2015.

Voce: **24518**

**PARTI CORRELATE: RIDUZIONI DI VALORE ACCUMULATE,
VARIAZIONI ACCUMULATE DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO)
DOVUTE AL RISCHIO DI CREDITO E ACCANTONAMENTI SU
ESPOSIZIONI DETERIORATE**

Tabella F 31.1.

È prevista la ripartizione per impresa madre ed entità che controllano congiuntamente o esercitano un'influenza notevole, filiazioni e altre entità dello stesso gruppo, società collegate e joint ventures, dirigenti con responsabilità strategica dell'ente o della sua impresa madre, altre parti correlate (variabile "parti correlate").

La voce può assumere segno positivo o negativo.

Voce: **24520**

COSTI E RICAVI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Tabella F 31.2.

È prevista la ripartizione per impresa madre ed entità che controllano congiuntamente o esercitano un'influenza notevole, filiazioni e altre entità dello stesso gruppo, società collegate e joint ventures, dirigenti con responsabilità strategica dell'ente o della sua impresa madre, altre parti correlate (variabile "parti correlate").

- 02** INTERESSI ATTIVI
 - 04** INTERESSI PASSIVI
 - 06** RICAVI DIVIDENDI
 - 08** RICAVI DA COMMISSIONI E COMPENSI
 - 10** SPESE PER COMMISSIONI E COMPENSI
 - 12** UTILI O PERDITE DA ELIMINAZIONE CONTABILE DI ATTIVITÀ E DI PASSIVITÀ FINANZIARIE NON MISURATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
- Questa sottovoce può assumere segno positivo o negativo.
- 14** UTILI O PERDITE DA ELIMINAZIONE CONTABILE DI ATTIVITÀ NON FINANZIARIE
- Questa sottovoce può assumere segno positivo o negativo.
- 16** AUMENTO O DIMINUZIONE NELL'ESERCIZIO DELLE RIDUZIONI DI VALORE ACCUMULATE, DELLE VARIAZIONI ACCUMULATE DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DOVUTE AL RISCHIO DI CREDITO E DEGLI ACCANTONAMENTI PER STRUMENTI DI DEBITO DETERIORATI, GARANZIE E IMPEGNI

Questa sottovoce può assumere segno positivo o negativo.

Sottosezione:

4 – INFORMAZIONI ARMONIZZATE: DATI ANNUALI

PARTE 2 – DETTAGLI DI STATO PATRIMONIALE

Ove non diversamente specificato le voci della presente Parte si riferiscono alle tabelle da F 41 a F 44.2 del Regolamento di esecuzione della Commissione n. 680/2014 – Annex III secondo quanto specificato dal Regolamento BCE n. 13 del 17 marzo 2015.

Voce: **24548**

VARIAZIONI ANNUE DEGLI ACCANTONAMENTI

Tabella F43.

Le sottovoci da 14 a 36 assumono il segno negativo. Le sottovoci da 38 a 60 possono assumere segno positivo o negativo.

ACCANTONAMENTI AGGIUNTIVI, INCLUSI AUMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI ESISTENTI

02 PENSIONI E ALTRE OBBLIGAZIONI PER BENEFICI DEFINITI SUCCESSIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

04 ALTRI BENEFICI A LUNGO TERMINE PER I DIPENDENTI

06 RISTRUTTURAZIONI

08 QUESTIONI GIURIDICHE PENDENTI E CONTENZIOSO TRIBUTARIO

10 IMPEGNI E GARANZIE DATI

12 ALTRI ACCANTONAMENTI

IMPORTI UTILIZZATI

14 PENSIONI E ALTRE OBBLIGAZIONI PER BENEFICI DEFINITI SUCCESSIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

16 ALTRI BENEFICI A LUNGO TERMINE PER I DIPENDENTI

18 RISTRUTTURAZIONI

20 QUESTIONI GIURIDICHE PENDENTI E CONTENZIOSO TRIBUTARIO

22 IMPEGNI E GARANZIE DATI

24 ALTRI ACCANTONAMENTI

IMPORTI NON UTILIZZATI E STORNATI DURANTE L'ESERCIZIO

26 PENSIONI E ALTRE OBBLIGAZIONI PER BENEFICI DEFINITI SUCCESSIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

28 ALTRI BENEFICI A LUNGO TERMINE PER I DIPENDENTI

- 30** RISTRUTTURAZIONI
- 32** QUESTIONI GIURIDICHE PENDENTI E CONTENZIOSO
TRIBUTARIO
- 34** IMPEGNI E GARANZIE DATI
- 36** ALTRI ACCANTONAMENTI
- INCREMENTO DELL'IMPORTO ATTUALIZZATO (DOVUTO AL
PASSARE DEL TEMPO) ED EFFETTO DI OGNI CAMBIAMENTO DEL
TASSO DI ATTUALIZZAZIONE
- 38** PENSIONI E ALTRE OBBLIGAZIONI PER BENEFICI DEFINITI
SUCCESSIVI AL RAPPORTO DI LAVORO
- 40** ALTRI BENEFICI A LUNGO TERMINE PER I DIPENDENTI
- 42** RISTRUTTURAZIONI
- 44** QUESTIONI GIURIDICHE PENDENTI E CONTENZIOSO
TRIBUTARIO
- 46** IMPEGNI E GARANZIE DATI
- 48** ALTRI ACCANTONAMENTI
- ALTRI MOVIMENTI
- 50** PENSIONI E ALTRE OBBLIGAZIONI PER BENEFICI DEFINITI
SUCCESSIVI AL RAPPORTO DI LAVORO
- 52** ALTRI BENEFICI A LUNGO TERMINE PER I DIPENDENTI
- 54** RISTRUTTURAZIONI
- 56** QUESTIONI GIURIDICHE PENDENTI E CONTENZIOSO
TRIBUTARIO
- 58** IMPEGNI E GARANZIE DATI
- 60** ALTRI ACCANTONAMENTI

Sottosezione:

4 – INFORMAZIONI ARMONIZZATE: DATI ANNUALI

PARTE 4 – VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

Ove non diversamente specificato le voci della presente Parte si riferiscono alla tabella F 46 del Regolamento di esecuzione della Commissione n. 680/2014 – Annex III.

Voce: **24574**

ESISTENZE INIZIALI DELLE COMPONENTI DI PATRIMONIO NETTO

Tabella F 46.

SALDO DI APERTURA (PRIMA DELLA RIDETERMINAZIONE)

- 02** **CAPITALE**
- 04** **SOVRAPPREZZO AZIONI**
- 06** **STRUMENTI DI CAPITALE EMESSI DIVERSI DAL CAPITALE**
- 08** **ALTRO PATRIMONIO NETTO**
- 10** **ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO ACCUMULATE**
- 12** **UTILI NON DISTRIBUITI**

Questa sottovoce può assumere segno positivo o negativo.
- 14** **RISERVE DI RIVALUTAZIONE**
- 16** **ALTRE RISERVE**
- 18** **AZIONI PROPRIE**

Questa sottovoce assume segno negativo.
- 20** **UTILI O PERDITA ATTRIBUIBILE AI SOCI DELL'IMPRESA MADRE**

Questa sottovoce può assumere segno positivo o negativo.
- 22** **ACCONTI SU DIVIDENDI**

Questa sottovoce assume segno negativo.
- PARTECIPAZIONI DI MINORANZA**
- 24** **ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO ACCUMULATE**
- 26** **ALTRE POSIZIONI**

SALDO DI APERTURA (ESERCIZIO CORRENTE)

Le presenti sottovoci devono includere l'effetto delle correzioni di errori e di cambiamenti dei principi contabili ai sensi dello IAS 8.

- 28** **CAPITALE**
- 30** **SOVRAPPREZZO AZIONI**
- 32** **STRUMENTI DI CAPITALE EMESSI DIVERSI DAL CAPITALE**
- 34** **ALTRO PATRIMONIO NETTO**
- 36** **ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
ACCUMULATE**
- 38** **UTILI NON DISTRIBUITI**

Questa sottovoce può assumere segno positivo o negativo.
- 40** **RISERVE DI VALUTAZIONE**
- 42** **ALTRE RISERVE**
- 44** **AZIONI PROPRIE**

Questa sottovoce assume segno negativo.
- 46** **UTILE O PERDITA ATTRIBUIBILE AI SOCI DELL'IMPRESA
MADRE**

Questa sottovoce assume può assumere segno positivo o negativo.
- 48** **ACCONTI S\U DIVIDENDI PROVVISORI**

Questa sottovoce assume segno negativo.
- PARTECIPAZIONI DI MINORANZA**
- 50** **ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
ACCUMULATE**
- 52** **ALTRI POSIZIONI**

Voce: **24594**

VARIAZIONI DELLE AZIONI PROPRIE

Tabella F 46.

Le sottovoci da 06 a 10 vanno segnalate negativamente. Le sottovoci da 02 a 04, 14 e 18 possono assumere segno negativo.

- 02** EFFETTI DELLA CORREZIONE DI ERRORI
- 04** EFFETTI DELLE VARIAZIONI DELLE POLITICHE CONTABILI
- 05** CONVERSIONE DEL DEBITO IN AZIONI
- 06** RIDUZIONI DI CAPITALE
- 08** DIVIDENDI
- 10** ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
- 12** VENDITA O CANCELLAZIONE DI AZIONI PROPRIE
- 14** AUMENTO O DIMINUZIONE DEL PATRIMONIO NETTO
RISULTANTE DA AGGREGAZIONI AZIENDALI
- 16** PAGAMENTI BASATI SU AZIONI
- 18** ALTRI AUMENTI O DIMINUZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

Voce: **24598**

VARIAZIONI DEGLI ACCONTI SU DIVIDENDI

Tabella F 46.

La sottovoce 06 va segnalata negativamente. Le sottovoci da 02 a 04 e da 08 a 10 possono assumere segno negativo.

- 02** EFFETTI DELLA CORREZIONE DI ERRORI
- 04** EFFETTI DELLE VARIAZIONI DELLE POLITICHE CONTABILI
- 06** DIVIDENDI
- 08** TRASFERIMENTI TRA LE COMPONENTI DEL PATRIMONIO NETTO
- 10** ALTRI AUMENTI O DIMINUZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

Sottosezione:

**5 – INFORMAZIONI ARMONIZZATE: DATI TRIMESTRALI
OBBLIGATORI**

PARTE 3 – STATO PATRIMONIALE: PATRIMONIO NETTO

Ove non diversamente specificato le voci della presente Parte si riferiscono alle tabelle F 1.3 e F 17.3 del Regolamento di esecuzione della Commissione n. 680/2014 – Annex IV secondo quanto specificato dal Regolamento BCE n. 13 del 17 marzo 2015.

Voce: **24062**

UTILI NON DISTRIBUITI

La presente voce può assumere segno positivo o negativo.

È prevista la distinzione tra rilevazione individuale e area di consolidamento contabile (variabile “sottosistema di rilevazione”).

Sottosezione:

**5 – INFORMAZIONI ARMONIZZATE: DATI TRIMESTRALI
OBBLIGATORI**

PARTE 4 – PROSPETTO DELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

Ove non diversamente specificato le voci della presente Parte si riferiscono alla tabella F 2 del Regolamento di esecuzione della Commissione n. 680/2014 – Annex IV secondo quanto specificato dal Regolamento BCE n. 13 del 17 marzo 2015.

Voce: **24076**

INTERESSI ATTIVI

La presente voce non deve essere segnalata dai soggetti che applicano i GAAP nazionali basati sulla Direttiva 86/635/CEE che non sono compatibili con gli IFRS.

- 02** ATTIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE
- 04** ATTIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
- 06** ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA
- 08** FINANZIAMENTI E CREDITI
- 10** INVESTIMENTI POSSEDUTI FINO A SCADENZA
- 12** DERIVATI – CONTABILIZZAZIONI DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA, RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE
- 14** ALTRE ATTIVITÀ
- 16** INTERESSI ATTIVI SU PASSIVITÀ

Voce: **24078**

INTERESSI PASSIVI

La presente voce non deve essere segnalata dai soggetti che applicano i GAAP nazionali basati sulla Direttiva 86/635/CEE che non sono compatibili con gli IFRS.

- 02** PASSIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE
- 04** PASSIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
- 06** PASSIVITÀ FINANZIARIE MISURATE AL COSTO AMMORTIZZATO
- 08** DERIVATI – CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA, RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE
- 10** ALTRE PASSIVITÀ
- 12** INTERESSI PASSIVI SU ATTIVITÀ

Sottosezione:

5 – INFORMAZIONI ARMONIZZATE: DATI TRIMESTRALI OBBLIGATORI

PARTE 6 – DISAGGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE PER STRUMENTO E PER SETTORE DELLA CONTROPARTE

Ove non diversamente specificato le voci della presente Parte si riferiscono alle tabelle da F 4.1 a F 4.5 del Regolamento di esecuzione della Commissione n. 680/2014 – Annex IV secondo quanto specificato dal Regolamento BCE n. 13 del 17 marzo 2015.

Voce: **24154**

SVALUTAZIONI SU ATTIVITÀ FINANZIARIE

Tabella F 4.4 e 4.9.

La segnalazione assume valore negativo.

È prevista la ripartizione tra finanziamenti e crediti, investimenti posseduti fino a scadenza e strumenti di debito non di negoziazione misurati secondo un metodo basato sul costo (variabile “portafoglio contabile”).

È inoltre prevista la distinzione tra svalutazioni specifiche per attività finanziarie valutate individualmente, svalutazioni specifiche per attività finanziarie valutate collettivamente, svalutazioni collettive per perdite sostenute ma non riportate, svalutazioni specifiche per il rischio di credito e svalutazioni generali per il rischio di credito e rischio bancario che influisce sul valore contabile (variabile: “tipo rettifica”).

Il valore, strumenti di debito non di negoziazione misurati secondo un metodo basato sul costo assunto dalla variabile “portafoglio contabile” e i valori, svalutazioni specifiche per il rischio di credito e svalutazioni generali per il rischio di credito, assunti dalla variabile “tipo rettifica”, non sono ammessi per i soggetti che applicano i GAAP nazionali basati sulla Direttiva 86/635/CEE che sono compatibili con gli IFRS.

TITOLI DI DEBITO

- 04** **BANCHE CENTRALI**
- 06** **AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**
- 08** **ENTI CREDITIZI**
- 10** **ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE**
- 12** **SOCIETÀ NON FINANZIARIE**

PRESTITI E ANTICIPAZIONI

- 14** **BANCHE CENTRALI**
- 16** **AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**
- 18** **ENTI CREDITIZI**
- 20** **ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE**
- 22** **SOCIETÀ NON FINANZIARIE**

Sottosezione:

**5 – INFORMAZIONI ARMONIZZATE: DATI TRIMESTRALI
OBBLIGATORI**

PARTE 12 – DERIVATI: NEGOZIAZIONE

Ove non diversamente specificato le voci della presente Parte si riferiscono alla tabella F 10 del Regolamento di esecuzione della Commissione n. 680/2014 – Annex IV secondo quanto specificato dal Regolamento BCE n. 13 del 17 marzo 2015.

Voce: **24322**

**DERIVATI DI NEGOZIAZIONE: ATTIVITÀ FINANZIARIE
POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE – VALORE CONTABILE**

TASSO D'INTERESSE

- 02** OPZIONI OTC
- 04** ALTRI OTC
- 06** OPZIONI SUI MERCATI ORGANIZZATI
- 08** ALTRO SUI MERCATI ORGANIZZATI

AZIONI

- 10** OPZIONI OTC
- 12** ALTRI OTC
- 14** OPZIONI SUI MERCATI ORGANIZZATI
- 16** ALTRO SUI MERCATI ORGANIZZATI

CAMBI E ORO

- 18** OPZIONI OTC
- 20** ALTRI OTC
- 22** OPZIONI SUI MERCATI ORGANIZZATI
- 24** ALTRO SUI MERCATI ORGANIZZATI

CREDITO

- 26** CREDIT DEFAULT SWAP
- 28** OPZIONE SU DIFFERENZIALE CREDITIZIO
- 30** TOTAL RETURN SWAP
- 32** ALTRO
- 34** MERCI
- 36** ALTRO

Voce: **24324**

**DERIVATI DI NEGOZIAZIONE: PASSIVITÀ FINANZIARIE
POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE – VALORE CONTABILE**

TASSO D'INTERESSE

- 02 OPZIONI OTC
- 04 ALTRI OTC
- 06 OPZIONI SUI MERCATI ORGANIZZATI
- 08 ALTRO SUI MERCATI ORGANIZZATI

AZIONI

- 10 OPZIONI OTC
- 12 ALTRI OTC
- 14 OPZIONI SUI MERCATI ORGANIZZATI
- 16 ALTRO SUI MERCATI ORGANIZZATI

CAMBI E ORO

- 18 OPZIONI OTC
- 20 ALTRI OTC
- 22 OPZIONI SUI MERCATI ORGANIZZATI
- 24 ALTRO SUI MERCATI ORGANIZZATI

CREDITO

- 26 CREDIT DEFAULT SWAP
- 28 OPZIONE SU DIFFERENZIALE CREDITIZIO
- 30 TOTAL RETURN SWAP
- 32 ALTRO
- 34 MERCI
- 36 ALTRO

Voce: **24850**

**DERIVATI DI NEGOZIAZIONE: VALORE POSITIVO DI
NEGOZIAZIONE – VALORE DI MERCATO**

La presente voce non deve essere segnalata dai soggetti che applicano i GAAP nazionali basati sulla Direttiva 86/635/CEE che sono compatibili con gli IFRS.

TASSO D'INTERESSE

02 OPZIONI OTC

04 ALTRI OTC

06 OPZIONI SUI MERCATI ORGANIZZATI

08 ALTRO SUI MERCATI ORGANIZZATI

AZIONI

10 OPZIONI OTC

12 ALTRI OTC

14 OPZIONI SUI MERCATI ORGANIZZATI

16 ALTRO SUI MERCATI ORGANIZZATI

CAMBI E ORO

18 OPZIONI OTC

20 ALTRI OTC

22 OPZIONI SUI MERCATI ORGANIZZATI

24 ALTRO SUI MERCATI ORGANIZZATI

CREDITO

26 CREDIT DEFAULT SWAP

28 OPZIONE SU DIFFERENZIALE CREDITIZIO

30 TOTAL RETURN SWAP

32 ALTRO

34 MERCI

36 ALTRO

Voce: **24852**

**DERIVATI DI NEGOZIAZIONE: VALORE NEGATIVO DI
NEGOZIAZIONE – VALORE DI MERCATO**

La presente voce non deve essere segnalata dai soggetti che applicano i GAAP nazionali basati sulla Direttiva 86/635/CEE che sono compatibili con gli IFRS.

TASSO D'INTERESSE

- 02** OPZIONI OTC
- 04** ALTRI OTC
- 06** OPZIONI SUI MERCATI ORGANIZZATI
- 08** ALTRO SUI MERCATI ORGANIZZATI

AZIONI

- 10** OPZIONI OTC
- 12** ALTRI OTC
- 14** OPZIONI SUI MERCATI ORGANIZZATI
- 16** ALTRO SUI MERCATI ORGANIZZATI

CAMBI E ORO

- 18** OPZIONI OTC
- 20** ALTRI OTC
- 22** OPZIONI SUI MERCATI ORGANIZZATI
- 24** ALTRO SUI MERCATI ORGANIZZATI

CREDITO

- 26** CREDIT DEFAULT SWAP
- 28** OPZIONE SU DIFFERENZIALE CREDITIZIO
- 30** TOTAL RETURN SWAP
- 32** ALTRO
- 34** MERCI

36 ALTRO

Voce: **24326**

DERIVATI DI NEGOZIAZIONE TOTALE: IMPORTO NOZIONALE

TASSO D'INTERESSE

02 OPZIONI OTC

04 ALTRI OTC

06 OPZIONI SUI MERCATI ORGANIZZATI

08 ALTRO SUI MERCATI ORGANIZZATI

AZIONI

10 OPZIONI OTC

12 ALTRI OTC

14 OPZIONI SUI MERCATI ORGANIZZATI

16 ALTRO SUI MERCATI ORGANIZZATI

CAMBI E ORO

18 OPZIONI OTC

20 ALTRI OTC

22 OPZIONI SUI MERCATI ORGANIZZATI

24 ALTRO SUI MERCATI ORGANIZZATI

CREDITO

26 CREDIT DEFAULT SWAP

28 OPZIONE SU DIFFERENZIALE CREDITIZIO

30 TOTAL RETURN SWAP

32 ALTRO

34 MERCI

36 ALTRO

Voce: **24328**

DERIVATI DI NEGOZIAZIONE VENDUTI: IMPORTO NOZIONALE

- 02** TASSO D'INTERESSE
- 04** AZIONI
- 06** CAMBI E ORO
- CREDITO
- 08** CREDIT DEFAULT SWAP
- 10** OPZIONI SU DIFFERENZIALE CREDITIZIO
- 12** TOTAL RETURN SWAP
- 14** ALTRO
- 16** MERCI
- 18** ALTRO

Voce: **24330**

**DERIVATI DI NEGOZIAZIONE VENDUTI: IMPORTO NOZIONALE
DELLE OPZIONI EMESSE**

Questa voce costituisce un dettaglio della voce 24328.

TASSI D'INTERESSE

02 OPZIONI OTC

04 OPZIONI SUI MERCATI ORGANIZZATI

AZIONI

06 OPZIONI OTC

08 OPZIONI SUI MERCATI ORGANIZZATI

CAMBI E ORO

10 OPZIONI OTC

12 OPZIONI SUI MERCATI ORGANIZZATI

Voce: **24332**

DERIVATI DI NEGOZIAZIONE OVER THE COUNTER: ATTIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE – VALORE CONTABILE

Questa voce costituisce un dettaglio della voce 24322.

- 02** ENTI CREDITIZI
- 04** ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE
- 06** CONTROPARTI RESTANTI

Voce: **24334**

**DERIVATI DI NEGOZIAZIONE OVER THE COUNTER: PASSIVITÀ
FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE – VALORE
CONTABILE**

Tabella F 10.

Questa voce costituisce un dettaglio della voce 24324.

- 02** ENTI CREDITIZI
- 04** SOCIETÀ FINANZIARIE
- 06** CONTROPARTI RESTANTI

Voce: **24854**

**DERIVATI DI NEGOZIAZIONE OVER THE COUNTER: VALORE
POSITIVO DI NEGOZIAZIONE – VALORE DI MERCATO**

La presente voce non deve essere segnalata dai soggetti che applicano i GAAP nazionali basati sulla Direttiva 86/635/CEE che sono compatibili con gli IFRS.

Questa voce costituisce un dettaglio della voce 24850.

- 02** ENTI CREDITIZI
- 04** ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE
- 06** CONTROPARTI RESTANTI

Voce: **24856**

**DERIVATI DI NEGOZIAZIONE OVER THE COUNTER: VALORE
NEGATIVO DI NEGOZIAZIONE – VALORE DI MERCATO**

La presente voce non deve essere segnalata dai soggetti che applicano i GAAP nazionali basati sulla Direttiva 86/635/CEE che sono compatibili con gli IFRS.

Questa voce costituisce un dettaglio della voce 24852.

- 02** ENTI CREDITIZI
- 04** ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE
- 06** CONTROPARTI RESTANTI

Voce: **24336**

**DERIVATI DI NEGOZIAZIONE TOTALE OVER THE COUNTER:
IMPORTO NOZIONALE**

Questa voce costituisce un dettaglio della voce 24326.

- 02** ENTI CREDITIZI
- 04** ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE
- 06** CONTROPARTI RESTANTI

Voce: **24338**

**DERIVATI DI NEGOZIAZIONE: COPERTURE ECONOMICHE
DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER
NEGOZIAZIONE – VALORE CONTABILE**

Cfr. voce 24322.

- 02** TASSO D'INTERESSE
- 04** AZIONI
- 06** CAMBI E ORO
- 08** CREDITO
- 10** MERCI
- 12** ALTRO

Voce: **24340**

**DERIVATI DI NEGOZIAZIONE: COPERTURE ECONOMICHE
DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER
NEGOZIAZIONE – VALORE CONTABILE**

Cfr. voce 24324.

- 02** TASSO D'INTERESSE
- 04** AZIONI
- 06** CAMBI E ORO
- 08** CREDITO
- 10** MERCI
- 12** ALTRO

Voce: **24858**

**DERIVATI DI NEGOZIAZIONE: COPERTURE ECONOMICHE -
VALORE POSITIVO DI NEGOZIAZIONE – VALORE DI MERCATO**

La presente voce non deve essere segnalata dai soggetti che applicano i GAAP nazionali basati sulla Direttiva 86/635/CEE che sono compatibili con gli IFRS.

Cfr. voce 24850.

- 02** TASSO D'INTERESSE
- 04** AZIONI
- 06** CAMBI E ORO
- 08** CREDITO
- 10** MERCI
- 12** ALTRO

Voce: **24860**

**DERIVATI DI NEGOZIAZIONE: COPERTURE ECONOMICHE -
VALORE NEGATIVO DI NEGOZIAZIONE – VALORE DI
MERCATO**

La presente voce non deve essere segnalata dai soggetti che applicano i GAAP nazionali basati sulla Direttiva 86/635/CEE che sono compatibili con gli IFRS.

Cfr. voce 24852.

- 02** TASSO D'INTERESSE
- 04** AZIONI
- 06** CAMBI E ORO
- 08** CREDITO
- 10** MERCI
- 12** ALTRO

Voce: **24342**

**DERIVATI DI NEGOZIAZIONE TOTALE: COPERTURE
ECONOMICHE - IMPORTO**

Cfr. voce 24326.

02 TASSO D'INTERESSE

04 AZIONI

06 CAMBI E ORO

08 CREDITO

10 MERCI

12 ALTRO

Sottosezione:

**5 – INFORMAZIONI ARMONIZZATE: DATI TRIMESTRALI
OBBLIGATORI**

**PARTE 13 – DERIVATI: CONTABILIZZAZIONE DELLE
OPERAZIONI DI COPERTURA**

Ove non diversamente specificato le voci della presente Parte si riferiscono alla tabella F 11 del Regolamento di esecuzione della Commissione n. 680/2014 – Annex IV secondo quanto specificato dal Regolamento BCE n. 13 del 17 marzo 2015.

Voce: **24888**

DERIVATI DI COPERTURA DI ATTIVITÀ IN BASE AI GAAP NAZIONALI: VALORE CONTABILE

La presente voce non deve essere segnalata dai soggetti che applicano i GAAP nazionali basati sulla Direttiva 86/635/CEE che sono compatibili con gli IFRS.

Cfr. voce 24012.

TASSO D'INTERESSE

- 02** OPZIONI OTC
- 04** ALTRI DERIVATI OTC
- 06** OPZIONI SUI MERCATI ORGANIZZATI
- 08** ALTRO SUI MERCATI ORGANIZZATI

AZIONI

- 10** OPZIONI OTC
- 12** ALTRI OTC
- 14** OPZIONI SUI MERCATI ORGANIZZATI
- 16** ALTRO SUI MERCATI ORGANIZZATI

CAMBI E ORO

- 18** OPZIONI OTC
- 20** ALTRI OTC
- 21** OPZIONI SUI MERCATI ORGANIZZATI
- 22** ALTRO SUI MERCATI ORGANIZZATI

CREDITO

- 24** CREDIT DEFAULT SWAP
- 26** OPZIONE SU DIFFERENZIALE CREDITIZIO
- 28** TOTAL RETURN SWAP
- 30** ALTRO

32 **MERCI**

33 **ALTRO**

Voce: **24890**

DERIVATI DI COPERTURA DI PASSIVITÀ IN BASE AI GAAP NAZIONALI: VALORE CONTABILE

La presente voce non deve essere segnalata dai soggetti che applicano i GAAP nazionali basati sulla Direttiva 86/635/CEE che sono compatibili con gli IFRS.

Cfr. voce 24036.

TASSO D'INTERESSE

- 02** OPZIONI OTC
- 04** ALTRI DERIVATI OTC
- 06** OPZIONI SUI MERCATI ORGANIZZATI
- 08** ALTRO SUI MERCATI ORGANIZZATI

AZIONI

- 10** OPZIONI OTC
- 12** ALTRI OTC
- 14** OPZIONI SUI MERCATI ORGANIZZATI
- 16** ALTRO SUI MERCATI ORGANIZZATI

CAMBI E ORO

- 18** OPZIONI OTC
- 20** ALTRI OTC
- 21** OPZIONI SUI MERCATI ORGANIZZATI
- 22** ALTRO SUI MERCATI ORGANIZZATI

CREDITO

- 24** CREDIT DEFAULT SWAP
- 26** OPZIONE SU DIFFERENZIALE CREDITIZIO
- 28** TOTAL RETURN SWAP
- 30** ALTRO

32 **MERCI**

33 **ALTRO**

Voce: **24892**

DERIVATI OTC IN BASE AI GAAP NAZIONALI - COPERTURA DI ATTIVITÀ: VALORE CONTABILE

La presente voce non deve essere segnalata dai soggetti che applicano i GAAP nazionali basati sulla Direttiva 86/635/CEE che sono compatibili con gli IFRS.

La presente voce rappresenta un “di cui” della voce 24012.

- 02** ENTI CREDITIZI
- 04** ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE
- 06** CONTROPARTI RESTANTI

Voce: **24894**

DERIVATI OTC IN BASE AI GAAP NAZIONALI - COPERTURA DI PASSIVITÀ: VALORE CONTABILE

La presente voce non deve essere segnalata dai soggetti che applicano i GAAP nazionali basati sulla Direttiva 86/635/CEE che sono compatibili con gli IFRS.

La presente voce rappresenta un “di cui” della voce 24036.

- 02** ENTI CREDITIZI
- 04** ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE
- 06** CONTROPARTI RESTANTI

Voce: **24862**

DERIVATI DI COPERTURA TOTALE IN BASE AI GAAP NAZIONALI: IMPORTO NOZIONALE

La presente voce non deve essere segnalata dai soggetti che applicano i GAAP nazionali basati sulla Direttiva 86/635/CEE che sono compatibili con gli IFRS.

TASSO D'INTERESSE

- 02** OPZIONI OTC
- 04** ALTRI DERIVATI OTC
- 06** OPZIONI SUI MERCATI ORGANIZZATI
- 08** ALTRO SUI MERCATI ORGANIZZATI

AZIONI

- 10** OPZIONI OTC
- 12** ALTRI OTC
- 14** OPZIONI SUI MERCATI ORGANIZZATI
- 16** ALTRO SUI MERCATI ORGANIZZATI

CAMBI E ORO

- 18** OPZIONI OTC
- 20** ALTRI OTC
- 21** OPZIONI SUI MERCATI ORGANIZZATI
- 22** ALTRO SUI MERCATI ORGANIZZATI

CREDITO

- 24** CREDIT DEFAULT SWAP
- 26** OPZIONE SU DIFFERENZIALE CREDITIZIO
- 28** TOTAL RETURN SWAP
- 30** ALTRO
- 32** MERCI

33 **ALTRO**

Voce: **24350**

DERIVATI DI COPERTURA TOTALE VENDUTI: IMPORTO NOZIONALE

La presente voce non deve essere segnalata dai soggetti che applicano i GAAP nazionali basati sulla Direttiva 86/635/CEE che sono compatibili con gli IFRS.

Per le sottovoci da 02 a 18 è prevista la variabile “tipo di copertura”: fair value; flussi finanziari.

- 02** TASSO D’INTERESSE
- 04** AZIONI
- 06** CAMBI E ORO
- CREDITO
- 08** CREDIT DEFAULT SWAP
- 10** OPZIONE SU DIFFERENZIALE CREDITIZIO
- 12** TOTAL RETURN SWAP
- 14** ALTRO
- 16** MERCI
- 18** ALTRO
- 20** COPERTURE DI INVESTIMENTI NETTI IN GESTIONI ESTERE
- 22** COPERTURE DI FAIR VALUE (VALORE EQUO) DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO D’INTERESSE
- 24** COPERTURE DI FLUSSI FINANZIARI DI PORTAFOGLIO DA RISCHIO DI TASSO D’INTERESSE

Voce: **24864**

DERIVATI DI COPERTURA TOTALE VENDUTI IN BASE AI GAAP NAZIONALI: IMPORTO NOZIONALE

La presente voce non deve essere segnalata dai soggetti che applicano i GAAP nazionali basati sulla Direttiva 86/635/CEE che sono compatibili con gli IFRS.

- 02 TASSO D'INTERESSE
- 04 AZIONI
- 06 CAMBI E ORO
- CREDITO
- 08 CREDIT DEFAULT SWAP
- 10 OPZIONE SU DIFFERENZIALE CREDITIZIO
- 12 TOTAL RETURN SWAP
- 14 ALTRO
- 16 MERCI
- 18 ALTRO

Voce: **24352**

DERIVATI DI COPERTURA TOTALE VENDUTI: IMPORTO NOZIONALE DELLE OPZIONI EMESSE

La presente voce non deve essere segnalata dai soggetti che applicano i GAAP nazionali basati sulla Direttiva 86/635/CEE che non sono compatibili con gli IFRS.

Variabile “tipo di copertura”: fair value; flussi finanziari.

Questa voce costituisce un dettaglio della voce 24350.

TASSO D’INTERESSE

02 OPZIONI OTC

04 OPZIONI SUI MERCATI ORGANIZZATI

AZIONI

06 OPZIONI OTC

08 OPZIONI SUI MERCATI ORGANIZZATI

CAMBI E ORO

10 OPZIONI OTC

12 OPZIONI SUI MERCATI ORGANIZZATI

Voce: **24866**

DERIVATI DI COPERTURA TOTALE VENDUTI IN BASE AI GAAP NAZIONALI: IMPORTO NOZIONALE DELLE OPZIONI EMESSE

La presente voce non deve essere segnalata dai soggetti che applicano i GAAP nazionali basati sulla Direttiva 86/635/CEE che sono compatibili con gli IFRS.

Questa voce costituisce un dettaglio della voce 24864.

TASSO D'INTERESSE

02 OPZIONI OTC

04 OPZIONI SUI MERCATI ORGANIZZATI

AZIONI

06 OPZIONI OTC

08 OPZIONI SUI MERCATI ORGANIZZATI

CAMBI E ORO

10 OPZIONI OTC

12 OPZIONI SUI MERCATI ORGANIZZATI

Voce: **24354**

DERIVATI OTC – CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI ATTIVITÀ: VALORE CONTABILE

La presente voce non deve essere segnalata dai soggetti che applicano i GAAP nazionali basati sulla Direttiva 86/635/CEE che non sono compatibili con gli IFRS.

Questa voce costituisce un dettaglio della voce 24344.

- 02** ENTI CREDITIZI
- 04** ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE
- 06** CONTROPARTI RESTANTI

Voce: **24356**

DERIVATI OTC – CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI PASSIVITÀ: VALORE CONTABILE

La presente voce non deve essere segnalata dai soggetti che applicano i GAAP nazionali basati sulla Direttiva 86/635/CEE che non sono compatibili con gli IFRS.

Questa voce costituisce un dettaglio della voce 24346.

- 02** ENTI CREDITIZI
- 04** ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE
- 06** CONTROPARTI RESTANTI

Voce: **24358**

DERIVATI OTC - COPERTURA TOTALE: IMPORTO NOZIONALE

La presente voce non deve essere segnalata dai soggetti che applicano i GAAP nazionali basati sulla Direttiva 86/635/CEE che non sono compatibili con gli IFRS.

- 02** ENTI CREDITIZI
- 04** ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE
- 06** CONTROPARTI RESTANTI

Voce: **24868**

**DERIVATI OTC IN BASE AI GAAP NAZIONALI- COPERTURA
TOTALE: IMPORTO NOZIONALE**

La presente voce non deve essere segnalata dai soggetti che applicano i GAAP nazionali basati sulla Direttiva 86/635/CEE che sono compatibili con gli IFRS.

- 02** ENTI CREDITIZI
- 04** ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE
- 06** CONTROPARTI RESTANTI

Sottosezione:

**5 – INFORMAZIONI ARMONIZZATE: DATI TRIMESTRALI
OBBLIGATORI**

**PARTE 18 – DISAGGREGAZIONE DI VOCI SELEZIONATE DEL
PROSPETTO DELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**

Ove non diversamente specificato le voci della presente Parte si riferiscono alla tabella F 16 del Regolamento di esecuzione della Commissione n. 680/2014 – Annex IV secondo quanto specificato dal Regolamento BCE n. 13 del 17 marzo 2015.

Voce: 24408

INTERESSI ATTIVI PER STRUMENTO E PER SETTORE DELLA CONTROPARTE

È prevista la ripartizione per controparte limitatamente ai titoli di debito (sottovoce 04), ai prestiti e anticipazioni (sottovoce 06) e ai depositi (sottovoce 08) (Variabile settore controparte: banche centrali; amministrazioni pubbliche; enti creditizi; altre società finanziarie; società non finanziarie; famiglie - quest'ultime solo per i prestiti e anticipazioni e per i depositi).

- 02** DERIVATI
- 04** TITOLI DI DEBITO
- 06** PRESTITI E ANTICIPAZIONI
- 08** DEPOSITI
- 10** TITOLI DI DEBITO EMESSI
- 12** ALTRE PASSIVITÀ FINANZIARIE
- 14** ALTRE PASSIVITÀ

Voce: **24410**

INTERESSI PASSIVI RIPARTITI PER STRUMENTO E PER SETTORE DELLA CONTROPARTE

Per i depositi (sottovoce 04), i titoli di debito (sottovoce 10) e i prestiti e anticipazioni (sottovoce 12) è prevista la variabile settore controparte: banche centrali; amministrazioni pubbliche; enti creditizi; altre società finanziarie; società non finanziarie; famiglie - quest'ultime solo per i prestiti e anticipazioni e per i depositi.

- 02** DERIVATI
- 04** DEPOSITI
- 06** TITOLI DI DEBITO EMESSI
- 08** ALTRE PASSIVITÀ FINANZIARIE
- 10** TITOLI DI DEBITO
- 12** PRESTITI E ANTICIPAZIONI
- 14** ALTRE ATTIVITÀ

Sottosezione:

**5 – INFORMAZIONI ARMONIZZATE: DATI TRIMESTRALI
OBBLIGATORI**

**PARTE 19 – ESPOSIZIONI IN BONIS ED ESPOSIZIONI
DETERIORATE**

Ove non diversamente specificato le voci della presente Parte si riferiscono alla tabella F 18 del Regolamento di esecuzione della Commissione n. 680/2014 – Annex IV secondo quanto specificato dal Regolamento BCE n. 13 del 17 marzo 2015.

Voce: **24612**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO SOCIETÀ NON FINANZIARIE:
ESPOSIZIONI IN BONIS**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24610.20.

È prevista la ripartizione per esposizioni non scadute o scadute da non più di 30 giorni, da oltre 30 giorni ma non più di 60 giorni, da oltre 60 giorni ma non più di 90 giorni (variabile “Fascia scaduto”).

02 PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

04 CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI NON RESIDENZIALI A
TITOLO DI GARANZIA REALE

Voce: **24614**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO FAMIGLIE: ESPOSIZIONI IN BONIS**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24610.22

È prevista la ripartizione per esposizioni non scadute o scadute da non più di 30 giorni, da oltre 30 giorni ma non più di 60 giorni, da oltre 60 giorni ma non più di 90 giorni (variabile “Fascia scaduto”).

- 02** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE
- 04** CREDITO AL CONSUMO

Voce: **24624**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO SOCIETÀ NON FINANZIARIE:
ESPOSIZIONI DETERIORATE**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24622.20.

È prevista la ripartizione per “inadempienze probabili o esposizioni scadute da non più di 90 giorni”, “esposizioni scadute da oltre 90 giorni ma non più di 180 giorni”, “esposizioni scadute da oltre 180 giorni ma non più di 1 anno”, “esposizioni scadute da oltre 1 anno” (variabile “Fascia scaduto”).

02 PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

04 CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI NON RESIDENZIALI A
TITOLO DI GARANZIA REALE

Voce: **24626**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO FAMIGLIE: ESPOSIZIONI
DETERIORATE**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24622.22

È prevista la ripartizione per “inadempienze probabili o esposizioni scadute da non più di 90 giorni”, “esposizioni scadute da oltre 90 giorni ma non più di 180 giorni”, “esposizioni scadute da oltre 180 giorni ma non più di 1 anno”, “esposizioni scadute da oltre 1 anno” (variabile “Fascia scaduto”).

02 CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI RESIDENZIALI A TITOLO
DI GARANZIA REALE

04 CREDITO AL CONSUMO

Voce: **24636**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO SOCIETÀ NON FINANZIARIE:
ESPOSIZIONI DETERIORATE DI CUI: IN STATO DI DEFAULT**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24634.20.

- 02** PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)
- 04** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI NON RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE

Voce: **24638**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO FAMIGLIE: ESPOSIZIONI
DETERIORATE DI CUI: IN STATO DI DEFAULT**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24634.22

- 02** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE
- 04** CREDITO AL CONSUMO

Voce: **24642**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO SOCIETÀ NON FINANZIARIE:
ESPOSIZIONI DETERIORATE CHE HANNO SUBITO UNA
RIDUZIONE DI VALORE**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24640.20.

- 02** PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)
- 04** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI NON RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE

Voce: **24644**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO FAMIGLIE: ESPOSIZIONI
DETERIORATE CHE HANNO SUBITO UNA RIDUZIONE DI
VALORE**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24640.22

- 02** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE
- 04** CREDITO AL CONSUMO

Voce: **24652**

RIDUZIONI DI VALORE ACCUMULATE SU STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO: ESPOSIZIONI IN BONIS

La segnalazione assume segno negativo.

TITOLI DI DEBITO

- 02** BANCHE CENTRALI
- 04** AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
- 06** ENTI CREDITIZI
- 08** ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE
- 10** SOCIETÀ NON FINANZIARIE

PRESTITI E ANTICIPAZIONI

- 12** BANCHE CENTRALI
- 14** AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
- 16** ENTI CREDITIZI
- 18** ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE
- 20** SOCIETÀ NON FINANZIARIE
- 22** FAMIGLIE

Voce: **24654**

RIDUZIONI DI VALORE ACCUMULATE SU STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI E ANTICIPAZIONI VERSO SOCIETÀ NON FINANZIARIE: ESPOSIZIONI IN BONIS

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24652.20.

La segnalazione assume segno negativo.

02 PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

04 CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI NON RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE

Voce: **24656**

RIDUZIONI DI VALORE ACCUMULATE SU STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI E ANTICIPAZIONI VERSO FAMIGLIE: ESPOSIZIONI IN BONIS

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24652.22

La segnalazione assume segno negativo.

- 02** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE
- 04** CREDITO AL CONSUMO

Voce: **24662**

RIDUZIONI DI VALORE ACCUMULATE SU STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO: ESPOSIZIONI DETERIORATE

È prevista la ripartizione per “inadempienze probabili o esposizioni scadute da non più di 90 giorni”, “esposizioni scadute da oltre 90 giorni ma non più di 180 giorni”, “esposizioni scadute da oltre 180 giorni ma non più di 1 anno”, “esposizioni scadute da oltre 1 anno” (variabile “Fascia scaduto”).

La segnalazione assume segno negativo.

TITOLI DI DEBITO

- 02** BANCHE CENTRALI
- 04** AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
- 06** ENTI CREDITIZI
- 08** ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE
- 10** SOCIETÀ NON FINANZIARIE

PRESTITI E ANTICIPAZIONI

- 12** BANCHE CENTRALI
- 14** AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
- 16** ENTI CREDITIZI
- 18** ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE
- 20** SOCIETÀ NON FINANZIARIE
- 22** FAMIGLIE

Voce: **24664**

RIDUZIONI DI VALORE ACCUMULATE SU STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI E ANTICIPAZIONI VERSO SOCIETÀ NON FINANZIARIE: ESPOSIZIONI DETERIORATE

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24662.20.

La segnalazione assume segno negativo.

È prevista la ripartizione per “inadempienze probabili o esposizioni scadute da non più di 90 giorni”, “esposizioni scadute da oltre 90 giorni ma non più di 180 giorni”, “esposizioni scadute da oltre 180 giorni ma non più di 1 anno”, “esposizioni scadute da oltre 1 anno” (variabile “Fascia scaduto”).

02 PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

04 CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI NON RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE

Voce: **24666**

RIDUZIONI DI VALORE ACCUMULATE SU STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI E ANTICIPAZIONI VERSO FAMIGLIE: ESPOSIZIONI DETERIORATE

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24662.22

La segnalazione assume segno negativo.

È prevista la ripartizione per “inadempienze probabili o esposizioni scadute da non più di 90 giorni”, “esposizioni scadute da oltre 90 giorni ma non più di 180 giorni”, “esposizioni scadute da oltre 180 giorni ma non più di 1 anno”, “esposizioni scadute da oltre 1 anno” (variabile “Fascia scaduto”).

02 CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE

04 CREDITO AL CONSUMO

Voce: **24674**

GARANZIE REALI RICEVUTE SU STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI E ANTICIPAZIONI VERSO SOCIETÀ NON FINANZIARIE: ESPOSIZIONI DETERIORATE

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24672.20.

- 02** PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)
- 04** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI NON RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE

Voce: **24676**

GARANZIE REALI RICEVUTE SU STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI E ANTICIPAZIONI VERSO FAMIGLIE: ESPOSIZIONI DETERIORATE

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24672.22

- 02** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE
- 04** CREDITO AL CONSUMO

Voce: **24684**

**GARANZIE FINANZIARIE RICEVUTE SU STRUMENTI DI DEBITO
A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI E ANTICIPAZIONI
VERSO SOCIETÀ NON FINANZIARIE: ESPOSIZIONI
DETERIORATE**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24682.20.

- 02** PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)
- 04** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI NON RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE

Voce: **24686**

**GARANZIE FINANZIARIE RICEVUTE SU STRUMENTI DI DEBITO
A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI E ANTICIPAZIONI
VERSO FAMIGLIE: ESPOSIZIONI DETERIORATE**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24682.22

- 02** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE
- 04** CREDITO AL CONSUMO

Sottosezione:

**5 – INFORMAZIONI ARMONIZZATE: DATI TRIMESTRALI
OBBLIGATORI**

PARTE 20 – ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONI

Ove non diversamente specificato le voci della presente Parte si riferiscono alla tabella F 19 del Regolamento di esecuzione della Commissione n. 680/2014 – Annex IV secondo quanto specificato dal Regolamento BCE n. 13 del 17 marzo 2015.

Voce: **24694**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO SOCIETÀ NON FINANZIARIE:
ESPOSIZIONI IN BONIS OGGETTO DI MISURE DI TOLLERANZA**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24692.20.

È prevista la ripartizione per strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni e rifinanziamenti (variabile “tipologia di misura di tolleranza”).

- 02** PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)
- 04** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI NON RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE

Voce: **24696**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO FAMIGLIE: ESPOSIZIONI IN BONIS
OGGETTO DI MISURE DI TOLLERANZA**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24692.22

È prevista la ripartizione per strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni e rifinanziamenti (variabile “tipologia di tolleranza”).

- 02** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE
- 04** CREDITO AL CONSUMO

Voce: **24704**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO SOCIETÀ NON FINANZIARIE:
ESPOSIZIONI IN BONIS OGGETTO DI MISURE DI TOLLERANZA
IN PROVA**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24702.20.

- 02** PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)
- 04** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI NON RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE

Voce: **24706**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO FAMIGLIE: ESPOSIZIONI IN BONIS
OGGETTO DI MISURE DI TOLLERANZA IN PROVA**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24702.22

- 02** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI RESIDENZIALI A TITOLO
DI GARANZIA REALE
- 04** CREDITO AL CONSUMO

Voce: **24714**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO SOCIETÀ NON FINANZIARIE:
ESPOSIZIONI DETERIORATE OGGETTO DI MISURE DI
TOLLERANZA**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24712.20.

È prevista la ripartizione per strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni e rifinanziamenti (variabile “tipologia di misura di tolleranza”).

02 PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

04 CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI NON RESIDENZIALI A
TITOLO DI GARANZIA REALE

Voce: **24716**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO FAMIGLIE: ESPOSIZIONI
DETERIORATE OGGETTO DI MISURE DI TOLLERANZA**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24712.22

È prevista la ripartizione per strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni e rifinanziamenti (variabile “tipologia di misura di tolleranza”).

- 02** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE
- 04** CREDITO AL CONSUMO

Voce: **24724**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO SOCIETÀ NON FINANZIARIE:
ESPOSIZIONI DETERIORATE IN STATO DI DEFAULT OGGETTO
DI MISURE DI TOLLERANZA**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24722.20.

02 PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

04 CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI NON RESIDENZIALI A
TITOLO DI GARANZIA REALE

Voce: **24726**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO FAMIGLIE: ESPOSIZIONI
DETERIORATE IN STATO DI DEFAULT OGGETTO DI MISURE DI
TOLLERANZA**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24722.22

- 02** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE
- 04** CREDITO AL CONSUMO

Voce: **24734**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO SOCIETÀ NON FINANZIARIE:
ESPOSIZIONI DETERIORATE CHE HANNO SUBITO UNA
RIDUZIONE DI VALORE OGGETTO DI MISURE DI TOLLERANZA**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24732.20.

- 02** PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)
- 04** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI NON RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE

Voce: **24736**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO FAMIGLIE: ESPOSIZIONI
DETERIORATE CHE HANNO SUBITO UNA RIDUZIONE DI
VALORE OGGETTO DI MISURE DI TOLLERANZA**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24732.22

- 02** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE
- 04** CREDITO AL CONSUMO

Voce: **24744**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO SOCIETÀ NON FINANZIARIE:
ESPOSIZIONI DETERIORATE OGGETTO DI MISURE DI
TOLLERANZA DI CUI: ESPOSIZIONI GIÀ DETERIORATE E
OGGETTO DI MISURE DI TOLLERANZA**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24742.20.

- 02** PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)
- 04** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI NON RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE

Voce: **24746**

**STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI
E ANTICIPAZIONI VERSO FAMIGLIE: ESPOSIZIONI
DETERIORATE OGGETTO DI MISURE DI TOLLERANZA DI CUI:
ESPOSIZIONI GIÀ DETERIORATE OGGETTO DI MISURE DI
TOLLERANZA**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24742.22

- 02** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI RESIDENZIALI A TITOLO
DI GARANZIA REALE
- 04** CREDITO AL CONSUMO

Voce: **24752**

RIDUZIONI DI VALORE ACCUMULATE SU STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO: ESPOSIZIONI IN BONIS OGGETTO DI MISURE DI TOLLERANZA

La segnalazione assume segno negativo.

TITOLI DI DEBITO

- 02** BANCHE CENTRALI
- 04** AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
- 06** ENTI CREDITIZI
- 08** ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE
- 10** SOCIETÀ NON FINANZIARIE

PRESTITI E ANTICIPAZIONI

- 12** BANCHE CENTRALI
- 14** AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
- 16** ENTI CREDITIZI
- 18** ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE
- 20** SOCIETÀ NON FINANZIARIE
- 22** FAMIGLIE

Voce: **24754**

RIDUZIONI DI VALORE ACCUMULATE SU STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI E ANTICIPAZIONI VERSO SOCIETÀ NON FINANZIARIE: ESPOSIZIONI IN BONIS OGGETTO DI MISURE DI TOLLERANZA

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24752.20.

La segnalazione assume segno negativo.

02 PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

04 CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI NON RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE

Voce: **24756**

RIDUZIONI DI VALORE ACCUMULATE SU STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI E ANTICIPAZIONI VERSO FAMIGLIE: ESPOSIZIONI IN BONIS OGGETTO DI MISURE DI TOLLERANZA

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24752.22

La segnalazione assume segno negativo.

02 CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE

04 CREDITO AL CONSUMO

Voce: **24762**

RIDUZIONI DI VALORE ACCUMULATE SU STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO: ESPOSIZIONI DETERIORATE OGGETTO DI MISURE DI TOLLERANZA

È prevista la ripartizione per strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni e rifinanziamenti (variabile “tipologia di misura di tolleranza”).

La segnalazione assume segno negativo.

TITOLI DI DEBITO

- 02** BANCHE CENTRALI
- 04** AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
- 06** ENTI CREDITIZI
- 08** ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE
- 10** SOCIETÀ NON FINANZIARIE

PRESTITI E ANTICIPAZIONI

- 12** BANCHE CENTRALI
- 14** AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
- 16** ENTI CREDITIZI
- 18** ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE
- 20** SOCIETÀ NON FINANZIARIE
- 22** FAMIGLIE

Voce: **24764**

RIDUZIONI DI VALORE ACCUMULATE SU STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI E ANTICIPAZIONI VERSO SOCIETÀ NON FINANZIARIE: ESPOSIZIONI DETERIORATE OGGETTO DI MISURE DI TOLLERANZA

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24762.20.

La segnalazione assume segno negativo.

È prevista la ripartizione per strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni e rifinanziamenti (variabile “tipologia di misura di tolleranza”).

02 PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

04 CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI NON RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE

Voce: **24766**

RIDUZIONI DI VALORE ACCUMULATE SU STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI E ANTICIPAZIONI VERSO FAMIGLIE: ESPOSIZIONI DETERIORATE OGGETTO DI MISURE DI TOLLERANZA

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24762.22

La segnalazione assume segno negativo.

È prevista la ripartizione per strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni e rifinanziamenti (variabile “tipologia di misura di tolleranza”).

02 CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE

04 CREDITO AL CONSUMO

Voce: **24774**

GARANZIE REALI RICEVUTE SU STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI E ANTICIPAZIONI VERSO SOCIETÀ NON FINANZIARIE: ESPOSIZIONI OGGETTO DI MISURE DI TOLLERANZA

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24772.20.

02 PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

04 CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI NON RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE

Voce: **24776**

GARANZIE REALI RICEVUTE SU STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI E ANTICIPAZIONI VERSO FAMIGLIE: ESPOSIZIONI OGGETTO DI MISURE DI TOLLERANZA

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24772.22.

- 02** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE
- 04** CREDITO AL CONSUMO

Voce: **24784**

**GARANZIE FINANZIARIE RICEVUTE SU STRUMENTI DI DEBITO
A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI E ANTICIPAZIONI
VERSO SOCIETÀ NON FINANZIARIE: ESPOSIZIONI OGGETTO
DI MISURE DI TOLLERANZA**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24782.20.

02 PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

04 CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI NON RESIDENZIALI A
TITOLO DI GARANZIA REALE

Voce: **24786**

**GARANZIE FINANZIARIE RICEVUTE SU STRUMENTI DI DEBITO
A COSTO AMMORTIZZATO – PRESTITI E ANTICIPAZIONI
VERSO FAMIGLIE: ESPOSIZIONI OGGETTO DI MISURE DI
TOLLERANZA**

La voce rappresenta un di cui della sottovoce 24782.22

- 02** CREDITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE
- 04** CREDITO AL CONSUMO

Sottosezione:

6 – INFORMAZIONI ARMONIZZATE: ALTRI DATI TRIMESTRALI
PARTE 1 – DISAGGREGAZIONE GEOGRAFICA

Ove non diversamente specificato le voci della presente Parte si riferiscono alla tabella F 20 del Regolamento di esecuzione della Commissione n. 680/2014 – Annex IV secondo quanto specificato dal Regolamento BCE n. 13 del 17 marzo 2015.

Voce: **24452**

DISAGGREGAZIONE GEOGRAFICA DELLE RIDUZIONI DI VALORE ACCUMULATE O DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DOVUTE AL RISCHIO DI CREDITO PER RESIDENZA DELLA CONTROPARTE

Variabile: stato di residenza di controparte.

Cfr. voce 24440, sottovoci da 12 a 32.

Le sottovoci della presente voce possono assumere segno positivo o negativo.

TITOLI DI DEBITO

- 12** BANCHE CENTRALI
- 14** AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
- 16** ENTI CREDITIZI
- 18** ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE
- 20** SOCIETÀ NON FINANZIARIE

PRESTITI E ANTICIPAZIONI

- 22** BANCHE CENTRALI
- 24** AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
- 26** ENTI CREDITIZI
- 28** ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE
- 30** SOCIETÀ NON FINANZIARIE
- 32** FAMIGLIE

Voce: **24454**

DISAGGREGAZIONE GEOGRAFICA DELLE RIDUZIONI DI VALORE ACCUMULATE O VARIAZIONI ACCUMULATE DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DOVUTE AL RISCHIO DI CREDITO PER RESIDENZA DELLA CONTROPARTE: PRESTITI E ANTICIPAZIONI

Variabile: stato di residenza di controparte.

Le sottovoci della presente voce possono assumere segno positivo o negativo.

SOCIETÀ NON FINANZIARIE

Le seguenti sottovoci rappresentano un dettaglio della sottovoce 24452.30.

02 PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

04 PRESTITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI NON RESIDENZIALI

FAMIGLIE

Le seguenti sottovoci rappresentano un dettaglio della sottovoce 24452.32.

06 PRESTITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI RESIDENZIALI A TITOLO DI GARANZIA REALE

08 CREDITO AL CONSUMO

Voce: **24474**

DISAGGREGAZIONE GEOGRAFICA DELLE RIDUZIONI DI VALORE ACCUMULATE O VARIAZIONI ACCUMULATE DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DOVUTE AL RISCHIO DI CREDITO SUI PRESTITI E SULLE ANTICIPAZIONI ALLE SOCIETÀ NON FINANZIARIE PER CODICE NACE E PER RESIDENZA DELLA CONTROPARTE

Variabile: ramo attività economica. Variabile: stato di residenza di controparte.

Cfr. voce 24470.

La voce può assumere segno positivo o negativo.

Sottosezione:

7 – INFORMAZIONI ARMONIZZATE: DATI SEMESTRALI

PARTE 2 – PARTI CORRELATE

Ove non diversamente specificato le voci della presente Parte si riferiscono alla tabella F 31 del Regolamento di esecuzione della Commissione n. 680/2014 – Annex IV secondo quanto specificato dal Regolamento BCE n. 13 del 17 marzo 2015.

Voce: **24518**

**PARTI CORRELATE: RIDUZIONI DI VALORE ACCUMULATE,
VARIAZIONI ACCUMULATE DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO)
DOVUTE AL RISCHIO DI CREDITO E ACCANTONAMENTI SU
ESPOSIZIONI DETERIORATE**

Tabella F 31.1.

È prevista la ripartizione per impresa madre ed entità che controllano congiuntamente o esercitano un'influenza notevole, filiazioni e altre entità dello stesso gruppo, società collegate e joint ventures, dirigenti con responsabilità strategica dell'ente o della sua impresa madre, altre parti correlate (variabile "parti correlate").

La voce può assumere segno positivo o negativo.

Voce: **24520**

COSTI E RICAVI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Tabella F 31.2.

È prevista la ripartizione per impresa madre ed entità che controllano congiuntamente o esercitano un'influenza notevole, filiazioni e altre entità dello stesso gruppo, società collegate e joint ventures, dirigenti con responsabilità strategica dell'ente o della sua impresa madre, altre parti correlate (variabile "parti correlate").

- 02** INTERESSI ATTIVI
 - 04** INTERESSI PASSIVI
 - 06** RICAVI DIVIDENDI
 - 08** RICAVI DA COMMISSIONI E COMPENSI
 - 10** SPESE PER COMMISSIONI E COMPENSI
 - 12** UTILI O PERDITE DA ELIMINAZIONE CONTABILE DI ATTIVITÀ E DI PASSIVITÀ FINANZIARIE NON MISURATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO A PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
- Questa sottovoce può assumere segno positivo o negativo.
- 14** UTILI O PERDITE DA ELIMINAZIONE CONTABILE DI ATTIVITÀ NON FINANZIARIE
- Questa sottovoce può assumere segno positivo o negativo.
- 16** AUMENTO O DIMINUZIONE NELL'ESERCIZIO DELLE RIDUZIONI DI VALORE ACCUMULATE, DELLE VARIAZIONI ACCUMULATE DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DOVUTE AL RISCHIO DI CREDITO E DEGLI ACCANTONAMENTI PER STRUMENTI DI DEBITO DETERIORATI, GARANZIE E IMPEGNI

Questa sottovoce può assumere segno positivo o negativo.

Sottosezione:

8 – INFORMAZIONI ARMONIZZATE: DATI ANNUALI

PARTE 2 – DETTAGLI DI STATO PATRIMONIALE

Ove non diversamente specificato le voci della presente Parte si riferiscono alle tabelle da F 41 a F 44.2 del Regolamento di esecuzione della Commissione n. 680/2014 – Annex IV secondo quanto specificato dal Regolamento BCE n. 13 del 17 marzo 2015.

Voce: **24548**

VARIAZIONI ANNUE DEGLI ACCANTONAMENTI

Tabella F43.

Le sottovoci da 14 a 36 assumono il segno negativo. Le sottovoci da 38 a 60 possono assumere segno positivo o negativo.

ACCANTONAMENTI AGGIUNTIVI, INCLUSI AUMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI ESISTENTI

02 PENSIONI E ALTRE OBBLIGAZIONI PER BENEFICI DEFINITI SUCCESSIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

04 ALTRI BENEFICI A LUNGO TERMINE PER I DIPENDENTI

06 RISTRUTTURAZIONI

08 QUESTIONI GIURIDICHE PENDENTI E CONTENZIOSO TRIBUTARIO

10 IMPEGNI E GARANZIE DATI

12 ALTRI ACCANTONAMENTI

IMPORTI UTILIZZATI

14 PENSIONI E ALTRE OBBLIGAZIONI PER BENEFICI DEFINITI SUCCESSIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

16 ALTRI BENEFICI A LUNGO TERMINE PER I DIPENDENTI

18 RISTRUTTURAZIONI

20 QUESTIONI GIURIDICHE PENDENTI E CONTENZIOSO TRIBUTARIO

22 IMPEGNI E GARANZIE DATI

24 ALTRI ACCANTONAMENTI

IMPORTI NON UTILIZZATI E STORNATI DURANTE L'ESERCIZIO

26 PENSIONI E ALTRE OBBLIGAZIONI PER BENEFICI DEFINITI SUCCESSIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

28 ALTRI BENEFICI A LUNGO TERMINE PER I DIPENDENTI

- 30** RISTRUTTURAZIONI
- 32** QUESTIONI GIURIDICHE PENDENTI E CONTENZIOSO
TRIBUTARIO
- 34** IMPEGNI E GARANZIE DATI
- 36** ALTRI ACCANTONAMENTI
- INCREMENTO DELL'IMPORTO ATTUALIZZATO (DOVUTO AL
PASSARE DEL TEMPO) ED EFFETTO DI OGNI CAMBIAMENTO DEL
TASSO DI ATTUALIZZAZIONE
- 38** PENSIONI E ALTRE OBBLIGAZIONI PER BENEFICI DEFINITI
SUCCESSIVI AL RAPPORTO DI LAVORO
- 40** ALTRI BENEFICI A LUNGO TERMINE PER I DIPENDENTI
- 42** RISTRUTTURAZIONI
- 44** QUESTIONI GIURIDICHE PENDENTI E CONTENZIOSO
TRIBUTARIO
- 46** IMPEGNI E GARANZIE DATI
- 48** ALTRI ACCANTONAMENTI
- ALTRI MOVIMENTI
- 50** PENSIONI E ALTRE OBBLIGAZIONI PER BENEFICI DEFINITI
SUCCESSIVI AL RAPPORTO DI LAVORO
- 52** ALTRI BENEFICI A LUNGO TERMINE PER I DIPENDENTI
- 54** RISTRUTTURAZIONI
- 56** QUESTIONI GIURIDICHE PENDENTI E CONTENZIOSO
TRIBUTARIO
- 58** IMPEGNI E GARANZIE DATI
- 60** ALTRI ACCANTONAMENTI

Sottosezione:

8 – INFORMAZIONI ARMONIZZATE: DATI ANNUALI
PARTE 4 – VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

Ove non diversamente specificato le voci della presente Parte si riferiscono alla tabella F 46 del Regolamento di esecuzione della Commissione n. 680/2014 – Annex IV.

Voce: **24574**

ESISTENZE INIZIALI DELLE COMPONENTI DI PATRIMONIO NETTO

Tabella F 46.

Le sottovoci 24574.15, 24574.17, 24574.41 e 24574.43 non devono essere segnalate dai soggetti che applicano i GAAP nazionali basati sulla Direttiva 86/635/CEE che sono compatibili con gli IFRS.

SALDO DI APERTURA (PRIMA DELLA RIDETERMINAZIONE)

- 02** **CAPITALE**
 - 04** **SOVRAPPREZZO AZIONI**
 - 06** **STRUMENTI DI CAPITALE EMESSI DIVERSI DAL CAPITALE**
 - 08** **ALTRO PATRIMONIO NETTO**
 - 10** **ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO ACCUMULATE**
 - 12** **UTILI NON DISTRIBUITI**

Questa sottovoce può assumere segno positivo o negativo.
 - 14** **RISERVE DI RIVALUTAZIONE**
 - 15** **RISERVE RILEVATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)**
 - 16** **ALTRE RISERVE**
 - 17** **DIFFERENZE DI PRIMO CONSOLIDAMENTO**
 - 18** **AZIONI PROPRIE**

Questa sottovoce assume segno negativo.
 - 20** **UTILI O PERDITA ATTRIBUIBILE AI SOCI DELL'IMPRESA MADRE**

Questa sottovoce può assumere segno positivo o negativo.
 - 22** **ACCONTI SU DIVIDENDI**

Questa sottovoce assume segno negativo.
- PARTECIPAZIONI DI MINORANZA**

24 ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
ACCUMULATE

26 ALTRE POSIZIONI

SALDO DI APERTURA (ESERCIZIO CORRENTE)

Le presenti sottovoci devono includere l'effetto delle correzioni di errori e di cambiamenti dei principi contabili ai sensi dello IAS 8.

28 CAPITALE

30 SOVRAPPREZZO AZIONI

32 STRUMENTI DI CAPITALE EMESSI DIVERSI DAL CAPITALE

34 ALTRO PATRIMONIO NETTO

36 ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
ACCUMULATE

38 UTILI NON DISTRIBUITI

Questa sottovoce può assumere segno positivo o negativo.

40 RISERVE DI RIVALUTAZIONE

41 RISERVE RILEVATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

42 ALTRE RISERVE

43 DIFFERENZE DI PRIMO CONSOLIDAMENTO

44 AZIONI PROPRIE

Questa sottovoce assume segno negativo.

46 UTILE O PERDITA ATTRIBUIBILE AI SOCI DELL'IMPRESA
MADRE

Questa sottovoce assume può assumere segno positivo o negativo.

48 ACCONTI S\U DIVIDENDI PROVVISORI

Questa sottovoce assume segno negativo.

PARTECIPAZIONI DI MINORANZA

50 ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
ACCUMULATE

52 ALTRI POSIZIONI

Voce: **24578**

VARIAZIONI DI CAPITALE

Tabella F 46

Questa voce può assumere segno positivo o negativo.

- 02** EFFETTI DELLA CORREZIONE DI ERRORI
- 04** EFFETTI DELLE VARIAZIONI DELLE POLITICHE CONTABILI
- 06** EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE
- 08** EMISSIONE DI AZIONI PRIVILEGIATE
- 10** CONVERSIONE DI DEBITO IN AZIONI
- 12** RIDUZIONE DI CAPITALE
- 14** DIVIDENDI
- 16** RICLASSIFICAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DA PATRIMONIO NETTO A PASSIVITÀ
- 18** RICLASSIFICAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DA PASSIVITÀ A PATRIMONIO NETTO
- 20** AUMENTO O DIMINUZIONE DEL PATRIMONIO NETTO RISULTANTE DA AGGREGAZIONI AZIENDALI
- 22** PAGAMENTI BASATI SU AZIONI

Voce: **24580**

VARIAZIONI DEL SOVRAPPREZZO AZIONI

Tabella F 46.

Questa voce può assumere segno positivo (variazioni in aumento) o negativo (variazioni in diminuzione).

- 02** EFFETTI DELLA CORREZIONE DI ERRORI
- 04** EFFETTI DELLE VARIAZIONI DELLE POLITICHE CONTABILI
- 06** EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE
- 08** EMISSIONE DI AZIONI PRIVILEGIATE
- 10** CONVERSIONE DI DEBITO IN AZIONI
- 12** RIDUZIONE DI CAPITALE
- 14** DIVIDENDI
- 16** RICLASSIFICAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DA PATRIMONIO NETTO A PASSIVITÀ
- 18** RICLASSIFICAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DA PASSIVITÀ A PATRIMONIO NETTO
- 20** AUMENTO O DIMINUZIONE DEL PATRIMONIO NETTO RISULTANTE DA AGGREGAZIONI AZIENDALI
- 22** PAGAMENTI BASATI SU AZIONI

Voce: **24582**

**VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE EMESSI DIVERSI
DAL CAPITALE**

Tabella F 46.

Questa voce può assumere segno positivo (variazioni in aumento) o negativo (variazioni in diminuzione).

- 02** EFFETTI DELLA CORREZIONE DEGLI ERRORI
- 04** EFFETTI DELLE VARIAZIONI DELLE POLITICHE CONTABILI
- 06** EMISSIONE DI AZIONI PRIVILEGIATE
- 08** EMISSIONI DI ALTRI STRUMENTI DI CAPITALE
- 10** ESERCIZIO O SCADENZA DI ALTRI STRUMENTI DI CAPITALE EMESSI
- 12** CONVERSIONE DI DEBITO IN AZIONI
- 14** DIVIDENDI
- 16** RICLASSIFICAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DA PATRIMONIO NETTO A PASSIVITÀ
- 18** RICLASSIFICAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DA PASSIVITÀ A PATRIMONIO NETTO
- 20** TRASFERIMENTI TRA LE COMPONENTI DEL PATRIMONIO NETTO
- 22** AUMENTO O DIMINUZIONE DEL PATRIMONIO NETTO RISULTANTE DA AGGREGAZIONI AZIENDALI
- 24** ALTRI AUMENTI O DIMINUZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

Voce: **24584**

ALTRO PATRIMONIO NETTO: VARIAZIONI

Tabella F 46.

Questa voce può assumere segno positivo (variazioni in aumento) o negativo (variazioni in diminuzione).

- 02** EFFETTI DELLA CORREZIONE DI ERRORI
- 04** EFFETTI DELLE VARIAZIONI DELLE POLITICHE CONTABILI
- 06** CONVERSIONE DI DEBITO IN AZIONI
- 08** DIVIDENDI
- 10** RICLASSIFICAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DA PATRIMONIO NETTO A PASSIVITÀ
- 12** RICLASSIFICAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DA PASSIVITÀ A PATRIMONIO NETTO
- 14** TRASFERIMENTO TRA LE COMPONENTI DEL PATRIMONIO NETTO
- 16** AUMENTO O DIMINUZIONE DEL PATRIMONIO NETTO RISULTANTE DA AGGREGAZIONI AZIENDALI
- 18** PAGAMENTI BASATI SU AZIONI
- 20** ALTRI AUMENTI O DIMINUZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

Voce: **24586**

**VARIAZIONI DI ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO
COMPLESSIVO ACCUMULATE**

Tabella F 46.

Questa voce può assumere segno positivo (variazioni cumulate positive) o negativo (variazioni cumulate negative).

- 02** EFFETTI DELLA CORREZIONE DI ERRORI
- 04** EFFETTI DELLE VARIAZIONI DELLE POLITICHE CONTABILI
- 06** TRASFERIMENTI TRA LE COMPONENTI DEL PATRIMONIO NETTO
- 08** AUMENTO O DIMINUZIONE DEL PATRIMONIO NETTO
RISULTANTE DA AGGREGAZIONI AZIENDALI
- 10** ALTRI AUMENTI O DIMINUZIONI NEL PATRIMONIO NETTO
- 12** TOTALE DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO PER
L'ESERCIZIO

Voce: **24588**

VARIAZIONI DI UTILI NON DISTRIBUITI

Tabella F 46.

Questa voce può assumere segno positivo (variazioni in aumento) o negativo (variazioni in diminuzione).

- 02** EFFETTI DELLA CORREZIONE DI ERRORI
- 04** EFFETTI DELLE VARIAZIONI DELLE POLITICHE CONTABILI
- 06** EMISSIONI DI AZIONI ORDINARIE
- 08** EMISSIONI DI AZIONI PRIVILEGIATE
- 10** EMISSIONI DI ALTRI STRUMENTI DI CAPITALE
- 12** ESERCIZIO O SCADENZA DI ALTRI STRUMENTI DI CAPITALE EMESSI
- 14** CONVERSIONE DEL DEBITO IN AZIONI
- 16** RIDUZIONE DI CAPITALE
- 18** DIVIDENDI
- 20** ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
- 22** VENDITA O CANCELLAZIONE DI AZIONI PROPRIE
- 24** TRASFERIMENTI TRA LE COMPONENTI DEL PATRIMONIO NETTO
- 26** AUMENTO O DIMINUZIONE DEL PATRIMONIO NETTO RISULTANTE DA AGGREGAZIONI AZIENDALI
- 28** ALTRI AUMENTI O DIMINUZIONI NEL PATRIMONIO NETTO
- 30** TOTALE DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO PER L'ESERCIZIO

Voce: **24590**

VARIAZIONI DELLE RISERVE DI RIVALUTAZIONE

Tabella F 46.

Questa voce può assumere segno positivo (variazioni in aumento) o negativo (variazioni in diminuzione).

- 02** EFFETTI DELLA CORREZIONE DI ERRORI
- 04** EFFETTI DELLE VARIAZIONI DELLE POLITICHE CONTABILI
- 06** EMISSIONI DI AZIONI ORDINARIE
- 08** EMISSIONI DI AZIONI PRIVILEGIATE
- 10** EMISSIONI DI ALTRI STRUMENTI DI CAPITALE
- 12** ESERCIZIO O SCADENZA DI ALTRI STRUMENTI DI CAPITALE EMESSI
- 16** RIDUZIONI DI CAPITALE
- 18** DIVIDENDI
- 20** ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
- 22** VENDITA O CANCELLAZIONE DI AZIONI PROPRIE
- 24** TRASFERIMENTI TRA LE COMPONENTI DEL PATRIMONIO NETTO
- 26** AUMENTO O DIMINUZIONE DEL PATRIMONIO NETTO RISULTANTE DA AGGREGAZIONI AZIENDALI
- 28** ALTRI AUMENTI O DIMINUZIONI NEL PATRIMONIO NETTO
- 30** TOTALE DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO PER L'ESERCIZIO

Voce: **24884**

VARIAZIONI DELLE RISERVE DI RIVALUTAZIONE

Tabella F 46.

La presente voce non deve essere segnalata dai soggetti che applicano i GAAP nazionali basati sulla Direttiva 86/635/CEE che sono compatibili con gli IFRS.

Questa voce può assumere segno positivo (variazioni in aumento) o negativo (variazioni in diminuzione).

- 02** EFFETTI DELLA CORREZIONE DI ERRORI
- 04** EFFETTI DELLE VARIAZIONI DELLE POLITICHE CONTABILI
- 06** EMISSIONI DI AZIONI ORDINARIE
- 08** EMISSIONI DI AZIONI PRIVILEGIATE
- 10** EMISSIONI DI ALTRI STRUMENTI DI CAPITALE
- 12** ESERCIZIO O SCADENZA DI ALTRI STRUMENTI DI CAPITALE EMESSI
- 14** CONVERSIONE DEL DEBITO IN AZIONI
- 16** RIDUZIONI DI CAPITALE
- 18** DIVIDENDI
- 20** ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
- 22** VENDITA O CANCELLAZIONE DI AZIONI PROPRIE
- 24** RICLASSIFICAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DA PATRIMONIO NETTO A PASSIVITÀ
- 26** RICLASSIFICAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DA PASSIVITÀ A PATRIMONIO NETTO
- 28** TRASFERIMENTI TRA LE COMPONENTI DEL PATRIMONIO NETTO
- 30** AUMENTO O DIMINUZIONE DEL PATRIMONIO NETTO RISULTANTE DA AGGREGAZIONI AZIENDALI
- 32** PAGAMENTI BASATI SU AZIONI
- 34** ALTRI AUMENTI O DIMINUZIONI NEL PATRIMONIO NETTO

36 TOTALE DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO PER
L'ESERCIZIO

Voce: **24592**

VARIAZIONI DELLE ALTRE RISERVE

Tabella F 46.

Questa voce può assumere segno positivo (variazioni in aumento) o negativo (variazioni in diminuzione).

- 02** EFFETTI DELLA CORREZIONE DI ERRORI
- 04** EFFETTI DELLE VARIAZIONI DELLE POLITICHE CONTABILI
- 06** EMISSIONI DI AZIONI ORDINARIE
- 08** EMISSIONI DI AZIONI PRIVILEGIATE
- 10** EMISSIONI DI ALTRI STRUMENTI DI CAPITALE
- 12** ESERCIZIO O SCADENZA DI ALTRI STRUMENTI DI CAPITALE EMESSI
- 14** CONVERSIONE DEL DEBITO IN AZIONI
- 16** RIDUZIONI DI CAPITALE
- 18** DIVIDENDI
- 20** ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
- 22** VENDITA O CANCELLAZIONE DI AZIONI PROPRIE
- 24** TRASFERIMENTI TRA LE COMPONENTI DEL PATRIMONIO NETTO
- 26** AUMENTO O DIMINUZIONE DEL PATRIMONIO NETTO RISULTANTE DA AGGREGAZIONI AZIENDALI
- 28** ALTRI AUMENTI O DIMINUZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
- 30** TOTALE DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO PER L'ESERCIZIO

Voce: **24886**

VARIAZIONI DELLE RISERVE DI RIVALUTAZIONE

Tabella F 46.

La presente voce non deve essere segnalata dai soggetti che applicano i GAAP nazionali basati sulla Direttiva 86/635/CEE che sono compatibili con gli IFRS.

Questa voce può assumere segno positivo (variazioni in aumento) o negativo (variazioni in diminuzione).

02 EFFETTI DELLA CORREZIONE DI ERRORI

04 EFFETTI DELLE VARIAZIONI DELLE POLITICHE CONTABILI

06 AUMENTO O DIMINUZIONE DEL PATRIMONIO NETTO
RISULTANTE DA AGGREGAZIONI AZIENDALI

Voce: **24594**

VARIAZIONI DELLE AZIONI PROPRIE

Tabella F 46.

Le sottovoci da 06 a 10 vanno segnalate negativamente. Le sottovoci da 02 a 04, 14 e 18 possono assumere segno negativo.

- 02** EFFETTI DELLA CORREZIONE DI ERRORI
- 04** EFFETTI DELLE VARIAZIONI DELLE POLITICHE CONTABILI
- 05** CONVERSIONE DEL DEBITO IN AZIONI
- 06** RIDUZIONI DI CAPITALE
- 08** DIVIDENDI
- 10** ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
- 12** VENDITA O CANCELLAZIONE DI AZIONI PROPRIE
- 14** AUMENTO O DIMINUZIONE DEL PATRIMONIO NETTO
RISULTANTE DA AGGREGAZIONI AZIENDALI
- 16** PAGAMENTI BASATI SU AZIONI
- 18** ALTRI AUMENTI O DIMINUZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

Voce: **24596**

**VARIAZIONI DEGLI UTILI O PERDITA ATTRIBUIBILE AI SOCI
DELL'IMPRESA MADRE**

Tabella F 46.

Questa voce può assumere segno positivo (variazioni in aumento) o negativo (variazioni in diminuzione).

- 02** EFFETTI DELLA CORREZIONE DI ERRORI
- 04** EFFETTI DELLE VARIAZIONI DELLE POLITICHE CONTABILI
- 06** RIDUZIONI DI CAPITALE
- 08** TRASFERIMENTI TRA COMPONENTI DEL PATRIMONIO NETTO
- 10** ALTRI AUMENTI O DIMINUZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
- 12** TOTALE DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO PER L'ESERCIZIO

Voce: **24598**

VARIAZIONI DEGLI ACCONTI SU DIVIDENDI

Tabella F 46.

La sottovoce 06 va segnalata negativamente. Le sottovoci da 02 a 04 e da 08 a 10 possono assumere segno negativo.

- 02** EFFETTI DELLA CORREZIONE DI ERRORI
- 04** EFFETTI DELLE VARIAZIONI DELLE POLITICHE CONTABILI
- 06** DIVIDENDI
- 08** TRASFERIMENTI TRA LE COMPONENTI DEL PATRIMONIO NETTO
- 10** ALTRI AUMENTI O DIMINUZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

Voce: **24600**

VARIAZIONI DELLE PARTECIPAZIONI DI MINORANZA: ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO ACCUMULATE

Tabella F 46.

Questa voce può assumere segno positivo (variazioni cumulate positive) o negativo (variazioni cumulate negative).

- 02** EFFETTI DELLA CORREZIONE DI ERRORI
- 04** EFFETTI DELLE VARIAZIONI DELLE POLITICHE CONTABILI
- 06** ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
- 08** VENDITA O CANCELLAZIONE DI AZIONI PROPRIE
- 10** TRASFERIMENTI TRA LE COMPONENTI DEL PATRIMONIO NETTO
- 12** ALTRI AUMENTI O DIMINUZIONI NEL PATRIMONIO NETTO
- 14** TOTALE DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO PER L'ESERCIZIO

Voce: **24602**

VARIAZIONI DELLE PARTECIPAZIONI DI MINORANZA: ALTRE POSIZIONI

Tabella F.46.

Questa voce può assumere segno positivo (variazioni in aumento) o negativo (variazioni in diminuzione).

- 02** EFFETTI DELLA CORREZIONE DI ERRORI
- 04** EFFETTI DELLE VARIAZIONI DELLE POLITICHE CONTABILI
- 06** EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE
- 08** EMISSIONE DI AZIONI PRIVILEGIATE
- 10** EMISSIONE DI ALTRI STRUMENTI DI CAPITALE
- 12** ESERCIZIO O SCADENZA DI ALTRI STRUMENTI DI CAPITALE EMESSI
- 14** CONVERSIONE DI DEBITO IN AZIONI
- 16** RIDUZIONE DI CAPITALE
- 18** DIVIDENDI
- 20** ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
- 22** VENDITA O CANCELLAZIONE DI AZIONI PROPRIE
- 24** RICLASSIFICAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DA PATRIMONIO NETTO A PASSIVITÀ
- 26** RICLASSIFICAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DA PASSIVITÀ A PATRIMONIO NETTO
- 28** TRASFERIMENTI TRA LE COMPONENTI DEL PATRIMONIO NETTO
- 30** AUMENTO O DIMINUZIONE DEL PATRIMONIO NETTO RISULTANTE DA AGGREGAZIONI AZIENDALI
- 32** PAGAMENTI BASATI SU AZIONI
- 34** ALTRI AUMENTI O DIMINUZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

36 TOTALE DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO PER
L'ESERCIZIO

Sottosezione:

**11 – ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI
INTEGRATIVI
PARTE 2 - QUALITÀ DEL CREDITO**

Voce: **41061**

ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO CLIENTELA

La presente voce corrisponde alla colonna "esposizione lorda" riportata nella tabella A.1.6 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

ESPOSIZIONI PER CASSA:

Con riferimento alle sottovoci da 02 a 26, 33 e 37 si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie valutate al *fair value*; attività finanziarie disponibili per la vendita; attività finanziarie detenute sino alla scadenza; crediti verso clientela; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione.

È prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate").

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

DETERIORATE

02 SOFFERENZE

06 INADEMPIENZE PROBABILI

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "fino a 1 mese", "da oltre 1 mese fino a 3 mesi", "da oltre 3 mesi fino a 6 mesi", "da oltre 6 mesi fino a 1 anno", "da oltre 1 anno" (variabile "fascia scaduto"). È altresì prevista la ripartizione per "soggetto debitore" o per "singola transazione" (variabile: "tipo approccio").

10 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

È prevista la ripartizione per "soggetto debitore" o per "singola transazione con pulling effect" o per "singola transazione senza pulling effect" (variabile: "tipo approccio").

È altresì prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "fino a 1 mese", "da oltre 1 mese fino a 3 mesi", "da oltre 3 mesi fino a 6 mesi", "da oltre 6 mesi fino a 1 anno", "da oltre 1 anno" (variabile "fascia scaduto").

NON DETERIORATE:

Relativamente alle sottovoci riferite alle esposizioni scadute e/o sconfinanti non deteriorate (cfr. Avvertenze Generali, paragrafo “Qualità del credito”) è prevista: a) limitatamente alla sottovoce 33 la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo approccio”); b) per le sottovoci 14, 22 e 33 la distinzione tra esposizioni scadute e/o sconfinanti “fino a 1 mese”, “da oltre 1 mese fino a 3 mesi”, “da oltre 3 mesi fino a 6 mesi”, “da oltre 6 mesi fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno” (variabile “fascia scaduto”).

Nel caso di operazioni di factoring “pro-solvendo”, nell’ambito dell’approccio per “singolo debitore”, per l’importo da segnalare si rinvia a quanto previsto dalle Avvertenze Generali, paragrafo “Qualità del credito”. Ai fini della ripartizione per fasce di scadenza (variabile “Fascia scaduto”), le fatture scadute vanno raggruppate in base alla medesima fascia temporale. Laddove gli importi per fasce di scaduto siano irrilevanti, la quota di anticipo scaduto va allocata in un’unica fascia corrispondente alla scadenza media ponderata delle fatture scadute.

Ai fini dell’individuazione delle altre esposizioni oggetto di concessioni (sottovoci da 14 a 26), si rinvia a quanto previsto nelle “Avvertenze generali”, paragrafo “Qualità del credito”, categoria “Altre esposizioni oggetto di concessioni”.

OGGETTO DI UN’UNICA CONCESSIONE:

14 SCADUTE E/O SCONFINANTI

18 ALTRE

OGGETTO DI PIU’ DI UNA CONCESSIONE:

22 SCADUTE E/O SCONFINANTI

26 ALTRE

ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON
DETERIORATE

31 DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

33 ALTRE

ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

35 DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

37 ALTRE

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

38 DETERIORATE

NON DETERIORATE

41 **DERIVATI**

Con riferimento ai derivati senza scambio di capitale va segnalato il valore di libro delle rimanenze finali prima delle valutazioni di bilancio. Con riferimento ai derivati con scambio di capitale va segnalato il valore nominale/nozionale o il prezzo di regolamento, a seconda dei casi.

43 **ALTRE**

Voce: **41062**

ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO BANCHE

La presente voce corrisponde alla colonna "esposizione lorda" riportata nella tabella A.1.3 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

ESPOSIZIONI PER CASSA:

Con riferimento alle sottovoci da 02 a 26, 33 e 37 si distingue per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie valutate al *fair value*; attività finanziarie disponibili per la vendita; attività finanziarie detenute sino alla scadenza; crediti verso banche; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione.

È prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate").

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni").

DETERIORATE

02 **SOFFERENZE**

06 **INADEMPIENZE PROBABILI**

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "fino a 1 mese", "da oltre 1 mese fino a 3 mesi", "da oltre 3 mesi fino a 6 mesi", "da oltre 6 mesi fino a 1 anno", "da oltre 1 anno" (variabile "fascia scaduto").

10 **ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE**

È prevista la distinzione per le seguenti fasce di scaduto: "fino a 1 mese", "da oltre 1 mese fino a 3 mesi", "da oltre 3 mesi fino a 6 mesi", "da oltre 6 mesi fino a 1 anno", "da oltre 1 anno" (variabile "fascia scaduto").

NON DETERIORATE:

Relativamente alle sottovoci 14, 22 e 33 riferite alle esposizioni scadute e/o sconfinanti non deteriorate (cfr. Avvertenze Generali, paragrafo "Qualità del credito") è prevista la distinzione tra esposizioni scadute e/o sconfinanti "fino a 1 mese", "da oltre 1 mese fino a 3 mesi", "da oltre 3 mesi fino a 6 mesi", "da oltre 6 mesi fino a 1 anno", "da oltre 1 anno" (variabile "fascia scaduto").

Ai fini dell'individuazione delle altre esposizioni creditizie oggetto di concessioni (sottovoci da 14 a 26), si rinvia a quanto previsto nelle "Avvertenze generali", paragrafo "Qualità del credito", categoria "Altre esposizioni oggetto di concessioni".

OGGETTO DI UN'UNICA CONCESSIONE:

14 SCADUTE E/O SCONFINANTI

18 ALTRE

OGGETTO DI PIU' DI UNA CONCESSIONE:

22 SCADUTE E/O SCONFINANTI

26 ALTRE

ALTRE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

31 DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

33 ALTRE

ALTRE ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

35 DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

37 ALTRE

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

38 DETERIORATE

NON DETERIORATE

41 DERIVATI

Con riferimento ai derivati senza scambio di capitale va segnalato il valore di libro delle rimanenze finali prima delle valutazioni di bilancio. Con riferimento ai derivati con scambio di capitale va segnalato il valore nominale/nozionale o il prezzo di regolamento, a seconda dei casi.

43 ALTRE

Voce: **67726**

OPERAZIONI DI MICROCREDITO: ESPOSIZIONE LORDA

È prevista la ripartizione tra sofferenze, altre esposizioni deteriorate ed esposizioni non deteriorate (Variabile “deteriorate/non deteriorate”).

- 02** MICROCREDITO PRODUTTIVO
- 04** MICROCREDITO SOCIALE
- 06** MICROLEASING FINANZIARIO
- 08** OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE
- 10** ALTRI CREDITI

Voce: **67728**

**VARIAZIONI DELLE OPERAZIONI DI MICROCREDITO:
AMMONTARE**

È prevista la ripartizione tra sofferenze, altre esposizioni deteriorate ed esposizioni non deteriorate (Variabile “deteriorate/non deteriorate”).

VARIAZIONI IN AUMENTO

NUOVE OPERAZIONI

14 MICROCREDITO PRODUTTIVO

16 MICROCREDITO SOCIALE

18 MICROLEASING FINANZIARIO

20 OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE

22 ALTRI CREDITI

RINNOVI DI OPERAZIONI GIÀ ESISTENTI

24 MICROCREDITO PRODUTTIVO

26 MICROCREDITO SOCIALE

28 MICROLEASING FINANZIARIO

30 OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE

32 ALTRI CREDITI

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

34 MICROCREDITO PRODUTTIVO

36 MICROCREDITO SOCIALE

38 MICROLEASING FINANZIARIO

40 OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE

42 ALTRI CREDITI

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

RIMBORSI

- 44** MICROCREDITO PRODUTTIVO
- 46** MICROCREDITO SOCIALE
- 48** MICROLEASING FINANZIARIO
- 50** OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE
- 53** ALTRI CREDITI
 - CANCELLAZIONI
- 56** MICROCREDITO PRODUTTIVO
- 58** MICROCREDITO SOCIALE
- 60** MICROLEASING FINANZIARIO
- 62** OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE
- 65** ALTRI CREDITI
 - ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
- 68** MICROCREDITO PRODUTTIVO
- 70** MICROCREDITO SOCIALE
- 72** MICROLEASING FINANZIARIO
- 74** OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE
- 77** ALTRI CREDITI

Voce: **40775**

RISCHIO DI CREDITO: ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le attività finanziarie classificate nel portafoglio contabile “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” che presentano una evidente scarsa qualità creditizia del debitore.

02 TITOLI DI DEBITO

06 FINANZIAMENTI

10 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **40776**

RISCHIO DI CONTROPARTE: DERIVATI DI COPERTURA

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce i derivati di copertura che presentano una evidente scarsa qualità creditizia della controparte del derivato.

Voce: **40777**

**VARIAZIONI ACCUMULATE DEL FAIR VALUE DOVUTE AL
RISCHIO DI CREDITO: ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER
LA NEGOZIAZIONE**

Cfr. voce **40775**.

- 02** TITOLI DI DEBITO
- 06** FINANZIAMENTI
- 10** ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **40778**

**VARIAZIONI ACCUMULATE DEL FAIR VALUE DOVUTE AL
RISCHIO DI CONTROPARTE: DERIVATI DI COPERTURA**

Cfr. 40776.

Sottosezione:

**11 – ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI
INTEGRATIVI
PARTE 3 - CARTOLARIZZAZIONI**

Voce: **40771**

ESPOSIZIONI VERSO LE CARTOLARIZZAZIONI: RIPARTITE PER PORTAFOGLIO

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione di terzi nonché da quelle proprie in cui le attività cedute sono state integralmente cancellate dall'attivo dello stato patrimoniale.

Si distingue tra esposizioni: 1) senior; 2) mezzanine; 3) junior.

È prevista la ripartizione in: 1) attività finanziarie possedute per negoziazione; 2) attività finanziarie disponibili per la vendita; 3) attività finanziarie valutate al fair value; 4) attività finanziarie detenute sino alla scadenza; 5) crediti verso banche; 6) crediti verso clientela; 7) attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione; 8) derivati di copertura.

Si veda la voce 40780.

CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE:

02 ESPOSIZIONI PER CASSA

04 ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

CARTOLARIZZAZIONE DI TERZI:

06 ESPOSIZIONI PER CASSA

08 ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

Voce: **40783**

**CARTOLARIZZAZIONI TRADIZIONALI: AMMONTARE
COMPLESSIVO DELLE ATTIVITÀ CARTOLARIZZATE
SOTTOSTANTI AI TITOLI JUNIOR O AD ALTRE FORME DI
SOSTEGNO CREDITIZIO**

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce, in proporzione dei titoli junior e delle altre forme di sostegno creditizio detenuti, l'importo del portafoglio di attività oggetto di cartolarizzazione esistente alla data di riferimento della segnalazione, suddiviso in funzione della qualità delle attività cartolarizzate (sofferenze, inadempienze probabili ecc.) e della loro provenienza (proprie e di terzi). Nel caso di operazioni "multi-originator" occorre tenere conto anche del peso delle attività cartolarizzate di pertinenza della banca segnalante, in qualità di "originator", rispetto al portafoglio complessivo della cartolarizzazione.

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è prevista la distinzione tra esposizione creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni).

ATTIVITÀ PROPRIE:

OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:

- 02** SOFFERENZE
- 04** INADEMPIENZE PROBABILI
- 08** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE
- 10** ALTRE ATTIVITÀ

OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:

- 12** SOFFERENZE
- 14** INADEMPIENZE PROBABILI
- 18** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE
- 20** ALTRE ATTIVITÀ

RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO:

- 22** SOFFERENZE
- 24** INADEMPIENZE PROBABILI
- 28** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

30 ALTRE ATTIVITÀ

ATTIVITÀ DI TERZI:

32 SOFFERENZE

34 INADEMPIENZE PROBABILI

38 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

40 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **40784**

CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: ATTIVITÀ SOTTOSTANTI AI TITOLI JUNIOR O AD ALTRE FORME DI SOSTEGNO CREDITIZIO

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce, in proporzione dei titoli junior e delle altre forme di sostegno creditizio detenuti, l'importo del portafoglio di attività oggetto di cartolarizzazione esistente alla data di riferimento della segnalazione, suddiviso in funzione della qualità delle attività cartolarizzate (sofferenze, inadempienze probabili ecc.) e della loro provenienza (proprie e di terzi). Nel caso di operazioni "multi-originator" occorre tenere conto anche del peso delle attività cartolarizzate di pertinenza della banca segnalante, in qualità di "originator", rispetto al portafoglio complessivo della cartolarizzazione.

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è prevista la distinzione tra esposizioni creditizie oggetto di concessioni deteriorate e altre esposizioni creditizie (variabile "esposizioni con/senza concessioni).

CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE:

- 02** SOFFERENZE
- 04** INADEMPIENZE PROBABILI
- 08** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE
- 10** ALTRE ATTIVITÀ

CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI:

- 12** SOFFERENZE
- 14** INADEMPIENZE PROBABILI
- 18** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE
- 20** ALTRE ATTIVITÀ

Sottosezione:

**11 – ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI: DATI PATRIMONIALI
INTEGRATIVI
PARTE 4 - NOTIZIE COMPLEMENTARI**

Voce: **67730**

MICROCREDITO: NUMERO DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

La presente voce ha periodicità semestrale.

Nella presente voce forma oggetto di rilevazione il numero dei contratti di finanziamento in essere alla data di riferimento della segnalazione.

- 04** MICROCREDITO PRODUTTIVO
- 08** MICROCREDITO SOCIALE
- 12** MICROLEASING FINANZIARIO
- 16** OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE
- 20** ALTRI CREDITI

Voce: **67732**

**VARIAZIONI DELLE OPERAZIONI DI MICROCREDITO:
NUMERO DI CONTRATTI**

La presente voce ha periodicità semestrale.

VARIAZIONI IN AUMENTO

NUOVE OPERAZIONI

- 14 MICROCREDITO PRODUTTIVO
- 16 MICROCREDITO SOCIALE
- 18 MICROLEASING FINANZIARIO
- 20 OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE
- 22 ALTRI CREDITI

RINNOVI DI OPERAZIONI GIÀ ESISTENTI

- 24 MICROCREDITO PRODUTTIVO
- 26 MICROCREDITO SOCIALE
- 28 MICROLEASING FINANZIARIO
- 30 OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE
- 32 ALTRI CREDITI

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

OPERAZIONI RIMBORSATE INTEGRALMENTE

- 34 MICROCREDITO PRODUTTIVO
- 36 MICROCREDITO SOCIALE
- 38 MICROLEASING FINANZIARIO
- 40 OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE
- 43 ALTRI CREDITI

CANCELLAZIONI

- 46** MICROCREDITO PRODUTTIVO
- 48** MICROCREDITO SOCIALE
- 50** MICROLEASING FINANZIARIO
- 52** OPERAZIONI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE
- 53** ALTRI CREDITI

Voce: **67740**

MICROCREDITO PRODUTTIVO: RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA DI SERVIZI AUSILIARI OFFERTI (NUMERO DI CONTRATTI)

SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA a) DEL D.M. 176/2014

04 PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO

08 RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI

SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA b) DEL D.M. 176/2014

12 PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO

16 RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI

SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA c) DEL D.M. 176/2014

20 PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO

24 RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI

SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA d) DEL D.M. 176/2014

28 PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO

32 RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI

SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA e) DEL D.M. 176/2014

36 PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO

40 RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI

SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA f) DEL D.M. 176/2014

44 PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO

48 RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI

SERVIZIO DI CUI ALL' ART. 3, COMMA 1, LETTERA g) DEL D.M.
176/2014

52 PRESTATO DALL'INTERMEDIARIO

56 RICEVUTO DA SOGGETTI SPECIALIZZATI

Voce: 67744

**MICROCREDITO SOCIALE: NUMERO DI CONTRATTI DI
FINANZIAMENTO ASSISTITI DA SERVIZI AUSILIARI**

04 FORNITI IN PROPRIO

08 FORNITI TRAMITE SOGGETTI SPECIALIZZATI

Voce: **40809**

ATTIVITÀ FINANZIARIE SUBORDINATE

È richiesta la distinzione per portafoglio di classificazione contabile: 1) attività finanziarie possedute per negoziazione; 2) attività finanziarie valutate al fair value; 3) attività finanziarie disponibili per la vendita; 4) attività finanziarie detenute sino alla scadenza; 5) crediti verso banche; 6) crediti verso clientela; 7) attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione.

COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL'EMITTENTE:

DI BASE E SUPPLEMENTARE:

02 VERSO BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE

Forma oggetto di segnalazione nella presente sottovoce l'ammontare degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e degli strumenti finanziari subordinati emessi da società esercenti attività creditizia o finanziaria che, in base alla vigente disciplina di vigilanza, sono computabili nel patrimonio degli emittenti e sono dedotti dal patrimonio di vigilanza della banca segnalante.

04 VERSO SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE

Figura nella presente sottovoce l'ammontare delle attività finanziarie subordinate emesse da società assicurative partecipate dalla banca segnalante computabili nel patrimonio di vigilanza degli emittenti e dedotte dal patrimonio di vigilanza della banca segnalante.

07 DI 3° LIVELLO

Forma oggetto di segnalazione nella presente sottovoce l'ammontare degli strumenti finanziari computabili nel patrimonio di 3° livello.

08 ALTRI

Strumenti innovativi e non innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione e strumenti finanziari subordinati in portafoglio diversi da quelli di cui alle precedenti sottovoci. Va segnalato anche l'importo di detti strumenti finanziari che, sebbene computabile nel patrimonio degli emittenti soddisfi i requisiti per non essere dedotto dal patrimonio della banca segnalante in base alla vigente disciplina (ad esempio, le quote ammortizzate degli strumenti finanziari subordinati computabili nel patrimonio dell'emittente).

Voce: **40810**

FINANZIAMENTI OGGETTO DI COPERTURA SPECIFICA

CREDITI VERSO BANCHE:

02 COSTO AMMORTIZZATO

04 VALORE DI BILANCIO

CREDITI VERSO CLIENTELA:

06 COSTO AMMORTIZZATO

08 VALORE DI BILANCIO

ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA:

BANCHE:

10 COSTO AMMORTIZZATO

12 VALORE DI BILANCIO

CLIENTELA:

14 COSTO AMMORTIZZATO

16 VALORE DI BILANCIO

Voce: **40811**

GRUPPI DI ATTIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE

È richiesta la distinzione per portafoglio di classificazione contabile: 1) attività finanziarie possedute per negoziazione; 2) attività finanziarie valutate al fair value; 3) attività finanziarie disponibili per la vendita; 4) attività finanziarie detenute sino alla scadenza; 5) crediti verso banche; 6) crediti verso clientela.

La presente voce si riferisce alle voci da B.1 a B.6 della tabella 14.1. della nota integrativa, parte B – Attivo, del bilancio dell'impresa.

- 02** TITOLI DI DEBITO
- 04** TITOLI DI CAPITALE
- 06** QUOTE DI O.I.C.R.
- 08** FINANZIAMENTI

Voce: **40812**

TITOLI DI DEBITO: RIPARTIZIONE PER PRINCIPALI CATEGORIE DI EMITTENTI

Va indicato il valore netto di bilancio, distinguendo tra unità operanti in Italia ed unità operanti all'estero.

È prevista la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio” e attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile “proprie/cedute non cancellate”).

ATTIVITÀ FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE:

- 33** TITOLI DI STATO
- 35** TITOLI DI ALTRI ENTI PUBBLICI
- 37** TITOLI EMESSI DA BANCHE
- 39** TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ FINANZIARIE
- 41** TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE
- 43** TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI

ALTRI PORTAFOGLI CONTABILI:

È richiesta la distinzione per i seguenti portafogli di classificazione contabile: attività finanziarie valutate al fair value; attività finanziarie disponibili per la vendita; attività finanziarie detenute fino a scadenza; crediti verso banche; crediti verso clientela; gruppi di attività in via di dismissione.

È richiesta la distinzione tra titoli in bonis e titoli deteriorati (variabile “bonis/deteriorate”).

- 44** TITOLI DI STATO
- 46** TITOLI DI ALTRI ENTI PUBBLICI
- 48** TITOLI EMESSI DA BANCHE
- 50** TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ FINANZIARIE
- 52** TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE
- 54** TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI

Voce: **40813**

DEBITI RIPARTITI PER FORMA TECNICA

La presente voce corrisponde alle tabelle 1.1, 2.1, 4.1 e 5.1 voci 1 e 2, della nota integrativa, Parte B – Passivo, nonché tabelle 14.1 voci D.1, D.2, D.4, D.5 della nota integrativa, Parte B – Attivo del bilancio dell’impresa.

Occorre distinguere tra unità operanti in Italia ed unità operanti all’estero.

È richiesta anche la distinzione per portafoglio di classificazione contabile: 1) passività finanziarie possedute per negoziazione; 2) passività finanziarie valutate al fair value; 3) debiti verso banche; 4) debiti verso clientela; 5) passività associate a singole attività e gruppi di attività in via di dismissione.

È prevista la distinzione tra “passività a fronte di attività cedute non cancellate” e “altre passività” (variabile: “proprie/cedute non cancellate”).

03 DEBITI VERSO BANCHE CENTRALI:

DEBITI VERSO BANCHE:

06 CONTI CORRENTI E DEPOSITI LIBERI

07 DEPOSITI VINCOLATI

FINANZIAMENTI:

09 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI

13 ALTRI FINANZIAMENTI

19 ALTRI DEBITI

DEBITI VERSO CLIENTELA:

22 CONTI CORRENTI E DEPOSITI LIBERI

23 DEPOSITI VINCOLATI

FINANZIAMENTI:

25 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI

29 ALTRI FINANZIAMENTI

33 ALTRI DEBITI

Voce: **40814**

PASSIVITÀ: TITOLI DI DEBITO

Formano oggetto di rilevazione i titoli di debito in circolazione.

Occorre distinguere tra unità operanti in Italia ed unità operanti all'estero.

È richiesta la distinzione per portafoglio di classificazione contabile: 1) passività finanziarie possedute per negoziazione; 2) passività finanziarie valutate al fair value; 3) titoli in circolazione; 4) passività associate a singole attività e gruppi di attività in via di dismissione.

OBBLIGAZIONI:

02 SUBORDINATE

07 ALTRE

ALTRI TITOLI DI DEBITO:

08 SUBORDINATI

10 ALTRI

Voce: **40817**

**OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE EMESSE DALLA BANCA
(COVERED BOND)**

È richiesta la distinzione per portafoglio di classificazione contabile: 1) passività finanziarie possedute per negoziazione; 2) passività finanziarie valutate al fair value; 3) titoli in circolazione.

AI SENSI DELLA LEGGE 130/99:

CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI AVENTI NATURA DI:

- 02** TITOLI DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI
- 04** FINANZIAMENTI IPOTECARI
- 06** FINANZIAMENTI FONDIARI
- 08** FINANZIAMENTI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
- 10** ALTRE ATTIVITÀ
- 12** AI SENSI DELLE LEGISLAZIONI DI ALTRI PAESI

Ad esempio, le “Pfandbrief” tedesche, le “obligations foncières” francesi, ecc..

Voce: **40818**

RISERVE MATEMATICHE

Quantificate secondo le risultanze dell'ultimo calcolo attuariale.

L'informazione deve essere fornita dalle banche che hanno “fondi interni” di previdenza complementare (o loro “sezioni”) a benefici definiti o “fondi interni” (o loro “sezioni”) a contribuzione definita che sono nella fase di erogazione.

Voce: **40820**

**RISERVE DA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE
DISPONIBILI PER LA VENDITA**

La presente voce corrisponde alla tabella B.2 della nota integrativa, Parte F – Informazioni sul patrimonio, del bilancio dell'impresa.

RISERVA POSITIVA:

- 02** TITOLI DI DEBITO
- 04** TITOLI DI CAPITALE
- 06** QUOTE DI O.I.C.R.
- 08** FINANZIAMENTI

RISERVA NEGATIVA:

- 10** TITOLI DI DEBITO
- 12** TITOLI DI CAPITALE
- 14** QUOTE DI O.I.C.R.
- 16** FINANZIAMENTI

Voce: **40821**

**RISERVE DA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ NON CORRENTI
E DEI GRUPPI DI ATTIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE**

RISERVE POSITIVE:

ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA:

- 02 TITOLI DI DEBITO
- 04 TITOLI DI CAPITALE
- 06 QUOTE DI O.I.C.R.
- 08 FINANZIAMENTI
- 10 ATTIVITÀ MATERIALI
- 12 ATTIVITÀ IMMATERIALI
- 14 COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI
- 16 COPERTURA DI FLUSSI FINANZIARI
- 18 DIFFERENZE DI CAMBIO
- 19 UTILI ATTUARIALI RELATIVI A PIANI PREVIDENZIALI A BENEFICI DEFINITI
- 20 LEGGI SPECIALI DI RIVALUTAZIONE
- 21 QUOTA DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE RELATIVE ALLE PARTECIPAZIONI VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO

RISERVE NEGATIVE:

ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA:

- 22 TITOLI DI DEBITO
- 24 TITOLI DI CAPITALE
- 26 QUOTE DI O.I.C.R.
- 28 FINANZIAMENTI
- 30 COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI

- 32** COPERTURA DI FLUSSI FINANZIARI
- 34** DIFFERENZE DI CAMBIO
- 36** PERDITE ATTUARIALI RELATIVE A PIANI PREVIDENZIALI A BENEFICI DEFINITI
- 38** QUOTA DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE RELATIVE ALLE PARTECIPAZIONI VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO

Voce: **40822**

PERSONALE: UNITÀ

Il numero di unità va calcolato includendo i dipendenti di terzi distaccati presso l'azienda ed escludendo i dipendenti dell'azienda distaccati presso terzi.

Relativamente alle modalità di compilazione della voce e di segnalazione dei dipendenti "part-time", cfr. voce 58810.

PERSONALE DIPENDENTE:

02 ESATTORIALE

BANCARIO:

04 DIRIGENTI

QUADRI DIRETTIVI:

06 3° e 4° LIVELLO

07 ALTRI

08 ALTRO

ALTRO:

Cfr. voce 40888.26

10 ESATTORIALE

12 BANCARIO

14 AMMINISTRATORI

16 PERSONALE DELLE UNITÀ OPERANTI ALL'ESTERO

Voce: **40824**

RAPPORTI INTRATTENUTI CON PROPRIE FILIALI ESTERE

Partite creditorie e debitorie verso proprie filiali all'estero, qualunque sia la forma tecnica ed il portafoglio contabile di appartenenza.

02 ATTIVI

04 PASSIVI

Voce: **40830**

TITOLI IN CIRCOLAZIONE: FAIR VALUE

È richiesta la classificazione per “gerarchia *fair value*” (cfr “Avvertenze Generali”, “Glossario”).

È richiesta la distinzione tra titoli di debito strutturati e altri.

02 OBBLIGAZIONI

06 ALTRI TITOLI

Voce: **52430**

NUMERO DI RECLAMI RICEVUTI

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il numero di reclami ricevuti dalla banca segnalante nel periodo di riferimento della segnalazione. La presente voce va segnalata anche dalle banche che esternalizzano a soggetti terzi la gestione dei reclami.

È previsto l'attributo informativo: "Oggetto dei reclami".

La voce ha periodicità annuale.

- 02** ACCOLTI
- 04** ACCOLTI PARZIALMENTE
- 06** NON ACCOLTI
- 08** IN ISTRUTTORIA